

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (SCUOLA DI GIURISPRUDENZA)



DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE
XXXVII CICLO

TESI DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
curriculum privatistico

*La quantificazione del danno non patrimoniale nell'incrocio tra
formanti: una prospettiva comparatistica*

*Quantifying non-pecuniary damage at the intersection of
formants: a comparative perspective*

Coordinatore:
Ch.ma Prof.ssa
Angela DI STASI

Tutor:
Ch.mo Prof.
Salvatore SICA

Candidato:
Luciano SPAGNUOLO VIGORITA

Matricola:
8861000007

ANNO ACCADEMICO 2024-2025

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELL'INCORCIO TRA FORMANTI: UNA PROSPETTIVA COMPARATISTICA

INDICE

Introduzione	7
Capitolo 1	
La liquidazione del danno non patrimoniale: profili sistematici e teorici	
1.1) La monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale	12
1.2) Una proposta di quantificazione del pregiudizio non patrimoniale	17
1.2.1) <i>Segue</i> . L'influenza sulla quantificazione del danno non patrimoniale	19
1.2.2) <i>Segue</i> . Quali applicazioni concrete per la determinazione del risarcimento danni possono derivare dagli studi della ricerca sulla felicità?	21
1.3) Il difficile rapporto tra legislatore e giurisprudenza e il tentativo di riempire di contenuto l'equità	23
1.3.1) La natura delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale ed il loro meccanismo di funzionamento	27
1.3.2) <i>Segue</i> . La prima edizione delle Tabelle di Milano	28
1.3.3) <i>Segue</i> . Il danno tanatologico e la non risarcibilità del danno <i>in re ipsa</i>	31
1.3.4) <i>Segue</i> . Edizione 2018 e le nuove voci di danno	33
	2

1.3.5) <i>Segue</i> . Edizione 2021 ed il tentativo di superare l'equità pura	39
1.3.6) <i>Segue</i> . Edizione 2022 e l'introduzione del sistema a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale	42
1.3.7) La "nuova esperienza" delle tabelle legali	45
1.3.8) Brevi conclusioni sul sistema tabellare e spunti di riflessione in ottica comparatistica	49
1.4) L'utilizzo di Tabelle private in Germania	50
1.5) L'esperienza francese: introduzione alla nomenclatura <i>Dintilhac</i>	55
1.5.1) <i>Segue</i> . La normatività della nomenclatura	57
1.5.2) L'elaborazione di <i>référéntiels</i>	59
1.6) Riflessioni conclusive e prosecuzione dell'indagine	60

Capitolo 2

Il laboratorio della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita o grave lesione del rapporto parentale

2.1) Il ruolo della giurisprudenza nella personalizzazione del danno	61
2.2) Danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale	63
2.2.1) La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale	65

2.2.2) Il controllo della Cassazione sul danno da perdita del rapporto parentale	70
2.3) Differenze tra perdita del rapporto parentale e grave lesione dello stesso. Due diverse tecniche liquidatorie	71
2.3.1) Le Tabelle milanesi	73
2.3.2) Le Tabelle romane	77
2.3.3) Proposte di integrazione delle Tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale	81
2.4) La legittimazione attiva al risarcimento del danno parentale e il valore della convivenza nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale	83
2.4.1) La prova della convivenza	85
2.5) Un raffronto con il diritto tedesco: <i>Schockschäden</i> e danno psichico	87
2.5.1) <i>Segue</i> . I danni <i>iure proprio</i> derivanti dalla morte di un congiunto: oltre il mero <i>Schockschäden</i>	89
2.5.2) <i>Segue</i> . <i>Hinterbliebenengeld</i> e soggetti legittimati attivi	91
2.6) Il <i>préjudice d'affection</i> in Francia	93
2.6.1) La nomenclatura <i>Dintihlac</i> e l' <i>indémnisation</i> del <i>préjudice d'affection</i>	95
2.6.2) <i>Segue</i> . La legittimazione attiva per la richiesta del risarcimento del <i>préjudice d'affection</i>	95
2.6.3) <i>Segue</i> . Le condizioni per il riconoscimento del <i>préjudice d'affection</i> e la valutazione da parte dei giudici	97
2.6.4) L'importanza della domanda delle parti nell'azione di risarcimento	99

2.6.5) Proposta di un metodo alternativo di liquidazione del <i>préjudice d'affection</i>	100
2.7) Brevi riflessioni conclusive	101

Capitolo 3

Per una teoria generale sulla liquidazione del danno biologico/morale

3.1) La liquidazione del danno biologico	103
3.1.1) Il pregiudizio dinamico relazionale e il danno morale	105
3.1.2) <i>Segue</i> . Le “due” personalizzazioni del danno biologico	106
3.1.3) <i>Segue</i> . La prova delle circostanze speciali e la personalizzazione del danno biologico	108
3.2) La TUN nelle sue prime applicazioni	111
3.2.1) Premessa	111
3.2.2) Le criticità riscontrate in sede di prima applicazione della TUN	113
3.2.3) La TUN e i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025: profilo cronologico e prospettive di applicazione	114
3.2.4) La (parziale) certezza nella liquidazione del danno non patrimoniale in seguito all’adozione della Tabella Unica Nazionale	118
3.2.5) I termini del dibattito e l’ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 <i>bis</i> c.p.c.	119
3.2.6) L’orientamento favorevole ad un’applicazione generale della TUN	120

3.2.7) L'orientamento contrario ad un'applicazione generale della TUN	124
3.3) Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 <i>bis</i> c.p.c.	128
3.3.1) Brevi considerazioni sull'ordinanza di rinvio pregiudiziale	129
3.3.2.) Riflessioni sulla prima tesi	130
3.3.3) <i>Segue</i> . Il secondo orientamento prospettato dal Tribunale di Milano	131
3.3.4) <i>Segue</i> . Il terzo orientamento	132
3.3.5) Prospettive evolutive	132
3.4) La liquidazione dello <i>Schmerzensgeld</i> e il ruolo della giurisprudenza	133
3.4.1) Il caso del calcolo giornaliero dell'indennizzo per dolore e sofferenza	133
3.4.2) <i>Segue</i> . L'intervento del <i>BGH</i>	135
3.4.3) <i>Segue</i> . Un'altra ipotesi di liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale nella giurisprudenza di merito tedesca	136
3.5) La liquidazione del <i>Déficit fonctionnel permanent</i> e la giurisprudenza francese	138
3.5.1) Disomogeneità e proposte di riforma	141
3.6) La responsabilità della P.A. per danno non patrimoniale	143
Conclusioni	145
Indice Bibliografico	150

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELL'INCORCIO TRA FORMANTI: UNA PROSPETTIVA COMPARATISTICA

INTRODUZIONE

La liquidazione del danno non patrimoniale assume una sempre maggiore rilevanza nell'ambito dell'area della responsabilità civile.

La liquidazione, infatti, consiste in quell'attività di valutazione e quantificazione¹, tendenzialmente monetaria, delle conseguenze pregiudizievoli subite e del corrispondente importo da risarcire.

Essa rappresenta la tutela che l'ordinamento giuridico riconosce al danneggiato ed al contempo è – o dovrebbe essere – una fonte di ristoro per costui².

¹ O. LANZARA, *La quantificazione del danno*, in P. Stanzione (diretto da), *Trattato della responsabilità civile*, Trento, 2012, Tomo II, p. 1289 ss. Sul punto vedi anche *infra*, Cap. 1, par. 1.

² G. GRISI, *Il principio dell'integrale riparazione del danno*, in S. MAZZAMUTO (a cura di), *Le tutele contrattuali e il diritto europeo. Scritti per Adolfo di Majo*, Napoli, 2012, p. 167 ss.

In base all'entità del danno liquidato, ossia del risarcimento da corrispondere, la sua componente riparatoria³ sarà più o meno accentuata e permetterà oppur no di riconoscere anche una componente sanzionatoria⁴.

Il momento liquidatorio è per lungo tempo apparso non solo come l'ultima fase del procedimento volto al risarcimento del danno ma anche come la meno importante.

Si riteneva che fosse una mera attività di quantificazione matematica che potesse essere svolta sulla base di calcoli aritmetici e si è addirittura contestato che dovesse essere affidata ad un giudice.

L'operatore del diritto si occupa dell'accertamento dei cc.dd. elementi essenziali dell'illecito civile e delle conseguenze negative che derivano da un dato comportamento.

L'individuazione dell'ammontare di tale pregiudizio e del relativo importo da corrispondere in sede di risarcimento è mera attività di calcolo.

³ A. D'ADDA, *Le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale*, in S. PATTI – S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, Torino, 2010, p. 136 ss.

Per un'ampia panoramica sulla responsabilità civile e sulle sue funzioni, *ex multis*: R. RORDORF, *I "danni punitivi" e la natura polifunzionale della responsabilità civile*, in *Danno resp.*, 2023, p. 431 ss.; E. TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale. Oggettivazione del rischio e riemersione del danno morale con funzione deterrente-sanzionatoria alla luce dell'art. 82 GDPR*, Milano, 2019, p. 268 ss.; ID., *La responsabilità civile. Principi*, Milano, 2018, p. 1 ss. G. ALPA, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, IV, ID. (a cura di) Milano, 1999, 134 ss.; A. DI MAJO, *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Europa Dir. Priv.*, 2018, p. 289 ss.; L.E. PERRIELLO, *Polifunzionalità della responsabilità civile e atipicità dei danni punitivi*, in *Contr. Impr./Europa*, 2018, p. 432 ss.; N. RIZZO, *Le funzioni della responsabilità civile tra concettualizzazioni e regole operative*, in *Resp. Civ. prev.*, 2018, p. 1811 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La morfologia dei "nuovi danni" e le funzioni della responsabilità civile*, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO – M. FEOLA, *Diritto delle obbligazioni*, Napoli, 2020, p. 560 ss.; ID. *Danno dinamico-relazionale, danno morale, danno "da reato" nel sistema polifunzionale delle responsabilità*, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO – M. FEOLA, *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 737 ss.; A. GAMBARO, *Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1405 ss.; M. GRONDONA, *La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale*, Napoli, 2017, p. 105 ss. P.G. MONATERI, *Le Sezioni Unite e le molteplici funzioni della responsabilità civile*, in *N. giur. civ. comm.*, 2017, p. 1410 ss. ID., *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, in *Corr. giur.* 2017, p. 437 ss.; ID., *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. III, R. SACCO (diretto da), Torino, 1998, p. 19 ss.; A. PALMIERI - R. PARDOLESI, *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile*, in *Foro it.*, 2017, c.c. 2630 ss.; R. SIMONE, *La responsabilità civile non è solo compensazione: punitive damages e deterrenza*, in *Foro it.*, 2017, c.c. 2644 ss.; S. SICA, *La responsabilità extracontrattuale*, in P. STANZIONE, *Manuale di diritto privato*, 2017, Torino, p. 789 ss.; ID., *La responsabilità civile tra struttura, funzione e "valori" (a proposito di un recente libro)*, in *Resp. Civ. prev.*, 1994, p. 543 ss.; S. SICA - V. D'ANTONIO - G. MIGNACCA, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, in P. STANZIONE (diretto da), *Trattato cit.*, p. 59 ss.; P. PERLINGIERI, *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 119 ss.; E. NAVARRETTA, *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, in *Resp. Civ. prev.*, 2008, p. 500 ss.; S. SICA - V. D'ANTONIO, *Il sistema della responsabilità civile*, in P. STANZIONE, *Manuale di diritto privato*, Torino, 2006, p. 762 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1969, p. 628 ss.; F.D. BUSNELLI, voce *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, p. 1 ss.

Con particolare riferimento alla funzione compensativa v. M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, II, in *Trattato della responsabilità civile*, ID. M. FRANZONI (diretto da), Milano, 2010, p. 733 ss.

⁴ A.M. BENEDETTI, *Sanzionare compensando? Per una liquidazione non ipocrita del danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 222 ss.

Tuttavia, in epoca più recente si è manifestato un notevole interesse nei confronti della liquidazione del danno tanto con riferimento al panorama giuridico nazionale quanto con riferimento a quello di altri stati europei⁵. Attenzione che è cresciuta esponenzialmente con riferimento a quella particolare categoria di danni che sono i danni non patrimoniali⁶.

Considerata la sua natura non prettamente economica⁷ è piuttosto complessa e delicata l'attività di quantificazione economica di un pregiudizio che non ha immediatamente ricadute economiche.

Con la premessa di non volersi addentrare nei meandri della letteratura sul danno non patrimoniale si può soltanto ricordare come per tale danno si debba intendere quello che non ha dirette conseguenze economiche.

Al riguardo, occorre approfondire le modalità di liquidazione del danno non patrimoniale e nel fare ciò è necessaria una comparazione tra l'ordinamento italiano e i principali ordinamenti stranieri.

Punto di partenza della presente indagine è la teoria del *law and happiness*⁸, che tende ad individuare un riscontro naturalistico ed empirico nella quantificazione del danno non patrimoniale; essa si fonda sul concetto, sociologico e psicologico più che giuridico, del benessere soggettivo composto dalla soddisfazione per la propria vita, le emozioni e gli stati d'animo positivi e negativi, che ciascun danneggiato vive prima e dopo l'evento dannoso.

⁵ Emblematica è l'opera di F. MEZZANOTTE, *La valutazione equitativa del danno*, Torino, 2022, p. 1 ss. nella cui introduzione si attira l'attenzione sulla rilevanza che il tema della valutazione equitativa del danno assume nel contenuto giuridico contemporaneo.

Sulla funzione della responsabilità civile in tema di diritto di proprietà e della concorrenza nell'ordinamento tedesco: T. DREIER, *Kompensation und Prävention. Rechtsfolgen unerlaubter Handlung im Bürgerlichen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Tübingen, 2002, p. 1 ss.

⁶ Per una panoramica sul danno non patrimoniale alla luce del codice civile e della legislazione speciale:

G. CHRISTANDL, *Verso la razionalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale? Brevi osservazioni sulla revisione delle norme sul danno non patrimoniale nel codice civile*, in *Jus*, 2020, p. 245 ss.; C. CASTRONOVO, *Il danno non patrimoniale dal codice civile al codice delle assicurazioni*, in *Danno resp.*, 2019, p. 15 ss.; ID., *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Europa Dir. Priv.*, 2016, p. 293 ss.; G. PONZANELLI, *Nomofilachia tradita e le tre voci di danno non patrimoniale*, in *Foro it.*, 2013, c. 3433 ss.; G. VILLA, *Ancora sulle "etichette" del danno non patrimoniale*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 315 ss.; E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale*, in S. PATTI - S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile*, cit., p. 1 ss.; P. STANZIONE, *La responsabilità civile. principi generali*, in P. STANZIONE, *Trattato*, cit., p. 38 ss.; M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale del diritto vivente*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 5 ss.; A. CILENTO, *Sulle "metamorfosi" del danno non patrimoniale*, in *Dir. Fam. Pers.*, 2005, p. 1200 ss.; G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano 1983, p. 1 ss.;

Per un'analisi del danno non patrimoniale precedente all'entrata in vigore del codice civile attualmente vigente: A. MINOZZI, *Studio sul danno non patrimoniale (danno morale)*, Roma-Milano-Napoli, 1917, p. 1 ss.

⁷ G. AUTORINO, *La responsabilità aquiliana. Il modello atipico dell'art. 2043 c.c.*, in P. STANZIONE (diretto da), *Trattato*, cit., Tomo II, p. 1 ss., spec. 15 ss. ove si affronta il «dualismo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale»; L. SAPORITO, *Patrimonialità e non patrimonialità del danno*, *ivi*, p. 1125 ss.

⁸ V. per tutti E. A. POSNER – C.R. SUNSTEIN, *Law and Happiness*, Chicago, 2010, p. 1 ss. Per un maggiore approfondimento sulla letteratura inerente alla teoria del *law and happiness* e sui risvolti pratici che essa può avere in tema di danno non patrimoniale v. Cap. 1, par. 2.2..

Particolare rilevanza assume, poi, l'analisi di criteri prettamente normativi e giurisprudenziali al fine di conoscere le soluzioni che l'ordinamento italiano offre al problema della liquidazione del danno non patrimoniale. Al riguardo, viene in rilievo il rapporto sussistente tra legislatore e giurisprudenza in relazione alla valutazione equitativa del danno e alla distinzione tra equità pura ed equità collettiva⁹. Una volta ricostruito per sommi capi il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale in Italia si procede ad un'analisi comparata della realtà tedesca e francese per verificare come tali ordinamenti approcciano alla liquidazione del danno non patrimoniale.

In particolare, l'obiettivo è quello di analizzare la liquidazione dello *Schmerzensgeld* e dei *préjudices extrapatrimoniaux*.

Al termine di una prima fase di approfondimento dell'argomento (Capitolo 1) si registra una certa disomogeneità tra gli ordinamenti studiati.

Ne deriva una profonda incertezza che non permette l'arresto dell'indagine in questa fase ma, anzi, ne impone la prosecuzione analizzando la giurisprudenza in relazione a singole voci di danno per valutare la concreta applicazione del sistema tabellare nei vari Stati (Capitolo 2).

Inizialmente, si attira l'attenzione sul c.d. danno parentale.

L'analisi della giurisprudenza nazionale in tema liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale attira l'attenzione sulle differenze tra perdita del rapporto e grave lesione dello stesso.

Tale forma di pregiudizio viene comparata con il c.d. *Schockschäden* e, successivamente, con l'*Hinterbliebenengeld* in Germania e con il *préjudice d'affection* in Francia.

Proseguendo l'indagine (Capitolo 3) ci si sofferma sul danno biologico e sulle sue modalità di liquidazione in Italia.

Mantenendo fede alla metodologia di raffrontare ciascuna voce di danno analizzata con l'equivalente negli ordinamenti tedesco e francese, si analizza anche la liquidazione del pregiudizio biologico in tali sistemi.

Al riguardo, ci si sofferma sul c.d. *die taggenaue Berechnung des Schmerzensgeld* e sulla liquidazione del *déficit fonctionnel permanent*.

La comparazione della realtà nazionale con quella francese e tedesca permette di verificare se la soluzione adottata sia la medesima per tutti e tre gli ordinamenti oppure se vi siano differenze e ciò fornisce utili strumenti all'interprete per confermare l'efficienza del sistema italiano o per revocarla in dubbio.

⁹ In particolare, R. CAMINITI - L. VISMARA, *Le novità della Tabella del danno non patrimoniale da perdita o grave lesione del rapporto parentale. Profili comparatistici*, in AA. VV., *Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale. Profili giurisprudenziali, assicurativi e comparatistici*, Santarcangelo di Romagna, 2022, p. 168; G. PONZANELLI, *Tabelle*, in *N. giur. civ. comm.*, 2017, p. 246.

Sul rapporto tra equità normativa e giudiziale v. F. MEZZANOTTE, *La valutazione*, cit. p. 15 ss.

Infine, si intendono rassegnare le conclusioni maturate alla luce dell'indagine compiuta con riferimento al diritto italiano e della comparazione effettuata.

Capitolo 1

La liquidazione del danno non patrimoniale: profili sistematici e teorici

SOMMARIO: 1. La monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale – 2. Una proposta di quantificazione del pregiudizio non patrimoniale – 2.1 *Segue*. L'influenza sulla quantificazione del danno non patrimoniale – 2.2 *Segue*. Quali applicazioni concrete per la determinazione del risarcimento danni possono derivare dagli studi della ricerca sulla felicità? – 3. Il difficile rapporto tra legislatore e giurisprudenza e il tentativo di riempire di contenuto l'equità – 3.1 La natura delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale ed il loro meccanismo di funzionamento – 3.2 *Segue*. La prima edizione delle Tabelle di Milano – 3.3 *Segue*. Il danno tanatologico e la non risarcibilità del danno *in re ipsa* – 3.4 *Segue*. Edizione 2018 e le nuove voci di danno - 3.5 *Segue*. Edizione 2021 ed il tentativo di superare l'equità pura – 3.6 *Segue*. Edizione 2022 e l'introduzione del sistema a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – 3.7 La “nuova esperienza” delle Tabelle legali – 3.8 Brevi conclusioni sul sistema tabellare e spunti di riflessione in ottica comparatistica – 4. L'utilizzo di Tabelle private in Germania – 5. L'approccio francese: introduzione alla nomenclatura *Dintilhac* – 5.1 *Segue*. La normatività della nomenclatura – 5.2 L'elaborazione di *référéntiels* – 6. Riflessioni conclusive e prosecuzione dell'indagine.

1) Monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale

La liquidazione del danno non patrimoniale è un problema¹⁰, se così lo si può definire, che trova la sua genesi nella ontologica difficoltà di monetizzare il pregiudizio (non patrimoniale) subito dal

¹⁰ S. BRANDANI - G. NAVONE, *La liquidazione monetaria del danno non patrimoniale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 374 ss.; G. PONZANELLI, *Riparazione integrale del danno e giustizia costituzionale*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale nel decennio 2006-2016*, P. PERLINGIERI - S. GIOVA (a cura di), Napoli, 2018, p. 651 ss.; E. NAVARRETTA, *Il contenuto del danno non patrimoniale e il problema della liquidazione*, in *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e Tabelle per la liquidazione*, ID. (a cura di), Milano, 2010, p. 86 lo definisce «translation problem»; A. DE CUPIS, *Il problema giuridico del «quantum respondeatur»*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, p. 524 ss.

danneggiato¹¹; infatti la natura “immateriale”¹² della lesione non si presta ad un’esatta quantificazione monetaria.

La figura del danno non patrimoniale è stata ampiamente esplorata¹³ soprattutto riguardo alla sua natura, ai caratteri ed all’ambito di espansione, ma è stata meno indagata per l’aspetto della

¹¹ Secondo C. SALVI, *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Europa dir. priv.*, 2014, p. 522, «Parrebbe doversi concludere che una categoria unitaria di danno non patrimoniale, una sua unitaria nozione “ontologica”, come è stato detto, non esiste. In effetti, la formula del danno non patrimoniale riassume le ipotesi in cui l’ordinamento, per ragioni che possono essere e sono diverse, prevede la tutela consistente nell’attribuzione di una somma di denaro alla vittima di un evento lesivo anche in assenza e comunque indipendentemente da una perdita economica»; sulla quantificazione dell’obbligazione risarcitoria si soffermano, tra gli altri, anche: A. De Cupis, *Il problema*, cit., p. 516 ss., spec. p. 524 ss.; P.G. MONATERI - A. BELLERO, *Il «quantum» nel danno alla persona*, Milano, 1984, p. 1 ss.; M. FRANZONI, *La liquidazione del danno alla persona*, in F. GALGANO (diretto da), *Tratt. Dir. Comm. Pubbl. econom.*, Padova, 1990; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La riparazione dei danni alla persona*, Napoli, 1993; ID., *Valutazione e liquidazione dei danni alla persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 95 ss. Più di recente: S. BRANDANI - G. NAVONE, *La liquidazione*, cit., p. 374. Un simile difficoltà è percepita anche dalla dottrina francese, v. per tutti M. LE ROY - J.D. LE ROY - F. BIBAL - A. GUEGAN, *L’Évaluation du prejudice corporel*, Paris, 2022, p. 28 ss. Chiarisce efficacemente la complessità del settore M. DEVELAY, *L’évaluation du dommage corporel: dialogue du juriste et de l’expert*, in C. QUÉZEL-AMBRUNAZ - P. BRUN - L. CLERC-RENAUD (coordinato da), *Des spécificités de l’indemnisation du dommage corporel*, Bruxelles, 2017, p. 224, il quale, secondo una nostra traduzione, sostiene che «Tensione, resistenza, scontro: un vocabolario quasi bellico oppone i grandi principi alle manifestazioni di un diritto la cui coerenza è difficile da trovare - e non per mancanza di tentativi. Perché è così frammentato? Perché ci sono così tante difficoltà e contraddizioni quando si parla di risarcimento del danno alla persona? Forse perché la materia si trova al crocevia di influenze contraddittorie, che ne dettano la costruzione a tentoni e senza una visione d’insieme. Poiché tutti hanno un ruolo nell’attuazione del meccanismo di risarcimento e quindi hanno interesse a modificarlo, sono in conflitto: le vittime, rappresentate da avvocati specializzati che difendono il pieno risarcimento del danno subito; gli assicuratori, che in genere si assumono l’onere del debito risarcitorio e difendono una valutazione più prevedibile (attuariale?) del danno subito; e i terzi pagatori, che anticipano l’attuazione della responsabilità e difendono l’efficacia del loro ricorso. Questi attori hanno contribuito alla nascita, allo sviluppo e alla successiva frammentazione delle norme applicabili al risarcimento dei danni alla persona. Leggiamo che gli avvocati delle vittime sono responsabili della dispersione e della moltiplicazione dei danni risarcibili. Sentiamo che gli assicuratori cercano di “sbarrare”, forfettizzare o addirittura risarcire i danni fisici».

¹² Di “danno materiale e immateriale” – traduzione (perfino troppo) letterale della corrispondente locuzione inglese “material or non-material damage” – preferisce discorrere l’art. 82, reg. UE 2016/679, noto ai più come GDPR (*General Data Protection Regulation*), “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.

Sulla responsabilità da illecito trattamento dei dati personali v. per tutti: S. SICA, *Art. 82. Diritto al risarcimento e responsabilità*, in R. D’ORAZIO - G. FINOCCHIARO - O. POLLICINO - G. RESTA, *Codice della privacy e data protection*, Milano, 2021, p. 886 ss.; ID., *La responsabilità civile per il trattamento illecito dei dati personali*, in *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, A. MANTELERO - D. POLETTI (a cura di), Pisa, 2018, p. 161 ss.; E. Tosi, *Responsabilità civile*, cit. 1 ss.

Nel diritto tedesco, con riferimento a fattispecie di danno non patrimoniale, si parla di “*Immaterieller Schaden*” sul quale v. G. WAGNER, *Ersatz immaterieller Schäden: Bestandsaufnahme und europäische Perspektiven*, in *JZ*, 2004, p. 319 ss.; E. LORENZ, *Immaterieller Schaden und «billige Entschädigung in Geld»*, Berlin, 1984, p. 1 ss.

¹³ Sull’evoluzione del danno non patrimoniale, con particolare riguardo all’autonomia del danno morale, si veda: T. MARTINO, *Danno non patrimoniale: unitarietà giuridica e diversità fenomenologica, mezzi di prova e personalizzazione*, in *Danno resp.*, 2025, p. 516 ss.; P. STANZIONE, *Il danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze di S. Martino*, in *Comp. dir. civ.*, 2019, p. 43; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Danno dinamico-relazionale, danno morale, danno “da reato” nel sistema polifunzionale della responsabilità civile*, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO – M. FEOLA, *Diritto delle obbligazioni*, cit., 2020 p. 737 ss.

quantificazione, che costituisce un passaggio importante e indispensabile nell'assicurare al danneggiato la tutela risarcitoria.

Il processo di valutazione e il calcolo del danno e di liquidazione della somma è particolarmente complesso quando la lesione dell'interesse coinvolge aspetti ideali o morali che non trovano corrispondenza in valori pecuniari ove emergono esigenze estimative dai fondamenti «fragili ed evanescenti»¹⁴.

Mentre il risarcimento del danno patrimoniale presuppone una diminuzione del patrimonio della vittima; il risarcimento del danno non patrimoniale vi prescinde del tutto¹⁵.

Ne consegue che il rimedio risarcitorio svolge funzioni differenti per l'uno e per l'altro.

In particolare, il risarcimento del danno patrimoniale svolge una funzione “compensativa” e mira a reintegrare la ricchezza perduta in conseguenza dell'illecito¹⁶. Diversamente è a dirsi per il risarcimento del danno non patrimoniale, che, prescindendo da un'alterazione *in peius* della sfera del danneggiato, svolge una funzione “satisfattiva”. Per il tramite di tale risarcimento si procurano alla vittima utilità differenti da quelle (ormai irrimediabilmente) perdute.

Se è vero che il risarcimento del danno non patrimoniale non mira a ripristinare il patrimonio del danneggiato, è allora da condividere l'idea secondo la quale il «principio del risarcimento integrale ha un preciso significato giuridico per il danno patrimoniale, dove [...] esprime [...] la regola per la quale la somma dovuta a titolo di risarcimento va calcolata in modo da corrispondere all'entità della perdita economica subita dalla vittima»¹⁷, ma che «parlare di risarcimento integrale per il danno non patrimoniale [è] formulazione priva di significato»¹⁸ e che – di conseguenza – sarebbe «una missione impossibile proporsi di determinare i criteri di quantificazione del danno non patrimoniale attraverso l'applicazione di quel principio»¹⁹.

Mentre il principio di riparazione integrale di cui all'art. 1223 c.c., per il danno patrimoniale, rende possibile un risarcimento pecuniario fondato sulla regola dell'equivalenza tra danno cagionato e danno da risarcire, il parallelismo non è invocabile quando si tratta di danno non patrimoniale, il quale, per natura, si sottrae ad una misurazione «oggettiva e razionale»²⁰, sicché dalla funzione

¹⁴ V. DI GREGORIO, *La calcolabilità del danno non patrimoniale*, Torino, p. 4 ss.

¹⁵ C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 2005, p. 59 ss.; con riferimento alla liquidazione del danno da violazione del diritto d'autore v. G. GIANNONE CODIGLIONE, *Opere dell'ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali*, Torino, 2017, 281 ss. ID., *La parabola della retroversione degli utili da violazione del diritto d'autore nell'“angolo morto” della responsabilità civile*, in *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, P.G. MONATERI - M. BALESTRIERI (a cura di), Torino, p. 787 ss.; A.M. GAMBINO, *Il danno non patrimoniale da lesione del diritto d'autore*, in *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, S. PATTI (diretto da), S. DELLE MONACHE (a cura di), Torino, 2010, p. 515 ss.

¹⁶ S. BRANDANI - G. NAVONE, *La liquidazione*, cit., p. 374.

¹⁷ C. SALVI, *Il risarcimento*, cit., 517 ss.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ V. Di Gregorio, *La calcolabilità*, cit., p. 4 ss.

risarcitoria, intesa a compensare la perdita, si passa a quella satisfattiva e deterrente²¹ che ristora la vittima con il pagamento di una somma di denaro volta a dare una soddisfazione alternativa «nella sempiterna dialettica tra funzione di compensazione e funzione di prevenzione della responsabilità»²². Nella valutazione del danno non patrimoniale, il principio di equivalenza, destinato a compensare la perdita subita, si attenua a favore di un'accentuazione della valenza preventiva della responsabilità, giustificata dall'esigenza di protezione di nuovi beni e interessi e finalizzata a soddisfare il senso di giustizia della vittima, al quale si aggiunge, secondo i recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina, anche una funzione sanzionatoria²³. Quest'ultima è, secondo parte della dottrina²⁴, da tenersi distinta da quella punitiva, generalmente considerata ultra-compensativa per la vittima e quindi da respingere per contrarietà alle regole sull'ingiustificato arricchimento²⁵. Si rende, pertanto, necessaria la ricerca di soluzioni fondate sulla funzione preventiva²⁶ della tutela risarcitoria, concepita come strumento di compensazione della situazione violata e contestualmente di riequilibrio generale del sistema della responsabilità civile. L'attività presenta un interesse non solo privato, ma anche pubblico²⁷, e può essere realizzato soprattutto attraverso l'adozione di un metodo di quantificazione che rispetti i principi costituzionali posti a tutela della dignità della persona²⁸.

²¹ Sulle funzioni della responsabilità si veda, *ex multis*: G. SICA, *Responsabilità civile degli amministratori e corporate technologies*, Torino, 2024, p. 10. L'a. si sofferma sull'analisi delle funzioni della responsabilità in riferimento alla responsabilità gestoria e sostiene che «la peculiare sfera di responsabilità gestoria non costituisce *corpus* autonomo [...] ma rappresenta modello applicativo e fecondo terreno di indagine delle funzioni e dei principi essenziali della responsabilità civile in senso ampio»; G. GIANNONE CODIGLIONE, *Opere dell'ingegno*, cit., p. 227 ss. L'a. si sofferma sulla responsabilità civile nell'ambito della l. n. 633/1941.

²² V. ROPPO, *Responsabilità civile e mercato finanziario*, in *Danno. resp.*, 2002, p. 100. Per una più ampia panoramica sulla responsabilità civile e sulle sue funzioni v. *supra* introduzione nt. 2.

²³ A.M. BENEDETTI, *Sanzionare compensando? Per una liquidazione non ipocrita del danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 222 ss.

²⁴ In questo senso V. DI GREGORIO, *La calcolabilità*, cit., p. 4 ss. *Contra* A.M. BENEDETTI, *Sanzionare compensando?*, cit., p. 222 ss.

²⁵ Sul punto v. *Ex multis*: P. STANZIONE, *Manuale di diritto privato*, Torino, 2021, p. 707 ss.; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2019, p. 711 ss.; P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962, p. 1 ss.; con riferimento a quello che la dottrina moderna chiama arricchimento ingiusto R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante ingiusto. Contributo alla teoria della responsabilità extracontrattuale*, Milano, 1959, 1 ss.

²⁶ Più in generale con riferimento alla funzione (o alle funzioni) che la responsabilità civile ha assunto e assume nel panorama giuridico italiano e straniero: V. D'ANTONIO - A. MAIETTA, *La responsabilità civile in diritto privato comparato*, Roma, 2022; S. SICA - V. D'ANTONIO, *Il danno risarcibile e le tecniche risarcitorie*, in P. STANZIONE, *Manuale di diritto privato*, Torino, 2021, p. 861 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO - M. FEOLA, *La responsabilità civile. Contratto e torto*, Torino, 2014; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *I "nuovi" danni e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno. resp.*, 2003, p. 461 ss.; S. SICA, *Note in tema di sistema e funzione della regola aquiliana*, in *Danno. resp.*, 2002, p. 911 ss.; ID., *La responsabilità*, cit., p. 543 ss.

²⁷ Sul punto si tornerà in seguito palesando la possibilità che danneggiante sia la P.A. e che sia legittimato passivo in giudizio. V. cap. 3, par. 6..

²⁸ Per un approfondimento sulla tutela della persona umana alla luce della Costituzione e sui risvolti che tali principi hanno nel diritto civile si v. per tutti P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Vol III., *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020, p. 1 ss.; Più in generale P. RESCIGNO, *Personalità (diritti*

Ne deriva, una concezione eminentemente normativa²⁹ del risarcimento del danno non patrimoniale, che si connota per un alto tasso di “politicità”³⁰ nella misura in cui il rapporto tra somma liquidata e perdita subita è stabilito in via “convenzionale” dalla giurisprudenza o dal legislatore a seconda dei casi³¹.

Autorevole dottrina trova conferma della forte componente politica del settore in esame nelle «diverse soluzioni storicamente adottate, e tutt’ora vigenti, negli ordinamenti giuridici contemporanei»³².

Date le caratteristiche citate, il danno non patrimoniale difficilmente segue il principio del risarcimento integrale³³.

Che via allora seguire per la soluzione del problema della quantificazione del danno non patrimoniale?

della), in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1991; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 1 ss.

²⁹ In questo senso C. SALVI, *Il risarcimento*, cit., p. 522 ss.

³⁰ *Ibidem*. L’a. trova conferma della forte componente politica di tale settore nelle «diverse soluzioni storicamente adottate, e tutt’ora vigenti, negli ordinamenti giuridici contemporanei».

³¹ Sembra suggerire una simile interpretazione C. SALVI, *Il risarcimento*, cit., p. 522 ss.

³² *Ibidem*. In particolare: «La diversità di soluzioni, nei diversi sistemi giuridici, si è formata nell’800, e deriva probabilmente dal peso diverso che nell’affermazione del capitalismo, e quindi nella formazione del diritto privato moderno, hanno avuto le diverse classi sociali e le corrispondenti ideologie. La più ampia risarcibilità del danno morale è si affermata là dove la nascita del nuovo sistema giuridico è informata all’egemonia dei valori della borghesia, come in Francia e negli USA (a differenza dell’Inghilterra). Mentre le maggiori ostilità vengono, prima che nascano i sistemi socialisti (nei quali il diniego della risarcibilità era motivato con il rifiuto della “filosofia borghese”, per la quale ogni cosa ha il suo prezzo), nell’esperienza tedesca — dal codice prussiano del 1794 al BGB — per il ruolo dell’ideologia, propria di ceti feudali e aristocratici, del dolore e dell’onore come beni non monetizzabili. Tale ideologia venne poi considerata una caratteristica nazionale germanica, e la soluzione restrittiva del BGB fu motivata nei lavori preparatori sulla base del contrasto dello *Schmerzensgeld* con il «moderno senso germanico della giustizia e della moralità». Può così intendersi come la retorica anti borghese del fascismo potesse similmente indicare (nella Relazione al Re all’art. 2059) nell’analoga soluzione accolta dal Codice del 1942 l’espressione di un principio proprio della «civiltà giuridica nazionale», forzando l’effettiva esperienza storica, che non aveva mancato di subire gli influssi, sotto il Codice abrogato, dell’evoluzione, favorevole alla risarcibilità, del sistema francese (l’orientamento contrario della Cassazione fu definito solo nel 1924)». Si conferma insomma la “politicità” della scelta normativa; anche se poi, com’è ovvio, la tradizione nazionale, tradottasi in regole normative o giurisprudenziali, ha assunto un suo peso autonomo nel perpetuare quelle scelte, in modo largamente indipendente dalle motivazioni culturali iniziali.

³³ In questo senso C. SALVI, *Il risarcimento*, cit., p. 526: «La soluzione del problema della quantificazione «certa e giusta» del danno non patrimoniale non può quindi essere rinvenuta a partire dal principio dell’integralità del risarcimento, che poco o nulla è in grado di dire al riguardo, mancando per definizione uno dei due termini della “equivalenza” monetaria». Con riferimento al sistema francese: J. BOURDOISEAU, *Les principes de la responsabilité civile et la réparation du dommage corporel*, in *Des spécificités*, cit., p. 72. L’a. definisce il risarcimento integrale dei danni alla persona come «un’illusione». Sul punto occorre anche citare il pensiero di K. Binding (riportato da S. BANAKAS, *Topographie et Nomenclature: La réparation du préjudice corporel dans les droits européens*, in *Des spécificités*, cit., p. 272 ss.), il quale sosteneva — in contrapposizione a R. von Jhering — l’irrisarcibilità di taluni pregiudizi non patrimoniali. Il suo pensiero assume particolare rilievo nel presente lavoro poiché ha influenzato il Codice civile tedesco del 1968 ed ha dato il via alla tipicità delle fattispecie di responsabilità aquiliana che ancora oggi il BGB accoglie e sulla quale v. più diffusamente *infra* par. 4. *Contra* R. VON JHERING, *Der zweck im Recht*, Leipzig, 1877, p. 1 ss. secondo il quale l’esistenza umana si basa su interessi aperti alla ricompensa o al risarcimento monetario.

Appare convincente l'orientamento che prende le mosse dalle funzioni proprie del risarcimento, diverse a seconda delle tipologie di danno. Così, per il diritto all'integrità psico-fisica (il cosiddetto danno biologico) il criterio deve essere tendenzialmente uniforme e proporzionato alla gravità della lesione; per i diritti della personalità, invece, vanno considerati anche la gravità della condotta, la natura dell'interesse leso e, in certi casi, le condizioni economiche del responsabile, alla luce della funzione sia compensativa sia deterrente della tutela.

In questa prospettiva si può affrontare in modo più adeguato anche il tema della "personalizzazione" del danno alla salute. Il risarcimento calcolato con le Tabelle costituisce infatti solo il livello minimo di ristoro, comune a tutte le vittime che subiscono la stessa lesione; ma non esaurisce la funzione riparatoria, che può richiedere ulteriori integrazioni³⁴.

Tuttavia, vi è un orientamento dottrinale³⁵ che intende ricercare un riscontro naturalistico ed empirico nella quantificazione del danno non patrimoniale e sul quale pare opportuno soffermarsi per valutarne l'utilizzabilità ai fini della redazione di Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.

2) Una proposta di quantificazione del pregiudizio non patrimoniale

Il giudice si trova di fronte al difficile compito di stabilire una somma di denaro come risarcimento per danni che non sono immediatamente misurabili in denaro. Quando deve valutare quali effetti la lesione abbia avuto sul benessere psicologico e fisico del danneggiato, il giudice deve fare affidamento principalmente sulla propria esperienza quotidiana e sul proprio giudizio, ovvero sulla propria intuizione³⁶.

Ma come deve determinare il giudice quali siano gli effetti dell'evento dannoso sul benessere del danneggiato?

Negli Stati Uniti, in letteratura, si è affermato un orientamento che si pone l'obiettivo di rispondere a tale interrogativo mediante una ricerca interdisciplinare chiamata "*law and happiness*".³⁷

³⁴ Individua nel risarcimento del danno non patrimoniale il settore nel quale si realizza una confluenza tra le varie funzioni della responsabilità civile E. NAVARRETTA, *Il contenuto*, cit., 109. L'a. afferma che: «nella prospettiva della liquidazione del danno inizia, in sostanza, a delinearsi nel nostro sistema [...] un processo di avvicinamento fra approcci alla responsabilità civile ritenuti tradizionalmente contrapposti».

³⁵ Il riferimento è al «*law and happiness*» su cui *infra* par. 2.

³⁶ Nella pratica, inoltre, spesso si fa riferimento a Tabelle di risarcimento danni, che si basano sull'analisi di decisioni giuridiche precedenti. Sebbene l'uso di queste Tabelle possa promuovere una giurisprudenza uniforme, esse riflettono semplicemente lo stato della giurisprudenza, che, nel caso delle decisioni sottostanti, si è trovata anch'essa ad affrontare il problema di determinare il risarcimento per danni al benessere senza potersi basare su conoscenze empiriche consolidate. V. *infra* par. 3.1.

³⁷ C. R. SUNSTEIN, *Illusory losses*, in *Journal of Legal Studies*, 2008, p. 157.

In tal modo, utilizzando metodi empirici, si studia la correlazione tra determinati eventi di danno e il benessere psico-fisico di chi ne subisce le conseguenze.

Nonostante cosa renda le persone “felici” e quando una vita possa essere considerata “una vita buona” sia un tema classico della filosofia, la ricerca della “felicità” è studiata non solo dalla psicologia, dalla sociologia, dall’economia, ma ora anche dal diritto³⁸.

Sotto il profilo giuridico ci si chiede se e in che misura le conoscenze empiriche sul benessere soggettivo possano essere utilizzate per determinare l’entità del danno immateriale da risarcire.

La ricerca empirica sulla felicità intende il “benessere” principalmente come “benessere soggettivo”, che comprende tre aspetti distinti: la soddisfazione per la propria vita, le emozioni e gli stati d’animo positivi (chiamati “*positive affect*”) e quelli negativi (chiamati “*negative affect*”)³⁹. La ricerca si basa, su un piano astratto, su indici di commisurazione della soddisfazione della vita e, su un piano concreto, sulle informazioni fornite direttamente dalle persone interessate per determinare quanto siano felici⁴⁰.

La validità e l’affidabilità delle informazioni soggettive è supportata da una serie di dati fisiologici e neurologici oggettivi⁴¹.

L’oggetto principale della ricerca sulla felicità è la domanda su quali fattori biologici, economici e sociali influenzino il benessere soggettivo. Studi condotti su gemelli cresciuti separatamente hanno mostrato che la predisposizione genetica gioca un ruolo significativo⁴². Non sorprende che le relazioni sociali funzionanti, la salute e la libertà personale abbiano un effetto positivo sul benessere soggettivo⁴³. Si è studiato anche l’influsso della ricchezza materiale sul benessere soggettivo ed oggi si ritiene generalmente che esista una correlazione positiva tra reddito e benessere soggettivo, ma questa correlazione è relativamente debole e tende a diminuire con l’aumento del reddito.

³⁸ Con particolare riferimento all’applicabilità di tale teoria al diritto tedesco v. T. ARNTZ, *Das Schmerzensgeld im Lichte der empirischen Glücksforschung*, in *NJW*, 2017, p. 3329 ss.

³⁹ E. DIENER, *Subjective well-being*, in *Psychological Bulletin*, 1984, p. 542 spec. 547 ID, *Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index*, in *American Psychologist*, 2000, p. 34 ss.; E. DIENER - S. OISHI - R. E. LUCAS, *Subjective Well-Being: The science of happiness and Life Satisfaction*, in C.R. SNYDER - S. J. LOPEZ, *Oxford Handbook of Positive Psychology*, 2009, p. 187.

⁴⁰ In questo si differenzia da altre concezioni, che si basano su criteri oggettivi, come ad esempio la salute, le relazioni sociali e le capacità cognitive.

⁴¹ Ad esempio, una soddisfazione dichiarata alta è positivamente correlata con comportamenti osservabili come il sorridere frequentemente, nonché con un’attività maggiore nelle aree cerebrali legate alle emozioni positive. Le persone con un benessere soggettivo elevato sono anche valutate come più felici da parte di terzi.

v. D. KAHNEMAN - A. KRUEGER, *Developments in the Measurement of Subjective Well-Being*, in *Journal of Economic Perspectives*, 2006, p. 3; J.E. COHEN., *Human Population: The Next Half Century*, in *Science*, 2003, 1172 ss.

⁴² A. TELLEGEN - T.J. BOUCHARD - J.K.J. WILCOX - D.T. LYKKEN - S. RICH, *Personality similarity in Twins Reared Apart and Together*, in *Journal of Personality & Social Psychology*, 1988, p. 1031; S. LYUBOMIRSKY - K. M. SHELDON - D. SCHKADE, *Pursuing happiness: The architecture of sustainable change*, in *Review of General Psychology*, 2005, p. 111.

⁴³ Al contrario, la disoccupazione ha un impatto particolarmente negativo, e questo effetto si estende ben oltre il periodo di disoccupazione stesso.

Ai fini che qui interessano, occorre sottolineare che la principale scoperta della ricerca sulla felicità riguarda la capacità delle persone di adattarsi alle conseguenze di eventi positivi o negativi. Numerosi studi suggeriscono che, anche dopo eventi significativi, il benessere soggettivo ritorna, dopo un certo periodo, ai livelli precedenti l'evento o si avvicina notevolmente ad essi⁴⁴. Ad esempio, i vincitori della lotteria non mostrano un benessere soggettivo più elevato rispetto ad altre persone⁴⁵. Allo stesso modo, non è stato riscontrato un benessere soggettivo inferiore tra le persone paraplegiche o quelle che hanno perso una persona cara⁴⁶. Questo fenomeno, noto come “adattamento edonistico”, ha in passato alimentato l'idea che le persone dispongano di un “livello di felicità” fisso e che ogni deviazione da tale livello sia limitata nel tempo. Così, intrappolati in questo “circolo vizioso edonistico”, tutti gli sforzi per aumentare permanentemente il benessere soggettivo sarebbero alla fine vani⁴⁷.

Questo vale sia per eventi positivi che negativi. Ad esempio, le persone sovrastimano l'impatto che una vincita della lotteria, un matrimonio, una paralisi o la perdita di un arto avrebbero sul loro benessere soggettivo a lungo termine.

Una delle ragioni di queste debolezze nella “previsione affettiva” risiede nel fatto che le persone si concentrano esclusivamente sulle conseguenze dell'evento (fenomeno chiamato “*focusing illusion*”)⁴⁸.

2.1) Segue. L'influenza sulla quantificazione del danno non patrimoniale

Nel caso in esame, la domanda è se i risultati sulla felicità soggettiva possano fornire indicazioni sulla quantificazione del danno non patrimoniale da risarcire.

La letteratura statunitense, talvolta, suggerisce che il danno non patrimoniale, sotto forma di perdite edonistiche o “*pain and suffering*”, possa essere equiparato alla perdita di benessere soggettivo⁴⁹. Si ritiene che il risarcimento danni per lesioni personali abbia lo scopo di compensare la perdita di benessere. Con il modello del benessere soggettivo, la ricerca sulla felicità dispone attualmente del

⁴⁴ R. E. LUCAS, *Time does not heal all wounds*, in *Psychol. Sci.* 2005, p. 945.

⁴⁵ P. BRICKMAN - D. COATES - R. JANOFF-BULMAN, *Lottery winners and accident victims: is happiness relative?*, in *Journal of Personality & Social Psychology*, 1978, p. 917 ss.

⁴⁶ S. FREDERICK - G. LOEWENSTEIN, *Hedonic adaption*, in D. KAHNEMAN - E. DIENER - N. SCHWARZ (Eds.), *Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology*, New York, 1999, p. 302.

⁴⁷ Sembra anche che esistano differenze nell'adattamento a seconda dell'aspetto del benessere soggettivo che si prende in considerazione. Ad esempio, il matrimonio e la nascita di figli portano a un aumento della soddisfazione di vita, ma non a un incremento dell'affetto positivo, cioè delle emozioni o degli stati d'animo positivi.

⁴⁸ D.A. SCHKADE - D. KAHNEMAN, *Does living in California make people happy? A focusing illusion in judgments of life satisfaction*, in *Psychological Science* 1998, p. 340 ss.

⁴⁹ D.E. DEPIANTO, *Tort Damages and the (Misunderstood) Money-Happiness Connection*, in *Arizona State Law Journal*, 2012, p. 12.

concetto empiricamente più forte per misurare la “felicità” o il “benessere” in senso ampio. Pertanto, il danno non patrimoniale consisterebbe nella perdita di benessere soggettivo che la persona danneggiata subisce a causa della lesione. Misurando empiricamente la perdita di benessere soggettivo, sarebbe quindi possibile determinare anche l’entità del danno non patrimoniale⁵⁰.

Bisogna considerare che l’oggetto della ricerca empirica non viene definito con l’intento di rispondere a questioni giuridiche: esso non è stato sviluppato per definire il danno non patrimoniale, che deve essere risarcito tramite un meccanismo “indennitario”. Non è, quindi, possibile equiparare automaticamente il danno non patrimoniale alla perdita di benessere soggettivo come definito dalla ricerca sulla felicità. È opportuno, invece, esaminare attentamente in quale misura i risultati empirici della ricerca statunitense possano effettivamente fornire indicazioni sulla quantificazione del danno non patrimoniale da risarcire.

Un’analisi più approfondita mostra che il concetto di benessere soggettivo non comprende tutti gli aspetti che devono essere presi in considerazione nella determinazione del risarcimento danni⁵¹. Dunque, non è possibile equiparare i danni da risarcire con una perdita di benessere soggettivo in modo diretto e semplice. In primo luogo, le sovrapposizioni tra i concetti usati dalla giurisprudenza e quelli utilizzati dalla ricerca sul benessere soggettivo potrebbero variare significativamente a seconda dell’aspetto considerato⁵².

Infatti, non è chiaro se il risarcimento danni debba tener conto solo della sofferenza o del dolore. Non ha forse rilevanza anche la limitazione delle capacità di vita o la riduzione delle opportunità di sviluppo, a prescindere dalla perdita di gioia di vivere che ne deriva? Ad esempio, se qualcuno perde una mano a causa di un incidente, un approccio puramente edonistico risarcirebbe solo la perdita di benessere soggettivo fino al punto in cui avviene l’adattamento edonistico completo. Non si considererebbe, tuttavia, che la persona danneggiata, per il resto della sua vita, non sarà più in grado di svolgere determinate attività e che, quindi, ha perso determinate capacità e opportunità⁵³.

Il concetto di benessere soggettivo non copre quindi tutti gli aspetti che devono essere presi in considerazione nella determinazione del risarcimento danni. Tuttavia, ciò non significa che i risultati sulla felicità soggettiva non abbiano alcuna rilevanza. Anche se altri fattori sono rilevanti, la perdita

⁵⁰ *Ivi*, p. 11.

⁵¹ In questo senso T. ARNTZ, *Das Schmerzensgeld*, cit., p. 3329 ss.: «Ein näherer Blick zeigt, dass das Konzept des subjektiven Wohlbefindens nicht sämtliche Aspekte umfasst, die bei der Bemessung des Schmerzensgeldes zu berücksichtigen sind».

⁵² Ad esempio, le metodologie della ricerca sulla felicità sono più adatte a riflettere la perdita di gioia di vivere derivante da una limitazione delle attività ricreative piuttosto che a misurare l’entità del dolore fisico – anche se sembra esserci almeno una certa correlazione tra il dolore e la perdita di benessere soggettivo. In secondo luogo, il concetto di benessere soggettivo non cattura alcuni aspetti che potrebbero essere rilevanti per la determinazione del risarcimento danni (ad es. opportunità di sviluppo e soddisfazione personale).

⁵³ Così, T. ARNTZ, *Das Schmerzensgeld*, cit., p. 3332.

di benessere e di gioia di vivere costituisce una parte significativa della perdita da risarcire. Se si vuole fare un'affermazione empiricamente fondata su questo aspetto, la ricerca sulla felicità, con il suo concetto di benessere soggettivo, offre, indubbiamente, un importante spunto di riflessione.

2.3) ***Segue. Quali applicazioni concrete per la determinazione del risarcimento danni possono derivare dagli studi della ricerca sulla felicità?***

Gli studiosi del “*law and happiness*” ritengono, sulla base dei risultati sull’adattamento edonistico e sulla previsione affettiva (“*affective forecasting*”), che gli importi dei risarcimenti danni concessi dai tribunali siano sistematicamente non corrispondenti all’effettiva lesione. Questa distorsione sarebbe dovuta principalmente alla sovrastima o sottostima degli effetti dell’evento dannoso sul benessere soggettivo.

Gli errori sistematici nella valutazione di come l’evento dannoso influisca sul benessere potrebbero, a loro volta, portare a una distorsione nella determinazione del danno morale⁵⁴. In particolare, il giudice potrebbe stimare non correttamente le conseguenze negative a lungo termine sul benessere soggettivo, e di conseguenza assegnare un risarcimento incongruo⁵⁵.

Infatti, nella determinazione del danno morale non conta solo la perdita effettiva del benessere soggettivo, ma anche la perdita di opportunità di sviluppo, nonché la valutazione della soddisfazione personale. Pertanto, il giudice potrebbe sottovalutare, ad esempio, l’adattamento edonistico, sovrastimando così la perdita a lungo termine di benessere soggettivo. Tuttavia, si potrebbe adeguare l’importo del risarcimento all’effettivo pregiudizio considerando anche le opportunità perse di svolgere determinate attività.

Con riferimento a ciò, alcuni sostengono l’abolizione totale di qualsiasi tipo di risarcimento “*edonistico*”⁵⁶. Altri ritengono che la ricerca sulla felicità non solo evidenzia i problemi che sorgono nella determinazione del risarcimento, ma fornisca anche la chiave per risolverli. Una proposta consiste nell’orientare l’importo del danno morale alla perdita empiricamente misurata di benessere

⁵⁴ Il danno morale è utilizzato, nell’ambito della riflessione sull’applicabilità di tale teoria al risarcimento del danno, come una *sinceddoche* rispetto alla più ampia categoria di danno non patrimoniale.

⁵⁵ I risultati della ricerca sulla felicità suggeriscono che questo potrebbe essere il caso, ad esempio, di una lesione spinale o la perdita di un arto. Come visto, in tali lesioni si tende spesso a sottovalutare la capacità del danneggiato di adattarsi edonisticamente. Al contrario, le conseguenze negative a lungo termine di lesioni per le quali l’adattamento è quasi impossibile potrebbero essere sistematicamente sottovalutate. In questi casi, quindi, si corre il rischio che le somme di risarcimento assegnate siano relativamente “basse”.

⁵⁶ S. BAGENSTOS - M. SCHLANGER, *Hedonic damages, Hedonic Adaptation, and Disability*, in *Vanderbilt Law Review*, 2007, p. 745 ss.

soggettivo. In questo modo, il danno immateriale potrebbe essere “misurato”⁵⁷. In alternativa, si potrebbe fare ricorso agli strumenti dell’analisi economica del diritto, come ad esempio la disponibilità a pagare (“*willingness to pay*”). In quest’ottica la ricerca sulla felicità potrebbe offrire un’indicazione. Se, ad esempio, si tenessero in considerazione ai fini del risarcimento del danno sia il reddito sia determinati stati di salute, sarebbe possibile determinare il cosiddetto “prezzo ombra edonistico” per tali stati di salute⁵⁸.

Queste scoperte potrebbero entrare nella prassi giuridica tramite “Tabelle di danno morale edonistiche”. In tali Tabelle, esperti potrebbero determinare importi di risarcimento corrispondenti a varie lesioni, o stabilire una fascia di importi all’interno della quale dovrebbe situarsi il risarcimento assegnato. Nella determinazione degli importi potrebbero essere presi in considerazione i risultati relativi all’adattamento edonistico e alla previsione emotiva (“*affective forecasting*”) per evitare che vengano assegnati risarcimenti troppo elevati o troppo bassi. Si considererebbe anche quanto tempo generalmente richiede un adattamento completo e quanto esso sia efficace⁵⁹. Una simile raccolta sistematica degli effetti degli eventi negativi sul benessere soggettivo sarebbe sicuramente interessante per i professionisti del diritto⁶⁰. Come visto, il benessere soggettivo cattura almeno un aspetto di ciò che deve essere compensato dal danno morale⁶¹.

Tuttavia, è necessario sottolineare che le Tabelle edonistiche per il danno morale riflettono solo la perdita di benessere soggettivo, escludendo altri aspetti rilevanti nella determinazione del risarcimento. Sarebbe quindi necessario chiarire quale importanza attribuire alla perdita di opportunità di vita e di sviluppo, nonché a livello della soddisfazione e, se del caso, di prevenzione, e come pesare questi vari aspetti. Inoltre, bisognerebbe decidere quale concetto o quale aspetto del benessere soggettivo debba essere considerato rilevante. Considerato che non esiste ancora un largo consenso su quando si verifica un adattamento edonistico, quanto esso sia incisivo e quando esso si realizzi, è evidente che la misurazione edonistica del danno immateriale richiede ancora un notevole approfondimento nella pratica.

⁵⁷ A.J. OSWALD - N. POWDTHAVEE, *Death, Happiness, and the calculation of Compensatory damages*, in E. A. POSNER-C.R. SUNSTEIN, *Law and Happiness*, Chicago, 2010, p. 217 ss.

⁵⁸ Ad esempio, in base ai dati della British Household Panel Survey, è stato calcolato un prezzo ombra di 21.000 sterline per “difficoltà di vista” e di 6.000 sterline per “difficoltà di udito” all’anno.

Sul punto v. N. POWDTHAVEE- B. VAN DER BERG, *Putting, different price tags on the same health condition: re-evaluating the well-being valuation approach*, in *Journal of Health Economics*, 2011, p. 1032; E. MENTZAKIS, *Allowing for heterogeneity in monetary subjective well-being valuations*, in *Health Economics*, 2011, p. 331ss.

⁵⁹ D. E. DE PIANTO, *Tort Damages*, cit., p.46; C. R. SUNSTEIN, *Illusory*, cit., p. 157.

⁶⁰ T. ARNTZ, *Das Schmerzensgeld*, cit., p. 3333.

⁶¹ Sarebbe utile, quindi, sapere se, in generale, la perdita di un dito o di un orecchio pesa di più, o se il dolore cronico alla schiena, a causa di una minore adattabilità edonistica, comporta perdite di benessere soggettivo più gravi a lungo termine rispetto alla perdita di un arto.

La ricerca empirica sulla felicità fornisce importanti informazioni su come gli eventi negativi, come le lesioni all'integrità fisica, influiscano sul benessere soggettivo. Questo è rilevante per la determinazione del danno da lesione, poiché il risarcimento non patrimoniale serve anche, e in particolare, a compensare la sofferenza derivante dall'evento dannoso. Tuttavia, sembra prematuro trarre conclusioni dogmatiche ampie sulla base della ricerca sulla felicità. In particolare, il modello di benessere soggettivo non cattura tutti gli aspetti che sono rilevanti nella determinazione del danno non patrimoniale. Non è chiaro se il danno non patrimoniale debba essere ridotto a una compensazione della perdita di benessere soggettivo. Prima che i risultati della ricerca sul benessere soggettivo possano essere sistematicamente utilizzati per la determinazione del danno, è necessario compiere ulteriori approfondimenti.

In parte, questo compito spetta alla ricerca sulla felicità, che dovrà continuare a perfezionare i suoi metodi e a esaminare fenomeni come l'adattamento edonistico in modo più dettagliato. In altre parole, spetta agli studiosi di diritto affrontare e risolvere le numerose questioni che si pongono sul versante normativo⁶².

Considerati i limiti della teoria del "*law and happiness*", essa non appare applicabile tal quale alla liquidazione del danno non patrimoniale. Occorre, pertanto, soffermarsi sui criteri normativi e giurisprudenziali che orientano la liquidazione del danno non patrimoniale nel sistema italiano.

3) Il difficile rapporto tra legislatore e giurisprudenza e il tentativo di riempire di contenuto l'equità

Con particolare riferimento allo scenario nazionale, il formante legislativo ha da sempre manifestato le sue carenze nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale, rimettendo la regolamentazione dell'intera disciplina nelle mani degli artt. 2059 ss. c.c. In particolare, come sottolineato da attenta dottrina⁶³, nulla dice la legge in merito al *quantum* risarcitorio da riferirsi alle

⁶² In questo senso T. ARNTZ, *Das Schmerzensgeld*, cit., p. 3335 e appaiono condivisibili nella misura in cui suggeriscono l'integrazione della teoria empirica sulla felicità con gli ordinari criteri di quantificazione del danno e non la sostituzione dell'uno all'altro.

⁶³ La mancanza di riferimenti normativi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale è posta in evidenza dalla maggior parte degli studiosi del danno non patrimoniale. Per una prima ricostruzione della dottrina sul tema e senza pretese di esaustività si vedano: T. MARTINO, *Danno non patrimoniale*, cit., p. 516 ss.; R. MAZZON, *Il nuovo danno non patrimoniale*, Pisa, 2018, p. 1 ss.; M. SERIO, *La responsabilità civile in Europa: prospettive di armonizzazione*, in *Europa dir. priv.*, 2014, p.115 ss.; M. SELLA, *I danni non patrimoniali*, Milano, 2010, p. 1 ss.; M. BARCELLONA, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2008, p. 1 ss.; A. THIENE, *Nuovi percorsi della responsabilità civile. Dalla condotta allo status*, Padova, 2006, p. 1 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *L'art. 2059 va in paradiso, per una prima lettura critica delle già menzionate sentenze*, in *Danno. resp.*, 2003, p. 831 ss.; ID., *La riparazione*, cit.; E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale e la responsabilità extracontrattuale*, in E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno*, cit., p. 1 ss.; ID., *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Milano 1998, p. 1 ss.; C. CASTRONOVO, *Il danno biologico. Un itinerario di diritto*

varie voci di danno non patrimoniale; pertanto, si assiste ad una preponderanza, in suddetta materia, del formante giurisprudenziale. La giurisprudenza, a fronte dell'inerzia legislativa⁶⁴, si trova a dover colmare la lacuna.

Tradizionalmente, il riferimento normativo utilizzato dai giudici per quantificare il risarcimento è stato l'art. 1226 c.c.⁶⁵ (richiamato dall'art. 2056)⁶⁶, relativo alla «valutazione equitativa del danno»⁶⁷. Al giudice è attribuito il potere di procedere alla valutazione equitativa del danno quando quest'ultimo, benché certo nell'*an*, non possa essere determinato nel suo preciso ammontare. Nel compiere una simile attività occorre rispettare i principi di effettività, adeguatezza, e proporzione espressi dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare, il metodo di liquidazione applicato dal giudice deve essere controllabile almeno nelle linee generali del ragionamento e deve garantire l'uniformità dei criteri in relazione alla tipologia e all'entità del pregiudizio in modo da consentire alla responsabilità civile di svolgere le sue diverse funzioni.

giurisprudenziale, Milano, 1998, p. 1 ss.; ID., *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006 p. 1 ss.; V. SCALISI, *Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 129 ss.; M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, Milano, 2004, p. 1 ss.; ID., *La liquidazione*, cit., p. 1 ss.; P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 94; C. SALVI, *La responsabilità*, cit.; L. CORSARO, *Tutela del danneggiato e responsabilità civile*, Milano, 2003, p. 1 ss.; G. ALPA, *La responsabilità*, cit., p. 134 ss.; A DE CUPIS, *Il danno*, I, Milano, 1966, 12; S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 1 ss.; S. PUGLIATTI, voce *Alterum non laedere*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, p. 98 ss.; P. SCHLESINGER, *L'ingiustizia del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, p. 336 ss.

⁶⁴ G. PONZANELLI, *Le tabelle milanesi, l'inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale*, in *Danno resp.*, 2011, p. 956 ss. Recentemente il legislatore è intervenuto con il D.P.R., 13 gennaio 2025, n. 12 introducendo, per la prima volta in Italia, una tabella vincolante per la liquidazione del danno biologico relativo a postumi permanenti superiori al 9% (danno non patrimoniale di non lieve entità) sul quale v. par. 3.7.

⁶⁵ V. per tutti: P. CUCCURU - V. DI GREGORIO, *Valutazione equitativa del danno*, Art. 1226 c.c., in E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della responsabilità civile*, Milano, 2021, p. 496 ss.; B. TASSONE, *Commento sub art. 1226 c.c.*, in E. GABRIELLI (diretto da), *Commentario del Codice Civile, Delle obbligazioni, Artt. 1218-1276*, V. CUFFARO (a cura di), Torino, 2013, p. 253 ss.

⁶⁶ V. per tutti: V. DI GREGORIO, *Valutazione dei danni*, Artt. 1226, 1227, 2056 c.c., in E. NAVARRETTA (a cura di), *Codice della responsabilità civile*, cit., p. 1489 ss.

⁶⁷ S. BRANDANI - G. NAVONE, *La liquidazione*, cit., 379, secondo i quali: «la via regia per la stima del danno non patrimoniale è tutt'oggi costituita dalla valutazione equitativa: dal combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c. c. si trae la norma che affida all'equo apprezzamento del giudice il compito di liquidare, di volta in volta secondo le peculiarità del caso concreto, quei danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare; a rigore, anzi, l'equità – qui intesa nella sua classica accezione di “giustizia del caso singolo” – è l'unico criterio impiegabile quando non soccorrono Tabelle per la liquidazione o altri criteri normativi di quantificazione. Si pensi ai casi di danno non biologico derivanti dalla lesione di diritti della personalità diversi dalla salute come, ad esempio, la riservatezza, l'onore, l'autodeterminazione terapeutica, e via enumerando»; N. ROCCO DI TORREPADULA, *Il danno liquidabile nelle azioni di responsabilità, tra criteri legali ed equità*, in *Dir. fall. e soc. comm.*, II, 2020, p. 302 ss. L'A. si sofferma sulla liquidazione del danno in tema di responsabilità degli amministratori durante la crisi d'impresa. Il tema è approfondito anche in ID., *La responsabilità degli amministratori durante la crisi societaria (Scritti)*, Bari, 2018, p. 1 ss.; ID., *Profili di responsabilità degli amministratori di società per azioni durante la crisi*, in *La governance nelle società di capitali*, diretto da M. VIETTI, Milano, 2013, p. 271 ss.; ID., *La responsabilità degli amministratori nel fallimento della società a responsabilità limitata*, in *Il Fall.*, 2006, p. 1464 ss.

In ottica comparata, si concentra sulla tematica nel diritto spagnolo: J. LLORCA GALIANA, *El contrato de seguro de responsabilidad civil de la administración concursal*, Valencia, 2025, p. 116 ss.

Il ricorso alla valutazione equitativa “pura”⁶⁸ non conduce ad una reale ed effettiva prevedibilità delle decisioni giudiziarie, ciò non soddisfa pienamente gli operatori del diritto che sono coinvolti nel cd. subprocedimento liquidatorio⁶⁹.

La prassi giurisprudenziale è incorsa in liquidazioni “a senso o a sensazione”⁷⁰, attribuendo somme di denaro non corrispondenti all’effettivo pregiudizio subito.

Questa constatazione⁷¹ ha spinto molti operatori pratici del settore a raccogliere sistematicamente la casistica in tema di danno non patrimoniale⁷². Si vedano i tentativi della giurisprudenza genovese⁷³, la quale, per prima, ha provato ad elaborare raccolte giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale ponendo a confronto i casi simili al fine di estrapolare regole comuni.

Tuttavia, tali tentativi non sono sempre ben riusciti e a fronte di tale insoddisfazione si sono avute due reazioni differenti: potenziare il ricorso alla liquidazione equitativa “pura”⁷⁴ o provare ad elaborare delle Tabelle⁷⁵.

⁶⁸ Intesa come forma di equità prevista dalla legge e fondata sulla decisione discrezionale del giudice in assenza di parametri di riferimento.

⁶⁹ M. ROSSETTI, *Il danno alla salute*, Milano, 2025, p.50 ss. e 740 ss.; A. LAGOSTENA BASSI - L. RUBINI, *La liquidazione del danno*, II, Milano, 1977, p. 20 ss. Gli A. chiariscono che: «in sostanza per i tecnici assicurativi quello che conta è la certezza dei criteri per la determinazione dell’entità della liquidazione, in quanto i costi delle liquidazioni finiscono, in base alla legge dei grandi numeri, per gravare su costi dell’industria assicurativa e, quindi, in definitiva sui premi».

Più di recente: S. BRANDANI - G. NAVONE, *La liquidazione*, cit., p. 379. Gli A. chiariscono che: «Il pro e i contro della valutazione equitativa individuale (c.d. “pura”) sono ampiamente noti. Da un lato, infatti, essa consente di modellare il risarcimento alla maniera di un abito sartoriale, cucito addosso ad ogni specifica situazione oggetto di vaglio giudiziale. Dall’altro lato, invece, l’apprezzamento operato dal giudice finisce – inevitabilmente – per essere fortemente condizionato dalla sua *enciclopedia*, dalla sua visione del mondo, dalla sua sensibilità, aprendo col che la via alla più sfrenata soggettività dell’interprete. E allora, non può meravigliare che, quando il giudicante è lasciato solo dinanzi alla decisione, senz’altra bussola che la propria idea di giustizia, l’incertezza sul *quantum debeatur* si spinga al massimo stadio».

⁷⁰ A. LAGOSTENA BASSI - L. RUBINI, *La liquidazione del danno*, I, Milano, 1974, p. 345 ss.

⁷¹ Esplosa con i casi degli anni Settanta in A. LAGOSTENA BASSI – L. RUBINI, *La liquidazione*, cit., II, Milano, 1977, p.23. Qui ci furono sia liquidazioni irrisorie sia liquidazioni astronomiche.

⁷² Per un’efficace ricostruzione delle principali proposte di Tabelle per il risarcimento del danno alla persona in Italia v. E. NAVARRETTA (cura di), *Il danno*, cit., p. 617 ss.; P.G. MONATERI - A. BELISARIO, *il «quantum»*, cit.; M. FRANZONI, *La liquidazione*, cit., 289 ss.

⁷³ A. Lagostena Bassi – L. Rubini, *La liquidazione*, cit., II, Milano, 1977, 36 ss.

⁷⁴ *Ivi*, p. 37.

⁷⁵ *Ivi*, p. 38, ove si sostiene che: «è evidente che il criterio è stato adottato per la difficoltà di trovare altro idoneo parametro convenzionale. Il punto più debole della complessa argomentazione che ha condotto i giudici di Genova alle loro conclusioni ci sembra quello di avere classificato – differenziandosi in ciò sia dal Gerin che dalla scuola romana – il danno da perdita di validità come danno non patrimoniale, qualificandolo come extrapatrimoniale, anziché come una perdita risarcibile ex art. 1223 Cod. Civ.».

Più di recente, tale fenomeno è testimoniato da: S. BRANDANI - G. NAVONE, *La liquidazione*, cit., p. 381; dove si afferma che: «Una via per sottrarre, almeno in parte, la quantificazione del danno non patrimoniale al dominio dell’incertezza è costituita dalla sostituzione dell’equità individuale (manifestazione concreta e isolata del senso di giustizia del giudice), con l’equità collettiva: quella, cioè, che si trae dall’analisi dell’insieme delle valutazioni equitative rese dai giudici nei singoli pronunciamenti. Un tipico strumento di trasmissione dell’esperienza collettiva dei nostri giudici è rappresentato dalle Tabelle invalse per la liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione del diritto alla salute»

Si possono, così, individuare due differenti accezioni di equità: quella “pura”, alla quale ricorre ancora oggi il giudice in assenza di Tabelle, e quella “collettiva”, che risulta uniforme e si basa sulle Tabelle risarcitorie⁷⁶.

Inizialmente, si guardava alla valutazione equitativa ed all’impiego di Tabelle come metodologie differenti e contrapposte ma ben presto ci si è accorti della perfetta complementarità tra le due modalità liquidatorie e si è iniziato a guardare alle Tabelle come ad una forma di «equità collettiva»⁷⁷, strumento atto a riempire di contenuto⁷⁸ l’equità giudiziale⁷⁹.

I primi tentativi di elaborare raccolte giurisprudenziali che potessero fungere da “banca-dati” per l’elaborazione di Tabelle hanno riguardato il danno alla persona⁸⁰ e nello specifico la morte del congiunto⁸¹ ma, almeno nelle sue prime manifestazioni, hanno condotto a risultati non appaganti⁸².

Quanto detto stimola un confronto circa il “rapporto tra meccanismo tabellare ed equità”⁸³.

L’elaborazione e l’impiego di Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da parte della giurisprudenza ha seguito – adottando come orizzonti di riferimento quello italiano, tedesco e francese – due strade differenti⁸⁴.

⁷⁶ su tale distinzione si concentrano: S. BRANDANI - G. NAVONE, *La liquidazione*, cit.

⁷⁷ G. PONZANELLI, *Tabelle*, cit., p. 246

⁷⁸ In particolare, R. CAMINITI - L. VISMARA, *Le novità*, cit., p. 168. Gli a., in base a quanto affermato nella sentenza Amatucci (Cass. Civ., n. 12408/2011), sostengono che le Tabelle «sono, dunque, assunte quale parametro di conformità della valutazione equitativa»; F. P. PATTI, *Danno da morte, coscienza sociale e risarcimento per i congiunti: verso una riforma del BGB?*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2017, p. 53, il quale, in nt. 65, sostiene che, a livello giurisprudenziale, tale concezione delle Tabelle si afferma a partire da Cass. Civ., 30 giugno 2011, n. 14402 e Cass. Civ., 7 giugno 2011, n. 12408.

⁷⁹ Sul rapporto tra equità normativa e giudiziale v. F. MEZZANOTTE, *La valutazione*, cit., 15 ss.

⁸⁰ M. ROSSETTI, *Il danno*, cit., p. 7 ss. L’a. si sofferma sull’evoluzione storica del danno biologico; A. LAGOSTENA BASSI - L. RUBINI, *La liquidazione*, cit., p. 41, in riferimento a “Le Tabelle per la valutazione del danno alla persona ed il decalogo” che sono stati pubblicati da Giuffrè, Milano, 1969, ove si legge che: «nel decalogo contenente criteri di comune esperienza per la valutazione del danno alla persona allegato alla Tabella per la valutazione del danno alla persona, elaborata dalla Commissione di esperti espressa dal citato Convegno di Como, dopo la premessa del primo paragrafo: le percentuali di incapacità indicate si intendono riferibili alla capacità di lavoro generica, intesa quale attributo dell’uomo medio; al secondo paragrafo si aggiunge: le percentuali di invalidità sono suscettibili di variazione in caso di maggiore o minore incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa specifica del soggetto. Anche se, poi, al terzo paragrafo si afferma: le invalidità permanenti così determinate in percentuale e le aliquote di perdita di reddito da lavoro sono entità concettualmente diverse, la realtà giurisprudenziale ha sfruttato sempre le due entità diverse per calcolare - usufruendo come terza incognita dei coefficienti / di capitalizzazione - la perdita preventiva totale di reddito lavorativo del soggetto, con un ulteriore evidente ibridismo»

⁸¹ Per un’analisi più approfondita v. A. LAGOSTENA BASSI - L. RUBINI, *La liquidazione*, cit., p. 345-347.

⁸² M. ROSSETTI, *Il danno*, cit., p. 95 ss.; A. LAGOSTENA BASSI - L. RUBINI, *La liquidazione*, cit., p. 348, secondo gli autori i tentativi fatti in epoca più risalente furono vani. In particolare. “anche l’unico tentativo fatto per suggerire dei criteri sistematici per arrivare a delle liquidazioni giustificate ed omogenee è stato accolto con notevoli riserve [...] sembrerebbe che, in ordine alla ricerca di criteri omogenei di liquidazione del danno non patrimoniale, si debba alzare bandiera bianca”.

⁸³ E. COLLETTI, *Tabelle di Milano: l’evoluzione paranormativa dei criteri risarcitori tra adeguamenti e nuove prospettive*, in *Resp. Civ. prev.*, 2023, p. 1317.

⁸⁴ Si appropria al discorso in ottica “dualista” provando a distinguere le due ipotesi di intervento ma si deve sin d’ora precisare che la prassi applicativa registra una forte commistione tra interventi normativi, non normativi e para normativi,

Talvolta, della questione se ne sono occupate la dottrina, la medicina legale e la giurisprudenza (congiuntamente o disgiuntamente)⁸⁵; altre volte se ne è occupato direttamente il legislatore⁸⁶ tramite l'elaborazione di c.d. «*mandatory tables*»⁸⁷. La presenza di interventi legislativi o la richiesta di tali interventi, come è accaduto in Italia fino al 2024, conferma che «il livello del risarcimento è questione socialmente non neutra»⁸⁸.

3.1) La natura delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale ed il loro meccanismo di funzionamento

L'obiettivo nella creazione dei criteri di liquidazione, a ben vedere, era in passato, ed è tuttora, quello di evitare che giudici della stessa Corte, o addirittura della stessa Sezione, risarciscano in maniera totalmente distinta il medesimo tipo di danno, alle stesse condizioni ed in casi concreti fortemente simili; problema che inizia a percepirsi invero agli inizi degli anni '90⁸⁹. Il criterio utilizzato dalla maggior parte dei giudici italiani per il risarcimento del danno non patrimoniale era improntato ad un sistema di equità "pura"; in altre parole, era invalsa la prassi giurisprudenziale univoca di valutare ogni caso in relazione alla fattispecie concreta, con l'inevitabile conseguenza di non poter avere precedenti sul punto⁹⁰.

La volontà di individuazione di criteri risarcitori comuni ha dato avvio ad un'operazione⁹¹ che ha visto un gruppo di giuristi (avvocati, magistrati, docenti) e di medici legali procedere alla redazione di Tabelle, indicanti per ciascun tipo di danno il valore monetario da liquidare in sentenza⁹². Ciò «che, in effetti, nasceva come mezzo di utilizzo interno al Tribunale di Milano, utile a fornire ai magistrati della Corte d'Appello milanese le linee guida nella liquidazione del danno, è stato poi richiamato in numerose sentenze, acquisendo nel tempo, di fatto, un'efficacia para normativa»⁹³.

si pensi ad es. al progetto francese del rapporto Dintilhac mai andato in porto come fonte normativa, ma comunque utilizzato dalla prevalente giurisprudenza per la liquidazione del danno non patrimoniale.

⁸⁵ V. *infra* par. 4 e 5 sul diritto Tedesco e Francese

⁸⁶ V. *infra* par. 3.7.

⁸⁷ Con tale terminologia ci si riferisce alle ipotesi in cui il legislatore adotti Tabelle dotate di forza legislativa le quali, pertanto, esulano dal formante giurisprudenziale ed assumono il rango di legge. Ne consegue la loro vincolatività ed obbligatorietà per tutti gli operatori del diritto.

⁸⁸ G. PONZANELLI, *Tabelle*, cit., p. 246

⁸⁹ D. SPERA, *Uniformità di trattamento e agevole applicazione i segreti del successo dei valori meneghini*, in *Guida dir.*, 2009, p. 18 ss.

⁹⁰ Tra gli altri: G. PONZANELLI, *Riparazione*, cit., p. 651 ss.; V. DI GREGORIO, *La calcolabilità*, cit., p. 37 ss.; C. SALVI, *Il risarcimento*, cit., p. 517 ss.

⁹¹ Analoghe iniziative si sono avute anche in altri stati europei ma ciascuna con esiti differenti. V. *infra* par. 4 e 5.

⁹² In questo senso si esprime: E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1292.

⁹³ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1292. In questa sede ci si sofferma sul panorama giuridico esistente in Italia prima del recente intervento normativo volto a riconoscere valore legale alle Tabelle del Tribunale di Milano dando applicazione a

3.2) *Segue. La Prima edizione delle Tabelle di Milano*

Le Tabelle di Milano sono state pubblicate, per la prima volta, nell'anno 1995⁹⁴ per rispondere alla necessità di fornire un criterio uniforme nella liquidazione del danno alla persona. L'Osservatorio sulla giustizia civile della Corte d'Appello di Milano si è concentrato sull'individuazione dei metodi di risarcimento del danno morale e del danno biologico. La prima versione delle Tabelle ha introdotto un sistema di determinazione del ristoro fondato sulla costruzione di una curva risarcitoria basata su un punto medio, il cui valore aumentava in modo progressivo all'aumentare dell'invalidità provocata dal danno, diminuendo in considerazione dell'età del soggetto danneggiato. Il metodo è quello del monitoraggio dei criteri sino a quel momento adottati dalla giurisprudenza (criterio dell'equità pura, criterio del doppio della pensione sociale, criterio del triplo della pensione sociale, criterio economico)⁹⁵. Dall'analisi di tali criteri deriva l'individuazione del c.d. punto progressivo del danno, elemento che ha poi permesso di costruire la c.d. curva di liquidazione, sulla base della quale verranno individuati i valori monetari.

Tale modalità risarcitoria, originariamente espressione di una prassi condivisa in ambito professionale a livello informale, viene ad essere riconosciuta espressamente dal legislatore con la l. 5 marzo 2001, n. 57, ed è oggi recepita dagli artt. 138 e 139 cod. ass. e dall'art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158⁹⁶. Tuttavia, in seguito ad importanti interventi della Corte costituzionale⁹⁷ e della Corte di Cassazione, è emersa l'esigenza di una prima modifica delle Tabelle, al fine di renderle coerenti con l'evoluzione giurisprudenziale in materia di danno alla persona. Inoltre, la curva individuata dalle Tabelle del '95 non si è dimostrata soddisfacente né per gli operatori né per la dottrina, in quanto poco rispondente a

quanto previsto dall'art. 138 del D. Lgs., 7 settembre 2005, n. 209 in tema di Tabelle ministeriali per il risarcimento di lesioni macro-permanenti. Tale intervento normativo è approfondito nel par. 3.7 e nel Cap. 3, par. 2.

Sull'efficacia para normativa delle Tabelle: E. COLLETTI, *ivi.*, p. 1290 ss.; R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Le nuove Tabelle milanesi ed il fascino discreto della para normatività*, in *Europa resp.*, 2021, p. 423 ss.

⁹⁴ Per un commento sulle Tabelle v. G. GIANNINI, *Il metodo milanese per la liquidazione del danno biologico*, in *Resp. Civ. prev.*, 1996, p. 403 ss.

⁹⁵ D. Spera, *Uniformità*, cit., p. 18 ss.

⁹⁶ Sul quale v. par. 3.7 e Cap. 3, par. 2.

⁹⁷ C. Cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *Resp. Civ. Prev.*, 1986, p. 520 ss. ove la Corte sostenne che il criterio di liquidazione del danno biologico deve «risultare rispondente da un lato ad un'uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto...) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico-fisica del soggetto danneggiato»; C. Cost., 18 luglio 1991, n. 356, in *DJ*; C. Cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *DJ*, la quale affermò che «è sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato»; C. Cost., 11 luglio 2003, n. 233; in *Resp. Civ. prev.*, 2003, p. 1036 ss.

criteri di equità⁹⁸. Ne è conseguita una revisione nel 2004, che ha ampliato le voci risarcitorie includendo il danno biologico, il danno morale e il danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale⁹⁹, escludendo invece il richiamo al c.d. danno esistenziale¹⁰⁰. Contestualmente sono stati individuati i nuovi valori monetari corrispondenti alla curva rivisitata.

Un'ulteriore modifica¹⁰¹ si è resa necessaria nel 2009 in seguito alle cc.dd. sentenze di San Martino¹⁰², le quali hanno affermato il principio di unitarietà del danno non patrimoniale.¹⁰³

⁹⁸ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1292 la quale specifica che. «Si sosteneva, in particolare, che le fasce di età 10/30 fossero troppo penalizzate, garantendo la Tabella risarcimenti congrui solo alle soglie dei 50 punti di invalidità».

⁹⁹ Tale voce di danno assume, come si vedrà meglio in seguito (Cap. 2), particolare rilevanza pratica in relazione allo studio della giurisprudenza nazionale ed estera in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. Si tratta, infatti, di un pregiudizio piuttosto frequente che costituisce, a parere di chi scrive, un «laboratorio a cielo aperto» per lo studio del meccanismo liquidatorio.

¹⁰⁰ Sull'ammissibilità del danno esistenziale v. P. CENDON - P. ZIVIZ, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, p. 1 ss.; P.G. MONATERI - M. BONA - U. OLIVA, *Il nuovo danno alla persona*, Milano, 1999, p. 1 ss..

Contra: F.D. BUSNELLI, *Il danno alla persona al giro di boa*, in *Danno. resp.*, 2013, p. 237 ss.; F. GAZZONI, *Alla ricerca della felicità perduta (psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno esistenziale)*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2001, p. 691 ss.; G. PONZANELLI, *Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno esistenziale*, in *Danno. resp.*, 2000, p. 693 ss.; E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale tra solidarietà e tolleranza*; in *Resp. Civ.*, 2001, p. 789 ss.

¹⁰¹ Commentata da: F.R. FANTETTI, *Equità valutativa delle Tabelle milanesi e personalizzazione del ristoro del danno esistenziale*, in *Resp. Civ.*, 2011, p. 646 ss.; C. SGANGA, *Una nuova equità? Le Tabelle di Milano e la cassazione tra ius dicere e ius dare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 1058 ss.; E. AINA, *L'utilizzo delle Tabelle nella liquidazione del nuovo danno non patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 101 ss.

¹⁰² Sez. Un. civ., 11 novembre 2008, nn. 26972-5, in *Foro it.*, 2009, I, c.c. 120 ss., con note di A. PALMIERI, *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà*; R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Danno esistenziale (e sistema fragile): «die hard»*; G. PONZANELLI, *Sezioni unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*; in *Resp. Civ. prev.*, 2009, p. 56 ss., con note di P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*; di E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*; di D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*; di P. ZIVIZ, *Il danno*, cit.; in *Danno. resp.*, p. 39 ss., 2009, con commenti di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni unite. Un «De profundis» per il danno esistenziale*; di S. LANDINI, *Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008*; C. SGANGA, *Le Sezioni unite e l'art. 2059 c.c.; censure, riordini, ed innovazioni del dopo principio*; in *Giur. it.*, 2009, I, 61 ss., con note di G. CASSANO, *Danno non patrimoniale ed esistenziale: primissime note critiche a Cassazione civile, Sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972*; e di V. TOMARCHIO, *L'unilateralità del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni unite*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, 102 ss., con note di E. BARGELLI, *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite*; e M. DI MARZIO, *Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente*; in *Dir. giust.*, 2008, p. 526 ss., con nota di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale: luci ed ombre*.

¹⁰³ È, infatti, noto che la Cassazione con le pronunce di San Martino del 2008 ha ribadito l'unitarietà del danno non patrimoniale affermando, secondo quanto efficacemente riportato da T. MARTINO, *Danno non patrimoniale*, cit., p. 520: «in particolare, nella pronuncia n. 26972/2008 è chiarissima la volontà di porre al centro di ogni questione lesiva l'ingiustizia del danno, con la conseguenza che ciò che è indennizzabile/risarcibile è il «danno ingiusto»: «Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c. e la completano nei termini seguenti. [...] Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c. L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art.

Le precedenti categorie (danno morale, danno biologico, danno esistenziale) sono state qualificate come semplici sottocategorie descrittive dell'unica macrocategoria unitaria. La *ratio* dell'intervento era quella di risolvere il problema della cosiddetta duplicazione risarcitoria, vale a dire la tendenza delle Corti a riconoscere più volte lo stesso pregiudizio sotto differenti etichette risarcitorie. Le Sezioni Unite hanno chiarito, pertanto, la natura meramente descrittiva delle varie sottocategorie; tali pronunce hanno orientato la successiva giurisprudenza in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

In ambito tabellare, ciò ha determinato l'adozione di una griglia unitaria, fondata su valori monetari medi, ricavati da fattispecie ricorrenti e quindi standardizzabili, tenendo conto tanto degli aspetti anatomico-funzionali, quanto di quelli relazionali e soggettivi. A tali valori si accompagna la possibilità di personalizzazione, nei casi in cui emergano peculiarità della fattispecie idonee a giustificare un incremento significativo del *quantum*. È altresì consentito al giudice modulare il risarcimento oltre i limiti minimi e massimi, laddove circostanze eccezionali impongano un discostamento dallo *standard* tabellare¹⁰⁴.

L'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale¹⁰⁵ successiva al 2009 è particolarmente rilevante. Con la nota sentenza Amatucci del 2011¹⁰⁶, la Cassazione ha recepito l'elaborazione svolta dall'Osservatorio milanese, affermando che la regola equitativa *ex art. 1226 c.c.* deve garantire non solo la valorizzazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio tra fattispecie analoghe¹⁰⁷. È solo attraverso il riferimento predisposto dalle Tabelle che, secondo la Corte, si assicura tale uniformità di trattamento. Le Tabelle vengono così riconosciute quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo la possibilità di deroga ove ricorrano circostanze specifiche¹⁰⁸.

Secondo la Corte, il concetto di equità racchiude due aspetti: la funzione tradizionale di "giustizia del caso concreto", cioè strumento di adattamento della legge alle specificità della singola vicenda e la

2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008)».

¹⁰⁴ È questo il caso della c.d. «personalizzazione» sulla quale ci si soffermerà nel Cap. 3 par. 1.2. Occorre, però, sin d'ora precisare che tale attività è volta ad adeguare quanto previsto dalle Tabelle al caso di specie.

¹⁰⁵ Tra gli altri: A. DI MAJO, *Sopravvive il danno morale?*, in *Corr. Giur.*, 2012, p. 56 ss.; P.G. MONATERI, *L'ontologia dei danni non patrimoniali*, in *Danno. resp.*, 2014, p. 1 ss.

¹⁰⁶ Cass. Civ., 7 giugno 2011, n. 12408, in *Resp. Civ. prev.*, con nota di P. ZIVIZ, *Danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria*.

¹⁰⁷ Su tale funzione da ultimo M. ROSSETTI, *Il danno*, cit. p. 757 ss. per un approfondimento sull'argomento v. par. 3.8.

¹⁰⁸ Cass. Civ., 7 giugno 2011, *cit.*, in questo modo, opera per la prima volta il riconoscimento della valenza delle predette Tabelle quale « parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono ».

funzione di garantire coerenza interna all'ordinamento, assicurando trattamenti uguali per situazioni uguali¹⁰⁹.

3.3) *Segue. Il danno tanatologico e la non risarcibilità del danno in re ipsa*

In tale quadro, si inserisce il dibattito circa la risarcibilità del danno da morte e la conseguente liquidazione. Sul punto, infatti, si è sviluppato un acceso dibattito: da un lato, vi sono i fautori della risarcibilità, secondo i quali la perdita della vita non può restare priva di tutela civilistica, posto che il diritto alla vita si distingue ontologicamente dal diritto alla salute, e dunque costituisce un'eccezione imprescindibile al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza¹¹⁰; dall'altro, i c.d. negazionisti, per i quali il danno tanatologico integra un danno-evento e, come tale, non può essere oggetto di ristoro¹¹¹.

Il contrasto così generatosi ha indotto la Terza Sezione della Cassazione a rimettere gli atti al Primo Presidente, al fine di valutare l'opportunità di deferire alle Sezioni Unite la questione relativa alla risarcibilità del danno non patrimoniale, già affrontata nel 2008 con le sentenze di San Martino. Le Sezioni Unite, con la sentenza del 2015¹¹², hanno infine confermato l'orientamento prevalente in giurisprudenza di legittimità¹¹³, negando la possibilità di invocare un diritto al risarcimento *iure hereditatis* in caso di morte immediata o sopravvenuta entro brevissimo tempo dalle lesioni.

¹⁰⁹ Concetto recentemente ribadito da Cass. Civ., 21 aprile 2021, n. 10579, in *DJ*.

¹¹⁰ Approfondisce tale dibattito e rende conto dell'orientamento in esame P. ZIVIZ, *Perdita della vita come danno conseguenza*, in *studiocataldi.it*, in giurisprudenza: Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, cit., la quale ribadisce che i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo in sé considerato, anche in *Riv. It. Med. Leg.*, 2015, p. 1640 ss., con nota di A. Parziale,

Sulla risarcibilità del danno conseguenza v. senza pretese di esaustività: T. MARTINO, *Danno non patrimoniale: unitarietà giuridica e diversità fenomenologica, mezzi di prova e personalizzazione*, cit., p. 516 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Ingiustizia, patrimonialità, non patrimonialità nella teoria del danno risarcibile*, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO – M. FEOLA, *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 667 ss.; M. ORLANDI, *Danno e conseguenza*, in *N. dir. Civ.*, 2023, p. 3 ss.

In relazione alla recente sentenza sull'occupazione *sine titulo* di immobili, la quale ribadisce la non ammissibilità del danno *in re ipsa* per la mancanza del danno conseguenza: A. SALTARELLI, *Occupazione abusiva d'immobili: danno "in re ipsa" e danno conseguenza*, in *Arch. Loc. cond. imm.*, 2024, p. 106 ss.; F. MEZZANOTTE, "Eventi", "conseguenze" e "danno" nell'occupazione "sine titulo" di immobile, in *Foro it.*, 2022, c.c. 3666 ss.

¹¹¹ Rende conto di tale dibattito E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1296. Sul punto anche. C. SALVI, *Il risarcimento*, cit., p. 526 ss.

¹¹² Cass. Civ. Sez.Un., 22 novembre 2015, n. 15350, in *DJ*.

¹¹³ Cass. Civ., 25 febbraio 1997, n. 1704; Cass. Civ., 30 giugno 1998, n. 6404; Cass. Civ., 29 novembre 1999, n. 13336; Cass. Civ., 5 gennaio 1999, n. 491; Cass. Civ., 25 gennaio 2002, n. 887; Cass. Civ., 9 marzo 2003, n. 9620; Cass. Civ., 13 gennaio 2006, n. 517, tutte in *DJ*.

La Suprema Corte¹¹⁴ ha negato la configurabilità del danno tanatologico e ha confermato la non risarcibilità del danno *in re ipsa*, riconoscendo solo quelle perdite eziologicamente collegate alla lesione della situazione giuridica soggettiva¹¹⁵.

La Cassazione ha ribadito l'irragionevolezza del danno tanatologico come autonoma categoria di danno e ripudiato definitivamente la risarcibilità del danno *in re ipsa*. Essa, infatti, ha ritenuto risarcibili soltanto le perdite che siano «conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo, in sé considerato»¹¹⁶. In particolare, la Suprema Corte, richiamando più volte le sentenze di San Martino, ha definito la risarcibilità della «sofferenza psichica di massima intensità, anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo», come danno «morale inteso nella sua nuova più ampia accezione», poi rinominato dalla giurisprudenza come «danno da lucida agonia» o «catastrofale» o «catastrofico»¹¹⁷. Con tale formula, ci si riferisce a quel danno non patrimoniale che consegue alla sofferenza patita dalla persona sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile ed in condizioni di lucidità tali da consentirle di percepire la gravità della propria condizione e dunque l'imminenza del termine della vita.

In particolare, l'orientamento citato pone l'accento sul grado di sofferenza che il danneggiato percepisce durante quella fase (apprezzabile arco di tempo) di lucida agonia che si concluderà con la propria morte.

Si distingue poi dal danno morale terminale il c.d. danno biologico terminale, il quale si riscontra nel caso in cui la vittima sia sopravvissuta «per un considerevole lasso di tempo ad un evento poi rivelatosi mortale», con conseguente «lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico», pertanto accertabile tramite valutazione medico-legale, e liquidabile per il tramite dei criteri in uso per la liquidazione del danno biologico¹¹⁸.

¹¹⁴ Cass., Sez. Un. Civ., 22 luglio 2015, n. 15350, con nota di G. PONZANELLI, *Quale danno? Quanto danno? E chi lo decide poi?*, in *Danno. resp.*, 2015, p. 71 ss.

¹¹⁵ Circa la risarcibilità di quei pregiudizi che non superano quel livello di tollerabilità che ogni persona deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone v. Cass. Civ. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

¹¹⁶ Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, *ex aliis* in *Resp. Civ. prev.*, 2015, 1530 ss., con osservazioni di E. NAVARRETTA, *La «vera» giustizia e il «giusto» responso delle S.U. sul danno tanatologico iure hereditario*, p. 1420 ss.

¹¹⁷ Sul quale v. tra i tanti: A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La morfologia dei «nuovi danni»*, cit., p. 602 ss. L'A. si sofferma sull'evoluzione giurisprudenziale della figura e sulle definizioni che ne ha fornito la giurisprudenza nel corso del tempo; ID., *Il danno da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei danni risarcibili*, in *Danno resp.*, 2014, p. 686 ss.; O. CLARIZIA, *E' risarcibile il danno biologico in ipotesi di apprezzabile lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo e la morte? Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile «iure hereditatis»? è trasmissibile in ipotesi di morte immediata, il diritto al risarcimento del danno morale?*, in *Foro nap.*, 2016, p. 216 ss.; F. BONACCORSI, *Vittima inconsapevole e danno catastrofico*, in *Riv. it. med. leg.*, 2015, p. 285 ss.

¹¹⁸ Cass. Civ., 21 marzo 2013, n. 7126, in *DJ*.

La distinzione è stata successivamente ribadita dalla Corte di Cassazione, la quale ha sostenuto che, nel caso di danno morale, o terminale, caratterizzato dalla sofferenza provocata dalla consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata, a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima¹¹⁹.

Qui, il presupposto del danno sarebbe l'intensità massima della sofferenza psichica, causata dalla consapevolezza ingeneratasi nel danneggiato dell'imminenza della propria morte.

Al contrario, nei casi di morte cagionata dalla lesione, se tra la lesione e la morte intercorre un «apprezzabile lasso di tempo, sarà risarcibile il danno biologico terminale»¹²⁰.

Presupposto di tale ultima categoria di danno è l'apprezzabile lasso di tempo, il quale condurrebbe il danneggiato ad interiorizzare in maniera talmente consapevole la prossimità della propria fine da provocare degli effetti lesivi sull'integrità psico-fisica del medesimo e come tali risarcibili nelle forme del danno biologico.

3.4) *Segue*. Edizione 2018 e le nuove voci di danno

Alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione – la quale propende per la risarcibilità del danno tanatologico¹²¹ al ricorrere dei presupposti citati – le Tabelle di Milano 2018¹²² hanno introdotto, tra le voci di pregiudizio risarcibile, quella relativa al c.d. danno tanatologico¹²³, prevedendo appositi parametri di liquidazione. L'elaborazione da parte dell'Osservatorio si è fondata sull'analisi di un campione statisticamente significativo di pronunce giurisprudenziali, in base alle quali le Tabelle prevedono un valore risarcitorio uniforme – c.d. «pozzetto»¹²⁴ – per i primi tre giorni di sopravvivenza, senza distinzione tra danno biologico terminale e danno catastrofico. Decorso tale

¹¹⁹ A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO - M. FEOLA, *La morfologia*, cit., p. 560 ss.; R. FOFFA, *Il danno tanatologico e il danno biologico terminale*, in *Danno resp.*, 2003, p. 1090 ss.; In senso critico G. PORRECA, *Il danno tanatologico*, in P. CENDON (cura di), *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, Torino, 2008, p. 676. L'A. sostiene che la giurisprudenza pur di risarcire tale pregiudizio ha forzato «i cancelli di altre figure di danno».

¹²⁰ Cass. Civ., 19 ottobre 2016, n. 21060, in *DJ*.

¹²¹ Introdotto dall'Edizione 2018 delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano. In dottrina, *ex aliis*: G. PONZANELLI, *Le Sezioni unite e il danno tanatologico*, in *Danno resp.*, 2015, p. 909 ss.; C.M. BIANCA, *La Cassazione si esprime sul danno da perdita della vita*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 504 ss.; N. LIPARI, *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, p. 523 ss.; Ripercorre la storia del danno tanatologico nel contesto giuridico italiano: B. GUIDI, *Storia e vicissitudini del danno da morte*, in *Danno resp.*, 2013, p. 1207 ss.

¹²² Commentata, tra gli altri, da M. GAGLIARDI, *Il nuovo sistema del danno non patrimoniale e la “guerra” delle Tabelle*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 931 ss.

¹²³ *Ex multis*: C. NAPOLITANO, *Danno biologico terminale e danno morale terminale: due categorie meramente descrittive*, in *Danno. resp.*, 2020, p. 458 ss.; A. VIGLIANISI FERRARO, *E' risarcibile iure hereditario il danno da morte o il danno (biologico irreversibile) da lesioni mortali?*, in *Riv. it. med. leg.*, 2015, p. 285 ss.

¹²⁴ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1297.

termine, il danno biologico terminale acquista autonoma rilevanza, giustificando l'attribuzione di una specifica e distinta posta risarcitoria¹²⁵. L'adozione di criteri tabellari consente, anche in questo caso, di perseguire un obiettivo di rilevante impatto pratico: evitare che la determinazione del *quantum* risarcitorio venga rimessa a una valutazione equitativa pura, fornendo invece al giudice uno strumento idoneo ad assicurare «uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi»¹²⁶.

Il rapporto che si va così delineando – e che verrà ulteriormente approfondito in seguito – tra la predisposizione di nuove Tabelle (o l'aggiornamento di quelle preesistenti) e l'evoluzione giurisprudenziale appare caratterizzato da una dinamica di reciproca influenza. Le Tabelle, infatti, da un lato orientano la decisione giudiziale ma dall'altro sono influenzate da eventuali decisioni difformi che non adottano i parametri tabellari.

Un esempio significativo si rinviene proprio nel 2018, allorché l'Osservatorio ha pubblicato le «Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psicofisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale»¹²⁷, di cui si darà più ampio conto nel prosieguo¹²⁸. Tra le innovazioni più rilevanti si segnala, in particolare, l'introduzione – per la prima volta a seguito delle sentenze di San Martino – di nuove voci di danno, tra le quali merita menzione il danno da premorienza¹²⁹, qualificabile anche come danno biologico intermittente¹³⁰.

¹²⁵ D. SPERA, *Tabelle milanesi 2018 e il danno non patrimoniale*, Milano, 2018, p. 1 ss.

¹²⁶ Cass. Civ., 7 giugno 2011, n. 12408, in *DJ*.

¹²⁷ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1299 ss., secondo la quale: «va rilevata la presenza della voce di danno da premorienza nelle Tabelle di Milano 2018, le quali introducono, con riferimento al tema, dei criteri di individuazione della migliore misura liquidativa di tale tipo di lesione. Per l'identificazione di tali criteri, l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha condotto un'analisi dottrina e giurisprudenziale sul punto, scartando dapprima il criterio dell'equità pura, secondo cui «il quantum risarcitorio deve essere determinato dal giudice in rapporto alla propria sensibilità», poi il c.d. criterio matematico puro, in contrasto con gli approdi giurisprudenziali sopra descritti, perché volto alla determinazione del quantum risarcitorio per mezzo della divisione della somma individuata dalla tabella per l'aspettativa di vita del soggetto che ha subito la lesione, non tenendo però in debito conto la circostanza per cui «è ragionevole ritenere che il danno, benché si ripercuota su tutto l'arco temporale di un'esistenza, avrà intensità diverse a seconda che si trovi in prossimità dell'evento generatore o a distanza di alcuni anni dallo stesso». Inidoneo è stato considerato anche il criterio c.d. romano, che liquida in maniera diversificata per fasce di età; criterio volto, in ultima analisi, al calcolo dell'aspettativa di vita del soggetto danneggiato, e che la Suprema Corte ritiene di non dover ammettere in caso di individuazione della misura compensatoria del danno da premorienza».

Sul punto anche: D. SPERA - A. CASSANO CICUTO, *Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: nuova veste grafica e chiarimenti sui criteri orientativi della Tabella edizione 2018*, in *IUS resp. civ.*, 17 luglio 2018; G. CHIRIATTI, *Il "valore monetario base" nella tabella per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale*, in *IUS resp. civ.*, 6 dicembre 2018; ID., *Alla ricerca dell'equità: i danni da premorienza e terminali nelle nuove Tabelle milanesi - Edizione 2018*, in *IUS resp. civ.*, 25 settembre 2018.

¹²⁸ Sul danno da perdita del rapporto parentale v. Cap. 2.

¹²⁹ D. SANTARPIA, *Il risarcimento del danno da premorienza: un altro capitolo della crisi delle Tabelle milanesi?*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, p. 383 ss.; C. DE GIOVANNI, *Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto oggetto del giudizio e liquidazione del danno biologico*, in *IUS resp. civ.*, 15 luglio 2019.

¹³⁰ Come affermato in E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1299, «Con tali locuzioni la giurisprudenza si riferisce a quei pregiudizi al bene salute verificatisi nel lasso di tempo intercorrente tra il prodursi del fatto illecito provocante il danno e la morte del danneggiato per cause estranee al medesimo».

L'Osservatorio ha dunque optato per un criterio liquidatorio ancorato al risarcimento annuo mediamente corrisposto per ogni percentuale di invalidità, secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano¹³¹, corrispondente alla media aritmetica tra il risarcimento medio delle Corti e l'aspettativa di vita media. Tale modello si fonda sull'idea che l'entità del danno non possa essere stimata come funzione costante nel tempo, ma debba invece ritenersi maggiore in prossimità dell'evento, per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi. A tale scopo sono state introdotte due colonne distinte (n. 2 e n. 3), denominate rispettivamente «danno non patrimoniale per il primo anno» e «danno non patrimoniale per il primo e secondo anno», così da riflettere una maggiore intensità del pregiudizio nei primi anni successivi all'evento lesivo e una progressiva stabilizzazione negli anni successivi¹³². Resta ferma, anche in tale schema, la facoltà del giudice di personalizzare il *quantum* risarcitorio in considerazione delle peculiarità del caso concreto emerse in istruttoria.

La scelta operata dall'Osservatorio ha evidenziato la differenza tra il danno biologico da premorienza ed il danno biologico ordinario. Il primo si esaurisce immediatamente, a differenza del danno biologico ordinario, che costituisce proiezione futura del pregiudizio. I criteri sino ad allora utilizzati (quello acquisitivo immediato e quello proporzionale) non erano infatti in grado di restituire adeguata giustizia alla particolare fisionomia del danno da premorienza. La soluzione adottata ha dunque previsto un incremento del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo, rispetto ai valori tabellari, con possibilità di personalizzazione fino al 50%. Tale criterio è stato approvato da tutti gli Osservatori italiani, ad eccezione di quello romano, contrario all'automatismo della personalizzazione¹³³.

La dottrina non è unanime nell'accogliere la scelta effettuata dall'osservatorio di Milano e vi ravvisa una differenziazione tra il risarcimento del danno biologico da premorienza e il risarcimento del danno biologico *tout court*¹³⁴.

¹³¹ Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione), Tabelle aggiornate "Edizione 2018".

¹³² Esse determinano il risarcimento del danno in misura maggiore per i primi anni di vita del soggetto successivi all'evento di danno, ed in misura progressivamente decrescente per gli anni ulteriori, e ciò sulla scorta della considerazione secondo cui l'intensità del pregiudizio sofferto da un qualsiasi individuo sia maggiore nei primi anni, per poi stabilizzarsi su una misura standard di patimento negli anni successivi.

Ciò in osservanza delle previsioni di Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione), Tabelle aggiornate "Edizione 2018".

¹³³ Secondo E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1299 ss. «Tale criterio è stato ritenuto equo, e dunque approvato da tutti gli Osservatori d'Italia prima di confluire nelle nuove Tabelle 2018, con la sola opposizione dell'Osservatorio romano (contrario, in particolare, all'automatismo della personalizzazione)».

¹³⁴ *Ibid.*, la quale sostiene che: «il criterio di liquidazione del danno da premorienza «da un lato assicura in effetti elasticità alla liquidazione nel rispetto dei dicta della Corte di cassazione, dall'altro sembra introdurre un'iniqua differenziazione

Ulteriore novità delle Tabelle 2018 è il danno c.d. da diffamazione a mezzo stampa, a sua volta suddiviso in cinque sottotipi, i quali si differenziano in relazione alla gravità della diffamazione medesima. La Tabella, anche in questo caso, non fa altro che recepire la cospicua evoluzione giurisprudenziale¹³⁵ e dottrina¹³⁶ sul punto, portando alla luce un nuovo tipo di danno, nuovo in realtà soltanto a livello para normativo¹³⁷.

Un passaggio di grande rilievo si registra, inoltre, con la nota “sentenza decalogo”¹³⁸ della Terza Sezione civile della Cassazione, la quale ha tentato di riscrivere la struttura concettuale del danno non patrimoniale attraverso dieci punti sistematici¹³⁹. Di particolare interesse è l’ottavo, nel quale si

tra il risarcimento del danno biologico da premorienza e il risarcimento del danno biologico tout court. Ed infatti, se è vero che ha una sua logica indubitabile l’idea di voler risarcire in misura maggiore il danno alla salute che affligge la vittima nei primi anni successivi alla realizzazione del fatto illecito, e di volerlo compensare in misura progressivamente minore negli anni seguenti, è parimenti vero che tale criterio dovrebbe allora adottarsi anche nel caso in cui la vittima dell’illecito che subisce la lesione biologica rimanga in vita. L’Osservatorio ha probabilmente evitato di estendere il criterio suddetto a tutti i casi di risarcimento del danno alla salute sulla scorta del ragionamento secondo cui il criterio adottato in caso di premorienza dovrebbe servire a scongiurare casi in cui la vittima del danno, per una pura causalità, deceda in un intervallo di tempo strettamente susseguente al verificarsi del fatto illecito, con evidente compromissione, in fase di individuazione del quantum compensatorio, dei suoi diritti risarcitori, e ciò sol perché ha avuto la sfortuna di venir meno in stretta successione rispetto all’evento di danno, avendo però subito, in conseguenza del medesimo, la più delicata fase di adattamento alle nuove e deteriori condizioni di vita».

¹³⁵ Tra le tante, Cass. civ., 21 gennaio 2015, n. 837, con commento di M. DI MARZIO, *Limiti all’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria*, in *Ridare.it*, 27 aprile 2015; ed anche, sebbene con particolare riferimento alla legittimazione attiva, Cass. civ., 16 novembre 2015, n. 23401; Cass. civ., 1° ottobre 2013, n. 22396, in *DJ*; Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20643, in *DJ*; Cass. civ., 26 ottobre 2017, n. 25420, con nota di I. ALAGNA, *Diffamazione a mezzo stampa: il reato sussiste anche in assenza di esplicita indicazione del nome*, in *Ridare.it*, 18 dicembre 2017.

¹³⁶ F. VERRI - V. CARDONE, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forma*, Milano, 2013, p. 1 ss.; S. PERON, *Il risarcimento danni da diffamazione tramite mass media: analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (edizione 2018)*, in *Riv. dir. media*, 2019, p. 335 ss.

¹³⁷ In questa sede si effettua, per completezza, un accenno a tale voce di danno ma la funzione para normativa delle tabelle verrà approfondita nel Cap. 3 par. 2.3..

¹³⁸ Cass. Civ., 27 marzo 2018, n. 7513 (ord.), in *Resp. Civ. prev.*, 2018, p. 853 ss. con commento di P. ZIVIZ, *Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale?*. Tra gli altri, anche G. PONZANELLI, *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all’interno della terza sezione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 836 ss.; ID., *Danno non patrimoniale: l’abbandono delle Sezioni Unite di San Martino*, in *Danno. resp.*, 2018, p. 453; A. BIANCHI, *Il danno alla persona secondo le sentenze Travaglini e Rossetti*, p. 477; G. COMANDÉ, *Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze dell’estate di san martino*, in *Danno resp.*, 2019, p. 155 ss..

¹³⁹ Il provvedimento afferma che: «1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria. 3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarsi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno

afferma che, in caso di danno alla salute, non sussiste duplicazione risarcitoria nella congiunta attribuzione di una somma per il danno biologico e di un'ulteriore somma per pregiudizi privi di fondamento medico-legale (vergogna, disistima, paura, sofferenza interiore, ecc.). Tale riconoscimento sembra rievocare la voce tradizionalmente qualificata come «danno morale»¹⁴⁰.

La pronuncia affronta altresì la ricostruzione del danno dinamico-relazionale¹⁴¹, affermando che i «pregiudizi relazionali rappresentano l'*ubi consistam* funzionale del danno alla salute»¹⁴². Secondo la Corte, la componente dinamico-relazionale non costituisce più elemento di personalizzazione, ma parte integrante del danno biologico, da valutarsi dal punto di vista medico-legale¹⁴³.

Da qui il contrasto interpretativo in dottrina: secondo un primo orientamento, la sentenza confermerebbe la tripartizione ontologica del danno non patrimoniale in biologico, morale ed

biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'*id quod plerumque accidit* (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della l. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello "morale"). 10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria».

¹⁴⁰ F. MAROZZI, *I Dieci Comandamenti del Dott. Rossetti: muore il 'dinamico relazionale' torna il 'danno morale'*, in *Simlaweb.it*.

¹⁴¹ Cass. Civ., 27 marzo 2018, n. 7513, in *DJ*.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1303 la quale si riferisce a M. BONA, *Nuovo leading case della Cassazione: presunzione del danno morale «standard» e decalogo sulle «Tabelle milanesi»*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 123 ss.; e E. BUFANO, *L'autonomia del danno morale e la sua liquidazione: c'è vita oltre le Tabelle*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 147 ss. e sostiene che la valutazione del danno biologico, e, conseguentemente la sua liquidazione, conterrebbero già *in nuce* quella condizione depauperativa della persona che non è, quindi, definibile come peculiare in relazione, appunto, alle specificità del caso concreto,

esistenziale¹⁴⁴; altri, invece, vi ravvisano una parziale continuità con le sentenze di San Martino, ma al contempo un potenziale indebolimento delle loro fondamenta¹⁴⁵.

I dubbi interpretativi sono stati successivamente fugati dalla stessa Terza Sezione¹⁴⁶, la quale ha affermato con chiarezza che il giudice, chiamato a valutare il danno non patrimoniale, deve considerare tanto la sofferenza interiore quanto la significativa alterazione della vita quotidiana, quali aspetti distinti e autonomamente risarcibili¹⁴⁷.

Sulla scia di tale impostazione¹⁴⁸, le Tabelle del 2018 sono state lette come un ritorno a una concezione binaria del danno non patrimoniale, in cui al danno biologico e a quello morale corrispondono parametri risarcitori distinti¹⁴⁹.

¹⁴⁴ R. Mazzon, *Il nuovo*, cit., p. 67 ss., spec. 107 ss.

¹⁴⁵ Così D. Spera, *Time out: il “decalogo” della Cassazione sul danno non patrimoniale e i recenti arresti della Medicina legale minano le sentenze di San Martino*, in *Ridare.it*, 4 settembre 2018.

¹⁴⁶ Cass. civ., 17 gennaio 2018, n. 901, in *Resp. Civ. prev.*, 2018, p. 863 ss., con nota di P. ZIVIZ, *Di che cosa*, cit.

¹⁴⁷ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1303 ss. Le chiare parole dell’estensore non lasciano questa volta dubbio alcuno, quando affermano che « oggetto della *valutazione* di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto; (...) restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana. Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili», continuando, come se non bastasse, con l’aggiunta che «viene così definitivamente sconfessata, al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa di una pretesa “unitarietà onnicomprensiva” del danno biologico», concludendo poi col dire che «resta ferma (...) la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto» in riferimento a Cass. civ., 17 gennaio 2018, n. 901, cit.

¹⁴⁸ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1303 ss. Il «contrasto tra i predetti principi di diritto e la struttura di danno non patrimoniale ereditata dalle pronunce di San Martino è ora evidente, e ciò per la chiara intenzione dell’interprete di distinguere nettamente tra l’ipotesi in cui la sofferenza si manifesti nelle forme di un travaglio interiore che coinvolga esclusivamente il danneggiato, e quella in cui produca degli ulteriori riflessi, considerati nei termini di componenti del più complesso pregiudizio non patrimoniale».

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 1304.

L’A. attira l’attenzione sulle differenze tra le pronunce del 2008 e quelle del 2018: «Si noti, in particolare, la differenza esistente tra le statuizioni della Cassazione del 2018 e l’impianto risarcitorio precedente alle medesime, e mutuato dalla Cassazione del 2008, in cui « il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare » e quello consistente « nella sofferenza morale determinata dal non poter fare », erano da considerarsi, in verità, « due facce della stessa medaglia », essendo la sofferenza morale « componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale ». Ne derivava una liquidazione del danno improntata alle Tabelle di Milano, in cui unica era la voce di danno da risarcire, ferma la possibilità, per il giudice, di personalizzare la liquidazione medesima in base alle peculiarità del caso concreto e alle eventuali maggiori sofferenze (c d. prova del maggior danno) che la vittima dell’illecito avesse dovuto patire, rispetto a casi, per così dire, standard. In ciò, ovvero nella sola fase della personalizzazione, era — e forse è — ancora possibile scorgere l’ombra di quelle categorie di danno che la Cassazione ha ritenuto di mantenere in vita soltanto a condizione di «utilizzarle» per finalità descrittive della lesione. Nel 2018, invece, alla luce dei nuovi pronunciamenti della Corte, è sembrato che il sistema di liquidazione da seguire non dovesse più essere unitario, ma che si dovesse tornare ad una Tabella di liquidazione simile a quella che l’Osservatorio aveva redatto nel 2009, in cui, appunto, alle due differenti voci di danno liquidabili, danno biologico e danno morale, corrispondevano valori differenti, i quali conducevano alla liquidazione di poste risarcitorie anch’esse diverse. Per tale motivo, l’edizione 2018 Tabelle incorpora l’indicazione del danno biologico da quella del danno morale, prevedendo la distinta indicazione delle voci di danno «biologico/dinamico-relazionale» e «danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile», riprendendo la terminologia utilizzata dalla Corte di cassazione nei pronunciamenti appena citati».

In continuità con tale orientamento, anche la pronuncia della Cassazione n. 8442/2019 ha riaffermato la diversità ontologica tra danno morale e danno biologico, ciascuno riferibile alla lesione di interessi costituzionalmente protetti differenti. Richiamando la sentenza n. 901/2018, la Corte ha ribadito che il giudice, nel liquidare il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, deve considerare tanto l'aspetto interiore della sofferenza quanto l'incidenza negativa sulla vita quotidiana (il c.d. danno esistenziale o da vita di relazione), entrambi autonomamente risarcibili.

3.5) *Segue*. Edizione 2021 ed il tentativo di superare l'equità pura

È per dare ancora una volta risposta agli sviluppi giurisprudenziali sopravvenuti che, in data 10 marzo 2021, l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha trasmesso ai Presidenti del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano le nuove «Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale e i relativi Criteri applicativi» nella versione aggiornata al 2021¹⁵⁰, le quali, pur ponendosi in continuità con le precedenti Tabelle pubblicate nel 2018, ne rappresentano un'evoluzione.

Divenute strumento essenziale di quantificazione del risarcimento, le Tabelle 2021 introducono due innovazioni di particolare rilievo: da un lato, una rivisitazione grafica che rende espliciti gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale; dall'altro, l'adeguamento dei valori agli indici ISTAT nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 1° gennaio 2021.

Alle Tabelle si accompagna, inoltre, una serie di allegati, alcuni dei quali recano previsioni inedite rispetto al passato: tra questi, il nuovo quesito medico-legale e i criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato o carente consenso informato in ambito sanitario. Si tratta di innovazioni di natura non meramente definitoria, ma sostanziale, poiché incidono sul sistema stesso di individuazione e conseguente liquidazione del danno, con l'obiettivo di assicurare alla vittima dell'illecito un'effettiva protezione rispetto alle conseguenze pregiudizievoli del danno non

¹⁵⁰ Con commento di M. GRONDONA, *La nuova edizione delle "Tabelle milanesi": effettività della tutela, equità della liquidazione e centralità dell'argomentazione*, in *Danno. resp.*, 2021, p. 416 ss.; M. FRANZONI, *...e alla fine giunsero, le Tabelle di Milano*, in *Danno. resp.*, 2021, p. 411 ss.; G. FACCI, *Le Tabelle del Tribunale di Milano, il consenso informato ed il risarcimento dei danni*, in *Corr. Giur.*, 2021, p. 877 ss.

patrimoniale, così come oggi configurato ¹⁵¹. Una tutela che, secondo la stessa Suprema Corte – come ribadito, tra l’altro, nelle sentenze di San Martino – deve intendersi integrale¹⁵².

Tra le novità più significative introdotte dalle Tabelle 2021¹⁵³, particolare rilievo assume l’inserimento di una nuova voce risarcitoria, vale a dire il danno da mancato o carente consenso informato in ambito sanitario. Ciò costituisce un riconoscimento inequivoco del fatto che il consenso informato rappresenti ormai un momento imprescindibile nella relazione di cura tra medico e paziente. In particolare, le Tabelle prendono in considerazione la lesione del diritto all’autodeterminazione anche nei casi in cui non vi sia stata compromissione della salute¹⁵⁴. È infatti ipotizzabile che, a fronte di un esito clinico positivo, residui pur sempre una violazione del diritto del paziente a decidere consapevolmente se sottoporsi o meno al trattamento, qualora si dimostri che, se

¹⁵¹ Sulla configurazione del danno non patrimoniale alla vigilia delle Tabelle 2021 v., *ex multis*: R. PARDOLESI, *Il futuro del danno non patrimoniale*, in *Danno. resp.*, 2021, p. 628 ss.; P.G. MONATERI, *Il “quantum” del danno morale e il futuro del danno non patrimoniale a persona*, in *Danno resp.*, 2021, p. 621; M. GRONDONA, *La fenomenologia del danno non patrimoniale*, *ivi*, p. 614 ss.; L. OLIVERI, *Il rapporto tra danno non patrimoniale e nomofilachia: “croce e delizia”*, in *ivi*, p. 53 ss.; S. BRANDANI - G. NAVONE, *La liquidazione*, *cit.*, p. 374; G. PONZANELLI, *Certezze e incertezze nel risarcimento del danno alla persona*, in *Danno. resp.*, 2020, p. 103 ss.

¹⁵² Sull’integralità del risarcimento: G. GRISI, *Il principio*, *cit.*, p. 168 ss.; M.R. MARELLA, *Il risarcimento per equivalente e il principio della riparazione integrale*, Padova, 2009, p. 1 ss..

¹⁵³ D. SPERA, *Le più importanti novità nelle nuove Tabelle Milanesi del danno non patrimoniale - edizione 2021*, in *IUS resp. civ.*, 12 marzo 2021. Inoltre, si sofferma sull’analisi delle Tabelle e le descrive nei termini che seguono: E. COLLETTI, *Tabelle*, *cit.*, p. 1307: «La Tabella, prodotto del monitoraggio di un significativo campione di pronunce, all’esito dell’esame degli importi liquidati e dei parametri che la giurisprudenza prende in considerazione in maniera costante ai fini della liquidazione, individua quattro scaglioni di liquidazione, corrispondenti a lesioni dell’autodeterminazione di lieve, media, grave ed eccezionale entità; si va, in particolare, da un minimo di 1.000 Euro, per il primo scaglione, ad oltre 20.000 Euro per l’ultimo». In nt. 91 si afferma che: «Il campione di sentenze è stato analizzato attraverso una griglia di dati rilevanti, estrapolati dalle sentenze stesse, che fungessero da termine di paragone per individuare elementi di omogeneità/disomogeneità nelle motivazioni della quantificazione della liquidazione».

Prosegue in nt. 92 specificando che per lieve entità si intende «entità irrilevante/molto modesta dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso, non necessità di trattamenti terapeutici riparatori; tenuità della sofferenza interiore conseguente agli esiti del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso e alla lesione del diritto all’autodeterminazione; paziente (non informato) non vulnerabile (per età, stato di salute, condizioni personali); intervento (non preceduto da idoneo consenso) poco invasivo/molto urgente/senza alternative terapeutiche; modesta violazione dell’obbligo informativo (ad es.: informazione fornita, ma con alcune modeste carenze)».

Inoltre, in nt. 93, si chiarisce che per eccezionale entità si intende: «notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche e/o postumi conseguenti al trattamento non preceduto da consenso (ad es.: decesso del paziente); gravissima sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso e alla lesione del diritto all’autodeterminazione (ad es.: trasfusioni di sangue in paziente Testimone di Geova); paziente (non informato) molto vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali, stato di minorazione psichica); intervento (non preceduto da consenso) molto invasivo/per nulla urgente/con molte alternative terapeutiche; gravissima violazione dell’obbligo informativo (ad es.: nessuna informazione fornita per plurimi trattamenti sanitari eseguiti)».

¹⁵⁴ V. LIGUORI, *Danno da violazione del diritto all’autodeterminazione, Tabelle di Milano 2021 e limiti di applicabilità*, in *IUS resp. civ.*, 21 giugno 2021; C. IRTI, *Il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’autodeterminazione: danno in re ipsa?*, in *Giur. it.*, 2019, p. 287ss.

fosse stato correttamente informato, egli avrebbe rifiutato le cure¹⁵⁵. L'intento, anche in questo caso, è quello di superare definitivamente il criterio della mera equità (o equità pura), per giungere a criteri risarcitori unitari e predeterminabili. La ricerca che ha portato alla stesura delle Tabelle 2021 si è protratta per circa tre anni ed è stata condotta da un gruppo di studio composto da circa quaranta soggetti, tra magistrati, avvocati, giudici onorari, mediatori, ricercatori e docenti universitari¹⁵⁶.

La categoria che ha suscitato le maggiori criticità – e, conseguentemente, le più significative critiche¹⁵⁷ – riguarda il danno da perdita del rapporto parentale. Con riferimento a tale voce, l'Osservatorio ha optato per una sostanziale riconferma dell'impostazione tradizionale, caratterizzata da un sistema “a forbice” – a differenza di quanto avviene per il danno biologico, liquidato invece “a punti” – con margini molto ampi¹⁵⁸, tali da lasciare al giudice un grado notevole di discrezionalità nella quantificazione del pregiudizio subito dai congiunti per la morte del danneggiato a causa di fatto illecito. È proprio tale ampiezza di discrezionalità ad aver generato le principali contestazioni, poiché si ritiene che essa avvicini pericolosamente il sistema al modello dell'equità pura¹⁵⁹.

In effetti, l'Osservatorio di Milano adotta, per il danno da perdita del rapporto parentale, Tabelle a forbice e non a punti, e per di più prevede forbici piuttosto estese. Proprio queste caratteristiche sono state ritenute inadeguate a garantire una corretta e proporzionata liquidazione dalla Cassazione che, con sentenza n. 10579/2021¹⁶⁰, ha affermato la necessità di un sistema a punti ed ha conseguentemente fatto ricorso alle Tabelle di Roma, che adottano appunto tale metodo di calcolo. La scelta di una tabella diversa da quella milanese ha rappresentato la concreta realizzazione di quel rischio di disarmonia ed imprevedibilità delle decisioni giudiziarie che la dottrina aveva più volte

¹⁵⁵ L'argomento è oggetto di ampia trattazione e non si intende affrontarlo in tale sede. Occorre, però, ricordare che ciò è accaduto in alcuni casi per motivi di natura religiosa sui quali v.: A. SCALERA, *Il testimone di Geova e il medico: un rapporto tra luci e ombre*, in *N. giur. civ. comm.*, 2021, p. 3 ss.

¹⁵⁶ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1307, per la quale «Lo sforzo è a ben vedere particolarmente apprezzabile se si considera il ruolo che, come si accennava, assume l'obbligo del consenso informato in ambito sanitario, ormai considerato dalla giurisprudenza nei termini di un diritto irretrattabile, e ribadito implicitamente nei medesimi termini dalla l. n. 219/2017».

¹⁵⁷ Riportate da G. PONZANELLI, *Tabelle Milanesi al vaglio della Cassazione*, in *Danno. resp.*, 2021, 37 ss.; F. ZAPPATORE, *La stabile inquietudine del danno non patrimoniale*, ivi, p. 32 ss.; G. COMANDÉ, *La resilienza delle Tabelle milanesi e la paralisi del Supremo Collegio*, ivi, p. 405 ss.

¹⁵⁸ A favore di ciascun genitore per morte di un figlio la forbice prevede un minimo di 168.250 euro e un massimo di 336.500 euro; a favore del nonno per morte di un nipote prevede un minimo di 24.350 euro e un massimo di 146.120 euro.

¹⁵⁹ In questa sede si accenna alla categoria per conferire completezza al discorso in tema di evoluzione delle Tabelle milanesi ma ci si soffermerà con maggiore attenzione al danno parentale nel Capitolo 2.

¹⁶⁰ Cass. civ., 21 aprile 2021, n. 10579 in *DJ*, commentata da: F. RUGGIERO, *Danni civili – Si scrive equità ma si legge prevedibilità; la III Sezione ritorna sulle Tabelle milanesi*, in *N. giur. civ. comm.*, IV, 2021, p. 789 ss.; P. ZIVIZ, *Misura per misura (del danno da perdita del rapporto parentale)*, in *Resp. civ. prev.*, III, 2021, p. 815 ss.; M. RIDOLFI, *La fine della tabella di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (o danno da morte)? Conseguenze e riflessi*, in *IUS resp. civ.*, 28 aprile 2021.

paventato, ma che solo raramente si era verificato in concreto¹⁶¹. Con la decisione in esame, si sconfigge la supremazia delle Tabelle milanesi e si rinnega la loro funzione “para normativa”¹⁶².

3.6) *Segue*. Edizione 2022 e l'introduzione del sistema a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Le nuove Tabelle, da un lato, si fondano sulla ricognizione della giurisprudenza in materia e, dall'altro, si adeguano alle più recenti indicazioni della Corte di cassazione, adottando un sistema “a punti” ritenuto maggiormente funzionale rispetto al previgente modello “a forbice”¹⁶³.

Il percorso elaborativo dell'Osservatorio, caratterizzato da progressivi affinamenti soprattutto a seguito della citata pronuncia della Cassazione (n. 10579/2021¹⁶⁴), si è concluso il 29 giugno 2022 con l'approvazione della nuova Tabella integrata a punti relativa al danno parentale¹⁶⁵. In tale occasione sono stati introdotti innovativi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. A differenza della versione del 2018, le Tabelle del 2022 recepiscono espressamente i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, introducendo il valore-punto¹⁶⁶ e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti¹⁶⁷. La finalità perseguita è quella di «incrementare la predittività della liquidazione per casi simili, senza tuttavia annullare la necessaria discrezionalità del

¹⁶¹ S. BRANDANI - G. NAVONE, *La liquidazione*, cit., p. 381; D. SPERA, *Uniformità di trattamento*, cit., p. 18 ss.

Per la giurisprudenza in riferimento è a, Cass. n. 10579/21, cit., che ha ritenuto di non poter applicare le Tabelle di Milano e ha adottato quelle di Roma.

¹⁶² Efficacemente messa in risalto da E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1290 ss.

¹⁶³ Per un approfondimento di tale argomento v. Cap. 2 par. 2.3.

¹⁶⁴ Cass. Civ., 21 aprile 2021, n. 10579, cit.

¹⁶⁵ G. PONZANELLI, *Danno da relazione parentale: Tabelle giudiziali, ruolo della Cassazione e uniformità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 102 ss.; O. TROIANO, *Il “punto” ... sulle Tabelle milanesi del danno da perdita parentale. Liquidazione equitativa del danno nell'età degli algoritmi*, nota a Cass. civ., 8 settembre 2022, n. 26440 (ord.), in *Foro it.*, 2022, c.c. 2975 ss.; R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Guerre tabellari: Milano colpisce ancora?* in *Danno. resp.*, 2022, p. 536 ss.; M. BONA, *La tabellazione del danno parentale dopo la proposta milanese: Roma, Milano o altro?* in *Ridare.it*, 28 luglio 2022; F. PIAIA, *La prima applicazione delle nuove Tabelle milanesi “integrate a punti - edizione 2022” sul danno da perdita del rapporto parentale*, in *Danno. resp.*, 2022, p. 590 ss.

¹⁶⁶ I valori punto sono i seguenti: il primo, pari a 3.365 euro nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati; il secondo, pari a 1.461,20 euro nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti

¹⁶⁷ I criteri sono i seguenti: l'età della vittima primaria; l'età della vittima secondaria; la convivenza tra le due; la sopravvivenza di altri congiunti; la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Inoltre, a quanto si legge nella relazione illustrativa, la distribuzione dei punti avviene: «tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame; e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti Tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti Tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali ».

giudice nella valutazione della congruità del risarcimento nel caso concreto, in linea con quanto più volte ribadito dalla Corte di cassazione»¹⁶⁸.

A conferma di ciò, con l'ordinanza n. 37009/2022¹⁶⁹, la Suprema Corte ha espressamente validato la nuova Tabella milanese a punti sul danno da perdita del rapporto parentale, ritenendola conforme ai principi enunciati nella sentenza n. 10579/2021 e dunque legittimamente applicabile dal giudice del rinvio, purché la parte ne abbia fatto espressa richiesta nei precedenti gradi di giudizio. Tale decisione ha costituito una compiuta affermazione dell'efficacia para legislativa della nuova edizione delle Tabelle, nonché una parallela riaffermazione della validità del metodo tabellare quale strumento di liquidazione del danno. Nondimeno, la stessa Corte ha richiamato l'attenzione sul «silenzio assordante»¹⁷⁰ del legislatore, sottolineando l'urgente necessità di predisporre una Tabella unica nazionale.

Il merito principale delle nuove Tabelle consiste nell'avere coniugato presente e futuro. Esse, infatti, pur derivando da una sistematica ricognizione della giurisprudenza, si conformano alle indicazioni della Cassazione mediante l'adozione del sistema a punti, più funzionale del precedente sistema a forbice¹⁷¹. La base di calcolo resta costituita dai valori monetari individuati nella precedente formulazione, ma l'elaborazione del valore-punto è frutto dell'analisi di circa 600 pronunce, in cui sono state individuate due categorie di vittime primarie: da un lato, genitori, figli, coniuge e soggetti assimilati; dall'altro, fratelli e nipoti. I valori di base sono stati ricavati dividendo per cento i massimi della forbice già contemplata nelle precedenti Tabelle, secondo un sistema di "somma di punti", come indicato nell'allegato 2. Al contrario, il metodo della "somma/differenza di punti" avrebbe richiesto una riduzione dei valori monetari (ritenuta non praticabile), mentre quello della "media di punti" risultava eccessivamente macchinoso e incapace di valorizzare adeguatamente le singole circostanze. Il vero elemento innovativo è, infatti, l'introduzione del parametro relativo all'intensità e alla qualità della relazione affettiva tra la vittima primaria e la vittima secondaria, che può attribuire fino a 30 punti. In tal modo si considerano, a fini risarcitori, sia la sofferenza interiore – dimostrabile anche in via presuntiva – della vittima secondaria, sia il radicale stravolgimento della sua vita quotidiana, delineando così una concezione del danno in chiave dinamico-relazionale¹⁷².

¹⁶⁸ Allegato 2, Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Edizione 2022.

¹⁶⁹ Cass. civ., 16 dicembre 2022, n. 37009 (ord.), in *Resp. civ. prev.*, 2023, p. 511, con nota di P. ZIVIZ, *Così è (se vi pare)*.

¹⁷⁰ Cass. civ., 16 dicembre 2022, n. 37009 (ord.), cit.

¹⁷¹ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1313 ss. Per l'A. le nuove Tabelle hanno «il pregevole vantaggio di coniugare presente e futuro. Ed infatti, l'enucleazione dei parametri continua a derivare dallo studio della giurisprudenza sul punto, ma si adegua ai desiderata della Cassazione introducendo un sistema a punti più funzionale rispetto a quello a forbice».

¹⁷² Così: *Ibidem*. In particolare, «non si sarebbe dato il giusto risalto all'elemento che costituisce la vera innovazione del nuovo sistema, ovvero l'introduzione del criterio della più o meno ampia intensità e qualità della relazione affettiva tra vittima primaria e secondaria (tra il soggetto che viene meno a seguito del fatto illecito ed il parente del medesimo titolare

Questa impostazione consente di valorizzare le specificità del caso concreto¹⁷³, ponendosi in sintonia con la nota sentenza *Scoditti*, la quale aveva chiarito che la congiunta attribuzione del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale costituirebbe «indebita duplicazione risarcitoria, giacché la sofferenza avvertita nell'immediatezza della perdita e quella che segna l'intera esistenza del congiunto altro non sono che componenti del medesimo pregiudizio complesso, destinato ad essere risarcito integralmente, ma unitariamente»¹⁷⁴. Il rischio di duplicazione risarcitoria permane, pertanto, in tutti i casi in cui si scindano le due componenti – statica e dinamica – del medesimo danno. La giurisprudenza¹⁷⁵, tuttavia, appare ormai consolidata nel riconoscere che le due dimensioni possano coesistere autonomamente, senza necessariamente sovrapporsi; sul punto le Tabelle non introducono reali innovazioni, limitandosi a recepire e sistematizzare gli approdi giurisprudenziali in chiave para normativa.

Oltre al delineato pericolo di duplicazione risarcitoria, vi è un'altra critica che la dottrina muove alle nuove Tabelle ritenendole foriere di un sistema di liquidazione del danno *in re ipsa*¹⁷⁶.

In particolare, il parametro relativo alla qualità ed intensità della relazione, in ragione della sua intrinseca elasticità, rischierebbe di scivolare in una discrezionalità eccessiva, ossia in quella stessa arbitrarietà dalla quale il metodo tabellare intendeva prendere le distanze.

Tale ultima osservazione stimola una più attenta riflessione sul ruolo del giudice in sede di valutazione delle circostanze del caso concreto e, precipuamente, in sede di personalizzazione del danno. L'argomento sarà trattato con maggiore rigore *infra*¹⁷⁷ ma si può sin d'ora affermare come – ed è quanto ci si ripromette di dimostrare all'esito del presente lavoro – la personalizzazione del danno in sede di liquidazione non è attività discrezionale (*rectius*: arbitraria) di per sé ma lo è nella misura in cui non segue quei correttivi (ad es. necessità di prova) che la dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno individuato.

Ciò che risulta dall'analisi sin qui svolta è il tentativo, evidenziato dallo spasmodico aggiornamento tabellare degli ultimi anni, di garantire una sempre maggiore certezza nell'ambito liquidatorio, che

del diritto risarcitorio), criterio che prevede l'attribuzione di punti più alta (sino a 30), e che considera, a fini risarcitori, sia il patimento interiore — da provare anche presuntivamente — della vittima secondaria, sia lo stravolgimento della vita della medesima, e considerando dunque il danno in un'accezione dinamico-relazionale». Sul quale v. *amplius* Cap. 3 par. 3.1.

¹⁷³ R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Guerre*, cit., p. 536 ss.

¹⁷⁴ Come riportato da E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1313.

¹⁷⁵ V. per tutti Cass. Civ., 29 settembre 2021, n. 26301 (ord.), in *Resp. Civ. prev.*, 2022, p. 417 ss., con commento di P. ZIVIZ, *La perdita del figlio non ancora nato*, p. 439 ss.

¹⁷⁶ G. PONZANELLI, *Le nuove*, cit., 409 ss.

¹⁷⁷ Cap. 2 par. 1 ss.

spiana la strada all'adozione un sistema tabellare unico per l'intero territorio nazionale e, finalmente, legale¹⁷⁸.

3.7) La “nuova esperienza” delle Tabelle legali

L'esigenza di certezza ed uniformità¹⁷⁹ sembra essere stata, almeno parzialmente, accolta dal legislatore italiano mediante l'adozione di Tabelle legali¹⁸⁰.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), legislatori e governi hanno ripetutamente coltivato l'obiettivo di creare criteri uniformi per la stima e la valutazione delle lesioni, specialmente quelle derivate da rischi obbligatoriamente assicurati tra cui la r.c. auto e, oggi, anche la responsabilità sanitaria¹⁸¹.

Se, per quanto concerne le lesioni micropermanenti, l'obiettivo di una disciplina uniforme è stato conseguito in tempi relativamente brevi, assai più complessa si è rivelata l'opera di definizione dei valori economici da attribuire alle macrolesioni. In questo ambito, infatti, l'intervento legislativo si è spesso rivelato incerto e discontinuo, appesantito dalle pressioni esercitate da interessi contrapposti, volti ad orientare l'adozione dei provvedimenti normativi¹⁸².

Nel gennaio 2024, il Governo e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) hanno annunciato l'approvazione di un nuovo schema di decreto attuativo dell'art. 138 cod. ass., destinato, almeno in prima battuta, a definire i valori monetari attribuibili a ciascun punto di invalidità permanente. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con proprio parere reso nel febbraio 2024, ha sospeso

¹⁷⁸ Così E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1317 con riferimento a F.D. BUSNELLI, *Il danno alla persona: un dialogo incompiuto tra giudici e legislatori*, in L. VACCA (a cura di) *Il danno risarcibile*, Napoli, 2007, p. 1 ss.

¹⁷⁹ Sul punto sono interessanti riflessioni volte da M. INFANTINO, *La réparation du dommage corporel en droit italien: les préjudices extrapatrimoniaux*, in C. Quézel-Ambrunaz – P. Brun – L. Clerc-Renaud (coordinato da), *Des spécificités*, cit., p. 40 ss. e si riporta il testo: «*Pour les dommages biologiques macro-permanents (où le taux d'invalidité permanente de la victime dépasse la limite du 9 %), l'article 138 du Code prévoit la création d'un barème officiel national, qui n'a pas encore été établi. En l'absence de ce barème, les tribunaux (et les sociétés d'assurance) évaluent les dommages biologiques avec un taux d'invalidité permanente au-delà du 9 %, ainsi que tous autres dommages extrapatrimoniaux, en faisant référence aux barèmes milanais. Donc, actuellement la méthodologie d'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux en cas de dommage corporel causé par des accidents de la circulation est partagée : en partie elle suit les critères dictés par le Tribunal de Milan et en partie des règles propres, qui sont plus strictes que celles ordinaires*».

¹⁸⁰ Tra gli altri, G. PONZANELLI, *La Tabella Unica Nazionale ex art. 138 Codice delle Assicurazioni: il Consiglio di Stato boccia la bozza di Decreto del Governo*, in *Danno. resp.*, 2024, p. 194 ss.

¹⁸¹ S. ARGINE, *La TUN tra certezza del diritto e sostenibilità del sistema*, in *Resp. civ. prev.*, 2025, p. 317, «Un primo tentativo legislativo di dotare l'art. 138 cod. ass. di fattiva attuazione — con redazione di uno schema di regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti di invalidità permanente, nonché la tabella dei valori pecuniari da attribuire a ciascun singolo punto di invalidità — è stato fatto con deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011. La bozza di decreto, ritenuta incongrua dai giudici amministrativi, è stata poi ritirata dal Governo su mozione della Camera.»

¹⁸² Tra gli altri, G. PONZANELLI, *Risarcimento giusto e certo tra giudici e legislatori*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 553.

l'adozione del decreto, evidenziando carenze procedurali e amministrative e sollecitando una rivalutazione dei valori economici alla luce della prassi giurisprudenziale e forense consolidata.

A seguito di un ulteriore lavoro di revisione e concertazione interministeriale, il MIMIT ha sottoposto al Consiglio di Stato una nuova versione dello schema, corredata da una Relazione Illustrativa più articolata. Con parere favorevole¹⁸³, è stato così approvato il decreto presidenziale recante la Tabella Unica Nazionale (TUN), la quale stabilisce il valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità permanente compreso tra i dieci e i cento punti, con coefficienti di variazione connessi all'età del soggetto leso, in attuazione dell'art. 138, comma 1, lett. b), cod. ass.

Dopo una fase di ulteriore stallo, il 18 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, recante la TUN¹⁸⁴, entrata in vigore il 5 marzo 2025. Tale provvedimento introduce, per la prima volta in Italia, una tabella nazionale vincolante per la liquidazione del danno biologico relativo a postumi permanenti superiori al 9% (c.d. danno non patrimoniale di non lieve entità).

¹⁸³ Cons. Stato, 15 ottobre 2024, n. 1282 (parere).

¹⁸⁴ S. ARGINE, *LA TUN*, cit., p. 317, In base all'evoluzione giurisprudenziale, è possibile «individuare quattro principali voci risarcitorie riconducibili al risarcimento del danno biologico:

- Invalidità permanente: postumi invalidanti fisici o psichici non reversibili, accertati medicalmente, che producono un pregiudizio stabile e duraturo (Cass. civ. 35416/2022; 10787/2024). La prova del danno biologico permanente è solitamente rimessa ad una consulenza medico-legale che ne accerta la sussistenza e l'entità (Cass. n. 7117/2023).
- Invalidità temporanea: incapacità, totale o parziale, di svolgere le attività ordinarie durante la guarigione. Lesioni di tipo fisico o psichico con carattere transitorio (Cass. civ. 35416/2022; 10787/2024). Anche in tal caso è il consulente medico-legale ad accertare sussistenza e entità del danno biologico temporaneo (Cass. n. 7117/2023).
- Danno morale: sofferenza interiore causata dall'evento lesivo (dolore, paura, angoscia, vergogna ecc.). Pregiudizio non fondato su base medico-legale ma riconosciuto come autonomamente risarcibile (Cass. 10787/2024; 233/2003; 26805/2022). La prova del danno morale non richiede necessariamente una consulenza medico-legale e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni (Cass. 6444/2023: tra le presunzioni ammesse il Giudice può valutare la sussistenza del danno biologico accertato medicalmente).
- Danno da ulteriore personalizzazione: pregiudizi aggiuntivi legati a circostanze eccezionali del caso concreto che aggravano le conseguenze della lesione, giustificando un incremento del risarcimento (Cass. 26805/2022). La prova di questa voce di danno deve basarsi su elementi diversi rispetto a quelli normalmente connessi al danno biologico accertato (Cass. 15084/2019)».

La riforma¹⁸⁵, attesa da tempo, segna un passaggio decisivo verso l'uniformità e la certezza del diritto in materia di risarcimento del danno alla persona¹⁸⁶, superando le disomogeneità generate dall'utilizzo di Tabelle differenti nei diversi fori giudiziari¹⁸⁷. La disciplina si applica anche ai giudizi di

¹⁸⁵ *Ivi*, p.318, secondo cui: «Il Ministero procedente ha, anzitutto, elaborato una tabella comportante valori economici del danno biologico, basata sul sistema del punto variabile in funzione dell'età del danneggiato e del grado di invalidità permanente accertato in sede medico-legale. La determinazione del pregiudizio passa, così, attraverso l'applicazione nella formula di un coefficiente moltiplicatore per danno biologico e di un coefficiente di riduzione per età, il tutto da rapportarsi in misura più che proporzionale alla percentuale di invalidità stabilita. Secondariamente, ha sviluppato tre distinte Tabelle per la valutazione e la stima del danno morale da lesione all'integrità fisica. Le suddette Tabelle sono il frutto dell'applicazione di coefficienti moltiplicatori del pregiudizio biologico per danno morale, che il legislatore delegato ha tarato in tre fasce di gravità, invocabili volta per volta in base alle circostanze del caso concreto: minima, media e massima. A tale ultimo proposito, il MIMIT — nella propria Relazione Illustrativa al decreto — precisa che «il danno morale è risarcito solo in presenza di adeguate allegazioni e prove prodotte dalle parti, senza automatismi, con effetti positivi altresì sulla gestione delle offerte risarcitorie, più adeguate al caso concreto, residuando le ipotesi di ricorso al giudice con maggiore ponderazione e solo in situazioni di oggettiva e significativa inadeguatezza della proposta transattiva effettuata dall'assicuratore». In siffatto quadro della situazione, in ipotesi di contenzioso giudiziario, il giudice, verificata l'esistenza di un danno morale da sofferenza soggettiva interiore, dovrà valutare se l'importo medio previsto dalla TUN sia congruo in relazione alla fattispecie concreta e, quindi, potrà: a) diminuire detto importo in presenza di deboli allegazioni e risultanze processuali; b) confermarlo e non modificarlo, ove ritenga che non emergano elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media; c) aumentarlo sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto di particolare e speciale gravità».

L'A. propone anche un esempio di *aestimatio* del danno biologico in applicazione delle nuove Tabelle. Esemplificando, di seguito si riporta la formula espressa dal legislatore delegato per l'*aestimatio* del danno biologico:

«DB = [(P x B) x I] x E

Ove:

DB è il danno biologico

P è il valore del punto base

B è il coefficiente moltiplicatore biologico del punto base

I è la percentuale di invalidità permanente

E è il coefficiente di riduzione per l'età

Ottenuto il valore del danno biologico, sarà poi possibile calcolare il danno morale secondo la seguente semplice formula:

DM = DB x M

Ove:

DM è il danno morale

DB è, come sopra, il danno biologico

M è il coefficiente moltiplicatore per danno morale

Il pregiudizio complessivo è dato da DB + DM. Oltre a ciò, come espressamente previsto dalla norma primaria, sarà possibile aumentare il valore del danno biologico fino al 30%, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, con equo e motivato apprezzamento da parte del giudice delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 138, comma 3, cod. ass.). L'invalidità temporanea – non contenendo l'art. 138 cod. ass. alcuna indicazione per il legislatore delegato – è stata desunta dai valori monetari previsti per le microlesioni (art. 139 cod. ass.), con possibilità di incremento della stima di ogni singolo giorno dal 30% al 60%».

¹⁸⁶ Come già sostenuto da M. BONA, *La bocciatura della T.U.N. 2024: lezione di diritto dal Consiglio di Stato*, in *Resp. Civ. prev.*, 2024, p. 574 ss. in relazione al primo schema di decreto governativo, poi bocciato, sottoposto al CdS.

¹⁸⁷ Sui rapporti tra Tabelle di Milano e TUN v.: S. ARGINE, *La TUN*, cit., p. 322 ss. In particolare: «Dal confronto tra le due curve, si evince che la TUN produce risarcimenti pari o superiori rispetto a quelli previsti dalla Tabella di Milano fino al 36° grado di invalidità e, successivamente, dall'82° grado in poi fino al 100°. Gli intervalli 10-36 e 82-100 (precisa il MIMIT) risultano essere rappresentativi di circa il 93% dei macrolesi nel ramo r.c. auto e di circa il 75% dei danneggiati nel ramo della responsabilità sanitaria. La fascia di danni dal 36° all'82° grado di invalidità vede, invece, nella TUN una

responsabilità medica, con rilevanti ricadute sia per i pazienti danneggiati, che potranno beneficiare di criteri risarcitori più prevedibili, sia per le strutture sanitarie, che potranno meglio programmare la gestione del rischio legale.

Il nuovo sistema si fonda su un calcolo a punti: il valore iniziale di ciascun punto di invalidità è pari a € 947,30, suscettibile di variazioni in funzione di tre parametri:

- la gravità del danno (moltiplicatore biologico), che incrementa progressivamente il valore del punto;
- l'età del danneggiato (demoltiplicatore demografico), che riduce l'ammontare del risarcimento all'aumentare dell'età;
- la sofferenza morale (moltiplicatore morale), che consente al giudice, ove accertata, di aumentare l'importo mediante coefficienti graduati (nessuno, minimo, medio, massimo)¹⁸⁸.

Un'importante innovazione riguarda il trattamento del danno morale, che non costituisce più una voce autonoma, ma viene integrato nel danno biologico mediante il coefficiente moltiplicatore. L'incremento, nel caso in cui sia riconosciuto il massimo di sofferenza morale, può portare i risarcimenti rispettivamente fino a € 178.741, € 583.680 ed € 1.135.397. Tale scelta normativa supera l'incertezza giurisprudenziale pregressa, che oscillava tra l'incremento percentuale (fino al 50%) previsto dalle Tabelle di Milano e l'aumento fisso (minimo/medio/massimo) contemplato dalle Tabelle di Roma.

Resta comunque salva la possibilità di personalizzare il risarcimento in presenza di circostanze peculiari che rendano il danno più grave rispetto a quello tipizzato, purché debitamente provate in giudizio. In tali ipotesi, il giudice potrà procedere a una liquidazione equitativa ulteriore.

La TUN rappresenta, dunque, un'innovazione di sistema: per la prima volta, le Tabelle di liquidazione assumono il rango di fonte normativa, vincolante per gli operatori del diritto. Si tratta di un fenomeno di “normativizzazione” delle Tabelle del danno non patrimoniale, che segna una rottura rispetto al passato, quando esse avevano al più efficacia “para normativa” ma giammai normativa *tout court*.

lieve flessione negli importi risarcitori rispetto alla Tabella di Milano, ampiamente controbilanciata dal deciso incremento risarcitorio registrato nell'ambito dei macrodanni superiori all'82° grado».

¹⁸⁸ Il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ha così introdotto un sistema uniforme che sostituisce definitivamente le Tabelle locali. A titolo esemplificativo, per un soggetto di 40 anni, i valori risarcitori risultano i seguenti:

- invalidità del 30%: € 123.525 (TUN) > € 118.833,70 (Milano), € 120.921 (Roma);
- invalidità del 60%: € 382.490 (TUN) < € 405.034 (Milano), € 515.128,70 (Roma);
- invalidità del 90%: € 717.244 (TUN) > € 690.514 (Milano), < € 1.271.041,07 (Roma).

Tuttavia, non mancano profili problematici¹⁸⁹. La TUN, infatti, non affronta alcune voci risarcitorie di rilievo, quali il danno terminale o catastrofe, il danno da lesione e perdita del rapporto parentale, il danno da premorienza e, inoltre, non si occupa delle menomazioni inferiori al 10%.

Al riguardo, occorre distinguere sin d'ora il danno non patrimoniale in due grandi sottocategorie che, hanno seguito evoluzioni differenti e sono state differentemente trattate dal legislatore: il danno biologico, il danno da lesione dei diritti della persona costituzionalmente rilevanti¹⁹⁰.

3.8) Brevi conclusioni sul sistema tabellare e spunti di riflessione in ottica comparatistica

Il sistema tabellare, come autorevolmente sostenuto¹⁹¹, ha il pregio di aver affermato un inesplorato tratto del giudizio di equità, che si aggiunge all'idea di «adeguatezza»: quello di «proporzione», che la rende «strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio»¹⁹². È su questi presupposti che l'applicazione del meccanismo tabellare finisce per costituire un valido criterio di riferimento nell'applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.

Il pericolo, tuttavia, è che l'esigenza di proporzione, nel tempo, abbia assunto un ruolo da protagonista rispetto a quella di adeguatezza, finendo per consacrare il binomio proporzione/equità, ed assurgendolo a caposaldo della logica della standardizzazione del mezzo risarcitorio¹⁹³. Ne consegue il rischio che la liquidazione delle poste risarcitorie finisca per divenire una pratica standardizzata,

¹⁸⁹ Sui quali ci si sofferma maggiormente nel Cap.3 par. 3.2.

¹⁹⁰ Rimanda a tale distinzione T. MARTINO, *Danno non patrimoniale*, cit., p. 520, la quale distingue il danno biologico espressamente contemplato dal Cod. ass. e le altre forme di danni non patrimoniali che trovano tutela nell'ampia formula di cui all'art. 2059. In particolare, l'A. afferma che: «L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela»; «Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione».

¹⁹¹ F. MEZZANOTTE, *La valutazione*, cit., p. 245 ss.

¹⁹² Cass. Civ., 7 giugno 2011, n. 12408, cit.

¹⁹³ F. MEZZANOTTE, *La valutazione*, cit., p. 245 ss.

che trasformi «il risarcimento in una sorta di indennizzo»¹⁹⁴. In altre parole, l'uniformità della tabella rischierebbe di allontanare il giudice dal «modo di intendere la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. tradizionalmente accreditato»¹⁹⁵, per sconfinare «dalla liquidazione equitativa alla liquidazione perequativa del danno»¹⁹⁶. È in questa chiave che può leggersi, in effetti, anche l'intervento della Suprema Corte in tema di danno parentale sopra analizzato¹⁹⁷: ad un'istanza di adeguatezza se ne è preferita quella di uniformità, in un'ottica di prevalenza della seconda sulla prima.

Come ogni Tabella, anche quest'ultima rivelerà la bontà dei propri criteri nella prassi: è ancora presto per intendere se le soluzioni poste in atto siano funzionali al migliore risarcimento del danno da relazione parentale, e se tali soluzioni possano o meno trovare l'avallo della giurisprudenza di legittimità, al netto dell'ordinanza di cui sopra si è detto.

C'è chi sottolinea, inoltre, che soltanto un raffronto comparatistico tra dati italiani e dati francesi, tedeschi ecc., possa assicurare un giudizio di attendibilità sulla congruità dei criteri proposti¹⁹⁸.

Accogliendo un simile spunto di riflessione, si intende procedere, inizialmente, ad un'analisi comparata dei meccanismi di liquidazione del danno non patrimoniale¹⁹⁹ e, successivamente, all'applicazione pratica di tali meccanismi ed alle conseguenze che ne derivano²⁰⁰.

Al riguardo, risulta interessante, oltre che stimolante, rivolgere lo sguardo a realtà prossime²⁰¹ all'Italia e valutare le analogie e le differenze.

4) L'utilizzo di Tabelle private in Germania

In via preliminare, occorre ribadire che nel diritto tedesco la protezione concessa dalla responsabilità civile dipende dalla natura dell'interesse coinvolto. Nella gerarchia degli interessi sancita dal BGB (*Bürgerliches Gesetzbuch*), il corpo umano e la salute delle persone occupano un posto fondamentale. I redattori del codice hanno adottato un regime particolarmente protettivo in caso di danno alla

¹⁹⁴ F.D. BUSNELLI, *Il danno alla persona*, cit., p. 1 ss.

Sul rapporto tra risarcimento ed indennizzo si sofferma anche S. PATTI, *Danno non patrimoniale e valutazione equitativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 1029 ss. L'a. effettua un raffronto tra il diritto italiano, tedesco e francese e rinviene l'esistenza di un meccanismo di tipo indennitario più che risarcitorio. Lo stesso diritto italiano, si fonderebbe su una logica indennitaria e ciò è confermato dal raffronto con l'ordinamento tedesco e francese.

¹⁹⁵ G. GRISI, *Sviluppi sul terreno della liquidazione equitativa del danno e dintorni*, in *Contr. impr.*, 2014, p. 1171 ss.

¹⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁹⁷ Cass. Civ., 21 aprile 2021, n. 10579, cit.

¹⁹⁸ P.G. MONATERI, *Il quantum del risarcimento del danno parentale tra merito e diritto*, in *Danno. resp.*, 2022, p. 545 ss.

¹⁹⁹ V. *infra* Cap. 2

²⁰⁰ Cap. 2 e Cap. 3.

²⁰¹ La prossimità rileva sia sotto il profilo geografico sia sotto quello giuridico dato che si tratta di ordinamenti di *civil law*.

persona (*Personenschaden*)²⁰², che comprende sia i danni fisici al corpo della vittima – se causano lesioni, disabilità, malattie – sia gli attacchi alla salute mentale.

Questo regime deriva sia dalle disposizioni che formano il cd. “diritto comune del danno” (*allgemeines Schadensrecht*)²⁰³, che definiscono i danni riparabili e la natura della riparazione, sia di disposizioni²⁰⁴ che attengono più propriamente alla responsabilità civile; si tratta di norme in tema di illecito aquiliano che, però, vengono utilizzate anche in tema di danno contrattuale.

Regimi *de facto* identici sono stati adottati dalle leggi speciali che disciplinano i danni causati dalla circolazione stradale²⁰⁵ o i danni causati da farmaci, con la differenza che prevedono dei massimali di risarcimento.

Così, la quantificazione dei danni immateriali (*Immateriellen Schaden*) è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (§ 253 BGB) ed è affidata alla libera valutazione del giudice (§ 286 ZPO²⁰⁶).

Il giudice, per determinare un’equa riparazione in denaro (*eine billige Entschädigung in Geld*), tale da soddisfare la persona che ha subito il pregiudizio (*Genugtuung*), deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, tra cui il tipo, l’intensità e la durata della violazione²⁰⁷.

Più nel dettaglio, il diritto tedesco non conosce Tabelle legali in materia di danni non patrimoniali. Tuttavia, a partire dagli anni '40 sono apparse raccolte private di giurisprudenza sul dolore e sulla sofferenza (*pretium doloris*). Una prima raccolta, organizzata in base alla natura della lesione, è stata pubblicata nel 1943²⁰⁸. Nei decenni successivi, fino agli anni '90, tali opere si sono moltiplicate, pur presentando spesso una struttura piuttosto rudimentale ed in particolare le descrizioni delle lesioni risultavano non appaganti²⁰⁹.

La giurisprudenza e la dottrina maggioritaria si sono opposte fermamente a queste opere ed all’influenza che potevano esercitare. In una storica decisione del 1955²¹⁰, che ha ad oggetto la valutazione della sofferenza morale patita dalla vittima, si sostiene che nessun criterio può limitare o condizionare la valutazione dei giudici; in particolare, si esclude l’uso di cataloghi o Tabelle redatto sulla base di precedenti che debbano indicare al giudice la strada da seguire.

In una decisione del 1957, la Corte federale²¹¹ ha rilevato che il giudice aveva violato il diritto (ad un equo processo) proprio per aver utilizzato un una sorta di catalogo che attribuiva un prezzo specifico

²⁰² §842 BGB sul quale K. VIEWEG, *Staudinger BGB-Kommentar*, Berlin, 2015.

²⁰³ §252 ss. BGB.

²⁰⁴ §842 ss. BGB

²⁰⁵ M. BUSE - A. STAUDINGER, *Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht*, 3, München, 2019.

²⁰⁶ B. WIECZOREK - A. SCHÜTZE, *Zivilprozessordnung und Nebengesetze, Großkommentar*, 5, Berlin/Boston, 2023.

²⁰⁷ H. OETKER, in *Münchener Kommentar BGB*, 5, München, 2007, p. 484.

²⁰⁸ H.E. HENKE, *Die SchmerzensgeldTabelle*, München, 1969, p. 47 ss.

²⁰⁹ Tra gli altri K. KUNTZ, *Schmerzensgeld. Entscheidungssammlung*, München, 1995.

²¹⁰ BGH, 6 luglio 1955, in *BGHZ*, 18, p. 149.

²¹¹ BGH 15 gennaio 1957 – VI ZR 135/56, in *VersR*, 1957, p. 218; in, *NJW*, 1957, p. 674.

e prestabilito a talune forme di pregiudizio non patrimoniale (ad es. perdita di un braccio o di una gamba).

Allo stesso modo non sarebbe necessario fare riferimento a casi comparabili in giurisprudenza, poiché ogni caso deve essere valutato individualmente.

I giudici di merito sembrano aver condiviso questa posizione²¹².

Le lesioni sono troppo diverse l'una dall'altra sia ontologicamente sia per la percezione che ne hanno le vittime e ciò ne rende impossibile una catalogazione esaustiva ed unitaria.

Non sarebbe, infatti, pensabile valutare la sofferenza partendo dalla giurisprudenza degli altri tribunali.

Allo stesso tempo la dottrina rileva una certa ambiguità osservando che i tribunali consultano comunque queste raccolte per orientarsi²¹³.

In dottrina il rifiuto delle compilazioni era ampiamente condiviso e si sosteneva che esse avrebbero avuto l'effetto di limitare gli importi assegnati e di impedire ai giudici di "mettersi nei panni della vittima ed identificarsi con lei"²¹⁴.

Una decisione che trova spazio in un catalogo fisserebbe la valutazione e dissuaderebbe di fatto il giudice dal concedere un importo più elevato. Questo effetto sarebbe accentuato dal fatto che le decisioni sarebbero trasmesse dagli avvocati degli assicuratori, che tenderebbero a non evidenziare le sentenze che concedono somme più elevate²¹⁵. È stato tuttavia ammesso che le compilazioni hanno il merito di facilitare le soluzioni transattive informando l'assicuratore e l'avvocato della vittima delle somme che quest'ultima può aspettarsi²¹⁶.

In contrapposizione a questa posizione, altra parte della dottrina si è mostrata favorevole alla redazione ed all'utilizzo di raccolte giurisprudenziali²¹⁷. Questa dottrina è influenzata dalla cultura anglosassone e afferma che il «precedente» consente di sapere al meglio ciò che appare «equo» e adeguato, mettendo in evidenza il ruolo della tradizione giurisprudenziale nella formazione del diritto. La Corte federale ha accolto questa posizione con la decisione del 1976²¹⁸, aprendo la strada a un ampio riconoscimento di riferimenti normativi, indispensabili per poter applicare la logica dei precedenti. L'adozione di uno strumento per fondare la decisione giudiziale sui precedenti è oggi

²¹² H.E. HENKE, *Die SchmerzensgeldTabelle*, cit., p. 49, il quale si riferisce alle sentenze citate: OLG Oldenburg, in *DAR*, 1955, p. 110 e OLG München, in *VersR*, 1967, p. 235.

²¹³ H.E. HENKE, *Die SchmerzensgeldTabelle*, cit., 49,

²¹⁴ W. GELHAAR, *Die Bemessung des Schmerzensgeldes*, BB, 1966, p. 1317 ss.

²¹⁵ O. TEPLITZKY, *Neue Tendenzen bei der Schmerzensgeldbemessung*, in *NJW*, 1967, p. 1968.

²¹⁶ In questo senso, W. Gelhaar, *Die Bemessung*, cit., 1317.

²¹⁷ D. Donaldson, *Zum Problem der sicheren Bemessung des Schmerzensgeldes*, AcP, 462.

²¹⁸ BGH, 8 giugno 1976, in *VersR*, 1976, p. 967.

approvata sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza²¹⁹ ma si discute circa il valore da dare a tali raccolte. Pur essendo fermamente contrari alle Tabelle legali²²⁰, i giudici si mostrano favorevoli alle raccolte private e non vedono la necessità di affidarne la redazione ad autorità riconosciute.

Questo riconoscimento è senza dubbio dovuto anche alla qualità delle elaborazioni presenti sul mercato. Negli ultimi dieci anni questo settore ha subito un risanamento e due opere in particolare hanno avuto particolare seguito. La prima si chiama *Schmerzensgeldbeträge*²²¹ e raccoglie oltre 3000 decisioni; essa è soprannominata dai professionisti “*ADAC SchmerzensgeldTabelle*”, per essere stata pubblicata fino alla 30° edizione dall’automobile club tedesco, o “*Hacks -Tabelle*”, dal nome della sua fondatrice. Gli autori sono attualmente due avvocati e un magistrato.

L’opera fa riferimento agli importi assegnati dalla giurisprudenza, in ordine crescente in base alla natura delle lesioni. Le decisioni sono presentate in una tabella che comprende le seguenti colonne: somma assegnata, lesione, durata del trattamento e dell’inabilità al lavoro, persona ferita, danno permanente, circostanze particolari che hanno influito sulla decisione, riferimenti della sentenza.

Il secondo libro è il *Beck’sche SchmerzensgeldTabelle. Von Kopf bis Fuß*²²², che raccoglie oltre 3400 decisioni 112 e il cui autore attuale è un avvocato. Esso è organizzato in base alle parti colpite dal danno, iniziando dalla testa e terminando con i piedi, da cui il sottotitolo “Dalla testa ai piedi”²²³.

²¹⁹ *Contra* OLG Frankfurt, 18 ottobre 2020, in *Juris*, ove si ritiene che la valutazione del risarcimento per il dolore e la sofferenza dipende in misura notevole dalla situazione personale del giudice che emette la sentenza, dalle idee espresse dall’avvocato della parte lesa e anche dalla regione in cui si trova il tribunale. Queste circostanze rendono quasi impossibile, per una consulenza legale extragiudiziale, calcolare un importo che sia effettivamente ragionevole e corrispondente all’eventuale liquidazione giudiziale.

²²⁰ H.J. MUSIELAK, *Zur gerichtlichen Praxis bei der Bemessung des Schmerzensgeldes*, in *VersR*, 1982, p. 613 riporta l’esito di un sondaggio effettuato tra i giudici e afferma che il 95,4 % dei giudici intervistati è contrario a Tabelle imperative e soltanto il 4,6 % è favorevole.

²²¹ S. HACKS - W. WELLNER - F. HÄCKER, *Schmerzensgeldbeträge*, 31° ed., Bonn, 2012, tale tabella è citata da LG Deggendorf, 5 febbraio 2015, in *BeckRS*, 2015, per la più recente edizione di tali tabelle v.: S. HACKS - W. WELLNER - O. KLEIN - K. KOHAK, *Schmerzensgeldbeträge*, Bonn, 2025.

²²² A. SLIZYK, *Beck’sche SchmerzensgeldTabelle. Von Kopf bis Fuß*, 9° ed., München, 2013. Attualmente reperibile sul sito di *beck-online schmerzensgeldtabelle* nella sua versione aggiornata al 2026.

²²³ La struttura riflette questa logica:

1. La testa e gli organi sensoriali

a. Lesioni ai capelli

b. Ematomi al cranio

c. Frattura del cranio

2. Il collo

3. Spalle e clavicola

Sotto ogni titolo sono elencate le decisioni con una descrizione sommaria delle lesioni e dei fatti, nonché l’importo assegnato e il riferimento della decisione: «dd) frattura occipitale del cranio Frattura del cranio (nel caso specifico: frattura occipitale, seguita da una perdita parziale dell’udito sul lato sinistro pari al 30%. «Può sottoporsi a un intervento chirurgico per cercare di migliorare l’udito, ma l’esito dell’intervento rimane incerto»).

Bambina di 12 anni. Ricoverata in ospedale per 23 giorni. Danno permanente: diminuzione dell’udito nella parte sinistra del 30%. Causa: incidente a cavallo. Colpa della vittima: «al massimo, una lieve imprudenza». Somma assegnata: 12.782

A queste si aggiungono, senza pretese di esaustività, *Handbuch Schmerzensgeld*²²⁴ e *Schmerzensgeld*²²⁵, che sono anch'esse opere dedicate al danno non patrimoniale e contengono al loro interno tabelle di quantificazione.

Nel diritto tedesco, la valutazione del danno non patrimoniale segue quindi una logica originale. Pur partendo da criteri di valutazione che in definitiva non divergono sensibilmente da quelli conosciuti nel diritto francese²²⁶, la traduzione monetaria della sofferenza è armonizzata dal valore riconosciuto al precedente giurisprudenziale e dal ricorso a raccolte private.

Il meccanismo liquidatorio delle Tabelle private risulta essere appagante ed esaustivo²²⁷ nella misura in cui si tratta di raccolte private che si sono sempre aggiornate ed ampliate nel corso del tempo.

Tuttavia, le decisioni di altri tribunali, come quelle pubblicate nelle Tabelle di risarcimento del danno, non possono essere una base di decisione per determinare l'importo del risarcimento nel caso concreto; tuttavia, possono essere utilizzate come guida preliminare e per orientarsi «grossolanamente»²²⁸.

Queste Tabelle riportano gli importi dei risarcimenti stabiliti in precedenti sentenze, e quindi offrono una certa uniformità giuridica. Tuttavia, questa uniformità è fragile, in quanto le non sono vincolanti per i tribunali e mancano di un riferimento economico chiaro²²⁹.

A questo proposito, la Corte d'Appello di Monaco²³⁰ sottolinea che i casi inclusi nelle Tabelle costituiscono in genere solo il punto di partenza per le valutazioni dei giudici di merito nella determinazione dell'importo del risarcimento, e che, inoltre, occorre tenere conto del fatto che la giurisprudenza nella determinazione del risarcimento per danno non patrimoniale in caso di lesioni

euro; responsabilità: 100%; invalidità permanente: Corte d'appello di Dresda, 23 maggio 1995, 5 U 1475/94, non pubblicata».

²²⁴ H. P. SCHWINTOWSKI - C. SCHACH SEDI - M. SCACH SEDI, *Handbuch Schmerzensgeld*, Köln, 2013. Gli autori sono un professore universitario e due avvocati, a testimonianza dell'attenzione alla materia anche da parte degli operatori del diritto e non solo degli accademici. Per un'edizione più recente v. H.P. SCHINTOWSKI - C. SCHACH SEDI - M. SCACH SEDI *Handbuch Schmerzensgeld*, Köln, 2020.

²²⁵ L. JAEGER - J. LUCKEY, *Schmerzensgeld*, Köln, 2020. In questo caso, gli autori sono due magistrati. Per un'edizione più recente v. L. JAEGER - J. LUCKEY, *Handbuch schmerzensgeld*, Köln, 2024.

²²⁶ Sul quale v. par. successivo.

²²⁷ Come comprovato dalla copiosa giurisprudenza che si rifà alle *SchmerzensgeldTabelle*. Si ricorda, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: BGH 19.12.1969 – VI ZR 111/68, in *VersR* 70 281.

²²⁸ In questo senso: KG, 15 maggio 2020, in *NJW-RR*, 2020, p. 1408 ss. in tema di calcolo giornaliero del risarcimento danni da responsabilità medica.

²²⁹ F. SCHWEPCKE, *Die "taggenaue Berechnung" des Schmerzensgeldes – ein Fehlgriff?*, in *VersR*, 2023, p. 294 ss. In commento ai provvedimenti del BGH del 15 febbraio 2022 - VI ZR 937/20, in *VersR* 2022, p. 712 e del 22 marzo 2022 - VI ZR 16/21, in *VersR* 2022, p. 819.

L'a. effettua un confronto in ottica comparativa tra il meccanismo di liquidazione tedesco e quello italiano.

In questo senso anche OLG Frankfurt, del 4 giugno 2020, in *VersR* 2021, 127 ss.

²³⁰ OLG Monaco 09.09.2020 – 10 U 1722/18, in *BeckRS* 2020, 23367.

gravi è notevolmente più generosa rispetto al passato, e che, a favore della vittima, va considerata anche la svalutazione monetaria.

I collegi giudicanti a volte sottolineano che non è facile trovare decisioni comparabili nelle Tabelle dei danni non patrimoniali, poiché i casi di solito differiscono per il tipo e la gravità delle lesioni, la durata del trattamento e il dolore percepito dal danneggiato.

Inoltre, le raccolte di decisioni in realtà rappresentano solo una piccola parte dei risarcimenti effettivamente pagati in Germania, poiché non vengono presi in considerazione i risarcimenti extragiudiziali, che costituiscono la maggior parte dei risarcimenti²³¹.

5) L'esperienza francese: introduzione alla nomenclatura Dintilhac

L'esperienza francese in tema di liquidazione del danno non patrimoniale²³² è differente e trova il suo "apparente" punto di arrivo nella nomenclatura Dintilhac²³³ sui *préjudices corporels*²³⁴.

I diversi professionisti del diritto, così come le vittime, non hanno mai smesso di chiedere l'istituzione di uno strumento unificato per identificare le diverse voci di danno.

Così un primo gruppo di lavoro si è costituito nell'ambito del *Conseil national d'aide aux victimes* (CNAV) sotto la presidenza del prof. Lambert-Faivre che ha redatto nel 2003 un rapporto²³⁵ con l'obiettivo di portare maggiore coerenza e trasparenza sulle pratiche di risarcimento.

Sotto l'impulso del governo dell'epoca, un altro gruppo guidato da Dintilhac, allora presidente della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, ha lavorato anch'esso allo scopo di garantire un equo risarcimento delle lesioni personali.

Al gruppo di lavoro è stato assegnato l'obiettivo di redigere una nomenclatura «cohérente» e «incontestable», che si basasse su una chiara distinzione tra danni economici e non economici, in particolare per quanto riguarda l'invalidità permanente parziale, che rispettasse il principio di un risarcimento completo ed equo e la parità di trattamento tra tutte le vittime, che potesse contribuire all'armonizzazione dei diversi regimi di risarcimento preesistenti. In questo modo, tale nomenclatura

²³¹ OLG Frankfurt, del 4 giugno 2020, *VersR* 2021, 127 ss.

²³² Analizza le specificità del risarcimento del danno corporeale in Francia e si interroga sulla potenziale autonomia del «droit» du dommage corporel: S. PORCHY-SIMON, *Réflexion sur l'autonomie du «droit» du dommage corporel*, in C. QUÉZEL-AMBRUNAZ – P. BRUN – L. CLERC-RENAUD (coordinato da), *Des spécificités*, cit., p. 10 ss.

²³³ Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels. Reperibile su sante.gouv.fr.

²³⁴ Si parla di «dommage e non di préjudice». Sulla distinzione tra i due termini e sulle implicazioni di ordine sistematico e concettuale che implica nel diritto francese si è recentemente intrattenuto: M. BOUDOT, 'Dommage' e 'prejudice' nel progetto di riforma della responsabilità civile. *Precisazioni linguistiche e concettuali*; in *Europa dir. priv.*, 2020, p. 111 ss.

²³⁵ *Rapport sur l'indemnisation du préjudice corporel*, Ministère de la Justice, giugno 2003, p. 3.

doveva rispondere a una legittima aspettativa delle vittime, relativa a una maggiore prevedibilità dei danni risarcibili. Inoltre, doveva contribuire all'armonizzazione dei criteri di risarcimento dei danni fisici, costituendo un presupposto indispensabile per la successiva elaborazione di una «*table de concordance permettant de lier clairement à chaque chef de préjudice les prestations versées par les organismes sociaux*»²³⁶.

Il gruppo di lavoro ha ribadito la necessità di elaborare una tale nomenclatura in seguito alla valutazione della situazione e delle aspettative delle vittime. La valutazione della situazione ha messo in evidenza, da un lato, l'insoddisfazione delle vittime e dei professionisti per l'incertezza giuridica che regnava a causa della «*distinction sibylline entre les préjudices économique et personnels, notamment au stade de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, don't le caractère hybride – indemnisant pour une partie un préjudice de type économique et pur l'autre de type personnel – est source d'une grande confusion*»²³⁷; dall'altro lato, ha sottolineato la necessità di «*mise en ordre dans l'ordonnancement des chefs de préjudice*» risarcibili a seguito di una certa proliferazione delle voci di danno «*sans qu'il existe de véritable cohérence entre eux*»²³⁸.

Dopo aver effettuato un'analisi comparativa del diritto e aver ascoltato i diversi attori coinvolti nel risarcimento dei danni fisici, che hanno confermato la necessità di una nomenclatura dei tipi di danno e ispirandosi ampiamente alle raccomandazioni della relazione Lambert-Faivre, il gruppo di lavoro ha deciso di far precedere la propria nomenclatura con alcune raccomandazioni volte a riformare le norme in materia di risarcimento del danno in modo da poter verificare con precisione quali siano gli elementi che costituiscono la base di tali ricorsi. Ancora una volta, è stato dimostrato che la suddivisione dettagliata del danno fisico in più voci di danno risponde all'imperativo di riparazione integrale.

La nomenclatura adottata dal gruppo di lavoro è stata presentata come rappresentativa della «*distinction avancée par le rapport Lambert-Faivre entre le dommage qui relève de l'élément factuel et le préjudice qui relève du droit et exprime une atteinte aux droits subjectifs patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la victime*»²³⁹, nonché «*l'économie générale de la trilogie des postes de préjudice corporel habituellement admise tant en droit interne qu'en droit comparé*»²⁴⁰. Ne deriva la distinzione tra danni alla vittima diretta e alla vittima indiretta, patrimoniali ed extrapatrimoniali, temporanei e permanenti²⁴¹.

²³⁶ V. l'introduction du rapport du groupe de travail Dintilhac, p. 1.

²³⁷ Così M. LE ROY - J.D. LE ROY - F. BIBAL - A. GUEGAN, *L'Évaluation*, cit., 47.

²³⁸ *Ibidem*

²³⁹ *Rapport Dintilhac*, p. 3.

²⁴⁰ *Ivi*, p. 4.

²⁴¹ *Ivi*, p. 29.

Particolare importanza è attribuita alla distinzione tra danni patrimoniali ed extrapatrimoniali²⁴² e il gruppo di lavoro giustifica la scelta di questa denominazione piuttosto che quella di economico e personale con la critica mossa a questi ultimi di essere «moins appropriés surtout si l'on veut bien admettre qu'avant d'être économique ou pas,, tout préjudice corporel a, pour la victime, un retentissement de type personnel»²⁴³. Tutti i danni sono stati quindi articolati dal gruppo di lavoro attorno a questa distinzione e le rispettive definizioni che ne sono state date contribuiscono alla sua attuazione, ad eccezione di quella dell'incidenza professionale, più ambigua²⁴⁴.

Intorno alla nomenclatura Dintilhac si è generato rapidamente un ampio consenso ed infatti, come testimonia un alto magistrato: «la Scuola nazionale della magistratura ne è stata la promotrice e la sostenitrice convinta nei suoi corsi di formazione. Quasi tutte le giurisdizioni l'hanno utilizzata. Quando ne è venuta a conoscenza, la Corte di cassazione l'ha applicata e ha persino sanzionato alcune decisioni per averla presa in considerazione in modo errato. Avvocati, associazioni di vittime, assicuratori, magistrati, esperti l'hanno adottata quasi immediatamente senza che fosse necessario l'intervento di un testo legislativo o regolamentare»²⁴⁵.

Infatti, la Corte di cassazione, integrando la terminologia della nomenclatura nelle proprie definizioni e decisioni, ha avuto un ruolo determinante nel processo di applicazione diffusa della nomenclatura²⁴⁶.

5.1) *Segue. La normatività della nomenclatura*

Altro elemento degno di nota della nomenclatura Dintilhac è la sua natura “indicative”.

²⁴² Distinzione che Y. LAMBERT-FAIVRE, *Le dommage corporel entre l'être et l'avoir*, in *Resp. civ. et assur.*, 1997, p. 5. aveva messo in evidenza attribuendo i primi a ciò che riguarda i danni al «patrimonio» (al patrimonio della vittima) e i secondi a ciò che riguarda i danni all'«essere» (alla persona in quanto essere umano).

²⁴³ Rapport Dintilhac, p. 4.

²⁴⁴ Sul punto v. S. PORCHY-SIMON, *L'articulation des postes de préjudice, colloque «Autour de la nomenclature Dintilhac»*, in *Gaz. Pal.*, 2014, n. 203e8, p. 24.

²⁴⁵ J. MAZARS, *Props introductifs: Jean-Pierre Dintilhac et sa nomenclature, colloque «Autour de la nomenclature des préjudices corporels»*, in *Gaz. Pal.*, 2014, n. 202t0, p. 3. Nel corpo testo è presente una nostra traduzione ma di seguito si riporta il testo originale: «l'École nationale de la magistrature en fut le promoteur et le ferme soutien dans ses formations. Les organisations intéressées fournirent des documentations la prenant totalement en compte - telle l'AREDOC qui établit très vite une mission d'expertise présentée comme conforme à cette nomenclature. La presque totalité des juridictions judiciaires l'utilisa. Quand elle eut à en connaître, la Cour de cassation l'appliqua et sanctionna même quelques décisions pour l'avoir mal prise en considération. Avocats, associations de victimes, assureurs, magistrats, experts l'ont adoptée presque immédiatement sans que l'intervention d'un texte législatif ou réglementaire soit nécessaire».

²⁴⁶ Per un approfondimento sul ruolo della giurisprudenza nell'affermazione della nomenclatura Dintilhac v. H. AIDA-CANAC, *Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation*, Paris, 2011, p. 1497 secondo il quale a utant que le nouveau droit du recours des tiers payeurs, l'application spontanée et généralisée de la nomenclature Dintilhac a fait reculer le pouvoir souverain de l'existence et de l'évaluation du préjudice ».

Pur elencando ventinove voci di danni e mettendo «*au jour des préjudices jusque-là mal identifiés et par conséquent mal indemnisés*»²⁴⁷, il che spingeva la suddivisione dei danni risarcibili ancora più in là di quanto proposto dalla relazione Lambert-Faivre, il gruppo di lavoro ha formulato un avvertimento contro l'uso improprio che consisterebbe nel considerarla immutabile per sempre. Pertanto, ha tenuto a «sottolineare che questa nomenclatura, che elenca le diverse voci di danno fisico, non deve essere intesa dalle vittime e dai professionisti come un rigido e intangibile vincolo che porta ad escludere sistematicamente qualsiasi nuova voce di danno richiesta in futuro dalle vittime, ma piuttosto come un elenco indicativo – una sorta di guida – suscettibile, se necessario, di arricchirsi di nuove voci di danno che verrebbero quindi aggiunte alla struttura iniziale. Infatti, è opportuno precisare che questa nomenclatura delle voci di danno è semplicemente indicativa e non è destinata ad essere applicata sistematicamente nella sua interezza a tutti i tipi di danni. In materia, rimane indispensabile lasciare un ruolo importante al giudice, che è l'unico abilitato a riconoscere, caso per caso, l'esistenza di una determinata voce di danno in funzione di ciascuna vittima»²⁴⁸.

Tuttavia, anche se non è stata ancora oggetto di una consacrazione ufficiale in uno strumento normativo, il suo stato di norma è oggi pressoché indiscusso²⁴⁹. Essa è stata accolta ed utilizzata ampiamente dalla stragrande maggioranza degli attori (giudici civili, avvocati, assicurazioni ed in tempi più recenti anche giudici amministrativi²⁵⁰) che operano nel “campo” del risarcimento del danno alla persona²⁵¹.

Essa ha portato ad una modifica sostanziale nell'ambito del risarcimento del danno alla persona²⁵².

L'istituzione di una nomenclatura in Francia è ritenuta dalla dottrina, nonostante la sua imperfezione, una conquista da parte degli operatori del settore²⁵³.

²⁴⁷ P. JOURDAIN, *Conclusion prospective du colloque «Autour de la nomenclature des préjudices corporels*, in *Gaz. Pal.*, 2014, n. 203fl, p. 36.

²⁴⁸ Rapport Dintilhac, 4. Nel testo vi è una nostra traduzione e di seguito si riporta il testo in lingua originale: «souligner que cette nomenclature, qui recense les différents postes de préjudice corporel, ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l'avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative – une sorte de guide – susceptible au besoin de s'enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s'agréger à la trame initiale. À l'inverse, il convient de préciser que cette nomenclature des chefs de préjudice étant simplement indicative, elle n'a pas vocation à être appliquée systématiquement dans son intégralité à reconnaître au cas par cas l'existence de tel ou tel poste de préjudice en fonction de chaque victime».

²⁴⁹ Sul punto M. BACACHE, «*La nomenclature. Une norme?*», in *Gaz. Pal.*, 2011, p. 7 ss.

²⁵⁰ Si ricorda che per un periodo la giurisprudenza amministrativa adottò la nomenclatura Lagier determinando una disparità di trattamento e solo in epoca recente ha virato verso la nomenclatura Dintilhac..

Per un approfondimento sulla nomenclatura Lagier v. M. LE ROY - J.D. LE ROY - F. BIBAL - A. GUEGAN, *L'Évaluation*, cit., 52 ss.

²⁵¹ R. CAMINITI - L. VISMARA, *Le novità*, cit., p. 186 dove si afferma che «l'applicazione di tale nomenclatura è stata anche “suggerita” con circolare del Ministero della Giustizia nel 2007 (Circ. DACS n 2007-05 del 5 febbraio 2007).

²⁵² In questo senso M. DEVELAY, *L'évaluation*, cit., p. 235.

²⁵³ M. DEVELAY, *L'évaluation*, cit., p. 261 dove sostiene che «*la mise en place d'une nomenclature en France résulte d'une véritable conquête des différents acteurs de du droit du dommage corporel. Universitaires de renom, avocats*

5.2) *Segue. l'elaborazione di référentiels*

La liquidazione del danno alla persona, nel sistema francese, si basa sulla nomenclatura *Dintilhac*, ma essa non fornisce indicazioni sulla concreta entità del risarcimento²⁵⁴. Quest'ultima svolge un ruolo essenziale in relazione all'individuazione dell'*an* del pregiudizio, ma non si occupa anche del *quantum*.

La nomenclatura, infatti, distingue danni permanenti e temporanei, patrimoniali e non patrimoniali, ma senza fornire indicazioni sulla quantificazione economica di tali danni.

La giurisprudenza, nel tentativo di colmare la lacuna risultante dall'applicazione della *Nomenclature*, ha elaborato *référentiels indicatifs*²⁵⁵, che orientano il giudice nella liquidazione del danno.

Tuttavia, la giurisprudenza non è stato l'unico soggetto che si è occupato della redazione di linee guida (*référentiel*) in conformità a quanto previsto dalla nomenclatura.

Vi sono, infatti, *référentiels* redatti da studiosi, da organismi speciali quali l'*ONIAM* (*Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux*) e il *FIVA* (*Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante*), da singoli Tribunali.

Tra i *référentiels* redatti da studiosi uno dei più noti e maggiormente applicati è il compendio *Indemnisation des dommages corporels. Recueil méthodologique commun*²⁵⁶ a cura di un magistrato di Cassazione, che è frequentemente utilizzato per la liquidazione in sede giudiziale²⁵⁷.

I *référentiels* costituiscono il passo successivo rispetto all'elaborazione di una nomenclatura, necessario per completare il percorso di uniformazione e standardizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.

engagés, mais églement assureurs et fonds d'indemnisation, tous ont milité en sa faveur. Le modèle actuel est sans doute perfectible mais il serait malvenu de faire marche arrière sur le chemin ainsi tracé à l'heure où l'on semble si proche du but recherché par tous: l'égalité de traitement des victimes de dommage corporel. Egalité qui ne pourra que mieux s'exprimer lorsqu'un décret unifomiser l'ensemble des pratiques actuelles».

²⁵⁴ M. ROSSETTI, *Il danno*, cit., p. 1344, ove afferma che in base alla nomenclatura «i pregiudizi patiti dalla vittima sono inquadrati in tante categorie autonome, ed a ciascuna di esse viene assegnato un risarcimento. Ma in che misura?»

²⁵⁵ Sono da intendersi come tabelle indicative, che vengono utilizzate per individuare la base di partenza dell'ammontare da liquidare e successivamente richiedono l'apprezzamento discrezionale dei giudici.

²⁵⁶ B. MORNET, *L'Indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès*, 2024, reperibile su *hello-victimes.fr*. L'opera si basa su una netta distinzione tra pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali e analizza in dettaglio le varie figure di danno. Soprattutto con riferimento ai danni patrimoniali, sono descritte le modalità di calcolo da applicarsi per la quantificazione. In relazione al danno parentale le voci di danno non patrimoniale riconosciute sono il *préjudice d'affection* e il *préjudice d'accompagnement*.

²⁵⁷ Tuttavia, tribunali civili, amministrativi e penali si riferiscono spesso a *des grilles d'indemnisation établies par des cours d'appel ou par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI)*.

6) Riflessioni conclusive e prosecuzione dell'indagine

Le considerazioni sin qui svolte ci pongono (nuovamente) di fronte all'analisi del rapporto tra meccanismo tabellare ed equità, ma in un'ottica differente da quanto detto in precedenza (par. 1.3); d'ora innanzi l'intento è costruttivo – ossia volto ad individuare un bilanciamento tra le contrapposte esigenze – e non meramente descrittivo²⁵⁸.

Al termine di una prima fase di approfondimento dell'argomento si registra una certa disomogeneità tra gli ordinamenti studiati. Tutti adottano adotta un sistema tabellare per l'equa riparazione del danno alla persona, ma vi sono differenze sotto il profilo sistematico ed applicativo.

Le tabelle legali sono presenti soltanto in Italia e soltanto per alcune voci di danno, le tabelle con funzione para normativa sono soltanto – per chi l'ammette – quelle di Milano; in Germania vi sono molteplici tabelle private tutte utilizzabili dal giudice ma solo come punto di partenza per la liquidazione del danno; in Francia c'è la nomenclatura uniforme per le voci di danno ma non vi è la medesima uniformità in sede di quantificazione poiché ogni giudice è libero di adottare un *référéntiel* differente da quello adottato da altro giudice del medesimo ufficio giudiziario o di ufficio giudiziario differente.

Ne deriva una profonda incertezza che non permette l'arresto dell'indagine in questa fase ma, anzi, ne impone la prosecuzione analizzando la giurisprudenza in relazione a singole voci di danno per valutare la concreta applicazione del sistema tabellare nei vari stati.

Al riguardo, si sono scelte due voci di danno (danno da perdita e grave lesione del rapporto parentale, danno biologico) che, almeno nella realtà italiana, che è quella alla quale apparteniamo, ha suscitato maggiori interrogativi in dottrina e giurisprudenza.

²⁵⁸ Non s'intende in questa sede trattare il danno non patrimoniale dal punto di vista dell'*an*, bensì soffermarsi sul rapporto sussistente tra liquidazione tabellare e valutazione equitativa. L'equità, lo si è visto, ha uno specifico significato all'interno del risarcimento del danno. L'obiettivo della liquidazione tabellare, almeno nei termini in qui è stato affrontato nei paragrafi precedenti, è quello di realizzare un'uniformazione ed una standardizzazione dei risarcimenti per danni non patrimoniali, mantenendo, però, la possibilità di una personalizzazione in base alle circostanze del caso di specie. L'idea è condivisibile, gli strumenti impiegati sono apprezzabili, ma il risultato è raggiunto? È raggiungibile?

Questo è l'interrogativo di fondo che ci si pone in questa sede.

CAPITOLO 2

Il laboratorio del danno non patrimoniale da perdita o grave lesione del rapporto parentale

SOMMARIO: 1. Il ruolo della giurisprudenza nella personalizzazione del danno – 2. Danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale – 2.1 La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – 2.2 Il controllo della Cassazione sul danno da perdita del rapporto parentale – 3. Differenze tra perdita del rapporto parentale e grave lesione dello stesso. Due diverse tecniche liquidatorie – 3.1 Le Tabelle milanesi – 3.2 Le Tabelle romane – 3.3. Proposte di integrazione delle Tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale – 4. La legittimazione attiva al risarcimento del danno parentale e il valore della convivenza nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – 4.1 La prova della convivenza – 5. Un raffronto con il diritto tedesco: *Schockschäden* e danno psichico – 5.1 *Segue*. I danni *iure proprio* derivanti dalla morte di un congiunto: oltre il mero *Schockschäden* – 5.2 *Segue*. *Hinterbliebenengeld* e soggetti legittimati attivi – 6. Il *préjudice d'affection* in Francia – 6.1 La nomenclatura *Dintihlac* e l'*indémnisation* del *préjudice d'affection* – 6.2 *Segue*. La legittimazione attiva per la richiesta del risarcimento del *préjudice d'affection* – 6.3 *Segue*. Le condizioni per il riconoscimento del *préjudice d'affection* e la valutazione da parte dei giudici – 6.4 L'importanza della domanda delle parti nell'azione di risarcimento – 6.5 Proposta di un metodo alternativo di liquidazione del *préjudice d'affection* – 7. Brevi riflessioni conclusive.

1) Il ruolo della giurisprudenza nella personalizzazione del danno parentale

In passato, parlare di precedenti giurisprudenziali e di nomofilachia significava fare riferimento a concetti antichi o ad un sistema, come quello di *common law*, profondamente diverso dal nostro dove il precedente ha un valore vincolante per la giurisprudenza e non solo persuasivo come accade nei sistemi di *civil law* e, in particolare, in quello italiano.

Tuttavia, il precedente assume notevole valore in sede di liquidazione del danno non patrimoniale e il termine nomofilachia è entrato a far parte del linguaggio del legislatore. Ciò è stato possibile, nel settore in esame, grazie all'elaborazione ed alla diffusa applicazione di Tabelle per la liquidazione, le quali si basano sui precedenti giurisprudenziali in materia e mirano a garantire uniformità applicativa e prevedibilità delle decisioni. Un diffuso utilizzo di tabelle basate sui precedenti giurisprudenziali può superare quell'incalcolabilità del diritto di cui parla autorevole dottrina²⁵⁹.

Ci si è soffermati in precedenza sul valore e sull'efficacia delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, ma le osservazioni in quella sede svolte restano pure declamazioni teoriche prive di qualsivoglia utilità pratica se non si analizza il loro concreto operare.

²⁵⁹ N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2018, p. 1 ss.

Al riguardo, occorre soffermarsi sulla prassi giurisprudenziale in tema di liquidazione del danno non patrimoniale per comprendere il concreto funzionamento del c.d. “procedimento liquidatorio” ed eventualmente individuare taluni aspetti problematici al suo interno.

Il giudice, nel liquidare il danno, segue i criteri (Tabelle legali, Tabelle para normative, equità pura) individuati in precedenza. Tuttavia, la definizione dell’ammontare da risarcire non è data soltanto dalla meccanica ed automatica applicazione delle tabelle e dei valori in esse indicati. Persiste in capo all’operatore del diritto un dovere di adeguare il risarcimento al caso di specie e tenere in debito conto le circostanze addotte dalle parti a fondamento della loro pretesa²⁶⁰. Tale attività, che comunemente viene definita di “personalizzazione” della liquidazione del danno non patrimoniale, segue (cronologicamente) la liquidazione tabellare e la conforma alle esigenze del caso di specie.

La personalizzazione del danno, prevista dalla legge, ad es. art. 138, comma 3, Cod. Ass., ed anche dalle Tabelle di Milano²⁶¹, si inserisce in un percorso, visto con favore da attenta dottrina, di «adeguato ridimensionamento della rigidità di criteri tabellari prefissati»²⁶² dato che non può esistere una tabella universale della sofferenza umana²⁶³.

Infatti, la lesione della salute dà vita a conseguenze di diverso genere ma esse sono, in linea di massima, inquadrabili in due categorie: a) conseguenze comuni a tutte le persone che dovessero patire quel pregiudizio; b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

La prima categoria si basa su ciò che normalmente accade (*id quod plerumque accidit*) e orienta l’elaborazione dei punti previsti dalle tabelle per ciascun pregiudizio (previsto). In questo caso, le conseguenze si presumono esistenti e non richiedono piena prova, ma si può fare affidamento su un meccanismo presuntivo²⁶⁴. Nel caso in cui si tengano in conto soltanto tali conseguenze le liquidazioni risulteranno essere uguali per tutti i soggetti che raggiungano la medesima soglia tabellare di punti.

²⁶⁰ V. da ultimo Cass. Civ., Sez. lav., 16 marzo 2025, n. 6981, in *DJ*, nella quale, in relazione al danno parentale si afferma al punto 7 che: «ed invero va in primo luogo rilevato che la stessa sentenza n. 10579/2021 della Cassazione, richiamata dalla Corte territoriale, con cui è stata sollecitata una revisione della tabella di Milano per la mancata previsione del “danno parentale” secondo un sistema a punti (come per il calcolo del danno biologico) ha fatto “salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”» e al punto 8 che: «inoltre la gravata sentenza ha richiamato la sentenza della Cass. N. 33005/21 che riporta il medesimo principio della sentenza n. 10579/2021, secondo cui in presenza di circostanze eccezionali è imposto al giudice, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla liquidazione tabellare».

²⁶¹ V. Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale – Edizione 2024.

²⁶² A. MALOMO, *Personalizzazione del danno alla persona e conseguenziale superamento delle strettoie tabellari*, in *Comp. dir. civ.*, 2021, p. 503 ss.

²⁶³ *Ivi*, 510, nt. 31

²⁶⁴ Tale aspetto sarà approfondito nel corso del presente Capitolo.

La seconda categoria, invece, riguarda le conseguenze inerenti al singolo caso che ne connotano la gravità e richiedono una specifica allegazione e prova per aversi un incremento del risarcimento²⁶⁵. Ne deriva che la personalizzazione è una fase particolarmente importante del procedimento liquidatorio e orienta la funzione della responsabilità.²⁶⁶ In particolare, si evidenzia che ricorso alla personalizzazione e l'entità dell'ammontare influenzano l'equità della liquidazione²⁶⁷ e la funzione del risarcimento.

Pertanto, si intende procedere ad analizzare talune ipotesi²⁶⁸ di personalizzazione del danno e di liquidazione che appaiono problematiche e sulle quali non vi è uniformità di vedute al fine di comprendere la loro funzione.

2) Danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale

L'uccisione di una persona è evento plurioffensivo idoneo ad estinguere «per effetto del fenomeno di propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito»²⁶⁹ il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa²⁷⁰.

Per danno parentale si intende un danno *iure proprio*²⁷¹ patito dai prossimi congiunti del danneggiato, i quali vedano rivoluzionata la propria esistenza in conseguenza della morte della vittima²⁷².

²⁶⁵ A. MALOMO, *Personalizzazione*, cit., p. 515 con riferimento al danno biologico afferma che: «tuttavia, ai fini della personalizzazione del risarcimento, rilevava non quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, bensì che quella o quelle conseguenze siano talmente straordinarie da non poter essere ricomprese nel pregiudizio già espresso dal grado percentuale di invalidità permanente».

²⁶⁶ Sul valore della personalizzazione del danno non patrimoniale v.: Ivi, p. 503 ss.; T. MARTINO, *Danno non patrimoniale*, cit., p. 516 ss.

²⁶⁷ P.G. MONATERI, *Il quantum*, cit., p. 546.

²⁶⁸ I casi che verranno analizzati non sono organizzati sistematicamente, ma sono uniti dal filo rosso della natura non patrimoniale del pregiudizio subito. Si tratta di ipotesi controverse, che, avendo suscitato un dibattito in dottrina e giurisprudenza, permettono all'interprete una valutazione in chiave critica e, pertanto, lasciano adito a margini ulteriori di riflessione.

²⁶⁹ D. SPERA, *Responsabilità civile e danno alla persona*, Milano, 2025, p. 908.

²⁷⁰ Tali pregiudizi sono anche definiti, dalla dottrina italiana, danni riflessi o di rimbalzo. Nonostante vi sia chi ritiene che in concreto si tratti di danni immediati e diretti, tale denominazione trova riscontro nei danni “*par ricochet*” del diritto francese sui quali, *ex multis*: A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La Riparazione*, cit., p. 166 ss.; M. FEOLA, *Obbligazioni d'informazione e responsabilità per il danno da «esistenza diversamente abile»*, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO - M. FEOLA, *Diritto*, cit., p. 400 ss.

Con riferimento allo scenario italiano, *ex multis*, D. SPERA, *Responsabilità*, cit. p. 908.

²⁷¹ Rende conto di un precedente orientamento contrario C. BARBERIO, *Danno da perdita del rapporto parentale: fra danni in re ipsa e danni presuntivi*, in *Danno resp.*, 2023, p. 196.

²⁷² *Ex multis*, M. BONA, *Il danno non patrimoniale dei congiunti: edonistico, esistenziale, da lesione del rapporto parentale, alla serenità familiare, alla vita di relazione, biologico, psichico o morale “costituzionalizzato”?* in *Giur. it.*, 2002, p. 953 ss.; ID. *Danno morale e danno esistenziale*, in P.G. MONATERI (a cura di), *Il danno alla persona*, Torino, 2000, p. 82 ss.; G.B. PETTI, *Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona*, Torino, 1999, p. 185 ss.; M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, cit.

Esso è definito come una sottocategoria del danno tanatologico²⁷³ e si tratta di una «specificazione della tutela di quei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, in particolare di quei diritti di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost., i quali palesano la necessità di tutelare il singolo sia nel proprio sviluppo che nell'estrinsecazione della sua personalità, ed anche all'interno della propria famiglia»²⁷⁴. Rientrano nella categoria del “danno parentale” due differenti tipologie di pregiudizi: da un lato, il pregiudizio non patrimoniale conseguente al decesso del prossimo congiunto (danno da perdita del rapporto parentale); dall'altro lato, la grave lesione di un prossimo congiunto che conduce ad un'invalidità (di quest'ultimo) tale da compromettere la relazione con i familiari (danno da grave lesione del rapporto parentale)²⁷⁵.

Quest'ultima categoria ha ottenuto pieno riconoscimento in Italia a partire dal 2002, quando le Sezioni Unite Civili hanno affermato che: «*ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accettato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile*»²⁷⁶.

La risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali o “immateriali” (biologici, morali, esistenziali) patiti dal congiunto di una persona resa disabile da un illecito/inadempimento non costituisce «un'invenzione bizzarra degli ultimi anni, né un'anomalia tutta italiana nel contesto europeo»²⁷⁷. Infatti, ancor prima della citata Cassazione, nel 1975 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in seno alla Risoluzione n. 7-75 del 14 marzo 1975 [*Résolution (75) 7 relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès*]²⁷⁸, aveva indicato al Principio XIII, quale modello per l'armonizzazione della materia, la risarcibilità – a favore di genitori e coniuge

²⁷³ E. COLLETTI, *Tabelle*, cit., p. 1307.

²⁷⁴ *Ibidem*.

²⁷⁵ G. COLACINO, *Il danno non patrimoniale da lutto parentale, tra vischiosità applicative e prospettive evolutive*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 845; M. COCUCCIO, *Il danno da uccisione del congiunto*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, p. 1374; sul danno da privazione del rapporto genitoriale: A. MENDOLA, *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 906; R. CAMINITI - L. VISMARA, *Le novità*, cit. p.144. Gli A. affermano che: «sino alla fine degli anni '90 del secolo scorso, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità era contrario al riconoscimento, in favore dei prossimi congiunti del macroleso, del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in applicazione del principio della risarcibilità del solo danno diretto e immediato, accolto dal nostro ordinamento in materia di responsabilità da illecito civile, ai sensi dell'art. 1223 c.c. gli stretti congiunti della persona che aveva subito lesioni personali (anche se di minore età) non avevano, dunque, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, mentre era riconosciuto loro tale diritto in caso di morte della vittima dell'illecito».

²⁷⁶ Cass., Sez. Un., 1° luglio 2002, n. 9556, in *Giust. Civ. Mass.*, 2002, p. 1151; in *Dir. giust.*, 2002, p. 21 nota di M. Rossetti.

²⁷⁷ M. BONA, *il quantum del danno parentale da lesione de congiunto: no ai punti*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2024, p. 258 ss.

²⁷⁸ COUNSEIL DE L'EUROPE, *Réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès*, Strasbourg, 1975.

(«conjoint») della vittima principale sopravvissuta all'evento dannoso – delle sofferenze psichiche («*souffrances psychiques*»), pur assoggettando questa tutela alla dimostrazione, da parte di tali vittime secondarie, di sofferenze eccezionali, non necessariamente a carattere permanente²⁷⁹.

Analoga formulazione è presente nell'art. 10:301 («*Non-pecuniary damage*») dei *Principles of European Tort Law (PETL)* ove si contempla il principio per cui «*Non-pecuniary damage can also be the subject of compensation for persons having a close relationship with a victim suffering a fatal or very serious non-fatal injury*»; volutamente sono state lasciate prive di indicazioni tanto la categoria dei congiunti legittimati attivi quanto la fattispecie «lesione non fatale particolarmente seria», la cui estensione è, pertanto, aperta²⁸⁰.

In entrambe tali fonti europee si tutela il diritto dei congiunti al risarcimento del danno non patrimoniale anche per il caso di ferimento della vittima principale. Tuttavia, si registrano divergenze (tra l'ipotesi della morte del congiunto e quella della mera lesione) riguardo ai legittimati attivi ed al filtro della gravità, quest'ultimo riferito alternativamente alle sofferenze delle vittime secondarie (questo il caso della Risoluzione n. 7-75) o alle menomazioni subite dalla vittima principale.

Sul punto, come si vedrà meglio in seguito, il diritto comparato offre interessanti spunti di riflessione, poiché si palesa come possano altresì rilevare, al di là della gravità delle lesioni personali, incidenze sulla vita sessuale e situazioni di *emotional distress* che i parenti possano accusare nel vedere un proprio caro esposto al pericolo di perdere la vita²⁸¹.

2.1) La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Si è già osservato che, in mancanza di norme specifiche, il giudice liquida il danno non patrimoniale in via equitativa, rifacendosi alle Tabelle giurisprudenziali, ma la liquidazione del danno parentale ha posto problemi di ordine interpretativo in relazione alle Tabelle applicabili. Tali problemi hanno riguardato sia la perdita del rapporto parentale sia la grave lesione di tale rapporto. In questa sede ci si soffermerà – molto brevemente dato che l'*impasse* è stata superata dalle Tabelle di Milano Edizione 2022 – sul primo dei due pregiudizi citati, mentre si rimanda al prosieguo del lavoro (par. 2.3) per la trattazione del secondo.

Il contrasto giurisprudenziale in merito alle Tabelle da seguire per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale nasce dal fatto che le Tabelle milanesi edizione 2018 contemplavano un meccanismo liquidatorio a forbice, mentre quelle romane un meccanismo a punti.

²⁷⁹ Rende conto di tale normativa M. BONA, *il quantum*, cit., 258 ss.

²⁸⁰ *Ivi*, p. 261; EUROPEAN GROUP ON TORT LAW, *Principles of European Tort Law*, Wien, 2005, p. 175.

²⁸¹ M. BONA, *il quantum*, cit., 258 ss.; S. LINDERBERGH, *Comparative overview*, in M. BONA - S. LINDERBERGH - P. MEAD (a cura di), *Fatal Accidents and Compensation of Secondary victims in Europe*, XPL, London, 2005, p. 428 ss.

Inizialmente, le Tabelle di Milano (per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale) prevedevano un «valore monetario base» nella prima colonna e un importo a titolo di «aumento personalizzato (fino a max)» nella seconda colonna. La tabella milanese, dunque, conservava – così come già previsto nelle precedenti edizioni della medesima – una struttura a forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, le quali vengono quantificate in base ai valori monetari liquidati dalla giurisprudenza analizzata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, spettava, così, al giudice stabilire la misura esatta dell'importo nell'ambito di tali valori²⁸². L'osservatorio ha deciso, «nell'edizione 2018, di modificare solo la veste grafica dei valori monetari, rimasti immutati, al fine di richiamare l'attenzione degli avvocati sugli oneri di allegazione e prova e l'attenzione del giudice sulla corretta motivazione della liquidazione effettuata»²⁸³.

Le Tabelle di Roma, invece, secondo quanto previsto nella relazione illustrativa dell'edizione 2019, prevedevano «nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto».

Tale sistema richiede, in prima battuta, la prova dell'esistenza di una seria relazione affettiva e, successivamente, la valutazione di una serie di fattori che influiscono sul risarcimento, che sono stati enucleati dalla stessa Tabella in quanto ricorrenti in ogni caso di danno parentale²⁸⁴.

²⁸² Dovendo adattare la liquidazione alla fattispecie concreta, nei limiti dell'importo massimo indicato in Tabella, si dovrà tenere conto di taluni indici. Essi sono: la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità e l'intensità della relazione familiare residua, nonché della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l'età della vittima primaria e di quelle secondarie. In base all'analisi dei precedenti giurisprudenziali effettuata dall'Osservatorio sono stati individuati vari *range* di personalizzazione nella liquidazione del danno per ciascun prossimo congiunto. In particolare, viene in rilievo l'età del defunto sul presupposto che il danno sia inversamente proporzionale ad essa. Quanto più l'età è avanzata tanto minore sarà la sofferenza dei parenti. Al contrario, la giovane età si ritiene provochi maggiore sofferenza poiché viene interrotta anzitempo la vita del proprio caro.

In caso di rapporto tra fratelli possono rilevare, ad esempio, la ridotta differenza di età tra gli stessi e l'assiduità della loro frequentazione.

Ai fini della quantificazione del danno rilevano anche la convivenza tra vittima primaria e secondaria e le modalità di commissione dell'illecito.

²⁸³ REDAZIONE SCIENTIFICA, *Dibattito sulle Tabelle milanesi edizione 2018*, in *Ridare.it*, 6 settembre 2018.

²⁸⁴ Sul punto v. R. CAMINITI - L. VISMARA, *Le novità*, cit., 162 ss. ove chiariscono i fattori da tenere in considerazione.

«I fattori che contribuiscono alla quantificazione economica del danno sono:

1. Il rapporto di parentela esistente tra la vittima dell'illecito e il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere, secondo l'*id plerumque accidit*, che il danno sia tanto maggiore quanto più stretto sia il rapporto;
2. L'età del congiunto cui spetta il risarcimento, potendosi ritenere che il danno sia tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite (ciò in quanto il danno è destinato a protrarsi per un tempo maggiore, in particolar modo quando si tratta di minori di età, rispetto ai quali la perdita di un familiare può persino pregiudicare lo sviluppo psicofisico);
3. L'età della vittima, ritenendo ragionevole che l'entità del danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima;

L'importo da risarcire ai congiunti corrisponde al punteggio dato dalla sommatoria dei punti²⁸⁵ previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso di specie, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.

Tuttavia, l'importo risultante dal calcolo suddetto può essere modificato *in melius* o *in peius* al ricorrere di specifiche circostanze: ad esempio, la non convivenza con la vittima è apprezzabile con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la mancanza di altri familiari può comportare un aumento del punteggio da un terzo alla metà.

La previsione di due metodologie liquidatorie differenti è andata avanti sino al 2022²⁸⁶, quando l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale a seguito dell'orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima:

«in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella».²⁸⁷

Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021 (valori aggiornati al 1° gennaio 2021), largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti.

-
4. La convivenza tra la vittima e il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sia tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima e il superstite;
 5. La presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi sino al quarto grado di parentela».

²⁸⁵ Il punto, come affermato nella relazione di accompagnamento alla Tabella, comprende due diverse componenti: a) la componente morale, ovvero l'aspetto interiore del danno sofferto (dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto); b) la componente dinamico relazionale, che corrisponde alla modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne al soggetto.

²⁸⁶ Occorre, infatti, ricordare che anche l'Edizione 2021 delle Tabelle milanesi recava il medesimo sistema a forbice per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ma ne aggiornava i valori monetari.

²⁸⁷ Reperibile in *Giust. Civ. Massimario*, 2021; in *Foro it.*, 6, I, 2017,

Sono, inoltre, state considerate le circostanze indicate dalla Cassazione e già menzionate anche nei “Criteri orientativi” delle pregresse tabelle milanesi, quali: l’età della vittima primaria²⁸⁸, l’età della vittima secondaria²⁸⁹, la convivenza²⁹⁰, l’esistenza di superstiti²⁹¹, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto²⁹².

²⁸⁸ «A. età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale)

da 0 a 10 anni 28 punti

da 11 a 20 anni: 26 punti

da 21 a 30 anni: 24 punti

da 31 a 40 anni: 22 punti

da 41 a 50 anni 20 punti

da 51 a 60 anni 18 punti

da 61 a 70 anni: 16 punti

da 71 a 80 anni: 12 punti

da 81 a 90 anni: 8 punti

da 91 a 100 anni: 4 punti».

²⁸⁹ «B. età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale)

da 0 a 10 anni 28 punti

da 11 a 20 anni: 26 punti

da 21 a 30 anni: 24 punti

da 31 a 40 anni: 22 punti

da 41 a 50 anni 20 punti

da 51 a 60 anni 18 punti

da 61 a 70 anni: 16 punti

da 71 a 80 anni: 12 punti

da 81 a 90 anni: 8 punti

da 91 a 100 anni: 4 punti».

²⁹⁰ «C. convivenza:

16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza delle due vittime;

8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale».

²⁹¹ «D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del *de cuius*:

fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l’altro genitore e/o i fratelli del danneggiato; se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli; se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita

nessun superstite: 16 punti

1 superstite: 14 punti

2 superstiti: 12 punti

3 superstiti: 9 punti».

²⁹² Per la qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta i punti attribuibili sono 30 nel massimo: tale punteggio conduce a risultati monetari in linea con il monitoraggio ed appare anche coerente con l’unico dato normativo, ad oggi vigente, per altra tipologia di danno non patrimoniale, in materia di personalizzazione (art. 138 CAP per il danno alla salute nelle lesioni macro-permanenti derivanti da sinistri della circolazione stradale e da colpa medica).

10. Qualità ed intensità del rapporto affettivo con il parente perduto: cosa significa?

Le prime quattro circostanze hanno natura “oggettiva” e possono, quindi, essere dimostrate anche con documenti anagrafici; la quinta circostanza è di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. esteriori del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti c.d. interiori di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.

Attualmente, quindi, il danno da perdita del rapporto parentale, è contemplato dalle Tabelle di Milano (edizione 2022 ed aggiornamento 2024), che ne forniscono (anch’esse) una liquidazione a punti, ma continua a non essere previsto dalla TUN²⁹³ e, infatti, esso è affidato alla valutazione equitativa del giudice, la quale segue una liquidazione tabellare (non vincolante).

Le Tabelle maggiormente utilizzate sono quelle di Milano, ma in astratto nulla vieta che il giudice, motivando adeguatamente, segua altre tabelle o scelga di ricorrere ad una liquidazione equitativa pura²⁹⁴.

Per tale circostanza (indicata con lettera “E” nelle tabelle) sono previsti fino a 30 punti, pari (nell’edizione 2024) ad € 117.330,00 nella tabella per la perdita del genitore/figlio/coniuge/assimilati ed € 50.940,00 nella tabella per la perdita del fratello/nipote.

Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale). Si valuterà quindi se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.

Ai fini dell’attribuzione dei punti per il parametro, il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri che precedono e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:

- o frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
- o condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/sempré;
- o condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempré;
- o condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- o attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- o agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria; o altri casi.

Ad esempio, ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (ad es., nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale) sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E.

Nota bene:

- il totale monetario non può di regola superare € 391.103,18, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali;
- contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l’ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella.

²⁹³ Sulla quale v. Cap. 1, par. 3.7.

²⁹⁴ Da ultimo Cass. Civ., sez. lav., 16 marzo 2025, n. 6981, cit., punto 7 della motivazione; ma v. anche Cass, civ., n. 10579/2021, cit.

Il ricorso ad una liquidazione (equitativa) tabellare non si traduce in un'attività libera e arbitraria del giudice, ma, piuttosto, è attività caratterizzata da ampi margini di discrezionalità²⁹⁵.

Pertanto, le scelte effettuate dall'operatore del diritto in sede di liquidazione del danno non sono insindacabili ed immodificabili, ma possono essere oggetto di impugnazione nel caso in cui si ritenga che vi sia stata la mancata o erronea applicazione dei criteri tabellari, che ha determinato una liquidazione del danno non corrispondente al reale pregiudizio patito.

2.2) Il controllo della cassazione sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

L'attività di liquidazione del danno non è esente dal controllo della Suprema Corte di Cassazione nel caso in cui si ravvisi un'erronea applicazione dei criteri tabellari o non si proceda alla personalizzazione del danno.

Emblematico è il caso deciso da Cass. Civ. sez. lav., n. 6981/2025²⁹⁶, che riguarda l'uccisione di un lavoratore (sul luogo di lavoro) ad opera di un gruppo terroristico. I ricorrenti chiedono il risarcimento del danno parentale *iure proprio* e del danno biologico *iure hereditatis* patito in conseguenza dell'evento morte del parente. Con particolare riferimento al primo tipo di pregiudizio, che qui maggiormente interessa, i ricorrenti denunciano l'assenza di personalizzazione del danno per non aver la Corte di merito valutato adeguatamente le circostanze del caso di specie.

In particolare, si lamenta che la Corte di merito si è limitata a valutare i soli indici afferenti al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del congiunto ed alla convivenza procedendo ad una meccanica applicazione dei valori tabellari senza aver adeguatamente valutato il fatto che la vittima primaria è stata torturata per 4 giorni prima di essere uccisa. Tale sofferenza avrebbe dovuto incidere, a detta dei ricorrenti, sulla valutazione – incrementandone l'ammontare – del pregiudizio subito dalla vittima secondaria²⁹⁷.

²⁹⁵ Cass. Civ., 17 maggio 2023, n. 13540 (ord.), cit., fa riferimento alla discrezionalità ma chiarisce che non si tratta di arbitrio e infatti pone dei limiti (motivazione su effettività del danno e integralità del risarcimento).

²⁹⁶ Cass. Civ., sez. lav., 16 marzo 2023, n. 6981, cit.

²⁹⁷ Al punto 1 della motivazione si riporta che: «I ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale direttamente afferente al pregiudizio intrinseco personale connesso alla sofferenza interiore dei famigliari danneggiati nelle particolari circostanze; lamentano infine l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con specifico riferimento ai quattro giorni di torture cui è stato sottoposto il sig. De. Ge. Prima di essere ucciso nel sito petrolifero I e che avrebbero dovuto dare adito ad una specifica personalizzazione del quantum»; ed al punto 6 si riporta che: «Ciò posto, in sede di liquidazione del danno parentale, oggetto del primo motivo di ricorso, la Corte di merito si è limitata, tuttavia, a valutare i soli indici afferenti al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del congiunto ed alla convivenza procedendo ad una meccanica applicazione del criterio tabellare e senza dare nessun rilievo alle circostanze del fatto evidenziate in sentenza ed in particolare alla sofferenza morale che ne è conseguita, reciprocamente ed in modo indissolubile, a carico dei danneggiati (vittima e congiunti) in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale; circostanze idonee a portare ad una maggiorazione del risarcimento in

La Suprema Corte premette che la personalizzazione del danno, nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali e legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, è prevista (anche) dalle tabelle del Tribunale di Milano²⁹⁸ e di Roma²⁹⁹ e conclude affermando che «nel caso di specie, i prefati criteri legali e tabellari sono stati invece disattesi senza adeguata motivazione, non avendo la Corte considerato, nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, tutte le circostanze e le peculiarità del fatto concreto, in un'astratta e rigida applicazione del criterio tabellare»³⁰⁰.

In tale sede, la Cassazione ribadisce la duplice portata della valutazione equitativa: garantire la parità di trattamento a parità di danni e garantire adeguata flessibilità per tenere conto delle peculiarità del caso concreto.

3) Differenza tra perdita del rapporto parentale e grave lesione dello stesso. Due diverse tecniche liquidatorie

Fermo il principio di unitarietà del danno non patrimoniale ed il conseguente divieto di duplicazioni risarcitorie, si è visto come la perdita del rapporto parentale e la grave lesione dello stesso non sono assimilabili e corrispondono, pertanto, a due distinte voci del(l'unitario) danno non patrimoniale.

Nel primo caso si ha il decesso del parente ed il rapporto tra costui ed il superstite viene totalmente e definitivamente reciso; nel secondo vi è una lesione di tale rapporto dovuta all'invalidità causata al parente ma costui resta in vita.

In relazione alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale connesso alla grave menomazione del congiunto non si registra uniformità in giurisprudenza circa la sua *aestimatio*.

Inizialmente, si sosteneva che la liquidazione del danno morale/esistenziale dei congiunti-vittime secondarie dovesse consistere in una frazione del danno biologico risarcito alla vittima principale

applicazione degli stessi criteri di giudizio pure richiamati in sentenza, tanto sul piano giurisprudenziale tanto sul piano dei criteri tabellari (del Tribunale Roma e del Tribunale di Milano)».

²⁹⁸ In particolare, la Tabella di Milano attualmente vigente prescrive che la liquidazione del danno parentale deve subire un adeguamento, quando «l'agonia/penosità/particolare durata della vittima primaria...determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria».

²⁹⁹ Anche la Tabella di Roma, che poi è stata in concreto utilizzata dalla Corte distrettuale, prevede che all'importo individuato per il risarcimento del danno parentale possano poi essere applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.

³⁰⁰ Punto 15 della motivazione.

sopravvissuta al sinistro³⁰¹; tale orientamento è stato successivamente superato e si ritiene che la liquidazione debba seguire criteri differenti, che siano propri di tale voce di danno³⁰².

Al riguardo, però, le Tabelle di Milano, che vengono adottate dalla prevalente giurisprudenza³⁰³, non prevedono³⁰⁴ un sistema di liquidazione a punti per la grave lesione del rapporto parentale, ma contemplano soltanto la perdita del rapporto parentale.

Infatti, la Cassazione³⁰⁵ ha recentemente posto in discussione il metodo milanese e si è dimostrata favorevole all'applicazione delle Tabelle romane, che, invece, contemplano espressamente tale voce di danno.

Pertanto, attualmente, si contrappongono i due modelli liquidatori.

Da un lato, vi è il c.d. modello milanese, secondo il quale i parametri monetari di riferimento sono gli stessi individuati per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale. Tali importi vanno, poi, adattati (in via equitativa) al caso concreto andandosi a considerare il grado di invalidità della vittima principale e, soprattutto, l'incidenza effettiva di questa sulla sfera morale e sulla vita familiare del soggetto legittimato attivo³⁰⁶. Seguendo tale tecnica liquidatoria³⁰⁷, nei casi di

³⁰¹ E. BUFANO, *L'autonomia*, cit., p. 147 ss.; P.G. MONATERI, *Il "quantum"*, cit., p. 621; A. DI MAJO A., *Sopravvive*, cit., p. 56 ss.; S. LANDINI, *Danno biologico*, cit., p. 45 ss.; F. MAROZZI, *I Dieci*, cit.; M.V. DE GIORGI, *Il risarcimento dei danni psicologici ai congiunti dell'ucciso*, in *N. Giur. civ. comm.*, 2001, p. 271 ss.; L'A. si sofferma sui criteri attraverso i quali si selezionano le vittime secondarie e i danni da risarcire; M. BONA, *Il danno*, cit., p. 953 ss. ID. *Danno morale*, cit., p. 82 ss.; P. ZIVIZ, *I congiunti come "vittime secondarie" dell'illecito*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 1012 ss.

³⁰² M. HAZAN, *Vittime secondarie e danno esistenziale: l'insostenibile leggerezza dell'essere (e del sentire)*, in *Danno resp.*, 2008, p. 917 ss. ove l'A. raffronta la liquidazione del danno morale e del danno esistenziale, analizzando la giurisprudenza che liquida il danno esistenziale parametrandolo al biologico a differenza di quanto avviene per il danno morale che è ontologicamente differente.

Per un maggiore approfondimento dell'evoluzione giurisprudenziale v. nt. precedente

³⁰³ Così in giur. Cass. Civ., 11 novembre 2019, n. 28985, in *Resp. civ. prev.*, 2020, p. 477 ss., con nota di L. LOCATELLI, *Plurioffensività dell'omissione informativa nel rapporto tra medico e paziente*; Cass. Civ., 18 maggio 2017, n. 12470, in *DJ*. Esse venivano anche accolte dalla dottrina: L. BERTI, *Il nuovo danno parentale: come si valuta e quando si liquida*, Milano, 2023, p. 69 ss., ID., *Tabelle milanesi: possono essere applicate anche in caso di lesione del rapporto parentale*, in *IUS Resp. Civ.*, 5 aprile 2023; P. ZIVIZ, *Danno parentale da lesione alla salute del congiunto: quale tabella?*, in *IUS resp. civ.*, 14 giugno 2023. Da ultimo Cass., Civ., 7 gennaio 2026, n. 345, in *DJ*, la quale Cassa la sentenza di secondo grado per non aver applicato le Tabelle di Milano Edizione 2022 per la liquidazione del danno parentale.

³⁰⁴ Tale mancanza, lo si vedrà, persiste ancora oggi e si fonda, sull'assenza di «un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», così D. SPERA, *Responsabilità civile*, cit., p. 1056.

³⁰⁵ Cass. Civ., 17 maggio 2023, n. 13540 (ord.), in *DJ*.

³⁰⁶ E. PELLECCIA, *Danno morale e legittimazione ad agire delle c.d. vittime secondarie in caso di lesioni*, in *Danno resp.*, 2000, p. 1082 ss. Per un approfondimento su tale argomento v. par. 4.

³⁰⁷ Per completezza si ricorda che tale modello è contemplato anche dalle «Tabelle indicative del Tribunale di Venezia». Al riguardo, occorre rendere conto del fatto che anche il Tribunale di Venezia si è dotato di tabelle per la liquidazione del danno patrimoniale, ed in particolare del danno parentale, ma tali tabelle non si sono diffusamente applicate sul territorio nazionale come quelle di Milano e, in parte, quelle di Roma.

menomazioni di gravità massima l'importo sarà parametrato ai massimi tabellari previsti per la perdita del rapporto parentale³⁰⁸.

Dall'altro lato, vi è il cd. modello romano (*post* 2019), che prevede un'apposita tabella a punti per il danno da grave lesione del rapporto parentale, del tutto autonoma rispetto alla tabella per il danno da perdita del rapporto parentale.

Prima di procedere all'analisi delle due distinte metodologie liquidatorie, si possono individuare le indicazioni fornite dalla stessa Cassazione³⁰⁹, la quale ribadisce che non occorre procedere ad una liquidazione equitativa pura, ammissibile «solo quando la particolarità delle circostanze la giustifichi e solo se supportata da adeguata motivazione»³¹⁰ e che bisogna effettuare «un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento»³¹¹.

3.1) Le Tabelle milanesi

Il sistema tabellare adottato da Tribunale di Milano, che è quello di maggiore diffusione sul territorio nazionale, suggerisce una liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale “*per relationem*”. Il parametro di riferimento è la Tabella per la perdita del rapporto parentale, alla quale bisogna guardare – in prima battuta – per individuare l'ammontare risarcibile e a tale somma si possono apportare modifiche *in melius* o *in peius* a seconda delle esigenze del caso concreto.

Infatti, «la base monetaria di riferimento (ossia il «valore uniforme di base del rapporto parentale») non varia a seconda che si tratti di morte della vittima principale oppure di sopravvivenza di questa con menomazioni; uccisione e ferimento del congiunto si pongono idealmente su una stessa ideale «scala di gravità» o, più correttamente, «scala di valutazione»³¹².

³⁰⁸ V., ad es., Trib. Milano, Sez. I civ., 18 giugno 2018, n. 6800; sentenza sul punto confermata poi da App. Milano, Sez. II civ., 23 aprile 2019, n. 1797; ed infine da Cass. civ., 25 ottobre 2022, n. 31574, tutte reperibili su *onelegale.it*, che ai genitori di un bimbo rimasto vittima di negligenza medica all'età di un anno con 100% di invalidità permanente ha liquidato l'importo di € 331.920 ciascuno, per l'appunto «assumendo come parametro orientativo di valutazione la tabella elaborata dall'Osservatorio per il danno non patrimoniale da morte del congiunto, tenuto conto del grado di invalidità riportato dal minore, della ovvia e conseguente sofferenza patita dai genitori in una prospettiva relativa alla qualità della vita evidentemente compromessa».

³⁰⁹ Cass. Civ., 17 maggio 2023, n. 13540 (ord.), *cit.*

³¹⁰ *Ibidem*.

³¹¹ *Ibidem*.

³¹² M. BONA, *Il quantum*, cit., p. 267.

In questo modello i fattori di incisione, concreta o probabile, che orientano l'attività di liquidazione del giudice risultano essere i medesimi previsti dalle tabelle per l'uccisione del congiunto ossia: età della vittima principale, età della vittima secondaria, esistenza o meno della convivenza, presenza di altri congiunti, profili dinamico-reazionali per il singolo individuo.

A tali fattori, si aggiungono quelli connessi alla specifica figura della grave lesione del rapporto parentale, i quali, come detto in precedenza, permettono un adeguamento (in sede di valutazione equitativa) del danno al concreto pregiudizio patito.

Al riguardo, possono venire in rilievo l'entità della lesione subita dal familiare menomato e la sua incidenza sul rapporto parentale.

Nella relazione di accompagnamento alle cd. Tabelle di Milano, tanto nell'edizione 2022 quanto nell'aggiornamento del 2024, espressamente si "suggerisce" (al giudice) di liquidare il danno in base alle Tabelle per la perdita del rapporto parentale e di effettuare gli adattamenti che egli ritiene opportuni³¹³.

Così, ad esempio, di fronte al caso di una condotta (di un sanitario) produttiva di un 25% di invalidità permanente (comprensiva di un danno toraco-cardiologico e di un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso) in soggetto di 51 anni (con riduzione della capacità lavorativa specifica ed impossibilità allo svolgimento dell'*hobby* del ciclismo, senza però necessità di assistenza), con riferimento alla domanda risarcitoria della moglie (anni 52) il Tribunale di Milano³¹⁴ ha ribadito che: «potranno applicarsi le nuove Tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2022, agevolmente adattate tenendo conto che la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore nella fattispecie in esame sono presumibili come particolarmente intense non solo nel caso di perdita definitiva ma anche di mera lesione del rapporto parentale, in considerazione della circostanza che la vita della coppia dei novelli sposi è stata profondamente sconvolta a seguito della malattia, fisica e mentale, subita da [vittima primaria]»;

Il provvedimento in esame, inizialmente, ha effettuato il «calcolo dei punti indicati dai criteri delle Tabelle milanesi da perdita del rapporto parentale» come se si trattasse della fattispecie della perdita del rapporto parentale per morte di un prossimo congiunto, dando luogo anche alla personalizzazione di tale danno e ha applicato «30 punti, in considerazione della qualità e intensità della relazione

³¹³ Tra le FAQ contenute nella relazione all'aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale del 2024 si veda la n. 17 che di seguito si riporta: «Come liquidare il danno da grave lesione del rapporto parentale?»

Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato».

³¹⁴ Trib. Milano, Sez. I, 26 luglio 2022, n. 6600, in *onelegale*.

affettiva che caratterizzava il rapporto parentale (lett. “E” della Tabella)», a supporto di ciò si è affermato che l’attrice ha «adeguatamente provato che intratteneva con il marito un legame stabile e profondo, come del resto anche attestato dalla copiosa documentazione prodotta».

Successivamente, determinati complessivamente 96 punti (corrispondenti a € 323.040), ha proceduto alle «dovute riduzioni per la fattispecie di grave lesione del prossimo congiunto», giungendo ad una somma pari a circa il 10% di tale importo, liquidando così alla consorte la somma di € 32.000 «a titolo di danno da grave lesione del rapporto parentale per le conseguenze dinamico-relazionali e da sofferenza soggettiva interiore patite a seguito della malattia accorsa al marito»³¹⁵.

Il c.d. metodo milanese si presta, soprattutto nei casi di lesioni meno gravi, ad oscillazioni tra liquidazioni più generose e liquidazioni meno generose³¹⁶.

Vi sono stati, infatti, dei rilievi critici, che hanno riguardato prevalentemente i criteri di quantificazione del danno.

In particolare, si è sostenuto che: alcuni parametri valutativi confondono la sfera dell’*an* con quella del *quantum* del risarcimento³¹⁷; è irragionevole la scelta di non dare rilievo alla durata della convivenza nei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli³¹⁸; non è sufficientemente distinta la componente morale da quella dinamico-relazionale del danno parentale³¹⁹.

Tuttavia, tale metodo ha indubbi lati positivi e si presenta come «logico, dotato di buon senso e giuridicamente corretto»³²⁰.

³¹⁵ Un caso analogo, anch’esso riportato da M. BONA, *Il Quantum*, cit., 269, si ha in riferimento a Trib. Milano, sez. X, 5 settembre 2023, n. 6905, che, in un caso di lesioni personali del 100% di i.p. della vittima primaria di 45 anni, ha calcolato il danno non patrimoniale dei congiunti (genitori e sorella), applicando i medesimi criteri operanti per il danno parentale da morte di cui alla tabella 2022 integrata a punti.

³¹⁶ Si sofferma sul criterio della qualità ed intensità della relazione affettiva: A. PARZIALE, *Risarcimento del danno parentale, tra parità di trattamento e specificità del caso concreto: spunti comparatistici per una possibile razionalizzazione*, in *Riv. it. med. leg.*, 2023, p. 480, il quale si dimostra critico nei confronti di tale parametro liquidatorio poiché indefinito. Si afferma che esso nasce come strumento di equità verticale volto a garantire l’integralità del risarcimento, ma nell’applicazione pratica non sempre conduce ad un’adeguata personalizzazione del risarcimento.

³¹⁷ *Ivi*, p. 478, secondo l’a.: «ad esempio, la nuova tabella stabilisce che, in circostanze eccezionali, quali conflitti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le vittime o comportamenti violenti commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria, il *quantum* risarcitorio previsto dalle tabelle possa essere ridotto o azzerato. Un simile meccanismo, tuttavia, attribuisce una funzione di quantificazione del risarcimento a circostanze che, a ben vedere, riguardano, a monte, l’accertamento dell’esistenza del diritto al risarcimento stesso».

In questo senso anche: G. COMANDÈ, *Il danno parentale, la riguardagnata centralità delle tabelle milanesi e l’esigenza ...di superarle*, in *Danno resp.*, 2022, p. 554; M. HAZAN, *Il danno parentale (ovvero: la tassonomia dell’incommensurabile)*, in *Danno resp.* 2022, p. 566 ss.

³¹⁸ G. COMANDÈ, *Il danno*, cit., p. 554 ss.

³¹⁹ R. PARDOLESI - R. SIMONE, *Doppia dimensione del danno da perdita del rapporto parentale: una proposta pratica*, in *Danno resp.*, 2022, p. 15 ss.

³²⁰ M. BONA, *Il quantum*, cit., 270.

In particolare, a conferma di tale tesi occorre rilevare che: il bene giuridico leso (rapporto affettivo parentale) è il medesimo in entrambe le situazioni; le conseguenze pregiudizievoli in capo ai parenti con legami affettivi sono tendenzialmente le stesse³²¹.

Secondo attenta dottrina³²², sia nel caso di uccisione del parente sia nel caso di grave menomazione il danno non patrimoniale consiste non solo nell'infelicità giornaliera del presente e del futuro, ma anche nella privazione della felicità «cui la vittima secondaria avrebbe potuto accedere con il suo caro se non fosse intervenuto l'ingiusto *vulnus* al rapporto parentale»; è stato inoltre osservato che «queste due dimensioni non mutano a seconda che si tratti di uccisione o di ferimento del parente: in entrambi i casi la vittima secondaria subisce sia la privazione di una futura vita di benessere con la vittima principale, sia l'imposizione di una vita alterata; peraltro, è così evidente come, per quanto concerne il primo profilo, in tutti e due gli scenari vi sia sempre una perdita del «bene familiare» nelle sue dimensioni morali e relazionali laddove a variare è l'entità di tale privazione (totale nel caso di uccisione del parente, tendenzialmente parziale nel secondo caso)»³²³.

A riprova di quanto sostenuto dalla dottrina in esame, si può affermare che nei casi di gravi menomazioni della vittima la lesione del rapporto parentale è “prossima” alla totale perdita del rapporto parentale.

Si pensi al caso in cui la vittima principale sia costretta in situazioni irreversibili che comportano una totale invalidità (ad es., coma, stato vegetativo, sindrome di *locked-in* o del chiavistello, tetraplegia, altre gravissime invalidità). Qui il risarcimento per il danno non patrimoniale dei parenti – conviventi con la stessa o comunque con un intenso rapporto affettivo con la medesima – potrà ben accostarsi agli *standard* risarcitori normalmente liquidati per le ipotesi di uccisione del familiare o essere, addirittura, maggiore³²⁴.

³²¹ Ciò che muta è l'intensità e la gravità della lesione e delle conseguenze che ne derivano.

³²² M. BONA, *Il quantum*, cit., 270 ss.

³²³ *Ibidem*.

³²⁴ *Ivi*, p. 272, «Vero è che nel primo caso la vittima secondaria perde interamente e per sempre il rapporto affettivo che lo legava al familiare scomparso: non potrà più stringersi al suo caro ed avrà una vita per sempre segnata dall'assenza di questo, aggravata dall'ingiustizia della perdita; però è altrettanto inconfutabile che nel secondo scenario — quello del parente che sopravvive con una gravissima disabilità — lo stato, in cui versa la vittima principale, svuota la relazione pressoché di ogni positivo significato in termini di qualità esistenziali della vita familiare; il rapporto parentale, pur non totalmente soppresso, viene cristallizzato in una dimensione negativa senza vie di uscita, una lunga interminabile morte della relazione. Fermo restando che ogni caso fa a sé e che tra morale ed esistenziale, allorquando vi sono sentimenti in gioco, corrono sottili linee di demarcazione [...] ma, a ben osservare, non è dato misurare – né qualitativamente, né quantitativamente – le differenze tra le due situazioni, tantomeno attraverso generalizzazioni: entrambe sono tragedie ai massimi livelli e tanto dovrebbe bastare ai fini della determinazione di un criterio risarcitorio convenzionalmente accettabile nella sua ontologica imperfezione».

Nell'ipotesi di uccisione del parente, il familiare superstite può nutrire l'aspettativa di rifarsi una vita, mentre nel caso di invalidità, soprattutto se grave, i congiunti si troveranno quotidianamente di fronte al pregiudizio che li ha interessati «senza alcuna speranza di voltare pagina»³²⁵.

In simili occasioni l'equiparazione³²⁶, almeno negli importi massimi liquidabili, appare coerente con la ricostruzione ontologica del danno da grave lesione del rapporto parentale³²⁷.

La Tabella milanese, sebbene adotti la medesima scala di valutazione per entrambe le voci di danno, si caratterizza per una certa flessibilità, che permette, in seguito ad una valutazione discrezionale del giudice, un'adeguata personalizzazione dei risarcimenti in base alle gravità della situazione in esame, ciò evita, al contempo, che si concretizzi il rischio di un ricorso a liquidazioni puramente equitative.

3.2) Le tabelle romane

Il tribunale di Roma adotta “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso”³²⁸ (tabella F)”, che differiscono notevolmente da quelle milanesi.

Anche la Tabella romana presenta aspetti positivi ed aspetti negativi.

Il principale aspetto positivo – nonché la più importante differenza con il modello milanese – risiede nel fatto che il metodo romano si fonda su un sistema per sommatoria di punti coniato *ad hoc* per i casi di menomazione del congiunto. Si tratta di una tabella che contempla lo specifico caso della grave lesione del rapporto parentale e non si basa su un'equiparazione con il caso di morte del familiare.

³²⁵ *Ivi*, p. 271. L'a. prosegue affermando che : «la loro tragedia avrà a ripetersi di giorno in giorno senza attenuazioni, senza alcuna tregua, senza alcuna possibilità di trovare, ancorché nella sofferenza, nuovi e più positivi equilibri, magari con sensi di colpa per sporadici momenti dedicati a se stessi; inoltre, si aggiungeranno tutte le incombenze, angosce e preoccupazioni associate all'assistenza materiale ed all'apporto affettivo da fornirsi al congiunto disabile anche nel « dopo di noi », ciò in un contesto economico e di servizi socio-assistenziali vieppiù tale da rendere decisamente ardua la vita delle famiglie degli invalidi e di questi ultimi al momento della solitudine del disabile [...] Logicamente menomazioni della vittima principale meno impattanti — moralmente e/o esistenzialmente — sui suoi famigliari non potranno collocarsi sullo stesso livello di gravità che giustifica la predetta equiparazione convenzionale, andando così la liquidazione decrementata sulla base di ulteriori rilievi».

³²⁶ Ferma restando la, ormai ben nota, natura orientativa e non vincolante (sulla quale v. Cap. 1 par. 3.1) delle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale.

³²⁷ La circostanza in base alla quale la grave invalidità del parente può ledere il rapporto parentale quanto la sua morte è posta in evidenza anche da Cass. Civ., n. 12470/2017, in *DJ.*, dove si afferma che l'alterazione irreversibile risulta «non destinata ad evolversi positivamente con l'avanzare dell'età».

³²⁸ Reperibile su *Tribunale di Roma. it*.

In questo modo i punti per la liquidazione sono tarati sul caso di grave menomazione del parente e non su quello di morte – da adattare, poi, in base alle esigenze del caso concreto³²⁹. Ciò si riflette in una liquidazione più veloce, agevole e, forse, più equa³³⁰.

Tuttavia, anche il meccanismo romano presenta delle criticità, che la dottrina non esita a definire «serie»³³¹.

Esse riguardano: la mancanza di precedenti giurisprudenziali posti a fondamento di tali tabelle e la quantificazione di taluni pregiudizi.

Innanzitutto, la tabella romana non riporta alcun dato giurisprudenziale a sostegno della stessa. Pertanto, non si regge sulla base delle decisioni adottate dai Tribunali italiani nell'elaborazione dei punti³³², ma si fonda su un punteggio avulso dai precedenti in materia.

Inoltre, essa è slegata dai valori previsti per la perdita del rapporto parentale³³³ ed infatti, la quantificazione del danno in caso di convivenza con familiare affetto da 100% di i.p., indica un importo fisso per punto (6.000 € nel 2019 e 6.948 con l'aggiornamento del 2023) inferiore quasi della metà al valore a punto per la perdita del congiunto (9.806,70 € nel 2019 e 11.356,15 con l'aggiornamento del 2023).

Tale scelta appare alla dottrina, non essendo – per giunta – supportata da precedenti giurisprudenziali, «del tutto arbitraria e priva di qualsivoglia motivazione alla sua origine»³³⁴.

Infine, la tabella romana non tiene in adeguato conto talune forme di pregiudizio dinamico-relazionale, effettuando una «evidente ed incorretta commistione tra da un lato, la liquidazione del danno non patrimoniale e, dall'altro lato, la considerazione di profili prettamente pecuniari»³³⁵.

³²⁹ Tra i fattori presi in considerazione dalla Tabella romana vi sono: il grado di parentela con la vittima primaria dell'illecito, il numero di soggetti che necessitano di assistenza, l'età della vittima primaria e quella della vittima secondaria. Il punteggio ottenuto viene, poi, moltiplicato per un coefficiente individuato in base al numero di familiari per i quali si riconosce il diritto al risarcimento. Successivamente, il valore così ottenuto viene moltiplicato per il valore del punto base, che comprende sia la componente morale sia quella dinamico-relazionale. Infine, la cifra risultante viene moltiplicata per il grado di invalidità permanente riconosciuto alla vittima primaria dell'illecito.

³³⁰ Tale affermazione assume, in questa sede, una connotazione provocatoria poiché nel prosieguo ci si soffermerà sulle lacune del metodo romano e si dimostrerà come esse minano la loro natura equitativa.

³³¹ M. BONA, *Il quantum*, cit., p. 274.

³³² A loro volta, di solito, basati sul valore medio dei risarcimenti concessi in casi analoghi dai precedenti esaminati.

³³³ Occorre aggiungere, che la tabella romana del 2019, si discosta da quella che era la «tradizione» del Tribunale di Roma di liquidare il danno da grave lesione del rapporto parentale con quello da perdita del rapporto – così come avviene, ancora oggi, per le tabelle milanesi.

³³⁴ M. BONA, *Il quantum*, cit., p. 275. Secondo l'A. «altrettanto arbitrario, irrazionale e, comunque, immotivato appare il diverso trattamento riservato, ai fini della determinazione del valore a punto, tra « componente morale » (Euro 3.474 così aggiornato al 2023) e « componente dinamico-relazionale », il cui valore a punto è fissato tra Euro 3.474 e Euro 2.450 «in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la c.d. indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro».

³³⁵ *Ibidem*.

In particolare, risulta sacrificata la componente dinamico-relazionale del danno, la quale, come indicato dai punti 73 e 74 della relazione introduttiva alla versione 2023 delle Tabelle³³⁶, può essere riconosciuta «solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato».

Tale ultima osservazione spinge parte della dottrina a sostenere che «la concezione del danno non patrimoniale in questione risulta gravemente monca sotto più profili»³³⁷.

Ulteriori criticità della tabella romana vengono in rilievo analizzando i parametri per l'assegnazione dei punteggi dove sembrano emergere automatismi e presunzioni.

La dottrina ha riscontrato l'esistenza di un criterio di «rigida proporzione del risarcimento con la percentuale di invalidità riconosciuta al familiare»³³⁸, facendo leva su meccanismi automatici che, tuttavia, non hanno mai ricevuto conferma dalla giurisprudenza di legittimità. Una simile impostazione risulta inadeguata, poiché l'accertamento del pregiudizio patito dalla vittima secondaria deve necessariamente concentrarsi sulla compromissione della sua dimensione morale ed esistenziale, e non ridursi a un calcolo meccanico basato sull'invalidità della vittima primaria. È infatti evidente che la percentuale di invalidità permanente subita da quest'ultima non può trasformarsi in una misura standardizzata e aritmetica del risarcimento dovuto al familiare (vittima secondaria).

In aggiunta, attribuire al dato numerico sempre la stessa funzione è fuorviante: menomazioni identiche, oppure diverse ma con la medesima percentuale, possono incidere in modo molto dissimile sulla vita di ciascun componente del nucleo familiare. Peraltro, l'automatismo insito nella tabella

³³⁶ Tribunale di Roma, Tabelle per la valutazione del danno biologico 8anno 20239, p. 15, su Tribunale di Roma. it

³³⁷ M. BONA, *Il quantum*, cit., p. 276. L' a. afferma che: «- *in primis*, non si considera affatto ciò che del rapporto è andato perso per sempre in relazione al suo “futuro alternativo” (le *chance*); in particolare, non si contempla tutto ciò che la vittima principale ed il congiunto-attore avrebbero potuto fare insieme se non fosse occorso il sinistro e non potranno più sviluppare, perdita esistenziale questa che prescinde del tutto dal “fattore assistenza”; in altri termini si ignora nella sua interezza il valore perduto del rapporto parentale, valorizzandosi solo il futuro peso esistenziale della disabilità del congiunto e, peraltro, circoscrivendo tale peso al tempo dedicato all'assistenza; - neppure si annoverano le ricadute esistenziali, ovviamente di segno negativo, che di solito si producono sul “sistema famiglia” per effetto della disabilità di un parente: infatti, i congiunti, che assistono il macroleso, non avranno più le stesse risorse a livello di tempo, carica, serenità da dedicare agli altri membri della famiglia, sicché negare a questi ultimi una dimensione esistenziale del loro danno parentale significa ignorare una conseguenza pregiudizievole delle tragedie in esame decisamente importante; - infine, non si considerano i mutamenti esistenziali che un congiunto può accusare pur non prestando assistenza, laddove, per esempio, si trovi ad accusare moralmente il colpo ed incontri difficoltà a condurre una vita uguale a quella precedente (anche solo per una sorta di rispetto verso il suo parente disabile o i famigliari impegnati nell'assistenza); inoltre, non fornire assistenza non significa automaticamente non andare a visita dal congiunto in difficoltà, standogli così accanto, o prendersi cura di altri membri della famiglia negletti, in tutto od in parte, da chi si trovi ad accudire la vittima principale. Fermo restando che vale anche per la tabella in esame quanto già rilevato in dottrina in merito al sistema a punti elaborato per i danni da uccisione, ossia che la misurazione di sofferenze e ripercussioni dinamico-relazionali attraverso punti non annovera a supporto evidenze di carattere scientifico-metodologico di sorta (invero si è dinanzi ad una forma mascherata di arbitrio assoluto)».

³³⁸ P. ZIVIZ, *Danno parentale*, cit.,

romana risulta inconciliabile con la prassi giurisprudenziale (ivi compresa quella dello stesso foro romano), che solo in rarissime ipotesi ha tracciato una corrispondenza matematica tra il danno non patrimoniale del congiunto e l'invalidità permanente della vittima principale, riconoscendo anzi che la misura del primo può dipendere anche dalla durata del processo di stabilizzazione dei postumi³³⁹. Analoga criticità emerge dalla distinzione operata tra genitori e figli nell'assegnazione dei punti (20 per i primi, 15 per i secondi): tale differenziazione appare arbitraria, in quanto ogni vicenda presenta caratteristiche peculiari³⁴⁰. L'età dei soggetti coinvolti, la natura e l'intensità del legame affettivo possono infatti determinare situazioni in cui i ruoli e le ricadute si ribaltano, rendendo privo di senso un criterio così rigido e predeterminato³⁴¹.

Un ulteriore profilo critico riguarda la rilevanza attribuita al numero dei familiari coinvolti. La tabella, infatti, si limita a considerare il dato quantitativo, senza tener conto del grado di partecipazione effettiva che ciascuno di essi apporta nella condivisione del peso della disabilità. Come osservato anche al punto 74 della relazione introduttiva, si assume – in modo semplicistico e fondato su presunzioni – che tutti i congiunti (ad esempio, tutti i figli o i fratelli della vittima primaria) si facciano carico dell'assistenza, circostanza che non sempre corrisponde alla realtà. Sul punto, la giurisprudenza³⁴² ha correttamente evidenziato come dal numero dei familiari non possa desumersi un indebolimento dei legami affettivi, quasi che l'affetto dovesse essere suddiviso in “quote” tra più soggetti. Al contrario, la presenza di un maggior numero di congiunti, almeno in astratto, può determinare un più ampio sconvolgimento nelle relazioni familiari e nella quotidianità, poiché la condizione patologica di un singolo si riflette negativamente sulla vita di molti.

Non va poi trascurato che, essendo strutturato come un sistema a sommatoria di punti, il modello attribuisce un peso eccessivo ed indifferenziato a fattori come l'età della vittima primaria e di quella secondaria, analogamente a quanto già avviene nella disciplina del danno parentale da uccisione.

In definitiva, il “modello romano” successivo al 2019 produce profonde e ingiustificate disparità sul piano del *quantum debeatur*³⁴³. La sproporzione è particolarmente evidente se si confronta, da un lato, il risarcimento riconosciuto per la perdita di un familiare e, dall'altro, quello previsto per la convivenza con un congiunto gravemente menomato, al punto da risultare assimilabile a un defunto. Tale incongruenza emerge con chiarezza non solo dal raffronto con i valori indicati dalle tabelle più

³³⁹ In questo senso App. Roma, Sez. III, 25 maggio 2010, n. 2268, in *onelegale*.

³⁴⁰ M. BONA, *Il quantum*, cit., p. 278 ss.

³⁴¹ *Ibidem*.

³⁴² Così, App. Milano, Sez. II, 2 marzo 2023, n. 711, in *onelegale*.

³⁴³ In questo senso M. BONA, *Il quantum*, cit., p. 278.

recenti in materia di danno da uccisione ³⁴⁴, ma anche dall'analisi della stessa tabella romana nella sua ultima versione, come dimostra l'esempio emblematico che ne può essere tratto³⁴⁵.

Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, la tabella romana facilmente si presta a fenomeni di *under-compensation*³⁴⁶, poiché orienta l'interprete verso liquidazioni inferiori rispetto al reale pregiudizio patito dalla vittima. La sottostima del pregiudizio subito incide sulla tutela della sfera giuridica del soggetto leso e comprime la portata (integralmente) risarcitoria della liquidazione del danno non patrimoniale³⁴⁷.

3.3.) Proposte di integrazione delle Tabelle milanesi per la perdita del rapporto parentale

³⁴⁴ *Ibidem*, il quale riporta che: « Fra queste si è venuta ad inserire da ultimo anche la Proposta per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (ottobre 2023), predisposta dal Centro Studi San Carlo e dalla Associazione Italiana sul Danno alla Persona (AIDAP), c.d. « proposta torinese », accessibile su dannoallapersona.it, che, in affinamento della tabella milanese tradizionale « a forbici » ante giugno 2022, prevede un sistema per media tra punti integrato da altre indicazioni. Rispetto alle altre tabellazioni del danno parentale la « tabella torinese », che ad ogni modo contempla valori monetari di base in linea con gli standard ambrosiani, presenta indubbi profili positivi fra i quali i seguenti: -) innanzitutto, prevede che si operi una media tra i punti-base attribuiti per i principali fattori costitutivi del danno parentale, il che permette così una valutazione d'insieme delle principali variabili all'interno di un'unica scala di gravità/valutazione; per questa via si attenua l'eccessivo apprezzamento dei dati anagrafici che si riscontra negli altri modelli tabellari; -) reca parametri più analitici per l'assegnazione dei punti ai principali fattori costitutivi del danno parentale, fra questi contemplando sia variabili oggettive (la convivenza, il grado di parentela, le età delle persone coinvolte, la presenza di altri familiari), sia variabili rette su allegazioni e/o prove testimoniali/documentali in ordine al concreto atteggiarsi dei rapporti affettivi e relazionali-esistenziali (intensità delle frequentazioni, attività/interessi comuni, ecc.); -) in definitiva realizza l'obiettivo di garantire che i risarcimenti rispecchino il più possibile la complessità delle relazioni parentali e le effettive conseguenze morali ed esistenziali subite dai congiunti superstiti, al contempo garantendo uniformità di trattamenti anche in sede di personalizzazione».

³⁴⁵ L'esempio è di M. BONA, *Il quantum*, cit., p. 278, l'A. riporta anche la seguente tabella a sostegno di quanto affermato:

Bambino di un anno con 100% di I.P.; genitori di 30 anni entrambi senza altri figli; nonni in vita, ma non conviventi				
risarcimento del danno non patrimoniale parentale per genitore				
MILANO 2021 (vittima primaria con 100% i.p. = sua morte)	MILANO 2022 (vittima primaria con 100% i.p. = sua morte)	TORINO 2023 (vittima primaria con 100% i.p. = sua morte)	ROMA 2023 Tabella uccisione (vittima primaria con 100% i.p. = sua morte)	ROMA 2023 Tabella ferimento (vittima primaria con 100% i.p. ≠ sua morte)
Euro 336.500	Euro 376.880, ma Euro 336.500 con cap	Euro 373.766	Euro 374.752,95	Euro 205.660,08 (senza diritto all'assistenza), oppure Euro 102.830,40 (con diritto all'assistenza)

³⁴⁶ *Ibidem*.

³⁴⁷ Sull'argomento v.: nt. 3 e A. D'ADDA, *Le funzioni*, cit., p. 136 ss.

In un siffatto quadro ordinamentale, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, ad eccezione della già citata Cass. n. 13540/2023, propendono per l'applicazione delle Tabelle milanesi, ritenendo insormontabili le criticità delle tabelle romane.

Tuttavia, come si è avuto modo di vedere, anche il meccanismo liquidatorio meneghino non è privo di aspetti problematici.

La dottrina³⁴⁸ ha recentemente proposto un'integrazione³⁴⁹ delle Tabelle milanesi al fine di "correggere" le incongruenze delle stesse.

In particolare³⁵⁰, si sostiene che: punto di partenza è la somma individuata in base alle tabelle per la perdita del danno parentale; il danno parentale risente dell'invalidità della vittima primaria ma non è liquidato in via automatica e speculare ad essa; i tetti massimi recati dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da decesso del congiunto non costituiscono dei limiti invalicabili; si individuano fattori (presenza del congiunto-attore al momento dei fatti; altri parenti rimasti invalidi a seguito del sinistro oppure deceduti; altri disabili in famiglia; compromissione sfera sessuale/capacità procreativa oppure grave disabilità psichica; evento lesivo di forte impatto morale), che dovrebbero motivare spostamenti da una fascia di gravità ad un'altra con possibilità di liquidazioni anche oltre i massimi di cui alla tabella per la perdita del rapporto parentale; eventuali necessità assistenziali della vittima principale dovrebbero rilevare nella loro misura oggettiva a prescindere che in concreto intervengano risorse pubbliche o private.

Tale tabella non contempla quei fattori (ad es. convivenza, età della vittima principale e secondaria), che sono previsti dalle tabelle per la perdita del rapporto parentale.

Parallelamente a tale proposta dottrinale, il Gruppo 3 (dedicato al danno alla persona) dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano si è attivato per elaborare la nuova tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale.

Al momento in cui si scrive i lavori sono ancora in corso e non si sono conclusi dato che non è stato possibile elaborare la suddetta tabella per mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto³⁵¹. Lo stesso coordinatore del Gruppo danno alla persona interno si dichiara fiducioso circa la prossima pubblicazione di tali tabelle³⁵², ma al momento ancora non sono state elaborate.

³⁴⁸ In particolare: M. BONA, *Il quantum*, cit., p. 278; P. ZIVIZ, *Danno parentale*, cit.

³⁴⁹ La tabella è riportata da M. BONA, *Il quantum*, cit., p. 280 ss.

³⁵⁰ *Ivi*, p. 281 ss.

³⁵¹ FAQ 17 contenuta nella Relazione sulle Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita (con allegati) – Rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo-vita alla data del 1° gennaio 2024.

³⁵² D. SPERA, *Responsabilità civile*, cit., p. 1057 «Confido che nel 2025 potrà essere pubblicata anche la nuova "Tabella milanese integrata a punti" del danno non patrimoniale da grave lesione del rapporto parentale».

L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale tracciata in tema di danno da grave lesione del rapporto parentale, conferma quanto detto in precedenza, ossia che gli automatismi liquidatori finiscono per "appiattare" eccessivamente il risarcimento del danno non patrimoniale e rinnegano quelle esigenze equitative di individualizzazione del risarcimento che sono necessarie.

4) La legittimazione attiva al risarcimento del danno parentale e il valore della convivenza nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

Il diritto al risarcimento del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale è riconosciuto in capo ai prossimi congiunti. Tale categoria di soggetti (legittimati attivi) è stata al centro di un fervente dibattito in dottrina e giurisprudenza.

Prima di procedere all'analisi di tali orientamenti giurisprudenziali, occorre premettere che, in tema di legittimazione attiva al risarcimento del danno parentale, quest'ultima è strettamente connessa alla prova della convivenza tra le vittime³⁵³ e alla prova del rapporto parentale³⁵⁴.

Benché si tratti di aspetti differenti del procedimento liquidatorio si ritiene che vadano trattati unitariamente vista la stretta influenza che esercitano l'uno nei confronti dell'altro. Si individua una vera e propria circolarità tra gli istituti in esame.

Ripercorrendo brevemente l'evoluzione storica in tema di legittimazione attiva al risarcimento del danno parentale, si può affermare che: inizialmente, vi era un orientamento particolarmente "severo" che negava il diritto al risarcimento del danno a soggetti estranei al nucleo familiare (composto dai soli genitori, fratelli/sorelle, figli).

Si risarciva il danno solo nei confronti di quei parenti che potessero vantare un vero e proprio diritto ad essere assistiti moralmente.

Successivamente, si è affermato un orientamento che non richiede più l'esistenza di un diritto all'assistenza morale ma chiede comunque la prova di una situazione qualificata rispetto alla vittima.

³⁵³ La convivenza è un parametro di quantificazione e liquidazione del danno parentale previsto anche dalle Tabelle di Roma e di Milano.

³⁵⁴ Questa, come si vedrà meglio nel prosieguo, si presume in alcuni casi e va specificamente provata in altri. Sul valore della convivenza come condizione necessari o meno per il risarcimento del danno parentale: C. SCALVINI, *Risarcibilità del danno parentale: la convivenza non è una condicio sine qua non*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2353 ss.

Tale posizione qualificata è riconosciuta, in particolare, in capo al convivente³⁵⁵. In quest'ottica la convivenza assume il ruolo di un indice presuntivo di assistenza morale³⁵⁶.

Infine, in epoca più recente³⁵⁷, si è affermato un orientamento, che ammette il risarcimento quando venga provata la concreta esistenza di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con la vittima, anche nel caso in cui manchi la convivenza. La condizione necessaria per richiedere il risarcimento è l'esistenza di un vincolo affettivo serio e stabile con la vittima anche se esso non si accompagna ad un vincolo di sangue o alla convivenza.

La convivenza, a partire dal 2016, diventa elemento probatorio del risarcimento³⁵⁸ e tale orientamento è stato seguito dalla prevalente giurisprudenza successiva, la quale afferma che: «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta *iure proprio* dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; [...] non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto»³⁵⁹.

Più recentemente analoga tutela è accordata alle persone unite civilmente e, in particolare, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale alla convivente della madre di un ragazzo deceduto³⁶⁰.

³⁵⁵ R. BALDINI, «danno da perdita del rapporto parentale» o «danno da perdita del rapporto»? un possibile contributo dell'approccio tedesco al contenimento delle potenziali derive risarcitorie, in *Resp. civ. prev.*, 2022, p. 2029, ove si afferma che: «Venivano individuate tre classi di soggetti in relazione alle quali valutare la risarcibilità del danno non patrimoniale: i) i parenti aventi un diritto soggettivo all'assistenza anche morale; ii) i parenti che non potevano vantare un siffatto diritto e iii) i soggetti non legati da un rapporto di parentela con la vittima (amici, fidanzata/o, collaboratori di lavoro)».

³⁵⁶ In quest'ottica la convivenza rileva come indice di solidarietà ed assistenza morale e non come presupposto giuridico per l'esistenza di un credito alimentare. Il credito alimentare assume un ruolo determinante in relazione e al diritto tedesco sul quale v. Cap. 2 par. 5.1 e 5.2.

³⁵⁷ A partire da Cass. Civ., 15 luglio 2005, n. 15019 in *DJ*.

³⁵⁸ Cass. Civ., 21 aprile 2016, n. 8037, in *DJ*.

³⁵⁹ Cass. civ., 20 ottobre 2016, n. 21230, in *Giur. it.*, 2017, p. 590 ss., con nota di C. SCALVINI, *Risarcibilità*, cit.

Si vedano anche Cass. civ., 7 dicembre 2017, n. 29332; Cass. civ., 10 luglio 2018, n. 18069; Cass. civ., 8 aprile 2020, n. 7743, tutte in *DJ*.

³⁶⁰ Trib. Reggio Emilia, sez. II, 2 marzo 2016, n. 315, con nota di L. MOLINARI, *Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale spetta anche alla convivente della madre della vittima*, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, p. 1726 ss.

La Corte di Cassazione ha affermato che: «il vincolo di sangue, non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo «esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito, riferendosi alla presente fattispecie, nel rapporto padre-figlio»³⁶¹.

4.1) La prova della convivenza

Dunque, la convivenza non costituisce più né *condicio sine qua non* né elemento essenziale del risarcimento, ma è elemento probatorio strumentale alla prova della tipologia di rapporto affettivo tra la vittima e il congiunto.

In questa prospettiva, assume notevole rilevanza la prova del legame affettivo con la vittima.

Per comprendere appieno cosa debba essere provato oltre alla consistenza del rapporto affettivo con la vittima, occorre soffermarsi brevemente sulla natura della perdita del rapporto parentale e confrontarla con la grave lesione del rapporto parentale³⁶².

L'aspetto maggiormente rilevante della perdita del rapporto parentale è la sofferenza morale del danneggiato e non il peggioramento della qualità della relazione (ad es. panico, incubi, mutamento della qualità della vita), come avviene nel caso della grave lesione del rapporto parentale.

Tale distinzione si ripercuote sull'onere probatorio delle parti dato che «sarebbe contrario ai principi di ordinaria razionalità la richiesta e la ricerca di una prova in senso tecnico di un pregiudizio che, in realtà, può essere rilevato solo in maniera indiretta»³⁶³.

³⁶¹ Cass. Civ., 21 agosto 2018, n. 20835, in *DJ*. Il provvedimento è citato da Cass. Civ., 5 novembre 2020, n. 24689, con commento di S. CANDUZZI, *Dal vincolo di sangue al vincolo affettivo: la rilevanza della convivenza e del legame biologico nel danno da perdita del rapporto parentale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2021, p. 289 ss.; A. SERPETTI DI QUERCARA, *Risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale: quanto rileva il vincolo di sangue?*, in *Ifamiliarista.it*, 21 gennaio 2021.

³⁶² Su tale distinzione ci si è già soffermati in par. 3 ma ad altri fini. In quella sede ci si è interrogati su quali tabelle siano applicabili per la liquidazione del danno meno in questa sede ci si sofferma sulla distinzione ontologica e sulla conseguente prova processuale dei due diversi pregiudizi.

³⁶³ Così, R. BALDINI, *Danno*, cit., p. 2032.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza ammette la presunzione dell'esistenza del vincolo affettivo e del conseguente danno per i membri interni alla famiglia nucleare ossia nel caso di perdita di un figlio, di un genitore o del coniuge convivente *more uxorio*.³⁶⁴

Tale presunzione, invece, non opera nel caso di soggetti estranei alla famiglia nucleare, i quali devono provare fatti e circostanze che rendano il rapporto, e il conseguente pregiudizio³⁶⁵, rilevante per ottenere il risarcimento.

Non si dimentichi che a tale pregiudizio si aggiunge la stima del giudice che, in base alle Tabelle di Milano, ne valuta la fondatezza e l'ammontare, anche a titolo di personalizzazione³⁶⁶.

Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione³⁶⁷, nel caso di morte di un prossimo congiunto, il risarcimento del danno non è *in re ipsa*, ma richiede precisi oneri di allegazione e di prova. In particolare, in presenza di qualsivoglia evento di danno, occorre allegare e provare le specifiche conseguenze patrimoniali e non patrimoniali subite. Tuttavia, l'esistenza del rapporto di parentela, come visto, fa presumere, secondo l'*id plerumque accidit*, la sofferenza del familiare superstite giacché tale conseguenza è di norma connaturale all'essere umano. Si tratta, in quest'ottica, di ricostruire il danno parentale come danno presuntivo³⁶⁸, che è concetto autonomo e distinto rispetto

³⁶⁴ A. FIGONE, *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, in *Fam. Dir.*, 2025, p. 597 ss.; M. DOGLIOTTI, *Famiglia, Famiglie...*, Torino, 2025, p. 563 ss.; C.M. BIANCA, *La famiglia*, Milano, 2023, passim; A.M. BENEDETTI, *Troppe riforme per un diritto in crisi? La famiglia nell'età del pluralismo complesso*, in *Dir. Succ. fam.*, 2020, p. 393 ss.; S. RAFANELLI, *Le convivenze di fatto: riflessioni (più o meno critiche) sullo stato dell'arte*, in *Stato civ. it.*, 2017, V, p. 603 ss.; G. AUTORINO, *Manuale di Diritto di famiglia*, Torino, 2015, passim; A.M. GAMBINO, *Convivenze "di fatto" e diritto*, in *Famiglie e convivenze – Nuove tensioni nella società italiana*, F. D'AGOSTINO – S. SANTOLINI (a cura di), Siena, 2007, p. 97 ss.; si sofferma sul valore delle relazioni familiari alla luce della Costituzione: A. FEDERICO, *La complessità delle relazioni familiari nella giurisprudenza costituzionale*, in C. MIRABELLI (a cura di), *La Costituzione Repubblicana. Fondamenti, principi e valori, tra attualità e prospettive*, Milano, 2010, p. 168 ss.

Con particolare riferimento riforma legislativa del 2016: G. BONILINI, *Convivenza, matrimonio, unione civile e famiglia*, in *Dir. Succ. fam.*, 2017, III, p. 765 ss.; L. MILONE, *Appunti sulla l. n. 76/2016 (c.d. Cirinnà)*, in *Vita not.*, 2017, III, p. 1303 ss.; G. AUTORINO STANZIONE, *I Rapporti familiari*, in P. STANZIONE, *Manuale*, cit., p. 357 ss.

³⁶⁵ Già a partire da Cass. Civ., 31 maggio 2003, nn. 8827, 8828, in *Resp. civ. prev.*, 2003, p. 675 ss., con note di P. Cendon, E. Bargelli e P. Ziviz; in *Danno resp.*, 2003, p. 816 ss., con note di F. D. Busnelli, G. Ponzanelli e A. Procida Mirabelli di Lauro, la giurisprudenza ha affermato che non è sufficiente la lesione dell'interesse costituzionalmente protetto, ma la lesione si deve tradurre nella perdita effettiva di un valore economico (c.d. danno-conseguenza).

³⁶⁶ T. PELLEGRINI, *Personalizzazione infra-tabellare del danno da lesione del rapporto parentale*, in *Danno resp.*, 2023, p. 335 ss., il quale chiarisce che «può esistere una personalizzazione infra-tabellare e una personalizzazione extra-tabellare, con un doppio margine di flessibilità, il primo interno alle tabelle ed il secondo che invita a metterle da parte poiché il caso è così particolare da non poter essere rappresentato dalla standardizzazione che esprimono».

³⁶⁷ Cass. Civ., 30 agosto 2022, n. 25541, in DJ con commento di C. BARBERIO, *Danno*, cit., p. 195 ss.; Cass. Civ., 24 aprile 2019, n. 11212, in *Mass. Giust. Civ.*, 2019; Cass. Civ., 11 dicembre 2018, n. 31950, in *Resp. Civ. prev.*, 2019; Cass. Civ., 14 giugno 2016, n. 12145, in *Mass. Giust. Civ.*, 2016.

³⁶⁸ C. BARBERIO, *Danno*, cit., p. 198, riporta il testo della sentenza in esame in base al quale: «il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno *in re ipsa*: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte».

al danno *in re ipsa*. La liquidazione del danno parentale prevede in prima battuta la prova della relazione affettiva e, successivamente, l'applicazione dei criteri tabellari di quantificazione. Tra i criteri tabellari vi è, però, la personalizzazione del danno.

Sul punto si sono soffermate sia la giurisprudenza sia la dottrina³⁶⁹ poiché si tratta di approfondire la contrapposizione tra standardizzazione e personalizzazione del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto.

Da un lato, si accoglie l'idea di presumere la stabilità della relazione in taluni casi, ma, dall'altro lato, bisogna sempre ammettere la prova contraria. La dimostrazione della concreta lontananza fisica e spirituale tra la vittima primaria e la vittima secondaria giustifica una riduzione (a titolo di personalizzazione) del risarcimento. La rilevanza della prova contraria e la sua valenza ai fini di un decremento del risarcimento è un corollario³⁷⁰ della natura presuntiva e non *in re ipsa* del danno parentale.

In conclusione, ne risulta un meccanismo liquidatorio standardizzato che si applica in via automatica come base di partenza al quale si aggiunge una specificazione/personalizzazione del risarcimento in base alle circostanze del caso concreto. Tale ultima attività può essere volta ad incrementare il risarcimento, come più spesso accade, ma può anche condurre ad un suo decremento.

5) Un raffronto con il diritto tedesco: *Schockschäden* e danno psichico

Il dibattito nato in Italia in relazione alla liquidazione del danno parentale ben si presta ad un confronto con realtà giuridiche differenti le quali approcciano diversamente alla questione.

Il diritto tedesco, in particolare, sembra, almeno in prima battuta, non contemplare la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale. L'ordinamento tedesco non fornisce tutela a tale situazione giuridica³⁷¹ ed ha introdotto, solo con la *Schuldrechtsmodernisierung* del 2002, il danno per la morte – e non anche per la grave lesione – del congiunto. Tale danno si configura ed è risarcibile solo nei casi in cui i congiunti, dopo aver assistito alla morte o dopo aver appreso la notizia del decesso, abbiano subito un autonomo danno alla salute ex §253, Abs. 2, BGB: il c.d. *Schockschäden*³⁷².

³⁶⁹ Cass. Civ., 8 settembre 2022, n. 26440 (ord.), in *Danno resp.*, 2023, p. 324 ss. con nota di G. MAIULLARI, *Liquidazione ordinaria ed eccezionale del danno da perdita del rapporto parentale e valorizzazione della persona*; T. PELLEGRINI, *Personalizzazione*, cit.

³⁷⁰ Così, C. BARBERIO, *Danno*, cit., p. 199.

³⁷¹ H. KÖTZ, *Ziele des Haftungsrecht*, in *Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag*, Berlin-New York, 1990, p. 655 ss., il quale constatava, nel 1990 appunto, come il responsabile della morte di una persona non sia tenuta al risarcimento del danno se la persona deceduta non era legalmente obbligata al mantenimento di altri soggetti.

³⁷² R. Baldini, *Danno*, cit. p. 2033. L'A. definisce tale danno come un «danno psichico di durata considerevole — inteso quale infermità mentale accertata medicalmente — subito da un terzo in conseguenza (è dunque necessaria la prova del

Si tratta di un danno patito *iure proprio* dal prossimo congiunto, che subisce uno *shock* derivante dalla morte del parente³⁷³. Affinché, però, tale danno si verifichi – senza voler ammettere che si tratti di una figura di danno *in re ipsa* – è necessaria la prova della paura e della conseguente menomazione psichica subita dal parente. Così argomentando, il danno è massimo nel caso in cui il soggetto assista alla morte del prossimo congiunto mentre risulta meno rilevante nel caso in cui ne abbia notizia senza una “diretta partecipazione” all’evento funesto.

Tale forma di pregiudizio non patrimoniale presenta indubbie assonanze con la figura del danno psichico³⁷⁴, il quale è definito dalla giurisprudenza come: «alterazione patologica delle funzioni psichiche dell’individuo», o anche come «compromissione durevole di una o più funzioni della personalità, intellettive, emotive, affettive, volitive, di capacità di adattamento e di adeguamento, di relazionarsi con gli altri, che possono giungere fino a condotte devianti, etero o auto aggressive, e che incide (o non incide) anche sul rendimento lavorativo»³⁷⁵.

In entrambi i casi, si tratta di una voce del danno biologico, ossia consistente in un pregiudizio diretto ed effettivo alla salute del singolo soggetto, che si sostanzia in una malattia medicalmente accertabile³⁷⁶ e non è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale. Esso viene, facendo riferimento sistema tabellare applicato in Italia, liquidato seguendo le Tabelle per il danno biologico e non per il danno parentale.

Tuttavia, esso si distingue anche dal danno morale, che, pur potendo causare un’eguale sofferenza al danneggiato, non altera in senso patologico le funzioni psichiche del medesimo. Il danno morale, pur consistendo in una sofferenza dell’animo, non arriva a comportare «deviazione patologica del normale decorso psichico»³⁷⁷ del soggetto che si presume danneggiato.

nesso di causalità) della perdita di un parente stretto a seguito della testimonianza o conoscenza (in questa ultima ipotesi chiamati *Fernwirkungsschaden*, ossia «danni a distanza») di un fatto/evento mortale».

³⁷³ C. HUBER, *Das Hinterbliebenengeld nach § 844 BGB*, in *JuS*, 2018, p. 744, il quale sembra ritenere che la ragione di una regolamentazione così restrittiva si deve rinvenire, da un lato nella volontà legislativa di evitare un numero eccessivo di richieste risarcitorie in caso di morte e dall’altro lato nella volontà di tutelare il principio di autoresponsabilità.

³⁷⁴ Sul quale si soffermano più diffusamente: D.M. PAJARDI - L. MACRÌ - I. MERZAGORA BETSOS, *Guida alla valutazione del danno psichico*, Milano, 2006, p. 1 ss.; P. CENDON, *Il prezzo della follia. Lesione della salute mentale e responsabilità civile*, Bologna, 1984, p. 1 ss. Approfondisce il tema del pregiudizio psichico nell’ambito del diritto delle nuove tecnologie: G. GIANNONE CODIGLIONE, *Tutela risarcitoria dell’integrità psichica e rilevanza del “filtro” tecnologico*, in A. MIRANDA (a cura di), *Modernità del pensiero di G. Criscuoli e Diritto Comparato*, Torino, 2015, p. 203 ss.

³⁷⁵ Così, Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, cit. Sul danno psichico, *ex multis*: Cass. civ., 4 giugno 2013, n. 14040, in *Giust. civ. Mass.*, 2013 e Cass. civ., 11 giugno 2009, n. 13547, *ivi*, 2009.

³⁷⁶ Ciò lo pone su un piano diverso rispetto al danno morale. Sul concetto di lesione psichica scientificamente conclamata si sofferma E. COLLETTI, *Le tabelle*, cit., p. 1315 ss.

³⁷⁷ Così R. MAZZON, *Il nuovo*, cit., p. 47 ss. La definizione appare già nel titolo del Capitolo VI.

Confrontando l'ammontare del risarcimento liquidato dalle corti italiane³⁷⁸ e dalle corti tedesche³⁷⁹ in relazione al danno psichico o da *shock*, ci si accorge che nell'ordinamento tedesco gli importi sono minori rispetto all'equivalente italiano. La giurisprudenza tedesca liquida somme solitamente comprese tra 2.500 e 10.000³⁸⁰ euro mentre i giudici italiani propendono per importi notevolmente superiori³⁸¹.

5.1) Segue. I danni *iure proprio* derivanti dalla morte di un congiunto: oltre il mero *Schockschäden*

L'ordinamento tedesco, da un lato, nega il riconoscimento di danni *iure hereditatis* (ad es. danno biologico terminale e danno tanatologico³⁸²), ma, dall'altro lato, ammette il risarcimento per i danni *iure proprio* che derivano dalla morte di un congiunto.

Nonostante la risarcibilità in astratto dei danni *iure proprio* in caso di morte del parente, in concreto i pregiudizi risarcibili si limitavano ai costi di sepoltura ed al mantenimento dei soggetti che dipendevano economicamente dalla vittima. Tale peculiarità del sistema tedesco è venuta alla luce in occasione del disastro aereo *Germanwings* del 24 marzo 2015³⁸³, nel quale hanno perso la vita diverse persone minorenni.

Il diritto tedesco di quel tempo, infatti, obbligava il danneggiante, in caso di morte di un congiunto, al risarcimento dei costi di sepoltura³⁸⁴ e al mantenimento dei congiunti che dipendevano economicamente dalla vittima³⁸⁵. Nel caso in cui i congiunti non dipendevano economicamente dalla

³⁷⁸ *Ex multis*: Trib. Brescia, 4 ottobre 2021, n. 2421; Trib. Firenze, 9 settembre 2020, n. 1917, tutte in *DJ*. Il dato di partenza della giurisprudenza è, infatti, quello tabellare come approfondito nel Cap. 1.

³⁷⁹ Su cui *infra* par. 5.

³⁸⁰ LG Mönchengladbach, 25 febbraio 2022 - 6 O 347/12, in *BeckRS*, 2022, p. 54878, che ha liquidato euro 5.000,00; LG Lüneburg, 28 luglio 2020, O 15/19, in *BeckRS*, 2020 che ha liquidato euro 4.000,00 più interessi e spese legali extragiudiziarie; OLG Köln, 16 settembre 2010, - 5 W 30/10, in *BeckRS*, 2010, p. 29879, che ha liquidato euro 5.000, 00; OLG Köln, 27 febbraio 2006 - 16 U 40/06, in *BeckRS* 2007, p. 695, che ha liquidato euro 6.500,00; OLG münchen, 21 novembre 2002-19 U 2515/02, in *BeckRS* 2002, p. 162259, che ha liquidato euro 8.000,00;

³⁸¹ Il dato di partenza della giurisprudenza è, infatti, quello tabellare che in Germania ha un ammontare minore che in Italia. Sul punto v. Cap. 1.

³⁸² R. BALDINI. *Danno*, cit., p. 2034.

³⁸³ Altro caso sottoposto all'attenzione dei media e dei giuristi tedeschi fu quello di Giulia Minola, ragazza ventunenne morta durante la *Love Parade* di Duisburg nel 2010. Qui l'assicurazione di responsabilità civile offrì 2.000 euro come risarcimento dei danni connessi alla morte della ragazza. Sul punto M. WENTER, *Regulierung von Personenschäden im italienischen Recht*, in *ZFS*, 2012, p. 243.

³⁸⁴ In conformità a quanto espressamente previsto dal § 844 I BGB, il quale prevede che «*im Falle der Tötung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der Beerdigung demjenigen zu ersetzen, welchem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen*».

³⁸⁵ Ai sensi del § 844, Abs. II, BGB, infatti, «*stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis, vermöge dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so hat der Ersatzpflichtige dem*

vittima, il risarcimento si riduceva ai soli costi di sepoltura e ciò è quanto è accaduto per i genitori delle vittime del disastro aereo del 2015, che hanno, così, ottenuto un risarcimento irrisorio³⁸⁶.

La liquidazione di un danno di così scarsa entità a fronte di un evento (la morte del figlio minore) di così grande rilevanza sociale ha palesato l'inadeguatezza di tale sistema risarcitorio ed ha spinto la dottrina a richiedere l'intervento del legislatore al fine di ammettere la risarcibilità di danni ulteriori al mero danno da *Shock* in caso di morte del congiunto³⁸⁷.

Il legislatore è intervenuto nel 2017³⁸⁸ aggiungendo al §844 BGB³⁸⁹ un terzo comma, che prevede l'obbligo del danneggiante di corrispondere un congruo ristoro per la sofferenza interiore subita³⁹⁰ ai superstiti che si trovano in un particolare rapporto di vicinanza personale con la vittima³⁹¹. Inoltre, la

Dritten durch Entrichtung einer Geldrente insoweit Schadensersatz zu leisten, als der Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen sein würde; [...] Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war».

Secondo una traduzione di chi scrive: «se, al momento della lesione, la persona uccisa aveva una relazione con un terzo in virtù della quale era o poteva diventare legalmente responsabile del mantenimento della stessa, e se, a causa della morte, il terzo viene privato del diritto al mantenimento, il soggetto tenuto al risarcimento dovrà risarcire il terzo mediante il pagamento di una rendita nella misura in cui la persona uccisa sarebbe stata tenuta durante la durata presunta della sua vita; [...] L'obbligo di risarcimento si applica anche se il terzo è stato concepito ma non ancora nato al momento della lesione».

Occorre, tuttavia, precisare che restano privi di tutela, in base alla citata normativa, i conviventi *more uxorio*, non essendo previsto nei loro confronti un obbligo legale al mantenimento

³⁸⁶ Giudicato tale anche dall'opinione pubblica tedesca dell'epoca.

³⁸⁷ Sullo *Shockschäden* e sul rapporto con l'*Hinterbliebenengeld* v. N. BILLER-BOMHARDT - M. STEINBOCK, *Hinterbliebenengeld und Schockschäden*, in *NJW* 2025, p. 113 ss.; D.F. HUBERT-BERGMANN, *Hinterbliebenengeld*, Berlin, 2021, p. 234 ss.; S. GRÄF- S. REIF, «echte» und «unechte» Schockschäden im Lichte der aktuellen BGH-Rechtsprechung, in *Jus*, 2023, p. 633 ss. Gli autori si soffermano sulla figura del danno da *shock* individuando ipotesi vero e proprio danno da shock ed ipotesi che impropriamente sono ricondotte alla categoria.

³⁸⁸ Il 22 luglio 2017 è entrato in vigore il «Gesetz Einführung eines Anspruchs auf Hinterbliebenengeld» - «Legge per l'introduzione di un risarcimento per i superstiti».

³⁸⁹ G. MÜLLER, *Der Anspruch auf Hinterbliebenengeld Aufsatz*, in *VersR*, 2017, p. 321, sostiene che la scelta di intervenire sul §844 BGB anziché sul §253 BGB denota la volontà legislativa di escludere dalla disciplina la responsabilità contrattuale.

³⁹⁰ «Der Ersatzpflichtige hat dem Hinterbliebenen, der zur Zeit der Verletzung zu dem Getöteten in einem besonderen persönlichen Näheverhältnis stand, für das dem Hinterbliebenen zugefügte seelische Leid eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Ein besonderes persönliches Näheverhältnis wird vermutet, wenn der Hinterbliebene der Ehegatte, der Lebenspartner, ein Elternteil oder ein Kind des Getöteten war». Secondo una nostra traduzione: «il soggetto tenuto al risarcimento deve corrispondere al superstite, che al momento della lesione si trovava in un rapporto di particolare vicinanza personale con la persona deceduta, un risarcimento adeguato alle sofferenze psichiche causate allo stesso. Detto rapporto di vicinanza personale è presunto se il superstite era il coniuge, il convivente, il genitore o il figlio del defunto».

Sul quale: T. TOMAS-LECK, *Hinterbliebenengeld. Zugleich ein Beitrag zur Zivilrechtsordnung als Rechtszuweisungsordnung*, Tübingen, 2023, p. 209 ss.

³⁹¹ Anche in seguito a tale riforma restano ancora esclusi i soggetti che subiscono una grave lesione del rapporto parentale, i quali potranno agire per chiedere il risarcimento dello *Schockschäden*. V. M. BURMANN - J. JAHNKE, *Hinterbliebenengeld - viele Fragen und etliche Antworten*, in *NVwZ*, 2017, p. 407.

norma sancisce che tale rapporto si presume esistente e serio nel caso di coniuge, convivente, genitori e figli³⁹².

Ne deriva che si delineano due differenti tipologie di pregiudizi non patrimoniali risarcibili in seguito alla morte di un congiunto: da un lato, si può risarcire il danno biologico psichico in senso stretto (*Schockschäden*) laddove ne ricorrano i presupposti visti in precedenza; dall'altro lato, si può risarcire il danno legato alle sofferenze interiori³⁹³, le quali non per forza devono assumere la consistenza di una vera e propria malattia.

5.2) *Segue. Hinterbliebenengeld e soggetti legittimati attivi*

Quanto detto sino ad ora pone le basi per l'analisi delle modalità con cui concretamente opera il risarcimento a titolo di *Hinterbliebenengeld*³⁹⁴ e qui assume particolare rilievo l'individuazione dei soggetti legittimati attivi.

Il testo del §844 stabilisce la presunzione della relazione affettiva tra coniuge, convivente, genitori e figli. Da un lato la presunzione in questione opera nei confronti delle categorie di soggetti citati e non tiene conto³⁹⁵, almeno in apparenza, della convivenza; dall'altro lato sono esclusi per espressa scelta del legislatore i rapporti tra nonni e nipoti e tra fratelli e sorelle.

Si tratta, però, come rilevato da attenta dottrina, di soggetti nei confronti dei quali esiste un credito alimentare (*Unterhaltsanspruch*)³⁹⁶.

Al riguardo, è nato un dibattito circa la tassatività dei rapporti familiari indicati dal legislatore e ci si chiede se si possa prescindere (oppur no) dal vincolo di sangue per riconoscere il diritto al risarcimento.

La giurisprudenza prevalente ritiene che si debba superare la concezione del necessario vincolo di sangue e che il diritto al risarcimento sussista ogniqualvolta si possa provare un particolare rapporto

³⁹² § 844, Abs. III, BGB.

³⁹³ G. WAGNER, *Schadensratz bei Tötung und Angehörigenschmerzensgeld – Die Rückständigkeit des deutschen Recht*, in *ZEuP*, 2015, p. 882; T. KADNER GRAZIANO, *Schmerzensgeld für Angehörige – Angemessener Ausgleich immaterieller Beeinträchtigungen oder exzessiver Ersatz mittelbarer Schaden?*, in *ZEuP*, 1996, p. 135 ss.

³⁹⁴ Per un'analisi della più recente giurisprudenza in tema di *Hinterbliebenengeld* v.: OLG Frankfurt, 21 novembre 2024 – 3 V 103/24, in *BeckRS*, 2024, p. 34401; OLG Celle, 18 gennaio 2024 – 5 U 172/21, in *BeckRS*, 2024, p. 12617; OLG Celle, 24 agosto 2022 – 14 V22/22, in *BeckRS*, 2022, p. 21824.

In dottrina, *ex aliis*: D.F. HUBERT-BERGMANN, *Hinterbliebenengeld*, cit., p. 1 ss., spec. 27 ss. ove si ricostruisce la storia e la funzione dell'istituto; T. TOMAS-LECK, *Hinterbliebenengeld*, cit., p. 1 ss, spec. 3 ss. ove l'A. si sofferma sul carattere innovativo di tale istituto nel «*Rechtsordnung*».

³⁹⁵ È, tuttavia, ammessa la prova contraria.

³⁹⁶ R. FRANK, *Das neue Hinterbliebenengeld*, in *FamRZ*, 2017, p. 1642. Probabilmente tale scelta normativa risente di quanto stabilito nel Abs. II dello stesso § 844, dove ci si riferisce ai crediti alimentari.

di vicinanza. Viene, così, riconosciuto tale diritto al compagno dei genitori nonché ai relativi discendenti con i quali il figlio abbia instaurato un particolare rapporto di vicinanza.

Le stesse conclusioni non si possono trarre con riferimento al *partner* ed al nascituro: al primo è richiesta prova della convivenza³⁹⁷; al secondo³⁹⁸, è negato³⁹⁹ il diritto al risarcimento, poiché si ritiene che la normativa in esame richieda che il rapporto di vicinanza sussista al momento della lesione e non successivamente⁴⁰⁰.

La figura del nascituro viene anche in rilievo riguardo al diritto dei genitori a chiedere il risarcimento per la morte di costui.

In particolare, si discute circa la possibilità di far rientrare il nascituro nella definizione di “persona” di cui al §844, Abs III.

Qui la dottrina non è unanime e si confrontano due differenti orientamenti.

Un primo orientamento nega piena capacità giuridica ai sensi del §1 BGB al nascituro e, di conseguenza, nega il diritto del genitore a richiedere il risarcimento per morte del feto prima che esso si stacchi dall’utero materno.

Altro orientamento, invece, ritiene irragionevole la scelta di affidare il risarcimento del danno al distacco del feto dall’utero; così argomentando la risarcibilità o meno del danno sarebbe legata al caso. Si pensi all’ipotesi di morte del nascituro durante il parto. Qui la morte del nascituro può avvenire tanto prima quanto dopo il distacco del feto dell’utero senza che vi sia una reale differenza tra le due ipotesi. Pertanto, non si ritiene ammissibile negare il risarcimento se la morte avviene prima del distacco (del feto dall’utero materno) ed ammetterlo se avviene dopo⁴⁰¹.

L’analisi della disciplina in tema di *Schockshäden* e *Hinterbliebenengeld* permette di rilevare come anche la giurisprudenza e la dottrina tedesche si sono soffermate sull’aspetto della legittimazione ad agire, sulla prova del danno e sulla prova della convivenza. Una volta inserita nell’ordinamento la figura dell’*Hinterbliebenengeld*, i problemi applicativi che si sono palesati risultano analoghi a quelli che si ponevano, già da tempo, la dottrina e la giurisprudenza italiane. Tuttavia, la liquidazione di tali forme di pregiudizi si differenziano nelle modalità liquidatorie⁴⁰² e nell’ammontare delle somme da corrispondere alla vittima.

³⁹⁷ C. HUBER, in C. HUBER - T. KADNER GRAZIANO - J. LUCKEY, *Hinterbliebenengeld*, BB, 2018, p. 49 ss.

³⁹⁸ La questione è approfondita anche dalle Corti italiane a partire da Cass. Civ., 28 dicembre 1973, n. 3647, in *Foro it.*, 1974, c. 667 ss.

³⁹⁹ OLG München, 5 agosto 2021, 24 U 5354/20

⁴⁰⁰ *Contra* M. BURMANN - J. JAHNKE, *Hinterbliebenengeld*, cit., p. 411; e D. BREDEMEYER, *Hinterbliebenengeld und Schockschädensersatz: Lösungen für die Praxis*, in ZEV, 2017, p. 692.

⁴⁰¹ D.F. HUBERT-BERGMANN, *Hinterbliebenengeld*, cit., p. 108 ss.

⁴⁰² Si veda cap. 1 par. 4 sull’elaborazione di tabelle private e sulla quantificazione dei pregiudizi in Germania.

La liquidazione, infatti, avviene pur sempre in base alle tabelle private cui si è fatto riferimento in precedenza e in base all'apprezzamento discrezionale del giudice circa le circostanze del caso di specie.

6) Il *préjudice d'affection* in Francia

Quando si parla delle conseguenze di un incidente stradale, di un'aggressione o di un atto medico colposo, l'attenzione si concentra spesso sui danni fisici o economici subiti dalla vittima diretta. Tuttavia, tali eventi hanno anche un profondo impatto sui familiari della persona colpita, che siano coniuge, figli, genitori o amici molto stretti (cd. vittime indirette o *par ricochet*).

Con l'espressione *préjudice d'affection* si indica la sofferenza provata dai familiari di una vittima, sia essa deceduta o gravemente ferita. Più nello specifico è una voce di danno subita dai parenti della vittima diretta, a causa dell'offesa ai sentimenti che univano queste persone nel quadro di una relazione familiare di filiazione o di coniugio⁴⁰³ e, eccezionalmente, anche senza vincolo di parentela. Esso trova fondamento nel dolore morale (*préjudice affectif*) provato da un individuo a seguito della morte o della grave lesione di una persona cara. Questo sentimento di vuoto, angoscia o disperazione, pur non potendo essere quantificato oggettivamente, è reale e duraturo. Tale nozione ha progressivamente trovato spazio nell'ordinamento giuridico francese, consentendo così *l'indemnisation de la victime par ricochet*. Il *préjudice d'affection* o *préjudice moral*, in quanto legato alla sfera emotiva e intima, solleva questioni complesse, sia in termini di riconoscimento che di risarcimento.

In primo luogo, la dottrina si è posta il problema di «*monnayer les larmes*»⁴⁰⁴. Si tratta di un problema sempre presente⁴⁰⁵ quando si parla di liquidazione del danno non patrimoniale, ma con riferimento alle vittime indirette assume una connotazione particolare. Non solo vi è la difficoltà di quantificare il dolore subito da un soggetto per la morte, ma vi è la circostanza in base alla quale la persona indennizzata non è quella che soffre.

Tuttavia, tale problema viene superato sulla base di due argomentazioni: da un lato la somma di denaro corrisposta non deve essere perfettamente equivalente alla perdita subita ma è volta ad

⁴⁰³ A partire da Cass. Mixte, 27 febbraio 1970, n. 68.10.276, il cui testo integrale è reperibile in *Légifrance.fr*, per coniugio si può intendere una semplice unione di fatto.

⁴⁰⁴ Come riportato da C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'indemnisation du préjudice d'affection au prisme de la jurimétrie*, in *Lexbase Droit privé*, 2022, p. 1 ss.

⁴⁰⁵ *Ibidem*: «*Le chagrin éprouvé lors de la perte d'un proche, ou en raison de ses souffrances, ne pourrait se compenser en argent, puisque nulle somme ne pourra jamais ramener à la vie, ou à une bonnesanté, l'être aimé*», che, secondo una nostra traduzione, corrisponde a: «Il dolore provato per la perdita di una persona cara o a causa delle sue sofferenze non potrebbe essere compensato in denaro poiché nessuna somma potrà mai riportare in vita, o in buona salute, l'essere umano». Lo si è visto in Cap. 1 par. 1.

alleviare le conseguenze negative patite permettendo al soggetto beneficiario di incrementare la sua disponibilità economica⁴⁰⁶; dall'altro lato, questo tipo di danno è differente da altre voci di danno il cui risarcimento contribuisce al ristoro del soggetto leso. In particolare, il *préjudice d'affection* va distinto dal *préjudice d'accompagnement*, che riguarda la sofferenza provata dai familiari durante il periodo che precede la morte, ad esempio durante una lunga ospedalizzazione o un progressivo deterioramento dello stato di salute. Allo stesso modo, esso non va confuso con il *préjudice économique*, relativo alle conseguenze finanziarie dovute al decesso o alla perdita di autonomia di una persona cara, come la perdita di reddito o l'aumento delle spese di assistenza.

Il riconoscimento del *préjudice d'affection* conseguente a un decesso si fonda dunque sulla considerazione dell'impatto emotivo provocato dalla rottura o dall'alterazione di un legame affettivo forte. Questa sofferenza non necessita di essere provata tramite certificati medici o perizie psicologiche: essa è presunta non appena il legame familiare o affettivo sia riconosciuto dal giudice⁴⁰⁷.

⁴⁰⁶ H. MAZEAUD - L. MAZEAUD - A. TUNC, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile*, Montchreisten, 6a ed., 1965, p. 314 ss.. In senso parzialmente contrario, C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'Indemnisation*, cit., p. 1, il quale ritiene che accogliendo l'idea di una sostituzione de denaro al benessere si debba accettare una concezione proporzionale del risarcimento che, loro intendono rigettare. Così anche: A. TUNC, *Fondements et fonctions de la responsabilité civile en droit français*, in *Colloque franco-germano-suisse sur les fondements et les fonctions de la responsabilité civile*, in *Rapports et procès-verbaux des débats présentés par F.-E. Klein, Helbing et Lichtenhahn*, 1973, pp. 1 ss.; L. HUGUENEY, *L'idée de peine privée en droit contemporain*, th. Dijon, in LGDJ, 1904, p. 273.

⁴⁰⁷ Per un esempio di pregiudizi che si possono verificare in tale contesto:

LIEN AVEC LA VICTIME	EXEMPLE DE PRÉJUDICE D'AFFECTION. PRÉJUDICE D'AFFECTION LIÉ :
Conjoint marié	au décès de son épouse lors d'un trajet quotidien en voiture
Enfant majeur	à la perte de son père dans un accident survenu sur la route du travail
Parent	au décès de leur fils âgé de 19 ans sur le trajet vers l'université
Frère	aux blessures irréversibles de sa sœur après un accident impliquant plusieurs véhicules
Fille mineure	au décès de son père dans un accident de la route
Concubin	au handicap permanent de sa compagne après un accident grave
Grand-mère	à la perte de sa petite-fille lors d'un trajet scolaire en autocar
Ami très proche	au décès de son ami de longue date au cours d'un déplacement en voiture
Frère aîné	à la souffrance suite à l'hospitalisation prolongée de sa sœur après un accident

6.1) La nomenclatura *Dintilhac* e l'*indémnisation* del *préjudice d'affection*

La nomenclatura *Dintilhac*⁴⁰⁸ distingue le voci di danno dei familiari (vittime indirette) a seconda che la vittima diretta deceda o meno⁴⁰⁹ ed il *préjudice d'affection* si riscontra in entrambi i casi⁴¹⁰.

Tuttavia, la giurisprudenza ha dovuto apportare chiarimenti importanti: la privazione di rapporti sessuali con il defunto costituisce per la vedova un aspetto del c.d. pregiudizio d'affezione, non un pregiudizio sessuale⁴¹¹; per gli orfani, l'impossibilità di essere educati dal genitore deceduto è anch'essa compresa nel pregiudizio d'affezione⁴¹²; invece, il figlio il cui padre muore prima della nascita fa valere un pregiudizio morale, che non è un pregiudizio d'affezione (perché bisogna aver amato per subire un tale pregiudizio)⁴¹³.

In caso di sopravvivenza della vittima diretta, la nomenclatura definisce questa voce come il «danno morale subito da alcuni congiunti alla vista del dolore, del degrado e della sofferenza della vittima diretta»⁴¹⁴.

Infatti, sia in caso di sopravvivenza sia in caso di decesso, la nomenclatura invita a «includere, a questo titolo, le conseguenze patologiche accertate che il decesso ha potuto provocare in alcuni congiunti».

6.2) *Segue. La legittimazione attiva per la richiesta del risarcimento del préjudice d'affection*

Mère d'un enfant en bas âge	à la perte de son nourrisson lors d'un retour de visite familiale
-----------------------------	---

⁴⁰⁸ *Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels*, II B, *Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)*, 43 ss.

⁴⁰⁹ Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, con la risoluzione del 14 marzo 1975 sulla riparazione dei danni in caso di lesioni personali e decesso, raccomandava di limitare il risarcimento del danno morale in caso di sopravvivenza della vittima diretta soltanto a padre, madre e coniuge, e solo a condizione che subissero sofferenze eccezionali. In caso di decesso, potevano essere indennizzati i genitori, il coniuge, il fidanzato e i figli della vittima, purché intrattenessero stretti legami affettivi al momento del decesso. Una concezione così restrittiva, però, non corrisponde più al diritto positivo francese.

⁴¹⁰ C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'indémnisation*, cit., p. 2, specifica che, in realtà, in caso di decesso della vittima diretta, questa voce non è definita dalla nomenclatura, come se il contenuto del pregiudizio e la sua definizione fossero evidenti e non necessitassero di specificazioni.

⁴¹¹ Cass., Civ., 30 giugno 2021, n. 19-22.787, in *Légifrance.fr*.

⁴¹² Cass. Crim., 3 maggio 2016, n. 15-81.732, in *Légifrance.fr*.

⁴¹³ Cass., Civ., 14 dicembre 2017, n. 16-26.687, in *Légifrance.fr*.

⁴¹⁴ In questo senso si possono individuare delle similitudini con la figura del danno psichico sul quale v. par. 5.

Non tutti i familiari possono automaticamente pretendere un indennizzo per *préjudice d'affection*. Il diritto francese ha fissato alcuni criteri, che consentono ai giudici di stabilire se un individuo sia legittimato a chiedere un risarcimento a questo titolo. La qualità del legame con la vittima è centrale in questa valutazione. Tradizionalmente, i soggetti legittimati a ottenere il risarcimento sono i familiari più stretti: coniuge o partner di PACS (*Pacte civil de solidarité*)⁴¹⁵, figli, genitori, fratelli e sorelle. Questo riconoscimento si fonda sulla presunzione di un forte legame affettivo, considerato evidente in tali rapporti.

La nomenclatura distingue tre categorie di congiunti: i parenti più stretti della vittima diretta (padre, madre, ecc.), che «devono essere indennizzati quasi automaticamente»; gli altri membri della famiglia; le persone senza legame di parentela, purché dimostrino, con qualsiasi mezzo, di aver intrattenuto un legame affettivo reale con il defunto.

Nella prassi, l'indennizzo per le persone appartenenti a quest'ultima categoria è piuttosto raro ed avviene soprattutto in caso di convivenza. Il caso tipico è la morte di un patrigno o di una matrigna per i figli conviventi con lui o lei. Non è, invece, sufficiente la semplice coabitazione e può essere negato l'indennizzo, ad esempio, alla madre del coniuge defunto, in mancanza di prova di una vera prossimità affettiva.

Tuttavia, con l'evoluzione della giurisprudenza, la possibilità è stata estesa anche ad altre persone, purché dimostrino l'esistenza di un legame affettivo reale con la vittima.

Alcune decisioni, infatti, appaiono particolarmente generose in caso di decesso, riconoscendo l'indennizzo: a una nuora (*bru*)⁴¹⁶, a un patrigno (*parâtre*)⁴¹⁷, a nipoti (*neveux et nièces*)⁴¹⁸, o al figlio di primo letto della nuora del defunto (*enfant d'un premier lit de la belle-fille du défunt*)⁴¹⁹.

Nonni, nipoti, o anche amici molto stretti possono essere indennizzati se provano l'intensità e la realtà della relazione. Nel caso di un convivente non sposato in assenza di PACS, ad esempio, i giudici possono riconoscere l'indennizzo se viene dimostrato che la relazione era stabile, pubblica e caratterizzata da una reale comunanza di vita. Il giudice valuta allora elementi concreti: durata della relazione, convivenza, progetti comuni, testimonianze, scambi epistolari. Anche l'età del richiedente

⁴¹⁵ L'istituto in questione può essere paragonato, *mutatis mutandis* e senza pretese di esaustività, al contratto di convivenza in Italia sul quale v. per tutti: G. AUTORINO STANZIONE, *I rapporti*, cit., p. 377; in ottica comparata: M. FEDERICO, *Negoziare la convivenza. Note di diritto comparato ed europeo*, in *Jus civile*, p. 528 ss.

Nel diritto francese è inteso come un contratto tra persone, dello stesso sesso o di sesso diverso, che convivono o desiderano organizzare la propria vita in comune. Grazie a tale contratto beneficiano di alcune tutele e assumono determinati obblighi imposti dalla legge. Come si può desumere dalla stessa denominazione dell'istituto, esso è improntato alla solidarietà (materiale e spirituale) tra due persone legate affettivamente.

⁴¹⁶ CA Douai, 30 Settembre 2021, n. 20/03437, in *doctrine.fr*

⁴¹⁷ CA Caen, 18 Novembre 2021, n. 20/02681, in *doctrine.fr*

⁴¹⁸ CA Dijon, 12 Ottobre 2021, n. 18/01626, in *doctrine.fr*

⁴¹⁹ CA Rennes, 7 luglio 2021, n. 18/0848, in *doctrine.fr*

o della vittima può avere rilievo, in particolare quando si tratta di bambini che hanno perso un genitore o, viceversa, di genitori che hanno perso un figlio. La giurisprudenza ammette in tali casi un risarcimento specifico, in relazione alla sofferenza derivante da una perdita tanto improvvisa quanto irreversibile. Dunque, anche se il danno da affezione è di natura soggettiva, i giudici cercano di stabilire criteri oggettivi per determinare la ricevibilità e la fondatezza della richiesta.

6.3) Segue. Le condizioni per il riconoscimento del *préjudice d'affection* e la valutazione da parte dei giudici

Il carattere personale e soggettivo del *préjudice moral*, ne rende difficile la valutazione economica. A differenza dei danni fisici o materiali, esso non si fonda su una perizia medica obbligatoria, benché questa possa essere utile in alcuni casi. L'indennizzo del *préjudice d'affection*, secondo la nomenclatura *Dintilhac*, si basa principalmente su tabelle indicative, che vengono utilizzate per individuare la base di partenza dell'ammontare da liquidare e successivamente richiedono l'apprezzamento discrezionale dei giudici⁴²⁰.

La nomenclatura distingue danni permanenti e temporanei, patrimoniali e non patrimoniali e questo modello è stato trasposto in diverse linee guida (*référéntiel*) redatte da studiosi, da organismi speciali quali l'*ONIAM* (*Office National d'Indemnisation des Accidents Medicaux*) e il *FIVA* (*Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante*), da singoli Tribunali.

Tra i *référéntiels* che possono essere fatti rientrare nella prima categoria uno dei più noti e maggiormente applicati è il compendio *Indemnisation des dommages corporels. Recueil méthodologique commun*⁴²¹ a cura di un magistrato di Cassazione, che è frequentemente utilizzato per la liquidazione in sede giudiziale.

Tuttavia, i tribunali civili, amministrativi e penali si riferiscono spesso «à des grilles d'indemnisation établies par des cours d'appel ou par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI)»⁴²². Queste griglie propongono fasce di risarcimento in base al vincolo di parentela con la vittima, alla gravità del danno subito o all'età dei soggetti coinvolti. Ad esempio, per un figlio che ha perso un genitore, l'indennizzo per il decesso in un incidente stradale della madre o del padre può variare e raggiungere i 20.000 o 30.000 euro, a seconda delle circostanze. Sebbene frequentemente

⁴²⁰ A tal uopo si possono individuare similitudini con il sistema di liquidazione tedesco (e italiano) del danno parentale per le quali v. *supra* par. 3 e 5.

⁴²¹ B. MORNET, *L'Indemnisation*, cit. *L'opera* si basa su una netta distinzione tra pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali e analizza in dettaglio le varie figure di danno. Soprattutto con riferimento ai danni patrimoniali, sono descritte le modalità di calcolo da applicarsi per la quantificazione. In relazione al danno parentale le voci di danno non patrimoniale riconosciute sono il *préjudice d'affection* e il *préjudice d'accompagnement*.

⁴²² Sul valore dei *référéntiels* e sulla loro applicazione ci si è soffermati anche nel Cap 1 par. 5.2.

utilizzate, queste tabelle non impediscono ad ogni caso di rimanere unico, motivo per cui i giudici conservano un ampio margine di valutazione. Essi considerano l'intensità del legame, la situazione personale del richiedente, la brutalità dell'evento, nonché il contesto familiare o sociale. Un fratello legato alla vittima da un rapporto molto stretto, ad esempio, potrà ottenere un risarcimento più elevato rispetto a un fratello distante o con il quale si è in conflitto. In alcune vicende, soprattutto in materia di terrorismo o di catastrofi collettive, gli importi riconosciuti possono essere più elevati a causa della gravità eccezionale dei fatti e dell'impatto psicologico massiccio⁴²³ sulle famiglie. L'assenza di un danno economico o di nuove spese non limita il diritto alla riparazione. È sufficiente dimostrare, o presumere, una sofferenza morale certa, anche se questa non comporta alcun peggioramento materiale delle condizioni di vita.

Detto ciò, la prossimità dei legami familiari determina in larga misura l'entità dell'ammontare del risarcimento, sia quelli in base a quanto previsto dai vari «*référéntiels*» in uso, sia in base a quanto liquidato nelle decisioni di primo grado⁴²⁴.

La dottrina d'oltralpe⁴²⁵ ha condotto uno studio, che si ritiene di particolare interesse, sulla giurisprudenza (francese) in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da *préjudice d'affection* ed è giunta alle conclusioni che si esporranno di seguito.

In primo luogo, si registra che gli importi più elevati siano attribuiti ai genitori in caso di perdita di un figlio, al coniuge e che i nonni ricevono di più per la perdita di un nipote rispetto a quanto un nipote riceve per la perdita dei nonni⁴²⁶.

In secondo luogo, tendenzialmente l'indennizzo in caso di decesso è più alto che in caso di sopravvivenza della vittima diretta. Lo studio non distingue in base alla gravità delle lesioni riportate dalla vittima sopravvissuta (mancano dati sufficienti), ma si può affermare che può essere altrettanto doloroso vivere accanto a una persona amata gravemente menomata e sofferente quanto piangerne la morte.

⁴²³ Si può fare riferimento alla categoria dei danni di massa per i quali v.: P.G. MONATERI, *La responsabilità civile "individualista" e la responsabilità civile di massa: il costo del sistema*, in *Danno resp.*, 2023, p. 5 ss.

⁴²⁴ Per un approfondimento sull'andamento delle liquidazioni giudiziali in tema di *préjudice d'affection* si v. C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'Indemnisation*, cit., p. 2, il quale riporta una tabella delle decisioni analizzate ordinate secondo: il grado di parentela tra vittima diretta e vittima indiretta, la sopravvivenza o meno della vittima diretta, il sesso della vittima diretta.

⁴²⁵ C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'indemnisation*, cit., p. 1 ss. In particolare, l'a. riflette su di uno studio intitolato *Demandes, Offres, décisions en matière de dommage corporel*, il quale ha analizzato un numero elevato di sentenze (307) emesse da giudici di primo grado in un dato arco temporale (2019, 2020 e primi mesi del 2021) ed ha tentato di estrapolare delle linee guida generali che hanno orientato tutti i provvedimenti esaminati.

⁴²⁶ Questo riflette probabilmente l'"ordine naturale" presunto dei decessi (è più "normale" che muoia prima un nonno che un nipote). Alcuni referenziali, come quello dell'ONIAM, prevedono invece una simmetria di indennizzo in questi casi.

In terzo luogo, differenze in base al sesso della vittima diretta non sono significative, salvo nel caso di decesso del coniuge: le donne piangono di più la perdita del marito rispetto agli uomini quella della moglie (lo studio lascia al lettore la speculazione sulle ragioni).

Infine, riguardo all'età della vittima al momento dell'incidente, ci si aspetterebbe che: l'indennizzo sia massimo per le vittime giovani e decresca con l'età; in caso di decesso, la morte di un giovane appare “fuori dall'ordine delle cose”, a differenza di quella di un anziano; in caso di sopravvivenza, l'età influenza l'aspettativa di vita comune con i familiari, e quindi il periodo durante il quale il dolore verrà sofferto.

Tuttavia, l'analisi dei dati mostra che questo fattore tempo è scarsamente considerato nella prassi.

6.4) L'importanza della domanda delle parti nell'azione di risarcimento

La specificità dei danni extrapatrimoniali, che si accentua quando si tratta di danno corporale, mostra che non esiste un “giusto” calcolo dell'importo. I *referentiels* costituiscono punti di riferimento, ma restano solo indicativi⁴²⁷.

Le uniche vere cornici di cui dispone il giudice sono le richieste e le offerte formulate dalle parti, cioè l'oggetto stesso della controversia. Tuttavia, questo non deve spingere i ricorrenti a presentare pretese “stratosferiche”: sembra infatti che esista una sorta di tetto massimo nella mente dei giudici, e che domande troppo elevate abbiano un *effet pervers* (in altre parole, chiedendo di più, si ottiene meno). Le curve tracciate da uno studio recentemente svolto dalla dottrina⁴²⁸, pur con un numero non particolarmente elevato di dati, mostrano una tendenza significativa: è molto difficile per un coniuge ottenere più di 35.000 €; è difficile per un figlio ottenere più di 25.000 €; è difficile per i nonni ottenere più di 20.000 €; è difficile per un genitore ottenere più di 45.000 €.

Soprattutto, appare controproducente: che il coniuge chieda più di 60.000 €; che il figlio o la figlia chiedano più di 50.000 €; che il nonno o la nonna chiedano più di 40.000 €.

In questi casi, non solo le richieste non saranno accolte, ma rischiano di irritare il giudice, con il risultato che venga concesso meno di quanto si sarebbe potuto ottenere formulando richieste più moderate.

L'unica eccezione riguarda padre e madre, quando il danno interessa il figlio: in tal caso domande elevate per *prèjudice d'affection* non sembrano avere effetti negativi (anche se ciò non significa che vengano accolte).

⁴²⁷ C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'Indémnisation*, cit., p. 6.

⁴²⁸ C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'Indémnisation*, cit., p. 7.

Spesso si parla di «ipertrofia del risarcimento»⁴²⁹ e l'aumento degli importi riconosciuti a titolo di danni e interessi ne sarebbe una componente importante.

Per quanto riguarda il *préjudice d'affection*, le tendenze inflazionistiche, nel periodo osservato dallo studio in esame, sembrano effettivamente presenti, ma in maniera non uniforme a seconda del legame di parentela.

Le relazioni che danno luogo agli indennizzi più elevati (quando la vittima indiretta è il coniuge o il genitore della vittima diretta) sono quelle che hanno conosciuto la maggiore crescita degli importi nel tempo. Negli altri casi, la situazione appare piuttosto stabile, con addirittura una tendenza al ribasso per l'indennizzo dei nonni della vittima diretta.

Di fronte a una voce di danno così difficilmente valutabile in denaro come il *préjudice d'affection*, la prassi consiste nel riconoscere una somma di denaro quasi forfettaria, determinata in base al legame di parentela⁴³⁰.

Paradossalmente, da quanto detto sino ad ora, risulta che, rapportato al tempo durante il quale il dolore sarà provato, il nonno è meglio indennizzato del padre.

6.5) Proposta di un metodo alternativo di liquidazione del *préjudice d'affection*

Alla luce delle conclusioni cui è giunta la dottrina in relazione all'analisi dei precedenti giurisprudenziali in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene che la metodologia seguita dai giudici francesi non sia appagante e non tuteli adeguatamente la vittima.

Si fa strada, così, la proposta di adottare un metodo alternativo che si basa sulla stima del pregiudizio d'affezione secondo un "prezzo giornaliero" (non più arbitrario di una somma globale), fissato in base al legame di parentela o di affinità, alla frequenza delle relazioni e ad altri elementi pertinenti della causa – ma non all'età dei soggetti⁴³¹.

⁴²⁹ *Ibidem*.

⁴³⁰ Esempio: Supponiamo che un bambino muoia, lasciando nel dolore il padre trentenne e il nonno sessantacinquenne.

- Il padre riceve 25.000 €,
 - Il nonno riceve 12.500€,
- cifre che corrispondono, rispettivamente, alla media del *referential* Mornet.

Secondo i dati dell'INSEE:

- il padre ha un'aspettativa di vita di 50,61 anni,
- il nonno di 19,56 anni.

Rapportando l'indennizzo alla durata di vita residua:

- il padre riceve circa 1,35 € al giorno,
- il nonno circa 1,75 € al giorno.

⁴³¹ Proposto da C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'Indemnisation*, cit., p. 7 ss. per un raffronto con la sorte che ha avuto tale metodo liquidatorio nella giurisprudenza tedesca v. Cap. 3, par. 4.1.

Questo prezzo giornaliero verrebbe capitalizzato su entrambe le teste a tasso nullo. In tal modo si terrebbe conto dell'aspettativa di vita comune delle due persone unite da un legame affettivo, a prescindere dal se il decesso è già avvenuto oppure no.

La scelta di un metodo di calcolo giornaliero, oltre a suggerire un paragone con la realtà tedesca – dove, però, *Die taggenue Berechnung*⁴³² è stato aspramente criticato dal BGH⁴³³ – non soddisfa pienamente nella misura in cui si ritiene che le disutilità del sistema di liquidazione francese non risiedano nel meccanismo di quantificazione astratto quanto nell'assenza di un reale ed effettivo bilanciamento tra standardizzazione e personalizzazione.

7) Brevi riflessioni conclusive

L'analisi che si sta conducendo porta, almeno per il momento, a registrare delle similitudini teoriche tra i vari ordinamenti, ma delle differenze applicative. Queste ultime non sembra che possano mettere in discussione il meccanismo astratto, avvalorato dalla circostanza che è analogo in tutte le nazioni analizzate, ma, piuttosto, stimolano una riflessione sull'importanza del ruolo del giudice.

La tecnica di liquidazione utilizzata dalla giurisprudenza francese presenta ineliminabili ed eccessivi margini di incertezza. Non è contemplata la reale ed effettiva possibilità di adeguare il risarcimento alle circostanze del caso di specie ed è affidato alla discrezionalità del giudice, il quale ha il potere di discostarsi, anche sensibilmente, dalle decisioni adottate da suoi colleghi in casi analoghi.

Inoltre, non è del tutto pacifica l'applicazione della nomenclatura *Dintilhac* e del c.d. *Référentiel Mornet*⁴³⁴.

In Germania, la mancanza di uniformità è data dall'esistenza di una pluralità di tabelle e dalla loro natura privata. Inoltre, si registra una differenza rispetto al sistema italiano in ordine alle voci di danno risarcibili ed ai soggetti legittimati ad agire. L'ammontare del danno a titolo di *Hinterbliebenengeld*, come visto dall'analisi della giurisprudenza sul punto, è notevolmente inferiore a quanto corrisposto dai giudici italiani.

In Italia, invece, il profilo maggiormente problematico non è il riconoscimento della voce di danno o la legittimazione ad agire quanto la tabella da utilizzare.

Il *discrimen* tra uniformità o difformità dei risarcimenti risiede nell'applicazione di una tabella per tutti i risarcimenti o nell'oscillazione tra tabelle di Milano e di Roma.

⁴³² Sul quale v. Cap. 3 par. 4.1 tenendo, però, a mente che in questo caso il riferimento è alla sofferenza patita dalla vittima primaria anziché dalla vittima secondaria.

⁴³³ Sul quale v. *infra* Cap. 3, par. 4.2.

⁴³⁴ M. ROSSETTI, *Il danno*, cit., p. 1345.

Al fine di confermare o smentire le riflessioni esposte in tale sede circa la portata uniformante del sistema tabellare occorre procedere oltre ed analizzare la prassi giurisprudenziale in tema di danno biologico e morale.

Capitolo 3

Per una teoria generale sulla liquidazione del danno biologico/morale

SOMMARIO: 1. La liquidazione del danno biologico. – 1.1 Il pregiudizio dinamico relazionale e il danno morale. – 1.2 *Segue*. Le “due” personalizzazioni del danno biologico – 1.3 *Segue*. La prova delle circostanze speciali e la personalizzazione del danno biologico – 2. La TUN. nelle sue prime applicazioni – 2.1 Premessa – 2.2 Le criticità riscontrate in sede di prima applicazione della TUN – 2.3 La TUN. E i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025: profilo cronologico e prospettive di applicazione – 2.4 La (parziale) certezza nella liquidazione del danno non patrimoniale in seguito all’adozione della Tabella Unica Nazionale – 2.5 I termini del dibattito e l’ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 *bis* c.p.c. – 2.6 L’orientamento favorevole ad un’applicazione generale della TUN – 2.7 L’orientamento contrario ad un’applicazione generale della TUN – 3. Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 *bis* c.p.c. – 3.1 Brevi considerazioni sull’ordinanza di rinvio pregiudiziale – 3.2 Riflessioni sulla prima tesi – 3.3 *Segue* Il secondo orientamento prospettato dal Tribunale di Milano – 3.4 *Segue*. Il terzo orientamento – 3.5 Prospettive evolutive – 4. La liquidazione dello *Schmerzensgeld* e il ruolo della giurisprudenza – 4.1 IL caso del calcolo giornaliero dell’indennizzo per dolore e sofferenza – 4.2 *Segue*. L’intervento del *BGH* – 4.3 *Segue*. Un’altra ipotesi di liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale nella giurisprudenza di merito tedesca – 5. La liquidazione del *Déficit fonctionnel permanent* e la giurisprudenza francese – 5.1 Disomogeneità e proposte di riforma – 6. La responsabilità della P.A. per danno non patrimoniale.

1) La liquidazione del danno biologico

La prosecuzione dell’indagine circa la funzione della liquidazione del danno non patrimoniale richiede un ulteriore approfondimento in materia di danno biologico e di danno morale⁴³⁵.

In questa sede non ci si pone l’obiettivo di ricostruire in modo esaustivo e completo tali voci di danno non patrimoniale né tantomeno di riportare dettagliatamente la copiosa dottrina che si è occupata di esse⁴³⁶, ma si intende approfondire le interconnessioni che si pongono tra tali pregiudizi in sede di liquidazione del danno.

⁴³⁵ *Ex multis*: A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO - M. FEOLA, *Diritto*, cit. p. 560 ss.; M. ROSSETTI - G. CANNAVÒ - L. MANCINI - L. MASTROROBERTO, *La prova del danno biologico (La responsabilità civile)*, Milano, 2014, p. 1 ss.; L. SAPORITO, *Patrimonialità e non patrimonialità*, cit., p. 1125 ss., spec., p. 1147 ss.; A. NEGRO, *Il nuovo danno biologico. Prova, liquidazione, casistica*, Milano, 2011, p. 1 ss.; M. ROSSETTI, *Il danno alla salute, biologico, patrimoniale, morale, profili processuali, tabelle per la liquidazione*, Padova, 2009, p. 1 ss.; P. PERLINGIERI, *L’onnipotente art. 2059 c.c. e la “tipicità” del danno alla persona*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 479 ss.; A. CILENTO, *Sulle “metamorfosi”*, cit., p. 1200 ss.; G. ALPA, *Il danno biologico*, Padova, 1993, p. 1 ss.; ID., *Danno biologico e diritto alla salute davanti alla Corte di Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1981, p. 1907 ss.

⁴³⁶ Si svolgeranno soltanto quei rimandi e quei chiarimenti necessari ad inquadrare la questione di cui si intende trattare.

In particolare, si pensi alla personalizzazione⁴³⁷ del danno biologico in caso di sofferenza interiore (pregiudizio morale). Al riguardo, infatti, si registra un'interessante compenetrazione tra il dato normativo e l'evoluzione giurisprudenziale⁴³⁸.

Punto di partenza per l'analisi della liquidazione del danno biologico (e del danno morale) è l'art. 138 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), che definisce il danno biologico come una «lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Tale danno comprende un pregiudizio di natura psico-fisica ed un pregiudizio c.d. di relazione, consistente nelle ripercussioni negative che l'evento di danno ha sulle attività che il soggetto leso quotidianamente svolge⁴³⁹.

Per danno morale, invece, si intende la sofferenza subita dal soggetto a seguito di lesioni fisiche solitamente consistenti in ansie, sofferenze psichiche, angoscia, stati di afflizione, patemi d'animo, ossia «tutti quei danni che non ledono il patrimonio della persona e che, al contempo, non rientrano neppure nel danno biologico»⁴⁴⁰.

Volendo individuare una definizione legislativa di danno morale, il d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 parla di «sofferenza e turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona» e il d.P.R. 30 ottobre 2009 n. 181 lo descrive come un «pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato»⁴⁴¹.

Storicamente la distinzione tra le due voci di danno attiene alla differente manifestazione dei pregiudizi, che, nel caso del danno morale, non sono medicalmente accertabili e quantificabili in termini di invalidità.

Nonostante la differenza che sussiste in termini definitivi tra le due voci di danno in esame, esse rientrano nella unitaria e ampia categoria del danno non patrimoniale, come da ultimo ribadito dallo stesso legislatore, il quale con la c.d. Legge Concorrenza 4 agosto 2017 n. 124 ha sostituito la precedente rubrica dell'art. 138 Codice assicurazioni private («Danno biologico per lesioni di non

⁴³⁷ Sul punto D. SPERA, *Responsabilità*, cit., p. 336 ss., ravvisa il ricorso ad una doppia personalizzazione.

⁴³⁸ A mero titolo esemplificativo si può sin d'ora affermare che la TUN riproduce in gran parte il contenuto delle Tabelle del Tribunale di Milano-Edizione 2024.

⁴³⁹ Sulle componenti (biologiche e morali) della lesione alla salute: Cass., 13 ottobre 2017 n. 24075, in *DJ*; sulla quantificazione del danno biologico, Cass., 28 febbraio 2019, n. 5820, in *DJ*.

⁴⁴⁰ V. VIETRI, *Evoluzione giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2024, p. 173.

⁴⁴¹ Per una recente definizione giurisprudenziale del danno morale come «patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore» v. Cass. civ., 23 gennaio 2014, n. 1361, in *DJ*.

lieve entità») con la formula «Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità» al precipuo fine di disciplinare sia i pregiudizi esteriori (dinamico-relazionali) sia quelli interiori (moralì)⁴⁴².

Il codice delle assicurazioni private prevede, inoltre, che «al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale. Progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione»⁴⁴³.

La norma ha per oggetto il risarcimento del danno conseguenza delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti. Il legislatore, con l'intervento del 2017, ha dichiarato l'espressa volontà di disciplinare tutti i pregiudizi non patrimoniali derivanti dalle macrolesioni: sia gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (sfera esteriore) sia la componente del danno morale (sfera interiore).

1.1) Il pregiudizio dinamico relazionale e il danno morale

Tale modifica normativa ha richiesto un chiarimento da parte della giurisprudenza in relazione al contenuto del danno (non patrimoniale) biologico e del danno (non patrimoniale) morale.

Al riguardo si inserisce la discussa figura del danno dinamico relazionale⁴⁴⁴, inteso come ripercussione negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Inizialmente, la figura in esame era affiancata al c.d. danno morale, poiché si relegavano le conseguenze di ordine medico-legale al danno biologico e quelle di ordine interiore – non medicalmente accertabili – al danno morale. I pregiudizi in questione, giova ribadirlo, erano (e sono) ritenuti due distinte ed autonome voci di danno.

Pertanto, la componente biologica del danno assumeva caratterizzazione statica e non ricomprendeva al suo interno effetti di ordine relazionale.

⁴⁴² D. SPERA, *Responsabilità*, cit., p. 327.

⁴⁴³ Art. 138, comma 2, lett., e), d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private.

⁴⁴⁴ V. VIETRI, *Evoluzione*, cit., p. 174 dove ripercorre la “lacunosa” evoluzione normativa di tale danno. L'A. afferma che: «L'espressione “danno dinamico-relazionale” è comparsa per la prima volta nell'art. 13, d.legis. n. 38/2000, il quale nel modificare l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sostituendo l'incapacità lavorativa generica col danno biologico, stabilì che la nuova “tabella delle menomazioni” in base alla quale quantificare quest'ultimo dovesse essere comprensiva degli “aspetti dinamico-relazionali”, intesi come ripercussioni sulla vita quotidiana della vittima. Successivamente, l'espressione venne riutilizzata nell'art. 5, L. n. 57/2001, nell'ambito della disciplina dei danni causati dalla circolazione dei veicoli. Anche in questo caso, nella tabella delle menomazioni – stilata dalla commissione ministeriale all'uopo incaricata – venne ripresa l'accezione di danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, con ripercussioni negative “sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato”».

Tuttavia, «la particolare incidenza d'una lesione della salute su particolari capacità od attitudini della vittima può giustificare un aumento della misura standard del risarcimento»⁴⁴⁵.

Preso atto dell'incongruenza logico-sistematica, la Cassazione nell'ordinanza n. 3035/2018, affronta la questione chiarisce la definizione di danno biologico.

In particolare, il grado «di invalidità permanente suggerito da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima»⁴⁴⁶ e «la percentuale di “invalidità permanente” esprime dunque un pregiudizio dinamico, e non statico; relazionale e non solo individuale, e per l'esattezza il pregiudizio che i postumi hanno prodotto su tutte le attività della vittima “comuni a tutti”»⁴⁴⁷.

Conclusioni analoghe erano state raggiunte anche dalla Società Italiana di Medicina Legale, la quale «defini il danno biologico, espresso nella percentuale di invalidità permanente, come “la menomazione (...) all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (...), espressa in termini di percentuale della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti”»⁴⁴⁸.

Resta, però, fermo che, per poter richiedere (e conseguire) un incremento del risarcimento rispetto a quanto ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente, è «necessario dedurre e dimostrare che la menomazione, nel caso concreto, ha prodotto conseguenze ulteriori e più gravi di quelle che solitamente produce in persone dello stesso sesso e della stessa età della vittima»⁴⁴⁹; ne deriva che il danno biologico è un danno che contiene al suo interno una componente dinamico-relazionale (comune)⁴⁵⁰.

Per parte della dottrina, il danno alla salute «è un danno dinamico-relazionale»⁴⁵¹ ed anzi è proprio la sua caratterizzazione dinamico-relazionale, che permette l'apprezzabilità medico legale e la risarcibilità sotto il profilo giuridico⁴⁵².

1.2) *Segue*. Le “due” personalizzazioni del danno biologico

⁴⁴⁵ Così, Cass. Civ., 8 febbraio 2018, n. 3035, in *DJ*, p. 4; ed anche, *ex permultis*, Cass. Civ., 21 settembre 2017, n. 21939; Cass. Civ., 7 novembre 2014, n. 23778, entrambe in *DJ*.

⁴⁴⁶ Cass. Civ., 8 febbraio 2018, n. 3035, *cit.*, punto 2.3.1. delle ragioni della decisione.

⁴⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁴⁹ *Ivi*, punto 2.3.2 delle ragioni della decisione.

⁴⁵⁰ Tale componente, se eccezionale, può anche essere oggetto di personalizzazione ed incrementare il risarcimento. Ciò è oggetto di approfondimento nel paragrafo seguente.

⁴⁵¹ V. VIETRI, *Evoluzione*, *cit.*, p. 174.

⁴⁵² *Ibidem*, dove l'A. afferma che: «se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e “giuridicamente risarcibile”, con la conseguenza che il danno dinamico-relazionale non è affatto diverso dal danno biologico».

Nel momento in cui si fa rientrare (*rectius*: coincidere) il pregiudizio dinamico-relazionale nel danno biologico sorge il problema della personalizzazione di quest'ultimo.

La giurisprudenza (per il tramite delle Tabelle di Milano) distingue tra circostanze ordinarie, che sono comuni a tutte le persone che dovessero patire quel tipo di invalidità e quelle, invece, peculiari al singolo caso⁴⁵³. Mentre le prime non conducono alla quantificazione del danno secondo i valori standard previsti dalle Tabelle; le seconde danno luogo ad una personalizzazione del danno⁴⁵⁴.

Infatti, nel caso in cui il danneggiato provi che la menomazione (danno biologico) abbia inciso su aspetti dinamico relazionali documentati e obbiettivamente accertati del tutto soggettivi e tipici di quel singolo individuo è ammessa una maggiorazione fino al 30% dell'importo tabellare per le c.d. macrolesioni (con invalidità superiore al 9%) e del 20% per le c.d. Micropermanenti (invalidità inferiore al 10%).

La personalizzazione del danno biologico ha posto un problema di ordine interpretativo in relazione all'incremento del risarcimento per una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. Tale ultima circostanza sembra coincidere con il danno morale, il quale, però, è autonoma voce di danno che si liquida distintamente dal biologico⁴⁵⁵.

Nel tentativo di distinguere le due modalità di quantificazione del danno pare opportuno approfondire la c.d. «doppia misura» della personalizzazione del danno biologico.

In base alle Tabelle di Milano⁴⁵⁶, il giudice, inizialmente, liquida l'importo *standard* corrispondente al danno dinamico-relazionale, tenendo conto del grado di invalidità, e del conseguente valore-punto del danno biologico e del coefficiente di riduzione in base all'età della vittima; successivamente,

⁴⁵³ Come avviene per il danno parentale sul quale v. Cap. 2.

⁴⁵⁴ F. AGNINO, *Lesione alla integrità psicofisica e personalizzazione del risarcimento*, in *IUS Resp. civ.*, 11 maggio 2018, il quale, in maniera efficace, afferma che: «Muovendo dalla considerazione del danno alla salute (o biologico), il compito cui è chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione, va distinto concettualmente in due fasi: la prima, volta a individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme; le seconde con criterio specifico scevro da automatismi (Cass. civ., n. 16788/2015)».

⁴⁵⁵ Sul rapporto tra pregiudizio psichico e danno morale v.: F. BILOTTA, *Il risarcimento del danno psichico non esclude il danno morale*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 895 ss.

⁴⁵⁶ Occorre ricordare che anche la tabella milanese, prima dell'edizione 2021, prevedeva la congiunta liquidazione del danno dinamico relazionale e di quello da sofferenza interiore. Sul punto v. D. Spera, *Responsabilità*, cit., 340; R. Nocella, *Personalizzazione del danno non patrimoniale: la Suprema Corte "bacchetta" la tabella milanese*, in *IUS Resp. civ.*, 1 luglio 2024, ove afferma che: «Sono, infatti, concettualmente distinti il danno c.d. biologico (dinamico-relazionale) da quello c.d. morale, ovvero la sofferenza interiore patita, come spiegato con massima chiarezza dalla Suprema Corte, sezione terza, nella fondamentale ordinanza n. 23469/2018, con la conseguenza che è da tempo abbandonato ogni automatismo (prima: la liquidazione del danno morale veniva quantificata in automatico in un terzo del danno biologico liquidato: cfr. Cass. civ., sez. III, del 10 novembre 2020, n. 25275)».

liquida il danno morale, valutando quali ripercussioni (*standard*), quella specifica menomazione produce sulle condizioni di vita del soggetto⁴⁵⁷.

Con la liquidazione del “danno morale” il giudice effettua la «prima personalizzazione»⁴⁵⁸ del danno da lesione del bene salute⁴⁵⁹.

Quindi, ai fini dell’unitaria quantificazione del danno non patrimoniale, nel caso in cui sussistano sia il pregiudizio biologico sia quello morale si applicheranno i valori tabellari che contemplano entrambe le voci di danno⁴⁶⁰; mentre nel caso in cui non sussista anche il pregiudizio morale liquiderà il danno con applicazione del solo punto A previsto per il danno biologico. Resta, però, ferma la possibilità di procedere all’aumento (nella misura massima del 30%) del valore del danno permanente alla salute, qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione.

Una volta effettuata quella che la dottrina ha definito prima personalizzazione, si procede con la c.d. «seconda personalizzazione»⁴⁶¹ del danno in relazione a specifici aspetti dinamico-relazionali personali.

Si tratta di circostanze che assumono rilevanza «solo ed esclusivamente qualora siano di carattere straordinario, con il risultato che in tal caso non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente»⁴⁶².

Tali circostanze, come affermato da copiosa giurisprudenza⁴⁶³, giustificano un aumento percentuale della stima del danno biologico non perché abbiano inciso, *sic et simpliciter*, su aspetti dinamico-relazionali, ma perché costituiscono conseguenze straordinarie, che in quanto tali hanno reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili⁴⁶⁴.

1.3) *Segue. La prova delle circostanze speciali e la personalizzazione del danno biologico*

Riprendendo la distinzione tra conseguenze ordinarie e comuni, da un lato, e conseguenze straordinarie e speciali, dall’altro, si può aggiungere un ulteriore tassello al discorso che riguarda la prova del pregiudizio subito.

⁴⁵⁷ Le Tabelle di Milano prevedono il punto danno biologico ed il punto danno morale, in modo da garantire effettività alla distinzione concettuale tra danno morale e biologico/dinamico-relazionale.

⁴⁵⁸ D. SPERA, *Responsabilità*, cit., p. 336.

⁴⁵⁹ Secondo Cass. Civ., 10 novembre 2020, n. 25164, in *DJ*; Cass. Civ., 10 novembre 2020, n. 25275, in *DJ* il danno morale deve essere liquidato come una parte del biologico; *Contra* Cass. Civ., 25 gennaio 2024, n. 2433, in *DJ*; Cass. Civ., 28 settembre 2018, n. 23469, in *DJ*.

⁴⁶⁰ Nella Tabella milanese il punto A+B.

⁴⁶¹ D. SPERA, *Responsabilità*, cit., p. 338. L’A. specifica che ci si riferisce a tale forma di personalizzazione quando si parla semplicemente di personalizzazione.

⁴⁶² V. VIETRI, *Evoluzione*, cit., p. 175.

⁴⁶³ *Ex multis*: Cass. Civ., 21 settembre 2017, n. 21939, in *DJ*; Cass. Civ., sent., 7 novembre 2014, n. 23778, in *DJ*.

⁴⁶⁴ Come affermato anche da V. VIETRI, *Evoluzione*, cit., p. 175.

Come in parte già visto in riferimento al danno c.d. parentale, anche in questo caso si è soliti distinguere le conseguenze ordinarie che, pur dovendo essere formalmente allegate e provate, possono, in concreto presumersi *ex artt. 2727 ss. c.c.*⁴⁶⁵, dalle conseguenze straordinarie che devono essere dettagliatamente allegate e provate, dato che giustificano una personalizzazione in aumento⁴⁶⁶. La Corte precisa che «è da ritenere “ordinario” il pregiudizio arrecato alla impossibilità di svolgere una qualsiasi pratica sportiva amatoriale o di mantenere la forma fisica recandosi in palestra, mentre diviene “peculiare” un analogo pregiudizio se sofferto da un soggetto che pratica lo sport a livello agonistico partecipando a gare di campionato organizzate dalla federazione nazionale o che dedichi agli esercizi in palestra un costante e prolungato impegno quotidiano»⁴⁶⁷.

Le affermazioni svolte dalla citata giurisprudenza chiariscono che, talvolta, una medesima circostanza fattuale può essere conseguenza ordinaria e conseguenza straordinaria allo stesso tempo. Ad esempio, la perdita di un arto incide sulla capacità di praticare sport e normalmente l'impossibilità di praticare lo sport è una voce di pregiudizio e ha un valore economico, ma se tale perdita riguarda uno sportivo professionista, che praticava lo sport per mestiere oppure si tratta di un soggetto che svolgeva attività sportiva assieme al fratello con il quale non convive più da tempo ed era l'unico momento di condivisione tra i due, che in quella sede coltivavano il loro rapporto avrà ben altro peso.

Inoltre, sempre dalle affermazioni della Cassazione, si trae un'ulteriore conclusione: l'onere probatorio è differente a seconda che si chieda il risarcimento di conseguenze ordinarie o di conseguenze straordinarie. In quest'ultimo caso si richiede uno sforzo probatorio maggiore al danneggiato, il quale deve ben identificare e delineare i particolari pregiudizi subiti e il nesso che sussiste tra la condotta dannosa e tali pregiudizi.

La prova delle conseguenze eccezionali influisce sull'ammontare della personalizzazione del danno biologico.

⁴⁶⁵ Circa la prova della componente biologica del danno non patrimoniale: G. PONZANELLI, *Avanti con la presunzione: per una ricostruzione unitaria dell'onere della prova del danno patrimoniale e non patrimoniale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2022, p. 1167, dove afferma che: «il danno non patrimoniale nella sua componente biologica non può certo essere provato tramite presunzioni, ma richiede rigorosi accertamenti del medico legale. Per il danno non patrimoniale non biologico sofferto come violazione degli altri diritti inviolabili, non c'è, invece, bisogno del medico legale [...] Al di là del danno biologico, il danno non patrimoniale non può non presumersi, mentre per la sua concreta quantificazione il meccanismo è quello della valutazione equitativa, anche all'interno di un sistema tabellare». Qui l'A. sembra fare riferimento all'accertamento dell'*an* del danno biologico, che non può darsi per assodato in assenza di un controllo medico, che attesti la sussistenza di una perdita fisica o psichica. Diverso, come sembra potersi desumere dalle ultime parole citate, è il piano della liquidazione e quantificazione economica dove vi sono maggiori spazi per la presunzione.

⁴⁶⁶ Così Cass. Civ., 4 marzo 2021, n. 5865 (ord.), in *DJ*, la quale afferma: «è necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura».

⁴⁶⁷ Cass. Civ., 4 ottobre 2018 n. 24155, in *DJ*.

Infatti, il tema della prova delle conseguenze eccezionali ha come corollario la personalizzazione del danno biologico. Circa l'entità massima della personalizzazione, che può essere liquidata per il danno biologico subito non vi è concordia di opinioni in dottrina e giurisprudenza. In particolare, si sono confrontati due differenti orientamenti, i quali divergono circa l'ammontare massimo della personalizzazione.

Un primo orientamento è favorevole ad un incremento del risarcimento in base alla gravità delle conseguenze, anche oltre il limite del 30% previsto dal Codice delle assicurazioni private. Ciò in base al fatto che il suddetto codice pone un limite per le tabelle legali delle quali richiede l'adozione, ma non può essere applicato alle tabelle milanesi⁴⁶⁸ stante l'inattuazione della scelta legislativa di adozione di tabelle legali.

Altro orientamento, invece, ritiene l'art. 138 Cod. ass. sia norma cogente ed in quanto tale non derogabile dal giudice, anche a fronte di conseguenze particolarmente gravi.

La questione è stata risolta dalla giurisprudenza la quale ha accolto la seconda delle tesi esposte.

Al riguardo, emblematico è il caso⁴⁶⁹ di un pedone, che, investito su strada da un mezzo pesante, ha agito in giudizio contro il conducente del mezzo per versi riconosciuti i gravissimi danni patiti.

Il tribunale ha accolto solo parzialmente la richiesta dell'attrice, la quale, infatti ha tempestivamente proposto appello lamentando⁴⁷⁰ l'errata personalizzazione del danno da parte del giudice di primo grado.

La Corte d'Appello ha confermato la decisione presa in prima istanza e, così, l'attore ha, successivamente, proposto ricorso per Cassazione lamentando l'errata personalizzazione da parte del giudice di secondo grado che sul punto ha confermato la decisione emessa in prima istanza.

In appello, il danneggiato chiede una maggiore personalizzazione del danno rispetto alla percentuale del 25% già riconosciutagli e ritenuta, dal giudice di primo grado, congrua e idonea a risarcire i danni subiti⁴⁷¹.

La corte d'appello non accoglie la doglianza e cita la giurisprudenza⁴⁷², secondo la quale la liquidazione del danno in base alle Tabelle milanesi si fonda su un sistema che incorpora nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale e, pertanto, si ritiene corretta la decisione del Tribunale.

⁴⁶⁸ Si ricorda, infatti, che esse non hanno valore legale.

⁴⁶⁹ Deciso da Cass. Civ., 25 gennaio 2024, n. 2433, cit.

⁴⁷⁰ I motivi di appello e di ricorso in Cassazione contemplano anche altre doglianze, ma si ritiene opportuno soffermarsi sulla personalizzazione del danno, che qui maggiormente interessa.

⁴⁷¹ Tale liquidazione ha previsto anche una personalizzazione più alta rispetto a quanto previsto per il c.d. danno morale.

⁴⁷² Cass. Civ., n. 10 novembre 2020, 25164, in DJ.

In Cassazione il ricorrente ha sostenuto che «alcune pronunce di legittimità consentirebbero una personalizzazione anche in misura più elevata, fino al 50 per cento nonostante la Corte di Appello, applicate le tabelle milanesi, aveva già riconosciuto una personalizzazione nella misura del 25 per cento»⁴⁷³.

Non assume valore, secondo il ricorrente, il dato normativo dell'art. 138 Cod. ass. – che limita al 30% il massimo di personalizzazione – poiché non è stata ancora emanata la TUN, alla quale sarebbe riferito il limite del 30% di personalizzazione.

Su quest'ultimo punto si sofferma la Cassazione, la quale respinge fermamente la tesi del ricorrente ed afferma che dal dato letterale dell'art. 138 Cod. ass. si desumono due conclusioni: «che il danno morale, ricorrendone le condizioni, deve essere liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico (sentenza 11 novembre 2019, n. 28989) e che “l'aumento previsto dal comma 3 fino al 30 per cento ha ad oggetto solo il danno biologico e non anche il danno morale»⁴⁷⁴.

Per la Suprema Corte⁴⁷⁵, il giudice di secondo grado ha correttamente ed integralmente liquidato il danno patito dal ricorrente e rigetta il ricorso, poiché la voce di danno lamentata dalla vittima è già stata liquidata in quanto ricompresa nel danno dinamico-relazionale stabilito tabelle milanesi vigenti all'epoca della decisione.

In conclusione, sostiene la Cassazione che il limite normativo è insuperabile e immediatamente operativo a prescindere dall'entrata in vigore delle TUN.

La sentenza si preoccupa anche di ribadire la distinzione ontologica tra danno biologico e danno morale, ma tale assunto, come evidenziato dalla dottrina⁴⁷⁶, non assume tratti di innovatività, poiché tali concetti erano già stati chiariti dalla giurisprudenza precedente.

2) La TUN nelle sue prime applicazioni

2.1) Premessa

⁴⁷³ V. VIETRI, *Evoluzione*, cit., p. 177. Il riferimento alla giurisprudenza favorevole alla tesi della ricorrente va ricondotto a Cass. Civ., 14 giugno 2016, n. 12146, in *DJ*.

⁴⁷⁴ Come riportato da V. VIETRI, *Evoluzione*, cit., p. 178.

⁴⁷⁵ Cass. Civ., 25 gennaio 2024, n. 2433, cit., la quale afferma che: «il danno da sofferenza interiore, certamente spettante alla vittima, benché non fosse stato espressamente richiesto, era da ritenere in realtà già liquidato dal Tribunale, proprio a causa della ri-comprensione di tale voce all'interno del danno dinamico relazionale stabilito dalle tabelle milanesi all'epoca vigenti e che, in considerazione dell'età della danneggiata e della grave percentuale di invalidità permanente, trovava piena giustificazione l'aumento della liquidazione del 25 per cento a titolo di personalizzazione del danno biologico, essendosi in presenza di postumi peculiari, non ordinari e di particolare gravità».

⁴⁷⁶ V. VIETRI, *Evoluzione*, cit., p. 180.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, risulta che la «questione relativa alle modalità con le quali il giudice deve procedere alla personalizzazione del danno è ancora oggetto di discussione sia nella dottrina giuridica che in quella medico-legale»⁴⁷⁷.

La prassi giurisprudenziale in tema di liquidazione del danno non patrimoniale non convince del tutto ed è «stata oggetto di valutazione [...] anche nella recente Assemblea nazionale degli Osservatori tenutasi a Salerno dal 24 al 26 maggio 2024»⁴⁷⁸.

In particolare, con l'art. 3-ter d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in l. 25 febbraio 2022, n. 15, sono state apportate ulteriori modifiche al testo normativo, cosicché adesso il testo dell'art. 138 è il seguente: «1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica compresa tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

Come noto⁴⁷⁹, il D.P.R. che doveva dare concreta attuazione alla TUN di cui all'art. 138 Cod. ass., a differenza di quanto avvenuto con quanto previsto dall'art. 139 Cod. ass. dove il D.P.R. è stato emanato, per lungo tempo⁴⁸⁰ non è stato emanato⁴⁸¹.

Quindi, i giudici hanno seguito – prevalentemente, ma con delle eccezioni⁴⁸² – le Tabelle adottate dal Tribunale di Milano.

Tale prassi ha subito una battuta di arresto con l'adozione del D.P.R. 5 marzo 2025 n. 12, che, però, ha subito portato con sé ulteriori e differenti problemi applicativi.

⁴⁷⁷ D. SPERA, *Responsabilità*, cit., p. 343.

⁴⁷⁸ *Ivi*, 344.

⁴⁷⁹ Sul punto vedi Cap. 1.

⁴⁸⁰ Per la precisione fino al 5 marzo 2025, data di entrata in vigore del d.PR. n. 12/2025.

⁴⁸¹ Il decreto non è stato emanato né dopo l'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006), né dopo 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge concorrenza (n. 124/2017), né entro il 1° maggio 2022 ai sensi del d.l. n. 228/2021.

⁴⁸² V. Cap. 2 e 3.

2.2) Le criticità riscontrate in sede di prima applicazione della TUN

L'entrata in vigore del D.P.R. n. 12/2025⁴⁸³, recante la Tabella Unica Nazionale (del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private) non è stato un evento privo di conseguenze sotto il profilo giuridico. L'intervento normativo da un lato è stato salutato con favore poiché ha «affermato un sistema risarcitorio equo ed uniforme, tale da garantire la certezza di considerare ogni danneggiato e ogni cittadino uguale di fronte alla legge [e] alla coscienza di tutti noi»⁴⁸⁴; dall'altro lato, ha sollevato problemi d'ordine interpretativo ed intertemporale.

In particolare, le principali questioni che sono state sottoposte all'attenzione della dottrina⁴⁸⁵ e della giurisprudenza⁴⁸⁶ sono: l'efficacia intertemporale di tale Tabella⁴⁸⁷, ossia se essa possa essere applicata anche ai danni conseguenti ad eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore, ma liquidati successivamente; l'ambito di applicazione della TUN, ossia se sia possibile applicarla, in via analogica, ad ipotesi di illeciti non espressamente previsti dal D.P.R. in questione⁴⁸⁸.

Appare evidente che, la risposta (positiva o negativa) a tali interrogativi può influenzare la prassi giudiziale in sede di liquidazione del danno non patrimoniale – in particolare di danno biologico permanente – e può incidere notevolmente sulla sfera giuridica del danneggiato e, quindi, sull'integralità del risarcimento.

L'individuazione della Tabella applicabile – TUN o Tabella milanese – conduce, a parità di danno biologico permanente e temporaneo, a risultati liquidatori sensibilmente differenti⁴⁸⁹.

⁴⁸³ Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

⁴⁸⁴ S. ARGINE, *La TUN nelle sue prime applicazioni giurisprudenziali: verso una valorizzazione universalistica?*, in *IUS Resp. civ.*, 3 giugno 2025,

⁴⁸⁵ Per un primo commento v. *ex aliis*: *Ibidem*; G. PONZANELLI, *I problemi posti dalle TUN: no a retroattività, sì a generalità*, in *N. giur. civ. comm.*, 2025, p. 985; ID., *Le Tabelle Uniche Nazionali: la difficile strada verso un danno certo, ma sempre giusto*, in *Contr. impr.*, III, 2025, p. 593 ss.

⁴⁸⁶ Da ultimo si vedrà come il Tribunale Di Milano ha rimesso la questione alla Suprema Corte par. 3.

⁴⁸⁷ La questione assume particolare rilievo in relazione alle ipotesi di danno biologico permanente, poiché, la TUN riformulando i criteri di quantificazione conduce ad un incremento del risarcimento per le lesioni di lieve e media entità ed un decremento per le lesioni di grave entità. Pertanto, i difensori di un soggetto gravemente danneggiato chiedono l'applicazione delle Tabelle di Milano facendo valere l'irretroattività della TUN mentre i difensori di soggetti lievemente lesi chiedono l'applicazione della TUN e lo fanno anche nei casi non esplicitamente previsti dalla Tabella.

⁴⁸⁸ Per una chiara ricostruzione dei problemi sollevati dal D.P.R. n. 12/2025 si veda G. PONZANELLI, *I problemi*, cit., p. 985.

⁴⁸⁹ Sul punto Tribunale di Milano, Sez. X, 18 luglio 2025, n. 4915 (ord.), la quale afferma che, nel caso di specie, con l'applicazione della Tabella milanese si liquiderebbero 21.529,50 euro in più rispetto all'applicazione della TUN.

Pertanto, in tale sede, ci si propone l'obiettivo di approfondire tali tematiche analizzandole separatamente e qualificando la prima come problema cronologico e la seconda come problema causale⁴⁹⁰.

2.3) La TUN e i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025: profilo cronologico e prospettive di applicazione

In seguito alle recenti modifiche del testo degli art. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, ci si è posti il dubbio circa l'efficacia, sotto il profilo temporale, della TUN. In particolare, si è tornati a parlare della possibilità di applicazione retroattiva o meno di una nuova tabella, che è questione alla quale la giurisprudenza si è sempre dedicata con attenzione⁴⁹¹. L'entrata in vigore o la pubblicazione di una tabella pone l'interrogativo del suo ambito di efficacia temporale, poiché, talvolta, applicare una tabella piuttosto che un'altra può determinare un consistente incremento (o decremento) della somma liquidata dal giudice per il risarcimento del danno.

La c.d. Legge Concorrenza (art. 1, comma 18, l. n. 124/2017), ha previsto che «la Tabella Unica Nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 138, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; in continuità con tale riforma, l'art. 5 D.P.R., n. 12/2025 prevede che «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore».

Il legislatore sembrerebbe aver sancito la piena irretroattività della TUN eppure la giurisprudenza, soprattutto di merito⁴⁹², ritiene di poter applicare la TUN anche per i danni verificatisi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 12/2025 (5 marzo 2025) ma la cui liquidazione è avvenuta successivamente.

A ben vedere, il dibattito circa l'applicazione retroattiva delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale era nato già prima dell'entrata in vigore della TUN dove: da un lato, vi era chi

⁴⁹⁰ Per una valutazione circa le innovazioni in termini liquidatori previste dalla TUN si rinvia al Cap. 1 par. 3.7 ove si è analizzato il contenuto della Tabella e ci si è soffermati sulle differenze tra le precedenti Tabelle milanesi e la TUN. In questa sede, si intende approfondire soltanto gli aspetti problematici connessi all'intervento normativo di cui al D.P.R. n. 12/2025 senza ritornare sugli aspetti di monetizzazione del danno non patrimoniale in essa previsti.

⁴⁹¹ La questione talvolta coinvolge anche l'applicazione (retroattiva o meno) della norma che effettua il rinvio alle tabelle come ad es. è accaduto in ambito sanitario e di sinistri stradali.

Per una panoramica della giurisprudenza sul punto v.: Cass. Civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990, in *DJ*; Trib. Benevento, sez. II, 10 giugno 2020, n. 841, in *DJ*; con riferimento alle tabelle medico legali ex D.M. 3 luglio 2003: Trib. Siena, 23 febbraio 2019, n. 230, in *DJ*.

⁴⁹² V. *infra*.

sosteneva che il giudice sarebbe tenuto ad applicare la tabella vigente al momento della decisione, che è quella più recente⁴⁹³; dall'altro lato, vi era chi affermava⁴⁹⁴ l'applicabilità della tabella milanese vigente al momento della verifica del danno (e non della decisione)⁴⁹⁵.

È stata, forse, proprio la consapevolezza di tali difficoltà interpretative, che ha condotto il legislatore ad inserire nel testo normativo una «clausola di entrata in vigore»⁴⁹⁶.

La netta contrapposizione tra un orientamento conforme al dato letterale della norma ed un orientamento difforme rende particolarmente interessante la questione e stimola un approfondimento delle motivazioni che conducono a tali conclusioni.

Tra i due orientamenti in esame è quello favorevole all'applicazione retroattiva della TUN che suscita maggiore interesse, poiché ha richiesto una più ampia e complessa argomentazione da parte della giurisprudenza.

Partendo, quindi, dall'idea che la TUN non si possa applicare retroattivamente l'argomentazione appare agevole e fin troppo lineare dal momento che il dato normativo ben si presta a sostenere tale soluzione; è sufficiente partire da un'interpretazione letterale del testo normativo per giungere alla conclusione dell'irretroattività della tabella⁴⁹⁷.

Si tratterebbe, infatti, di una successione di leggi nel tempo⁴⁹⁸, che, in quanto tale, andrebbe risolta con il criterio dell'irretroattività della legge successiva (arg. ex art. 11 disp. prel. c.c.).

In conclusione, si può sostenere che qui sussista quella chiarezza normativa, che, in base al principio secondo il quale *in claris non fit interpretatio*⁴⁹⁹, permette di risolvere il dubbio – a favore della irretroattività della TUN – senza dover procedere oltre con l'interpretazione.

Non giunge alle medesime conclusioni l'opposto orientamento, il quale, discostandosi dal dato letterale della norma, si fonda su argomenti di ordine sistematico.

⁴⁹³ Così, ad es., cass. Civ., 20 ottobre 2016, n. 21245, in *DJ*.

⁴⁹⁴ Tale giurisprudenza si occupa prevalentemente di danno da perdita del rapporto parentale.

⁴⁹⁵ Così, ad es., Cass. Civ., 1° luglio 2020, n. 13269, in *DJ*.

⁴⁹⁶ In questo senso sembra esprimersi S. ARGINE, *La TUN*, cit., il quale afferma che: «Allo scopo di evitare difficoltà interpretative o applicative della novella, lo stesso Consiglio di Stato, nel suo ultimo parere consultivo favorevole alla promulgazione della TUN, ha coerentemente ritenuto non inopportuna – in ragione della successione nel tempo delle tabelle applicabili, di matrice pretoria e normativa, e dell'incerto momento di collegamento temporale – l'introduzione di una clausola di entrata in vigore, accompagnata da una disciplina transitoria, intesa a precisare a quali sinistri (avuto riguardo alla possibile scelta tra il momento del fatto e il momento della liquidazione del danno) si applichino i nuovi criteri (cfr. in motivazione Cons. Stato, 15 ottobre 2024, n. 1282)».

⁴⁹⁷ In questo senso v. Tribunale di Ascoli Piceno, 27 marzo 2025, n. 152, in *DJ*.

⁴⁹⁸ Ciò presuppone, però, che anche le Tabelle di Milano abbiano valore normativo, ma tale qualificazione è piuttosto controversa. Sul punto v. da ultimo Cass. Civ., 2 settembre 2025, n. 24349, cit.

⁴⁹⁹ Si soffermano sull'istituto definendolo, però, principio “falso” e “inaccettabile”, P. PERLINGIERI - P. FEMIA - G. PERLINGIERI, *Critica dell'in claris non fit interpretatio*, in P. PERLINGIERI *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2021, p. 110.

Le argomentazioni svolte dalla giurisprudenza di merito⁵⁰⁰ si dipanano fondamentalmente lungo due linee direttrici.

In primo luogo, si contesta che l'intervento della TUN abbia dato luogo ad un fenomeno successorio tra due norme. Per l'appunto si tratterebbe di una successione tra criteri tabellari di formazione pretoria (Tabelle di Milano o di altri tribunali italiani) e di un criterio tabellare legale (TUN), i quali non hanno il medesimo valore⁵⁰¹.

La successione di leggi, da risolversi ai sensi dell'art. 11 preleggi, presuppone, infatti, che gli atti abbiamo pari forza normativa⁵⁰².

In secondo luogo, si attira l'attenzione sul principio di equità e sul ruolo che esso assume nella valutazione e liquidazione del danno non patrimoniale. Il momento in cui il giudice svolge la valutazione equitativa è quello della decisione. Nel corso del giudizio il suddetto potere non viene esercitato e, quindi, non viene in rilievo.

Ne consegue che, se la decisione equitativa deve esser condotta, per esigenze di certezza ed uniformità⁵⁰³, con l'ausilio di tabelle bisogna guardare alle tabelle vigenti al momento in cui è svolta la valutazione. I criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene coincidono, sotto il profilo logico ancor prima che giuridico, con le tabelle di più recente elaborazione e pubblicazione⁵⁰⁴.

⁵⁰⁰ Nell'esposizione della tesi favorevole ad un'applicazione della TUN anche ai sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, ma liquidati successivamente si espongono le argomentazioni fornite da Tribunale di Perugia, Sez. II, 31 marzo 2025, n. 424, in *DJ*, in quanto si tratta di un provvedimento ben argomentato e piuttosto lineare. Tuttavia, si ritiene di poter estendere, anche oltre il caso di specie, le conclusioni cui esso giunge e poter, così, parlare di un vero e proprio orientamento giurisprudenziale. Infatti, sulla stessa lunghezza d'onda si inseriscono i precedenti che verranno citati a tal uopo.

⁵⁰¹ Sul valore delle Tabelle giurisprudenziali si sofferma, seppur brevemente, S. ARGINE, *La TUN*, cit., il quale afferma che: «Pacificamente escluso che le tabelle in uso presso i Tribunali siano espressione di una fonte legale o regolamentare, è bene precisare come le stesse non possano annoverarsi neppure tra le fonti consuetudinarie indicate dall'art. 8 preleggi. Esse, infatti, non possono integrare una consuetudine *secundum legem* – in quanto non operano per effetto di un espresso rinvio di legge, bensì soltanto in forza di una loro generale applicazione nella prassi – né tantomeno una ordinaria consuetudine *praeter legem*».

⁵⁰² V. per tutti R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Torino, 2025, p. 261 ss., spec. p. 275 ss.

⁵⁰³ V. Cap. 1 par. 3 e 3.8.

⁵⁰⁴ Trib. Perugia, 31 marzo 2025, n. 424, cit., afferma che: «alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle, la nuova Tabella Unica Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, “dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene (del resto, anche prima della Tabella Unica Nazionale i giudici di merito erano soliti liquidare il danno sulla scorta delle tabelle giurisprudenziali di

Tale conclusione è in sintonia, secondo l'orientamento in esame, con quanto già stabilito dalla giurisprudenza prima dell'entrata in vigore della TUN, dove si discorreva, come visto, della successione di tabelle (tutte) giudiziali⁵⁰⁵.

Né appare dirimente la circostanza in base alla quale la TUN preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano⁵⁰⁶.

Siffatto orientamento, affermatosi inizialmente nella giurisprudenza di merito⁵⁰⁷, è stato recentemente condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità⁵⁰⁸, la quale sostiene che la liquidazione non guarda al momento in cui vi è stata la condotta illecita o l'evento di danno ma al momento in cui si sono verificate le conseguenze pregiudizievoli.

Recentemente, inoltre, vi è stato un intervento della Sezione Terza della Cassazione che ha affermato, sebbene in un *obiter dictum*, che: «le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare»⁵⁰⁹.

L'ordinanza in esame, pur non citando l'orientamento suddetto, si inserisce in un filone interpretativo che rinnega il valore para-normativo delle Tabelle milanesi e, quindi, non ritiene sussistente la successione di leggi⁵¹⁰.

Tuttavia, non può sfuggire che il confronto tra due differenti edizioni delle Tabelle di Milano ha un valore giuridico differente rispetto al confronto tra una Tabella legale ed una Tabella giudiziale o finanche para-normativa. La questione rimane aperta ed è strettamente legata all'interrogativo circa l'ambito di applicazione della TUN (su cui *infra*); infatti, occorre sin d'ora precisare che entrambe le

più recente elaborazione, che consentivano di determinare il risarcimento al valore attuale della moneta, senza ricorrere a meccanismi di rivalutazione»).

⁵⁰⁵ Circa il rapporto tra il sistema tabellare ed il meccanismo di liquidazione del danno di cui alla Legge Gelli-Bianco v. Cass. Civ., 11 novembre 2019, n. 28990, in *DJ*.

⁵⁰⁶ Tribunale Perugia, 31 marzo 2025, n. 424, cit., punto 7.1 ove si afferma che: «il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima».

⁵⁰⁷ In senso conforme al citato Tribunale di Perugia si sono pronunciati: Tribunale di Palmi, 7 marzo 2025, n. 124; Tribunale di Avellino, 20 marzo 2025; Tribunale di Macerata, 16 aprile 2025, in *DJ*, che hanno applicato la TUN anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025.

⁵⁰⁸ Cass. Civ., 29 aprile 2025, n. 11319, in *DJ*.

⁵⁰⁹ Cass. Civ., 2 settembre 2025, n. 24349 (ord.), in *DJ*. Quest'ultimo provvedimento si occupa di un caso di risarcimento danni per diffamazione, ma ribadisce, o meglio ritorna ad affermare, la totale a-vincolatività delle tabelle milanesi. Sotto questo profilo può essere ritenuta conforme all'orientamento in esame poiché, anch'esso postula l'impossibilità di comparare Tabelle legali e Tabelle giurisprudenziali.

⁵¹⁰ Per un maggiore approfondimento della questione v. par. 2.3.

questioni problematiche venute in rilievo in seguito all'applicazione della TUN sono state oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 *bis* c.p.c.⁵¹¹ alla Corte di Cassazione⁵¹².

2.4) La (parziale) certezza nella liquidazione del danno non patrimoniale in seguito all'adozione della Tabella Unica Nazionale

L'adozione della TUN persegue «l'irrinunciabile obiettivo di garantire da un lato l'uniformità, l'omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali e dall'altro, la calcolabilità e la prevedibilità dei relativi costi, in funzione di una più rapida e meno conflittuale definizione delle richieste risarcitorie dei danneggiati»⁵¹³.

Tuttavia, «la certezza in punto di determinazione del danno non patrimoniale raggiunta non è assoluta perché rimangono da chiarire alcune poste di danno»⁵¹⁴ ed in particolare: il danno morale nella sua correlazione con il danno psichico⁵¹⁵, come anche le sorti del danno parentale⁵¹⁶, oltre al profilo delle tabelle di liquidazioni per le invalidità inferiori al 10%⁵¹⁷.

Il sistema di liquidazione adottato dalla Tabella Unica è un sistema a punto in base al quale il risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che rappresentano l'invalidità permanente per una somma di denaro, che non può non variare con il grado di invalidità⁵¹⁸.

Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma segue tre variabili: il grado di invalidità permanente; l'età della vittima; il grado di sofferenza subito dalla vittima (nessuna, minima, media, grave)⁵¹⁹.

I parametri di liquidazione adottati dalla TUN hanno posto molteplici interrogativi.

Inizialmente, la dottrina si è chiesta se tali criteri siano conformi a quelli indicati dalla legge delega e, in particolare, ci si è chiesti se la legge delega ponga un c.d. vincolo di non regressione⁵²⁰. La risposta sembra essere negativa, poiché si ritiene che il legislatore delegante non abbia posto un

⁵¹¹ V. per tutti: G. DI FAZZIO, *Art. 363 bis c.p.c.*, in *Commentario Breve al C.P.C.*, F. CARPI - M. TARUFFO (diretto da), Milano, 2023, p. 1610 ss. Sulla sospensione del processo per rinvio pregiudiziale alla Cassazione v. C. MANDRIOLI - A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Vol. II, Torino, 2025, p. 304.

⁵¹² Sul quale v. par. 3.

⁵¹³ M. HAZAN - F. MARTINI, *Un passaggio verso l'uniformità che chiude l'epoca degli squilibri*, in *Guida dir.*, 8 marzo 2025, n. 8, p. 56 ss.

⁵¹⁴ Così G. PONZANELLI, *I problemi*, cit., p. 984.

⁵¹⁵ Sul quale v. par. 1.

⁵¹⁶ Sul quale ci si è soffermati nel Cap. 2 e si è attirata l'attenzione sulla mancata previsione di tale pregiudizio nella TUN.

⁵¹⁷ In questo senso, G. PONZANELLI, *I problemi*, cit., p. 984.

⁵¹⁸ Il valore monetario di partenza è stato fissato in euro 947,30.

⁵¹⁹ La variazione si attua moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale.

⁵²⁰ Tale interrogativo è posto da G. Ponzanelli, *I problemi*, cit., p. 984.

vincolo di tal genere anche alla luce del fatto che il principio di integrale riparazione del danno non gode di una garanzia costituzionale e quindi il legislatore delegato è libero di esercitare la sua discrezionalità e di fissare un livello risarcitorio più basso di quello stabilito in alcune tabelle⁵²¹.

L'obiettivo espressamente posto dalla legge delega era quello di: a) garantire il diritto delle vittime [...] a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito, b) razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori (art. 138, comma 1 cod. ass. priv.).

Il legislatore nel compiere tali attività, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n.1282/2025⁵²², si uniforma alle tabelle di Milano ma prevede importi parzialmente differenti. In particolare, stabilisce un trattamento economicamente più favorevole per chi ha riportato un grado di invalidità dal 10° al 36° e dall'82° al 100° mentre prevede un trattamento peggiore – rispetto alle Tabelle di Milano – per la fascia intermedia che va dal 36° all'82° grado di invalidità. Tale differenziazione, ritenuta accettabile dal Consiglio di Stato⁵²³ ha scatenato un vivace e non ancora sopito dibattito in dottrina e giurisprudenza.

2.5) I termini del dibattito e l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.

Le differenze in tema di danno biologico permanente tra la TUN e la Tabella di Milano-edizione 2024 ineriscono sia la quantificazione monetaria dei singoli punti di invalidità sia la personalizzazione del danno.

Nonostante, la TUN abbia⁵²⁴ un ambito di applicazione definito, sia in relazione alla causa genetica del fatto illecito sia in relazione al tempo in cui il sinistro si è verificato, si sono sviluppati due contrapposti orientamenti interpretativi sul punto⁵²⁵.

Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ritiene che «la T.U.N., in quanto tabella di matrice normativa del danno biologico, abbia una portata generale e debba, pertanto, integrare il parametro di ogni liquidazione del danno biologico macropermanente, così sostituendosi integralmente alla Tabella milanese, di matrice pretoria, quale nuovo criterio unico di liquidazione del danno non

⁵²¹ Al riguardo, assumono particolare rilievo i pareri del Consiglio di Stato sullo schema di TUN, sia il primo (negativo) sia il secondo (positivo), sui quali v. Cap. 1 par. 3.7.

⁵²² Il Consiglio di Stato interviene dapprima con due pareri consultivi (affare n. 194/2024) nei quali evidenzia le incongruenze e le lacune della proposta legislativa e successivamente con il parere n. 1282 del 15 ottobre 2024, nel quale evidenzia delle difformità rispetto alle Tabelle di Milano, ma ritenendole accettabili rende parere favorevole.

⁵²³ Occorre rilevare che gli intervalli 10-36 e 82-100 rappresentano circa il 93% dei macrolesi del ramo rc auto ed il 75% dei danneggiati per quello della rc sanitaria. Quindi, la tabella di legge renderebbe i risarcimenti futuri complessivamente adeguati a una significativa platea di danneggiati. Così si esprime il parere n. 1282 del 15 ottobre 2024.

⁵²⁴ Come visto nel Cap. 1 par. 3.7.

⁵²⁵ La questione è ampiamente trattata ed approfondita dall'ordinanza 18 luglio 2025, n. 4915 della X Sezione del Tribunale di Milano, la quale rimette gli atti, ex art 363-bis c.p.c., alla Corte di Cassazione.

patrimoniale da lesione del bene salute»⁵²⁶ e debba, quindi, essere applicata anche ai sinistri stradali verificatisi prima del 5 marzo 2025 ed anche oltre agli incidenti stradali e medici; altra parte della dottrina e della giurisprudenza di merito «sostiene, invece, che la T.U.N. non possa essere considerata di portata generale, in quanto la sua applicazione è espressamente limitata dalla legge ai sinistri verificatisi successivamente a una specifica data (il 5 marzo 2025) e alle lesioni originate da cause determinate, ossia da incidenti stradali e nautici e da *malpractice medica*»⁵²⁷ e non possa essere applicata oltre i casi specificamente previsti dalla legge.

2.6) L'orientamento favorevole ad un'applicazione generale della TUN

L'orientamento favorevole ad un'applicazione generale della TUN muove dalla considerazione che l'intervento legislativo – tanto atteso – abbia finalmente ristabilito il corretto e fisiologico ordine tra i poteri dello Stato, che per troppo tempo aveva visto la giurisprudenza costretta a supplire all'inerzia legislativa⁵²⁸. Se così è, accogliere l'idea di un intervento legislativo parziale o incompleto – come implicitamente sostenuto dall'orientamento contrario – significherebbe un (inaccettabile) ritorno al passato.

Tuttavia, l'orientamento in esame adduce a suo favore anche argomentazioni di ordine prettamente giuridico che si procede ad analizzare.

Le argomentazioni a favore di un'applicazione generale della TUN si fondano su quattro punti principali: A1) l'equiparazione tra i valori tabellari legali e quelli milanesi; B1) l'ammissibilità dell'applicazione analogica della TUN; C1) l'ammissibilità dell'applicazione in via indiretta della TUN; D1) l'assenza di un reale problema di diritto intertemporale. Fornendo risposta positiva a tali interrogativi si giunge ad affermare l'applicazione generale della TUN. Pertanto, si intende analizzare (brevemente) ciascun argomento posto a sostegno della tesi in esame seguendo l'ordine indicato in precedenza⁵²⁹.

A1) Il rapporto tra TUN e Tabelle di Milano

Con riferimento al rapporto tra la TUN e le Tabelle di Milano: in primo luogo, si evidenzia come, in realtà, i valori previsti dalla TUN non si discostino molto dai valori della Tabella di Milano edizione

⁵²⁶ Trib. Milano, 18 luglio 2025, n. 4915, cit., p. 7.

⁵²⁷ *Ivi*, p. 8.

⁵²⁸ G. PONZANELLI, *Le tabelle milanesi*, cit., p. 956 ss. ss. parla di supplenza della giurisprudenza a fronte dell'inerzia legislativa.

⁵²⁹ Occorre precisare che l'ordine di trattazione delle questioni e le argomentazioni poste a fondamento di ciascuna tesi seguono l'*iter* logico giuridico proprio dell'ordinanza del Tribunale di Milano con la quale si effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione *ex art. 363-bis c.p.c.*

2024 e prevedano un sistema valoriale complessivamente adeguato. Nella maggior parte dei casi, infatti, si registra un incremento dei valori risarcitori e solo in una serie limitata di casi (invalidità dal 36° all'82°) è previsto un decremento degli importi rispetto alla Tabella di Milano⁵³⁰.

In secondo luogo, si afferma che il valore monetario del punto base (quello relativo al primo punto di invalidità), il quale apparentemente differisce da quello delle Tabelle milanesi (947,30 euro per la TUN e 1393,28 euro per le Tabelle milanesi), conduce in realtà a risarcimenti sostanzialmente equivalenti rispetto alle Tabelle di Milano «per effetto dei differenti moltiplicatori che compensano i differenti punti base»⁵³¹.

B1) L'applicazione analogica della TUN

Altro aspetto problematico che è venuto alla luce quando si è iniziata ad utilizzare la TUN riguarda la sua applicazione analogica.

Il ricorso all'analogia⁵³² nella sua duplice manifestazione (*legis* e *iuris*) è un processo di auto-integrazione dell'ordinamento ed esige: l'esistenza di una lacuna normativa; un rapporto di somiglianza tra due fattispecie concrete; la natura non speciale della norma da applicare in via analogica.

A ciò si aggiunge, talvolta, l'esplicita esclusione dell'analogia ad opera della stessa legge da applicare analogicamente.

⁵³⁰ Tali conclusioni sono rassegnate anche dal Consiglio di Stato con il parere non ostativo n. 01282/2024 (reso in sede di adunanza del 24 settembre 2024 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi), esprimendosi sullo Schema di Regolamento attuativo della T.U.N. (poi approvato con il citato D.P.R. n. 12/2025), il quale ha rilevato che: «Nel dettaglio, la curva risarcitoria elaborata produce, in concreto, risarcimenti superiori a quelli della tabella di Milano dal 10° al 36° grado di invalidità e, poi, dall'82° al 100°, mentre prefigura risarcimenti inferiori nella fascia intermedia (dal 36° all'82°). Si tratta nondimeno, ad avviso della Sezione, di un esito complessivamente accettabile, se è vero che, come emerge dalla analisi di impatto, gli intervalli 10-36 e 82-100 risultano essere (sulla scorta dei dati aggiornati ai sinistri complessivamente liquidati nel 2023) rappresentativi di circa il 93% dei macrolesi del ramo RC auto e del 75% circa dei danneggiati per quello della RC sanitaria. In definitiva, il prospettico esito risarcitorio, relativamente alla voce di danno biologico, finisce per essere complessivamente (*id est*: a livello macro) adeguato per una significativa platea di danneggiati, ancorché non per tutti (di fatto, la tabella milanese risulta favorire maggiormente i soggetti con danni minori, mentre non tutela nella stessa misura coloro che hanno subito danni biologici gravi, molto gravi o totali)».

⁵³¹ Tribunale di Milano, n. 4915/2025 (ord.), cit., 8 La scelta di un differente punto base comporta una non diretta confrontabilità tra i moltiplicatori biologici della Tabella milanese e della T.U.N., in quanto i suddetti moltiplicatori si ricavano dal rapporto tra il risarcimento e il prodotto di punti di invalidità e punto base. Per tale motivo i moltiplicatori della T.U.N. risultano maggiori rispetto a quelli della Tabella di Milano. Ciononostante, i risarcimenti delle due Tabelle risultano essere sostanzialmente equivalenti per effetto dei differenti moltiplicatori che compensano i differenti punti base.[...] La proposta dell'IVASS appositamente interpellato nel corso dell'iter istruttorio, ha elaborato, in applicazione dei parametri previsti dall'art. 138, comma 2, lett. d) una serie di coefficienti, indicati negli allegati allo schema di regolamento, che presentano un andamento molto simile a quello attualmente disposto dal Tribunale di Milano consentendo quindi di tenere massimamente conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, come previsto dallo stesso art. 138.

⁵³² *Ex multis*: A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 2017, p. 63 ss.; G. CARCATERRA, voce *Analogia*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, p. 8 ss.; N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, 1938, p. 1 ss.

Nel caso di specie si ravvisa, secondo l'orientamento in esame, l'esistenza di tutti i requisiti indicati. In particolare, la lacuna esiste dal momento che gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni disciplinano soltanto i danni alla persona causati da sinistri stradali e da *malpractice* medica⁵³³ e non menzionano sinistri aventi diversa derivazione causale.

Il rapporto di somiglianza esiste dal momento che la monetizzazione dei postumi di un trauma cranico provocato da un investimento pedonale è fattispecie pressappoco identica alla monetizzazione dei postumi di un trauma cranico provocato, ad esempio, dalla caduta di una fioriera posta in bilico su un balcone⁵³⁴.

Gli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni non costituiscono norme speciali, dato che si tratta di disposizioni che disciplinano in via generale il danno alla salute nell'ordinamento e, per giunta, i casi in essi espressamente previsti (sinistri stradali/nautici e *malpractice* medica) rappresentano le più frequenti cause di danni alla salute e «non può definirsi speciale la norma dal più vasto campo d'applicazione»⁵³⁵.

Infine, si registra come il procedimento analogico, nel caso di specie, non è escluso dalla norma che si intende applicare in via analogica.

Ne consegue che la TUN è applicabile, come parametro legale di liquidazione del danno non patrimoniale, a sinistri stradali (e nautici) e *malpractice* medica verificatisi prima del 5 marzo 2025 ed anche a tutti i sinistri aventi diversa derivazione causale.

C1) L'applicazione indiretta della TUN e la (inesistente) questione di diritto intertemporale

⁵³³ Estensione avvenuta successivamente ad opera della l. n. 24/2017.

⁵³⁴ B. MEOLI - S. SICA, *Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria*, in P. STANZIONE (a cura di), *Comm. alla legge 8 marzo 2017, n. 24*, Napoli, 2018, p. 109 ss.; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La riforma della responsabilità sanitaria tra amnesie legislative e deviazioni giurisprudenziali*, in *Danno resp.*, 2023, p. 129 ss.; E. SCODITTI, *La responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 del 2017: profili di teoria dell'obbligazione*, in *Foro it.*, c. 265 ss.

In senso più ampio: S. SICA - B. SABATINO, *Art. 1. Sicurezza delle cure in sanità*, in P. STANZIONE (a cura di), *Comm.*, cit., p. 1 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 740 ss.; B. MEOLI, *La responsabilità civile tra contratto e torto*, in P. STANZIONE (diretto da), *Trattato*, cit., p. 121 ss., spec. p. 154 ss.

Con particolare riferimento alla giurisprudenza nazionale in tema di onere della prova nella responsabilità sanitaria: A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Inadempimento, causalità, onere della prova nella responsabilità contrattuale sanitaria*, in A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO - M. FEOLA, *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 311 ss.

⁵³⁵ Trib. Milano, 18 luglio 2025, n. 4915, cit., p. 9 la quale rende conto di un orientamento contrario, poi, superato affermando che: «Un'opinione contraria all'applicazione analogica delle norme dettate per la liquidazione dei danni alla persona causate da sinistri stradali fu espressa (ma era in verità solo un obiter dictum) dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 12408/2011, nella quale si negava l'applicazione analogica dell'art. 139 Codice delle Assicurazioni per la collocazione della norma in un testo unico disciplinante una materia speciale e per il suo scopo, che secondo la Corte era il "contenimento dei premi assicurativi". Si replica in proposito che non può considerarsi "speciale" la norma cui è affidato il compito di regolare la fattispecie statisticamente più frequente, inoltre lo scopo del contenimento dei costi assicurativi è solo "uno" degli scopi della norma».

Per applicazione indiretta si intende l'utilizzo della Tabella «quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.»⁵³⁶.

Al riguardo, si sostiene in giurisprudenza che l'impiego indiretto delle Tabelle sia sempre ammissibile nella misura in cui non pone quegli interrogativi (ambito di applicazione spaziale e temporale delle tabelle), che vengono in rilievo rispetto all'applicazione diretta del parametro tabellare.

Recentemente, infatti, la Suprema Corte di Cassazione⁵³⁷ ha affermato, sebbene in via incidentale, l'applicabilità indiretta della TUN.

Nel caso di specie tale applicazione è stata esclusa, poiché si era formato giudicato interno sul profilo liquidatorio per mancanza di impugnazione incidentale, ma in linea generale – e quindi al di fuori del caso di specie – la Corte ritiene ammissibile l'applicazione indiretta della TUN.

D1) portata retroattiva della TUN⁵³⁸

Merita un breve accenno anche il profilo del diritto intertemporale⁵³⁹, in riferimento al quale, l'orientamento in esame, nega l'esistenza di aspetti problematici e risolve la questione qualificando la TUN come un aggiornamento delle Tabelle milanesi. Ne discende che il giudice, così come affermato da costante giurisprudenza⁵⁴⁰, liquida il danno in base alla Tabella più recente e vigente al momento della decisione - che in questo caso sarebbe la TUN. Non si tratterebbe, come invece affermato da altra parte della dottrina e della giurisprudenza, di una successione di norme *ex art. 11 disp. prel. c.c.* con conseguente irretroattività della norma successiva⁵⁴¹.

⁵³⁶ Così Cass. 29 aprile 2025, n. 11319, cit.

⁵³⁷ *Ibidem*. La quale ha ad oggetto un'ipotesi di danno differenziale alla persona afferma che: «Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano nella versione più aggiornata. Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 [...] applicazione cui - può incidentalmente notarsi - non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)».

⁵³⁸ Per un approfondimento della questione v. par. 2.3.

⁵³⁹ Sul quale ci si sofferma brevemente, per esigenze di completezza, anche in questa sede, ma è stato oggetto di più ampia trattazione nel par. 2.3.

⁵⁴⁰ Da ultimo Cass. Civ., 15 giugno 2022, n. 19229 (ord.), in *DJ*.

⁵⁴¹ Cass. Civ., 11 novembre 2019, n. 28990, in *DJ*, ha affermato che: «In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs.

2.7) L'orientamento contrario ad un'applicazione generale della TUN

Le considerazioni sin qui svolte non sono unanimemente accolte in dottrina e giurisprudenza e sono contestate da un orientamento⁵⁴², il quale interpretando in senso restrittivo il dato normativo⁵⁴³, ritiene di dover applicare la Tabella milanese Edizione 2024 a tutti gli incidenti (stradali, nautici, da *malpractice* medica) anteriori al 5 marzo 2025 e nelle fattispecie in cui il danno alla persona sia stato cagionato da sinistri aventi altra origine causale (anche se successivi al 5 marzo 2025).

Le argomentazioni poste a fondamento del suddetto orientamento ermeneutico ineriscono: A2) alla settorialità dell'intervento legislativo in tema di TUN e alla specialità della norma; B2) all'efficacia temporale del D.PR. n. 12/2025; C2) alla disomogeneità tra TUN e Tabella milanese; D2) all'impossibilità di applicazione analogica della TUN;

Per meglio comprendere il fondamento logico-giuridico e le conseguenze cui l'orientamento in esame conduce, si ritiene necessario analizzare singolarmente ciascuna delle argomentazioni esposte.

A2) La *voluntas legis* e la specialità della norma

Ripercorrendo l'evoluzione storica della normativa in tema di danno non patrimoniale da lesione del bene salute, ci si accorge che il legislatore ha scelto di intervenire sempre con norme settoriali⁵⁴⁴.

A sostegno di quanto detto si può addurre, come ulteriore elemento, la proposta di intervento legislativo mediante l'introduzione di una disciplina generale sui criteri di liquidazione del danno alla salute con una norma inserita direttamente nel Codice civile (artt. 2059-*bis* ss. c.c.). La proposta, come noto, non ha avuto seguito, ma la necessità di un intervento di portata generale nel settore del danno alla salute denuncia la specificità degli interventi avutisi sino a quel momento.

n. 209 del 2005 (Codice assicurazioni private) – trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data con il solo limite del giudicato interno sul "quantum", in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno».

⁵⁴² Del quale rende ampiamente conto l'ordinanza n. 4915/2025 del Tribunale di Milano, cit. alla quale si rinvia per una più schematica ricostruzione del contrasto giurisprudenziale in essere.

⁵⁴³ Si fa riferimento al D.P.R. n. 12/2025 nella parte in cui dichiara l'applicabilità della TUN ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025; al codice delle assicurazioni private che menziona i soli incidenti stradali e nautici; alla legge c.d. Gelli-Bianco, che estende alle ipotesi di *medical malpractice* quanto previsto dal Codice delle assicurazioni.

⁵⁴⁴ Ciò è quanto avvenuto con gli artt. 138 e 139 Cod. ass. priv.; art. 3, comma 3, del D.L. n. 158/201 (conv. in l. n. 189/2012) c.d. legge Balduzzi; art. 4, comma 4, l. n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco; art. 1, commi 17, 18, 19, l. n. 124/2017, c.d. Legge Concorrenza.

A ben vedere, la scelta legislativa⁵⁴⁵ non è priva di una ragione giustificatrice, poiché si tratta di interventi avvenuti in settori nei quali è (sempre) prevista l'assicurazione obbligatoria del danneggiante⁵⁴⁶.

La *ratio legis* è individuata dalla giurisprudenza⁵⁴⁷ nella volontà di «razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori»⁵⁴⁸ e, pertanto, si connota per una elevata specialità.

Tale orientamento non attribuisce rilevanza, a differenza di quanto sostenuto in precedenza, alla circostanza che i due terzi della casistica giudiziaria riguarda i sinistri stradali, nautici e fattispecie di *medical malpractice*⁵⁴⁹.

Ne consegue che la norma, in quanto speciale, non è applicabile in via analogica né *legis* né *iuris ex* artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.⁵⁵⁰.

⁵⁴⁵ Ci si riferisce alla scelta di intervenire in maniera mirata e specifica anziché generale.

⁵⁴⁶ G. PONZANELLI, *I problemi*, cit., p. 986, il quale efficacemente distingue tra assicurazione bilaterale e unilaterale. La prima si ha nel caso dei sinistri stradali e nautici dove ciascun veicolo o imbarcazione deve essere assicurato (titolo X d.lgs. n. 209/2005); mentre la seconda riguarda il settore medico dove è solo il medico a dover essere assicurato e non anche il paziente (artt. 10, 11, 12, l. n. 24/2017).

La presenza dell'assicurazione sarebbe l'elemento che accomuna le ipotesi in questione e che impedisce una loro generalizzazione.

⁵⁴⁷ In questo senso Cass. Civ., 11 novembre 2019, n. 28990, in *DJ*

⁵⁴⁸ Cfr. Art. 138, Codice assicurazioni private.

⁵⁴⁹ Al riguardo, Trib. Milano, 18 luglio 2025, n. 4915, cit., p. 12, afferma che «appare illogico enfatizzare questo dato meramente statistico per estendere la disciplina speciale ai casi non previsti dalla legge».

⁵⁵⁰ Questa conclusione è confermata, secondo l'orientamento in esame, dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 235/2014, la quale, in base a quanto riportato dall'ordinanza del Tribunale di Milano in esame con espresso riferimento all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, afferma che: «Questa Corte [...] ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore (sentenza n. 132 del 1985). A sua volta la Corte di cassazione, con la già ricordata sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 2 Cost) comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il «livello di tollerabilità» che «ogni persona inserita nel complesso contesto sociale [...] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone». Al bilanciamento — che doverosamente va operato tra i valori assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della rispettiva, complessiva, loro tutela — non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea — ove questi vengano, come nella specie, in rilievo come parametri del giudizio di costituzionalità, per interposizione ex art. 117, primo comma, Cost. [...] Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 Cod. ass. — per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona — va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata. Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata — in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi — la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza».

B2) L'efficacia intertemporale⁵⁵¹

L'art. 1, comma 18, della l. n. 124/2017, come visto in precedenza, prevede che: «la Tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private [...] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»⁵⁵²; anche il d.P.R. n. 12/2025, all'art. 5 prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore»⁵⁵³.

Tale differimento temporale, espressamente previsto dal legislatore in seguito al parere del Consiglio di Stato⁵⁵⁴, ha una sua specifica *ratio*, la quale consiste nel «dare alle compagnie assicuratrici il tempo necessario per modificare le polizze e, soprattutto, i premi assicurativi in relazione ai nuovi possibili indennizzi previsti dalla T.U.N., sempre al fine di adeguatamente «razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori»⁵⁵⁵.

Inoltre, a sostegno dell'orientamento contrario ad un'applicazione generalizzata della TUN, si pone un ulteriore argomento di ordine sistematico consistente nella circostanza che i precedenti giurisprudenziali⁵⁵⁶ citati dall'orientamento opposto sono soltanto *obiter dicta*⁵⁵⁷ e non corrispondono

⁵⁵¹ Per un maggiore approfondimento dell'argomento si rinvia al par. 2.3. In questa sede ci si limita a ripercorrere brevemente i punti essenziali della questione.

⁵⁵² Tale data è il 5 marzo 2025.

⁵⁵³ Si tratta, ancora una volta, del 5 marzo 2025.

⁵⁵⁴ Sul quale v. nt. 527.

⁵⁵⁵ Tribunale Milano, ordinanza 18 luglio 2025, n. 4915, cit., p. 13, in riferimento all'orientamento in esame.

⁵⁵⁶ Il riferimento è a Cass. Civ., 29 aprile 2025, n. 11319, cit.; Cass. Civ., 11 novembre 2019, n. 28990, cit.; Cass. Civ., 7 giugno 2011, n. 12408, cit.

⁵⁵⁷ Si riporta di seguito il testo dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla cassazione dove si esplicitano le considerazioni a fondamento della teoria in esame: «la sentenza della Cassazione 29.4.2025, n. 11319 si è pronunciata in occasione dell'esame di un ricorso in cui l'applicazione da parte del giudice di merito dei valori espressi dalla Tabella milanese costituiva “giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale” e nel giudizio di rinvio la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12”. La successiva valutazione circa l'ammissibilità di “un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”, costituisce un obiter dictum che non può essere valutato come precedente della Cassazione sulla questione in esame. Il riferimento, solo tra parentesi, alla citata sentenza Cass. n. 12408/2011, non chiarisce affatto se non utilizzare la Tabella milanese comporti ancora o meno il vizio della sentenza per violazione di legge e, per converso, in termini ancora più generali, se proprio la mancata applicazione della T.U.N. possa essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge. In definitiva, la sentenza n. 11319/2025 non dà una risposta al quesito: l'approvazione della T.U.N. modifica o meno, in tutto o in parte, il principio di diritto affermato nella citata sentenza Cass. n. 12408/2011, secondo cui la Cassazione riconosce alla Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.?” Per altro verso, la citata sentenza della Cassazione n. 28990/2019 non risolve le perplessità neppure in ordine alla questione del diritto intertemporale applicabile allorché il danno alla salute sia stato cagionato da sinistri verificatisi (come nella fattispecie concreta) prima del 5 marzo e relativi ad incidenti stradali (e nautici) e malpractice medica. Va evidenziato che, anche in questo caso, in relazione alle macropersistenti, si trattava di un evidente obiter dictum. Non potevano dunque trarsi argomentazioni in favore della T.U.N. se la stessa, alla data della

alle *rationes decidendi* dei provvedimenti in esame. In quanto *obiter dicta*, essi assumono valore soltanto nel caso specifico e non si prestano ad un'applicazione generalizzata né possono essere utilizzati come precedenti giurisprudenziali di riferimento in casi diversi da quelli in cui sono affermati.

C2) Le differenze tra la TUN e la Tabella milanese

Il principale ostacolo all'accoglimento della teoria dell'applicazione generale della TUN risiede nella disomogeneità che interessa i due sistemi liquidatori. Infatti, anche se si è in precedenza fatto riferimento ad una «omogeneità complessiva»⁵⁵⁸, ciò non vuol dire che nei singoli casi vi possano essere consistenti differenze in base alla specifica invalidità ed all'età della vittima⁵⁵⁹.

In primo luogo, sono previsti differenti criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale. La TUN contempla la possibilità di un aumento dell'ammontare del risarcimento da parte del giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%; la Tabella milanese, invece, prevede percentuali che cambiano a seconda della percentuale di invalidità: per l'invalidità dal 10% al 34% la percentuale di personalizzazione parte dal 49% e decresce gradualmente fino al 25%; per l'invalidità dal 34% al 100% la personalizzazione è in misura fissa del 25%.

In secondo luogo, si registra una distinzione tra la TUN e la Tabella di Milano anche in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo. La prima ha individuato la somma di euro 55,25 con aumento (dal 30% al 60%) fino all'importo massimo di euro 88,38 per la liquidazione del danno biologico per ogni giorno di inabilità assoluta. La seconda ha individuato la somma di euro 84 per la componente del danno biologico/dinamico relazionale; la somma di euro 31 per la componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media (danno morale); l'aumento personalizzato in caso di allegazione e prova di particolari circostanze fino al massimo del 50%. Quindi la somma complessiva senza personalizzazione è di euro 115 al giorno, aumentabile fino a euro 172,50.

Ne deriva un regime profondamente disomogeneo che, nel caso di applicazione della TUN condurrebbe, per un danno biologico temporaneo totale, ad una differenza negativa di euro 59,76 al giorno (in assenza di personalizzazione) e di euro 84,12 al giorno (in caso di massima personalizzazione).

pronuncia della sentenza n. 28990/2019, non era stata ancora approvata (e neppure elaborata come schema di D.P.R.) e, quindi, la Cassazione non poteva valutarne, neppure *incidenter tantum*, la logicità e congruità dei criteri di costruzione della curva e dei complessivi valori monetari).

⁵⁵⁸ V. par. 2.3.

⁵⁵⁹ Ad es. p. 14.

Volendo trarre conclusioni di ordine macroeconomico⁵⁶⁰ dai dati citati, si deve rilevare che una simile conclusione determinerebbe notevoli vantaggi per le compagnie di assicurazione, le quali vedrebbero ridursi drasticamente gli importi dei risarcimenti per danni alla persona; ma, al contempo, andrebbe ad intaccare la razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori⁵⁶¹.

D2) impossibilità di applicazione analogica della TUN

Infine, si registrano disomogeneità anche in relazione alle lesioni cd. micro-permanenti⁵⁶² ed alle ipotesi di pregiudizi che presentano caratteristiche tali da richiedere uno scostamento, in sede liquidatoria, dai valori contemplati dalle Tabelle⁵⁶³. In quest'ultimo caso il giudice sarebbe abilitato, soltanto sulla base della tabella di Milano e non anche in base alla TUN, a discostarsi dagli importi tabellari fino al punto di procedere ad una valutazione equitativa pura senza seguire le Tabelle.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'orientamento in esame, nega la possibilità di applicare la TUN oltre i casi ed i tempi espressamente previsti dalla legge. Al di fuori di tali limiti, continua ad operare la Tabella del Tribunale di Milano Edizione 2024.

3) Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.

Questa divergenza interpretativa rischia di minare la certezza del diritto, l'uniformità interpretativa e l'omogeneità nella liquidazione del danno non patrimoniale. In particolare, «le incertezze interpretative sono tante e appare urgente un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, per impedire il prevedibile incipiente caos: difformi pronunce della giurisprudenza di merito e il conseguente stallo nelle trattative stragiudiziali per la liquidazione del danno alla persona in centinaia di migliaia di sinistri verificatisi prima e dopo il 5 marzo 2025»⁵⁶⁴.

Pertanto, si rende necessario un intervento nomofilattico al fine di garantire uniformità in sede di interpretazione e si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 363-bis c.p.c. per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione⁵⁶⁵.

Il Tribunale di Milano ha compulsato un intervento chiarificatore della Cassazione alla quale chiede: «se, in relazione alla controversia *sub judice*, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute

⁵⁶⁰ Sui quali ci si soffermerà maggiormente nel par. 3.1 ss.

⁵⁶¹ Anche il Consiglio di Stato nel parere n. 01282/2024 afferma che: «la regola dell'incremento del danno morale correlato al danno biologico temporaneo in una misura variabile dal 30 al 60 per cento, per quanto non implausibile, non risulta suffragata da una esplicazione della logica seguita e degli elementi di valutazione presi in considerazione».

⁵⁶² Per un approfondimento si rinvia al punto 5.8 dell'ordinanza n. 4915 del 18 luglio 2025 del Tribunale di Milano, sez. X.

⁵⁶³ V., *ivi*, p. 16 ss.

⁵⁶⁴ Tribunale di Milano, 18 luglio 2025, n. 4915 (ord.), cit., p. 19.

⁵⁶⁵ *Ibidem*.

superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del d.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:

- 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, *«quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.»*;
- 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del d.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
- 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta»⁵⁶⁶.

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Milano e l'ha assegnata con Decreto del 16 settembre 2025, alla Terza Sezione civile, che è la sezione competente in tema di responsabilità civile.

In attesa della risposta della Cassazione agli interrogativi posti dal Tribunale milanese, si può provare a svolgere qualche considerazione in relazione alle tesi prospettate dal giudice *a quo* ed alle ripercussioni che l'accoglimento di ciascuna di esse può avere sulla c.d. sistematica della liquidazione danno non patrimoniale.

3.1) Brevi considerazioni sull'ordinanza di rinvio pregiudiziale

L'ordinanza di rinvio prospetta tre differenti opzioni: la prima, permette di continuare ad applicare le Tabelle del Tribunale di Milano per i casi non espressamente previsti nella TUN (tra cui quello sottoposto al giudice remittente); la seconda, impone di applicare la TUN, che è ormai parametro di

⁵⁶⁶ *Ibidem*, dove al punto 6 si formulano «I quesiti posti alla Corte di Cassazione».

conformità della valutazione equitativa; la terza, lascia libero il giudice di scegliere quale tabella applicare in base alle peculiarità della fattispecie concreta.

In via preliminare si può affermare che nessuna delle tesi esposte appare immune da censure di ordine logico e giuridico.

3.2) Riflessioni sulla prima tesi

Avendo come riferimento la prima delle possibili soluzioni individuate dal Tribunale di Milano occorre soffermarsi sulle premesse che conducono alla conclusione di non potersi discostare dalle Tabelle di Milano.

L'orientamento in esame afferma che le Tabelle di Milano hanno oggi assunto un valore para-normativo ed una liquidazione del danno, che non seguisse tali criteri, incorrerebbe in violazione di legge.

Innanzitutto, il valore para normativo delle Tabelle milanesi è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla base del fatto che, all'epoca in cui si è detto ciò, le tabelle giudiziali costituivano l'unico criterio di liquidazione del danno in qualche modo vincolato e vincolante per il giudice; in secondo luogo, tale valore normativo o para normativo è stato recentemente messo in discussione dalla medesima giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che «le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualsiasi altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare. Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa»⁵⁶⁷.

Infine, la violazione di legge presuppone, il mancato rispetto di una fonte che abbia il valore della legge o valore equipollente. Si ripropone, pertanto, la questione circa il valore delle Tabelle milanesi. Per verità di valore normativo *tout court* non si è mai parlato, ma al più, si è affermato un valore para normativo. L'impossibilità o la non volontà di equiparare del tutto le tabelle giudiziali alla legge, in un periodo storico in cui, soprattutto le Tabelle di Milano, dominavano il settore della liquidazione del danno non patrimoniale e riempivano di contenuto la valutazione equitativa *ex art. 1226 c.c.*, prova – *ex se* – che non è possibile equiparare le due realtà (normativa e para normativa).

La stessa Cassazione n. 10579/2021 afferma che, nonostante si sia consolidato «l'orientamento secondo cui l'omessa o erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano può essere fatta valere, in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c., costituendo le stesse parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge [...] le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità,

⁵⁶⁷ Cass. Civ., 2 settembre 2025, n. 24349, in *DJ*.

atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto [...] ne discende che non è lo scostamento dalle tabelle milanesi a fondare la violazione della norma di diritto, ma le tabelle sono il parametro per verificare se sia stato violato il 1226 c.c.».

Si tratta, quindi, di una valenza normativa indiretta o mediata (dall'art. 1226 c.c.)⁵⁶⁸ e, pertanto, il quesito presenta un *vulnus* concettuale e logico nella misura in cui, per acquisire coerenza, dovrebbe finire per attribuire alle Tabelle di Milano un valore (normativo) ancora maggiore di quello riconosciute dalla più garantista giurisprudenza (para normativo).

Ciò, a maggior ragione, se posto in relazione alla TUN la cui violazione, avendo essa valore legale, risulta pertinente il riferimento alla violazione di legge.

Sul piano applicativo, le conseguenze dell'accoglimento di tale orientamento sarebbero l'impiego delle Tabelle di Milano per un numero considerevole di casi presenti e futuri.

3.3) Segue. Il secondo orientamento prospettato dal Tribunale di Milano

Il contrasto giurisprudenziale trova fondamento in un differente approccio al problema da parte dei due orientamenti in contrapposizione.

Ritenere possibile applicare la TUN per la liquidazione di danni verificatisi prima del 5 marzo 2025 o negare tale possibilità è una scelta non priva di conseguenze pratiche⁵⁶⁹.

Da un lato si svolge un ragionamento teorico – legato al dato letterale delle norme ed alla teoria generale del diritto – in base al quale si ritiene che la TUN essendo norma, è inapplicabile retroattivamente.

Si risolve l'aspetto pratico della liquidazione del danno non patrimoniale ricorrendo ai principi generali ed al criterio gerarchico per la risoluzione dell'antinomia. L'interpretazione letterale, però, è soltanto uno dei criteri di interpretazione della legge (*ex art. 12 disp. prel. c.c.*), essa è sufficiente nel solo caso in cui non dia adito ad ulteriori incertezze. Laddove, invece, non si sia chiarito il dubbio che si è posto l'interprete allora si procede con l'interpretazione sistematica e con l'interpretazione

⁵⁶⁸ Così Cass. civ., 29 aprile 2025, n. 11319, in DJ, con commento di F. MARTINI, *Cass. n. 11319/2025: in un obiter dictum l'applicazione analogica della T.U.N. ex art. 138 cod. ass. e D.P.R. n. 12/2025*, in *IUS resp. civ.*, 16 maggio 2025.

In senso conforme Trib. Termini Imerese, 9 maggio 2025, n. 639; Trib. Perugia, Sez. II, 31 marzo 2025, n. 424; Trib. Palmi, 7 marzo 2025, n. 124, tutte in DJ.

In senso contrario Trib. Bari, 24 giugno 2025, n. 2444; Trib. Foggia, 10 maggio 2025, n. 939; Trib. Salerno, 9 maggio 2025, n. 2047; Trib. Palermo, 9 maggio 2025, n. 1992; Trib. Savona, 8 maggio 2025, n. 137; Trib. Palermo, 8 maggio 2025, n. 1967; Trib. Napoli Nord, 7 maggio 2025, n. 1721; Trib. Napoli Nord, 15 aprile 2025, n. 1459; App. Milano, 6 aprile 2025, n. 982; Trib. Napoli, 18 marzo 2025, n. 2751; App. L'Aquila, 12 marzo 2025, n. 322; App. L'Aquila, 12 marzo 2025, n. 319, tutte in DJ.

⁵⁶⁹ Nel Cap. 1 par. 3.7 si è visto come gli importi previsti dai due sistemi tabellari sono differenti.

teleologico o storica. La seconda guarda alla collocazione della norma ed al rapporto con norme affini mentre l'interpretazione teleologica mira ad individuare la *voluntas legis* e applica tale principio per la risoluzione di un caso simile.

Si tratta in questo caso della scelta di un unico criterio equitativo che permetterebbe di realizzare quella funzione di uniformità e certezza nella liquidazione del danno non patrimoniale. Esigenze che, lo si ricordi, sono avvertite da tempo dalla platea dei danneggiati e degli assicuratori che risarciscono i danni suddetti. Uniformità e certezza conducono a prevedibilità dei risarcimenti e del loro ammontare permettendo di incentivare forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie o di liquidazioni stragiudiziali, le quali sono attualmente statisticamente infrequenti.

Esso, tuttavia, incontra il limite del dato letterale della norma ma si presta ad interessi superindividuali di particolare rilievo.

3.4) Segue. Il terzo orientamento

Apparentemente si tratta di una soluzione salomonica, la quale sceglie una via di mezzo ma in realtà è la scelta che genera maggiore incertezza.

Tale soluzione determinerebbe il protrarsi di questa incertezza ed imprevedibilità in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, poiché attribuisce la scelta al giudice e ciò costituirebbe un (notevole) regresso per il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale in Italia.

Accogliendo simili conclusioni, la discrezionalità del giudice sarebbe ancora maggiore di quella che aveva prima dell'intervento della TUN.

3.5) Prospettive evolutive

La prevedibilità della decisione è funzionale non solo alla certezza del diritto, ma è strettamente connessa alla sostenibilità del sistema risarcitorio ed assicurativo⁵⁷⁰.

La domanda di maggior rilievo attiene al se l'interesse al risarcimento possa o meno entrare in conflitto con altri interessi da contemperare in modo equo.

Le esigenze di sostenibilità della liquidazione del danno non patrimoniale possono legittimamente interferire con la pienezza ed integralità del risarcimento del danno alla persona⁵⁷¹?

⁵⁷⁰ Parlano di sostenibilità del sistema assicurativo in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale M. HAZAN - F. MARTINI, *Un passaggio*, cit., p. 62.

⁵⁷¹ Così F. TOPPETTI, *La novità delle tabelle del tribunale di Roma, edizione 2023: il confronto con le tabelle milanesi e con la tabella unica nazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, p. 756.

4. La liquidazione dello *Schmerzensgeld* e il ruolo della giurisprudenza

Problemi analoghi a quelli sopra analizzati non si pongono nel diritto tedesco, dove non vi sono tabelle legali per la liquidazione del danno non patrimoniali né se ne attende l'adozione. Il sistema di liquidazione tedesco si fonda sul bilanciamento, lasciato alla discrezionalità del giudice, tra tabelle private e valutazione discrezionale del giudice. Pertanto, non si può guardare alla realtà tedesca per provare a rispondere agli interrogativi posti dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, ma si ritiene di dover ugualmente approfondire taluni aspetti della liquidazione del danno biologico e morale nel diritto tedesco⁵⁷².

Tale raffronto attira l'attenzione su quelli che sono gli aspetti problematici della liquidazione dello *Schmerzensgeld*, i quali, giova ribadirlo, sono differenti da quelli analizzati in relazione al diritto italiano, ma non per questo privi di interesse e di utilità in un'ottica di comparazione sistemica e trasversale tra i diversi orientamenti.

In particolare, l'analisi della giurisprudenza più recente in tema di calcolo giornaliero dell'indennizzo per dolore e sofferenza ci permette di approfondire le concrete modalità di liquidazione seguite dal giudice.

Gli elementi determinanti per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale sono sostanzialmente la gravità delle lesioni, la sofferenza derivante da queste, la sua durata, l'entità della percezione della menomazione da parte della persona lesa e il grado di colpa del danneggiante⁵⁷³. Non si tratta di considerare in modo isolato singoli aspetti del caso, ma di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del singolo caso. Il giudice di merito deve in primo luogo considerare tutti gli aspetti rilevanti, determinare i fattori principali del caso e ponderarli tra loro. In prima linea si deve tenere conto dell'entità e del grado di limitazione della vita subita; qui risiede il nucleo centrale⁵⁷⁴. Sulla base di questa valutazione complessiva, va stabilito un risarcimento unitario per il danno complessivo, che tuttavia non può essere determinato in modo puramente matematico⁵⁷⁵.

4.1) Il caso del calcolo giornaliero dell'indennizzo per dolore e sofferenza

⁵⁷² Occorre ricordare che l'ordinamento tedesco è l'unico, tra quelli analizzati, che riunisce nel termine di *Schmerzensgeld* tutte le voci di pregiudizio non patrimoniale e quindi riflette una concezione unitaria di tale danno.

⁵⁷³ BGH, 10 febbraio 2015 - VI ZR 8/14, in *VersR* 2015, p. 590; BGH 12 luglio 2005 - VI ZR 83/04, in *NJW*, 2006, p. 1271ss.; BGH, 12 maggio 1998 - VI ZR 182/97, in *BGHZ* 138, p. 388 ss.; BGH, 08 febbraio 2022 - VI ZR 409/19, in *NJW*, 2022, p. 1443 ss.

⁵⁷⁴ BGH, 16 settembre 2016 - VGS 1/16, in *VersR* 2017, p. 180; BGH, 6 luglio 1955, cit.

⁵⁷⁵ BGH, 6 luglio 1955, cit. Più recentemente OLG CELLE, 31 gennaio 2024, in *VersR* 2024, p. 1164 ss. dove si afferma che: «per ottenere un risarcimento per dolore e sofferenza, devono essere identificabili i sintomi specifici della malattia che consentono di riscontrare effetti patologicamente tangibili (OLG Celle v. 24.8.2022) - 14 U 22/22, *VersR* 2023, 55 m. Jaeger = juris par. 32)».

Il provvedimento dell'OLG Frankfurt⁵⁷⁶ offre diversi spunti di riflessione, soprattutto analizzando anche le critiche che gli vengono mosse dal BGH⁵⁷⁷.

La decisione in esame ha per la prima volta applicato un calcolo giornaliero dell'indennizzo per dolore e sofferenza.

I punti di maggiore rilevanza, ai fini che qui interessano, sono: l'insufficiente determinazione dell'ammontare da corrispondere (per danno morale); insufficiente prova del caso da parte dell'avvocato del danneggiato; trasparenza e prevedibilità del calcolo delle decisioni in materia.

Tali punti sono, in realtà, connessi tra di loro e si influenzano reciprocamente.

Inizialmente si ritiene che l'organo giudicante abbia errato nella scelta delle decisioni comparabili da porre a fondamento della decisione poiché vengono citate sentenze che hanno liquidato somme notevolmente inferiori a quella spettante nel caso di specie e non vengono citate sentenze affini al caso in questione⁵⁷⁸.

Successivamente, la decisione passa a riflessioni generali sul risarcimento⁵⁷⁹ per danno morale, sulla sua quantificazione e sull'inadeguatezza delle tabelle come strumento di orientamento per stabilire l'ammontare del risarcimento, ma non viene trattata la prassi, ampiamente diffusa, dei tribunali di utilizzare queste tabelle come riferimento per la quantificazione del risarcimento⁵⁸⁰.

Infine, l'avvocato del danneggiato ha esposto il caso in maniera incompleta e non si è adeguatamente soffermato sulle caratteristiche del caso di specie e sui particolari pregiudizi che il suo assistito ha subito rispetto ad un "danneggiato medio" secondo quanto può essere previsto dai precedenti giurisprudenziali⁵⁸¹. Tale ultima attività, che spetta alle parti e non al giudice, costituisce il presupposto fattuale e giuridico per procedere alla c.d. personalizzazione, ossia all'attività

⁵⁷⁶ OLG Frankfurt, 18 ottobre 2018, – 22 U 97/16, in *VersR* 2019, p. 435.; in senso conforme OLG Frankfurt, 4 giugno 2020 – 22 U 34/19, in *ZFS*, 2020, p. 617 ss.

⁵⁷⁷ BGH, 15 febbraio 2022, VI ZR 937/20, in *NJW*, 2022, p. 1953 ss.; in senso conforme BGH, 22 Marzo 2022, in *VersR* 2022, p. 819 ss. su cui *infra*.

⁵⁷⁸ L. JAEGER, *Die taggenaue Berechnung des Schmerzensgeldes – Versuche des 22. Zivilsenat des OLG Frankfurt neue Wege bei der Bemessung des Schmerzensgeldes zu beschreiten*, in *VersR* 2021, p. 85.

⁵⁷⁹ I termini risarcimento (*Schadensersatz*) e indennizzo (*Entschädigung*) sono utilizzati entrambi nel corpo del testo poiché la stessa giurisprudenza li utilizza entrambi nelle sentenze esaminate. Si ricorda la ricostruzione operata da S. Patti, *la valutazione*, cit., il quale parla di indennizzo, ma la presenza di entrambi i termini nelle decisioni giudiziarie riguardanti pregiudizi non patrimoniali non permette una presa di posizione sul punto.

In particolare, OLG Frankfurt, 18 ottobre 2018, cit., utilizza entrambi i termini; mentre OLG Frankfurt, 4 giugno 2020, cit., impiega *Schadensersatz* e BGH, 22 marzo 2022, cit., utilizza *Entschädigung*.

⁵⁸⁰ L. JAEGER, *Die taggenau*, cit., p. 85

⁵⁸¹ L. JAEGER, *Die taggenaue*, cit., p. 85

discrezionale di valutazione delle circostanze del caso concreto per potersi discostare da quanto liquidato in casi analoghi sulla base delle tabelle⁵⁸².

Occorre, infatti, ricordare che le tabelle nel diritto tedesco sono un punto di partenza per l'attività di liquidazione svolta dal giudice e non un punto di arrivo. Esse, pur non essendo vincolanti, si ritiene che debbano essere consultate dal giudice in prima battuta, ma successivamente bisogna procedere all'adeguamento di quanto stabilito in tabella al caso concreto. Tale ultima attività va adeguatamente motivata.

Il caso è stato analizzato anche dal BGH⁵⁸³ che ha ritenuto la decisione non corretta⁵⁸⁴.

Occorre sin d'ora precisare che, tra le osservazioni fatte dal BGH all'OLG Frankfurt quella di maggior interesse è l'ultima, che attiene, non a caso, alla insufficiente motivazione⁵⁸⁵.

4.2) *Segue: l'intervento del BGH*

Il BGH interviene sulla sentenza dell'OLG Frankfurt analizzata e sostiene che essa non rispetti i principi individuati dalla giurisprudenza in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Più nello specifico, secondo il metodo del c.d. "calcolo giorno per giorno" (*Die taggenaue Berechnung*) l'indennizzo per danno non patrimoniale applicato dall'OLG (modificato nel caso specifico)⁵⁸⁶.

⁵⁸² V. ad es. *Ivi*, p. 89. dove si chiarisce che in caso di malattie preesistenti il giudice può procedere ad una diminuzione dell'aspettativa di vita e quindi ad una diminuzione dell'importo da liquidare.

⁵⁸³ BGH, 15. Febbraio 2022, cit.; in senso conforme BGH, 22 marzo 2022, cit.

⁵⁸⁴ V. *infra*.

⁵⁸⁵ La determinazione dell'importo del danno da dolore è, in linea di principio, di competenza esclusiva del giudice di merito (§ 287 della ZPO). Essa può essere riesaminata dalla corte di revisione solo per verificare se l'impostazione del danno contenga errori giuridici, in particolare se il giudice di merito abbia preso adeguatamente in considerazione tutte le circostanze rilevanti per la determinazione del danno da dolore e si sia sforzato di stabilire una relazione ragionevole tra il risarcimento e la natura e la durata della lesione. In questo senso BGH, 22 marzo 2022, cit.

⁵⁸⁶ BGH, 15 febbraio 2022, cit.

Di seguito si riportano ampi stralci del provvedimento in esame e occorre precisare che la traduzione è nostra: «l'importo del risarcimento viene determinato in un primo passo (fase I) indipendentemente dalla specifica lesione e dal dolore individuale che essa comporta, sommando semplicemente le tariffe giornaliere, che sono scaglionate in base alla fase di trattamento (terapia intensiva, reparto ordinario, riabilitazione ospedaliera, trattamento ambulatoriale a casa, danno permanente) e alla limitazione della vita normalmente associata a ciascuna di queste fasi (Schwintowski in Schwintowski/Schah Sedi/Schah Sedi, *Handbuch Schmerzensgeld*, 2^a ed., p. 45, par. 113 ss.)». In un secondo passaggio (fase II), è possibile applicare aggiustamenti individuali (aumento o riduzione) alla somma calcolata precedentemente "giorno per giorno", a seconda delle specifiche circostanze del caso, come il grado di colpa, la situazione patrimoniale di entrambe le parti e altri fattori che caratterizzano il singolo caso (Schwintowski, op. cit., p. 80, par. 243, p. 91, par. 3012). L'OLG ha operato una riduzione a causa delle gravi malattie preesistenti del ricorrente. Tuttavia, ha omesso l'aumento finale del risarcimento per danni permanenti e colpe particolarmente gravi del danneggiante, che invece era previsto nella metodologia di calcolo del danno non patrimoniale (fase III; cfr. Schwintowski, op. cit., p. 91, par. 302 ss.)».

Sebbene il metodo seguito dalla Corte di secondo grado attribuisca correttamente all'entità e al grado della limitazione della vita del danneggiato una posizione centrale nella determinazione di una giusta compensazione in denaro (§ 253, 2 BGB, § 11, 2 StVG), il metodo scelto non è idoneo a raggiungere l'obiettivo stabilito.

In questo modo, «l'OLG ha ignorato elementi essenziali per determinare l'indennizzo per danno non patrimoniale, in particolare quale tipo di lesioni abbia subito il ricorrente, come siano state trattate e quale sofferenza individuale abbia vissuto a causa delle lesioni e delle eventuali misure terapeutiche. Focalizzandosi sul presunto "parametro universale" (Schwintowski, op. cit., p. 48, par. 122) del tipo di trattamento, l'organo giudicante si è distaccata dalla lesione concreta, contrariamente a ogni esperienza di vita»⁵⁸⁷.

La Corte di secondo grado non ha stabilito «quali "limitazioni della capacità di condurre la vita" il ricorrente debba effettivamente affrontare in base alle sue circostanze individuali di vita, limitandosi a fare una valutazione generica solo rispetto alla sua capacità di movimento, senza tenere conto di ciò nella determinazione della somma da corrispondere per danno non patrimoniale, in modo errato dal punto di vista giuridico, e senza farne menzione nemmeno in una fase successiva del calcolo»⁵⁸⁸.

Ciò è ostacolato dal modello di calcolo applicato dall'OLG Frankfurt.

In altre parole, il giudice adito in seconda istanza adotta un criterio errato (calcolo giornaliero) al quale apporta modifiche ed integrazioni per adeguarlo alle circostanze del caso di specie, ma così facendo, viene meno la funzione di trasparenza e prevedibilità che l'OLG stesso ritiene di dover garantire. Inoltre, la problematicità della questione si desume anche dal fatto che l'OLG Frankfurt ha già corretto nel 2020 le basi di calcolo stabilite nel 2018, riducendo significativamente, ad esempio, i valori presi come riferimento nella sentenza del 18.10.2018.

4.3) *Segue.* Un'altra ipotesi di liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale nella giurisprudenza di merito tedesca.

⁵⁸⁷ BGH, 15. Febbraio 2022, cit. Il provvedimento continua affermando che: «Un ricovero ospedaliero può essere giustificato da molteplici motivi, che vanno dall'osservazione per sospetto di malattia senza significative alterazioni del benessere fisico fino alla necessità di trattare gravi e multiple lesioni. Inoltre, non viene preso in considerazione che lesioni oggettivamente simili, trattate nello stesso modo, possano generare sofferenze individuali molto diverse (cfr. Ernst / Lang, VersR 2019). La sofferenza dipende infatti in modo sostanziale dalle circostanze di vita individuali della persona lesa (cfr. Jaeger, VersR 2021, 84, 88; Doukoff in Freymann/Wellner, jurisPK-Straßenverkehrsrecht, ed. 1.12.2021, § 253 BGB, par. 60)».

⁵⁸⁸ Il virgolettato riporta una nostra traduzione di alcuni passaggi del provvedimento del BGH in esame.

Si tratta di un caso di *medical malpractice* nel quale, però, la persona danneggiata ha subito un danno meno grave di quello che normalmente subiscono le vittime del medesimo errore medico⁵⁸⁹. In particolare, essa conserva alcune capacità cognitive che le permettono di riconoscere i propri limiti. La Corte ritiene che: «il fatto che la ricorrente, a causa delle sue capacità cognitive residue, sia in grado di riconoscere i propri limiti rispetto agli altri bambini, non giustifica il fatto di equiparare la misura della sua compromissione della vita ai casi di totale distruzione della personalità dovuta a danni cerebrali causati da un errore medico durante il parto»⁵⁹⁰ ed, inoltre afferma che «il grado di sofferenza derivante dalla consapevolezza della propria situazione appare, nel caso di danno a un bambino precedentemente sano, più grave rispetto a casi di danno da parto in cui il bambino fin dall'inizio può raggiungere solo un determinato livello di qualità della vita, proprio per la percezione del danno subito, il grado di colpa del medico in caso di mancanza di informazione non è paragonabile a quello di un medico che commette un errore grave durante il trattamento, un danno non patrimoniale non può essere rappresentato schematicamente in termini di indennità giornaliera»⁵⁹¹.

⁵⁸⁹ OLG Koblenz, 16 dicembre 2020, in *VersR* 2021, p. 1311 ss.

⁵⁹⁰ V. nota successiva.

⁵⁹¹ Nel corpo del testo si riporta una nostra traduzione del principio di diritto enucleato dalla Corte e di seguito si riporta un estratto del testo della sentenza: «*Hierdurch wird deutlich, dass das nach den oben dargestellten Grundsätzen maßgebliche Gesamtbild der Erkrankung der Kl. trotz seiner Schwere bezüglich des Maßes der Lebensbeeinträchtigung hinter den Fallgestaltungen zurückbleibt, die Gegenstand der von der Kl. genannten und anderen Referenzentscheidungen waren und bei denen – teils indexiert – ein höheres Schmerzensgeld als 500.000 € zugesprochen worden ist (so etwa OLG Zweibrücken v. 22.4.2008 – 5 U 6/07, juris; KG v. 16.2.2012 – 20 U 157/10, VersR 2012, 766 = juris; OLG Hamm v. 16.1.2002 – 3 U 156/00, juris; OLG Köln v. 20.12.2006 – 5 U 130/01, juris; OLG Hamm v. 14.9.2009 – 3 U 9/08, juris). Bei diesen Fällen hatte die Cerebralparese infolge eines hypoxischen Hirnschadens dazu geführt, dass die Kinder Zeit ihres Lebens nicht über den Entwicklungsstand eines Säuglings hinauskommen werden und eine Kommunikation kaum möglich ist. Es handelte sich um Schädigungen, bei denen es nahezu vollständig zu einer Persönlichkeitszerstörung gekommen war. Der Umstand, dass die Kl. aufgrund der verbliebenen kognitiven Fähigkeiten in der Lage ist, ihre Einschränkungen im Vergleich zu anderen Kindern zu erkennen, rechtfertigt es nicht, das Maß ihrer Lebensbeeinträchtigung mit den Fällen einer völligen Zerstörung der Persönlichkeit bei einer Hirnschädigung infolge eines Behandlungsfehlers bei der Geburt gleichzusetzen (so auch OLG Dresden v. 18.8.2020 – 4 U 1242/18, VersR 2021, 589 = NJW-RR 2020, 1410, welches bei einem vergleichbaren Krankheitsbild einen Gesamtschmerzensgeldebtrag von 425.000 € für angemessen hält)*».

Con traduzione nostra: «Ciò dimostra che, nonostante la gravità del quadro clinico, il danno subito dalla ricorrente risulta meno grave rispetto a casi in cui i danni cerebrali abbiano portato a una distruzione quasi totale della personalità, come è accaduto in alcuni casi precedenti in cui è stato assegnato un risarcimento maggiore di 500.000 € (ad esempio, OLG Zweibrücken del 22 aprile 2008 – 5 U 6/07, juris; KG del 16 febbraio 2012 – 20 U 157/10, VersR 2012, 766 = juris; OLG Hamm del 16 gennaio 2002 – 3 U 156/00, juris; OLG Colonia del 20 dicembre 2006 – 5 U 130/01, juris; OLG Hamm del 14 settembre 2009 – 3 U 9/08, juris). In questi casi, la paralisi cerebrale a causa di danni cerebrali ipossici ha causato un danno irreversibile e i bambini non sono mai andati oltre lo stadio di sviluppo infantile, con capacità di comunicazione estremamente limitate. In tali situazioni, si era verificata una distruzione quasi totale della personalità. Il fatto che la ricorrente, grazie alle capacità cognitive residue, sia in grado di rendersi conto delle sue limitazioni rispetto agli altri bambini non giustifica l'equiparazione del suo caso a quelli in cui la personalità è stata completamente distrutta a causa di danni cerebrali causati da errore medico durante il parto (come anche confermato dalla Corte d'Appello di Dresda il 18 agosto 2020 – 4 U 1242/18, VersR 2021, 589 = NJW-RR 2020, 1410, che in un caso simile ha ritenuto adeguato un risarcimento totale di 425.000 €)».

Queste circostanze sono state considerate dall'organo decidente nella sua valutazione complessiva. Una particolare rilevanza assume, infine, il grado di sofferenza, che è indotto dalla consapevolezza della propria situazione. Questo aspetto sembra, infatti, più grave nei casi in cui non vi sia un danno da parto, ma un danno a un bambino precedentemente sano, che quindi percepisce in modo più acuto la perdita della qualità della vita.

Questi casi non influiscono comunque sulla valutazione complessiva che il giudice ha operato nel determinare la somma da corrispondere per danno non patrimoniale, nella quale sono stati presi in considerazione gli aspetti indicati dalle corti in materia di quantificazione del risarcimento.

Si ritiene, tuttavia, che questo approccio, in base ai principi stabiliti dalla giurisprudenza, che sono determinanti per la decisione discrezionale del tribunale ai sensi del §253 BGB, sia troppo schematico. Infatti, le Sezioni Unite del BGH⁵⁹² (*Die Vereinigten Großen Senate des BGH*) hanno stabilito nel 2016 che, partendo dal grado di lesione della qualità della vita, si possano considerare tutte le altre circostanze che conferiscono al caso il suo carattere peculiare. Non è possibile stabilire una gerarchia fissa tra tutti gli altri fattori da considerare, poiché questi ottengono il loro peso specifico solo dal loro interagire nel caso concreto⁵⁹³.

Si evidenzia, così, come la giurisprudenza tedesca, almeno quella esaminata in questa sede, ritiene di perseguire uniformità e certezza in sede di liquidazione del danno non patrimoniale utilizzando un sistema ibrido che si basa su una delle plurime tabelle private e ad essa aggiunge – obbligatoriamente – la valutazione discrezionale del giudice.

5. La liquidazione del *Déficit fonctionnel permanent* e la giurisprudenza francese

Anche il confronto con la giurisprudenza francese palesa un'incertezza sul piano della concreta liquidazione del danno.

Volendo effettuare un raffronto tra voci di danno equipollenti, si ritiene che al danno biologico, così come analizzato nei paragrafi precedenti corrisponda il *déficit fonctionnel permanent*⁵⁹⁴, il quale rappresenta una voce di danno di natura extrapatrimoniale, che assume carattere di stabilità.

⁵⁹² BGH, 16 settembre 2016, VGS 1716, in *VersR*, 2017, p. 180 ss., § 55.

⁵⁹³ OLG Koblenz, 16 dicembre 2020, in *VersR* 2021, p. 1311 ss. con nota di L. Jaeger, L'A. si riferisce alla dottrina che sostiene che l'organo giudicante avrebbe dovuto riflettere sugli aspetti posti in risalto dal BGH e disporre una perizia d'ufficio.

⁵⁹⁴ Per un approfondimento sul tema v. C. BERNFELD, *Fiche pratique XV: Le déficit fonctionnel permanent*, in *Gaz. Pal.*, 2009, p. 43 ss.

Sulla distinzione tra pregiudizi temporanei e permanenti in riferimento al deficit funzionale v. A. Guégan, *La distinction de préjudices temporaires et permanents: l'exemple du déficit fonctionnel*, in *Gaz. pal.*, 2014, 28 ss.

Esso è contemplata dalla nomenclatura Dintihlac secondo la quale⁵⁹⁵ si tratta di: «*la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours*».

In particolare, vi ricomprende: le lesioni alle funzioni fisiologiche della vittima (*les atteintes aux fonctions physiologique de la victime*); il dolore permanente che la stessa avverte (*la douleur permanente qu'elle ressent*); la perdita della qualità della vita e i disturbi nelle condizioni di esistenza che incontra nella vita quotidiana (*la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien*).

Nell'ambito dell'indennizzo del danno extrapatrimoniale, il *déficit permanent fonctionnel* è la voce che presenta liquidazioni maggiori, le quali possono raggiungere anche diverse centinaia di migliaia di euro e ciò costituisce una «*raison de plus pour lui porter une grande attention*»⁵⁹⁶.

La dottrina francese⁵⁹⁷ si è recentemente occupata di approfondire, nell'ambito di un'analisi statistica⁵⁹⁸, le modalità seguite dalla giurisprudenza per la liquidazione di tale voce di danno.

Tale studio statistico permette di evidenziare una considerevole ampiezza di valutazione⁵⁹⁹ degli importi riconosciuti da parte dei giudici francesi.

Il punto di partenza per la liquidazione di tale voce di danno è la valutazione medico-legale, la quale consiste nella individuazione di un *taux d'Atteinte permanente à l'intégrité Physique et Psychique (AIPP)*⁶⁰⁰ e per quantificarlo si ricorre ad una tabella medico-legale (*barème médico-légal*).

In base alle fonti indicate, sembra che essa sia coerente con la definizione di DFP, ma, in realtà, un divario appare evidente perché la valutazione del AIPP è condotta in astratto in base a ciò che

⁵⁹⁵ Il Rapporto Dintihlac, 39 ss., ricomprende la voce di danno in esame all'interno del «b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)».

⁵⁹⁶ C. QUÉZEL-AMBURNAZ, *L'Indemnisation du Déficit fonctionnel permanent au prisme de la jurimétrie*, in *Lexbase droit privé*, 2021, p. 1 ss.

⁵⁹⁷ C. QUÉZEL-AMBURNAZ, *Pour une évaluation du déficit fonctionnel cohérente avec la définition du handicap*. In *Gaz. Pal.*, 2022, p. 5 ss. in riferimento agli studi di ICF.

⁵⁹⁸ *Ibidem*.

⁵⁹⁹ C. Quézel-Amburnaz, *L'indemnisation*, cit., p. 2, afferma che «*le poste du DFP admet donc une amplitude considérable dans son chiffrage*».

⁶⁰⁰ Essa è definita secondo il *Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun*, *Le concours médical*, 2003, 11 ss., come «*la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours*».

normalmente, abitualmente⁶⁰¹ accade mentre gli ultimi due aspetti del DFP (dolore e perdita di qualità di vita) richiedono una valutazione in concreto⁶⁰².

Ne consegue che il tasso di AIPP non può costituire l'unico standard medico-legale per la valutazione del DFP.

Il metodo liquidatorio deve essere integrato, secondo la dottrina, e l'integrazione può consistere in due differenti attività: l'esperto (medico legale) può aumentare il tasso di DFP per tenere conto delle ripercussioni concrete della lesione sulla vittima; oppure può liquidare separatamente il dolore, la perdita di qualità della vita e i disturbi nelle condizioni di esistenza, lasciando che il giudizio o la transazione ne tengano conto⁶⁰³.

Il *référéntiel* adottato dalle Corti d'Appello francesi – per colmare la lacuna denunciata – propone il metodo c.d. del prezzo del punto, che traduce in termini monetari la percentuale stabilita dall'esperto. Ad ogni punto è assegnato un valore e moltiplicando il prezzo – previsto per ciascun punto – per il numero di punti di DFP si ottiene un'indicazione dell'importo che può essere attribuito alla vittima; il prezzo del punto aumenta con la gravità della menomazione e diminuisce con l'età della vittima⁶⁰⁴. Tuttavia, come visto in precedenza⁶⁰⁵, il *référéntiel* ha natura indicativa (e non vincolante) e così anche la stima del DFP ha simile valore. I giudici di merito, infatti, non sono tenuti a giustificare il valore del punto che adottano⁶⁰⁶.

Dall'analisi statistica condotta dalla dottrina si evince che il *référéntiel* ha un forte potere prescrittivo⁶⁰⁷ e che anche i Tribunali (di primo grado), frequentemente, seguono i *référéntiels* adottati dalle Corti d'Appello.

Il rapporto di reciproca influenza che sussiste tra tabelle e precedenti giurisprudenziali ha dato vita a quello che è stato definito come «*une circularité*»⁶⁰⁸, la quale non permette di superare le incongruenze denunciate in relazione alle tabelle utilizzate dalla giurisprudenza.

⁶⁰¹ In francese «habituellement», «objectivement».

⁶⁰² Sul punto G. WESTER, *Les principes de la réparation confrontés au dommage corporel*, Lion, 2021, p. 140; E. TORDJMAN, *Pour une épistémologie de l'expertise médicale: de Galilée aux barèmes médicaux d'invalidité*, in *Gaz. Pal.*, 2019, p. 76 ss.

⁶⁰³ Cass. Civ., 29 giugno 2017, n. 16-17.864, in *F-D*.

⁶⁰⁴ Si rinvia a C. Quézel-Amburnaz, *L'indemnisation*, cit., p. 3 ss. per una tabella sul prezzo dei punti di indennizzo nel *Déficit Fonctionnel Permanent*.

Ad es. per una vittima di 41 anni con un DFP del 64%, il *référéntiel* fissa un prezzo del punto di 4.225 euro e quindi la somma da corrispondere in questo caso è pari a (4.225 X 64) 270.400 euro.

⁶⁰⁵ Cap. 1, par. 5.2.

⁶⁰⁶ Cass. Crim., 13 giugno 2017, n. 15-84.845, in *FS-D*.

⁶⁰⁷ G. WESTER, *Les principes*, cit., p. 160 ss.

⁶⁰⁸ C. QUÉZEL-AMBURNAZ, *L'indemnisation*, cit., p. 5.

Al riguardo occorre fare una precisazione sotto il profilo processuale, che può svolgere un ruolo importante nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale: il divieto del giudice di andare *ultra petita*.

Se il giudice non può riconoscere una somma maggiore di quella richiesta dalle parti, ma al più una somma inferiore, diventano essenziali le richieste delle parti. Ma le parti su cosa basano le proprie richieste? Solitamente sulla base delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza o da organismi speciali. E, così, si ricade nuovamente in quel circolo vizioso che la dottrina ha prontamente denunciato.

Per superare l'inadeguatezza del descritto sistema si propongono, in dottrina⁶⁰⁹, due soluzioni: o la pratica si emancipa dallo strumento tabellare oppure lo strumento si evolve arbitrariamente.

In base alla giurisprudenza analizzata non sembra che si sia in presenza del primo fenomeno – e, forse, bisogna aggiungere “per fortuna” – rimane, pertanto solo il secondo.

La prassi giurisprudenziale, infatti, si discosta, anche notevolmente, da quanto previsto dalle tabelle.

5.1) Disomogeneità e proposte di riforma

Solitamente, il giudice accoglie le richieste delle parti e, quindi, non si discosta dal *référéntiel*, ma talvolta accorda alla parte danneggiata una somma maggiore di quella chiesta e prevista dalla tabella⁶¹⁰.

Partendo da questa constatazione, la dottrina ha suddiviso i precedenti giurisprudenziali in base ai singoli tribunali ed è venuto alla luce che le somme liquidate al danneggiato differiscono in base al tribunale.

In particolare, davanti ai tribunali di Lione, Bordeaux, Bourg-en-bresse, Créteil, Grenoble e Nizza, l'indennizzo è richiesto in base al *référéntiel* e i giudici accordano quanto esattamente previsto dalla tabella⁶¹¹; davanti ai tribunali di Caen, Toulon, Bourges, le domande delle parti vanno oltre la tabella e i giudici sono inclini a riconoscere somme maggiori rispetto a quelle contemplate dal *référéntiel*.

Inoltre, le deroghe alle tabelle sono più frequenti per bassi tassi di DFP e, si liquidano somme maggiori a fronte dello stesso tasso di DFP per gli uomini piuttosto che per le donne⁶¹².

Dagli studi svolti dalla dottrina in esame emerge che le argomentazioni addotte per ottenere la liquidazione di una somma maggiore della tabella sono principalmente di due tipi: alcuni richiedenti sostengono che la valutazione per punti del DFP copre solo le menomazioni fisiologiche, mentre le

⁶⁰⁹ *Ivi*, p. 6.

⁶¹⁰ *Ibidem*.

⁶¹¹ *Ibidem*.

⁶¹² Tale sotto-liquidazione si ha anche applicando il calcolo giornaliero per la quantificazione del pregiudizio. Sul punto v. C. QUÉZEL-AMBURNAZ, *L'indemnisation*, cit., 7.

sofferenze subite e i disturbi nelle condizioni di esistenza richiedono una compensazione aggiuntiva; altri calcolano un prezzo giornaliero, che viene poi capitalizzato per l'intera vita residua della vittima, a decorrere dalla decisione⁶¹³.

Le tabelle delle corti d'appello attribuiscono un valore al punto decrescente all'aumentare dell'età della vittima. In teoria, tale impostazione si giustifica poiché una persona più anziana subisce il deficit per un tempo inferiore rispetto a una persona più giovane.

Quest'ultimo argomento è stato oggetto di dibattito, poiché produce un c.d. effetto soglia e introduce una disuguaglianza di trattamento dal momento che tiene conto della speranza di vita individuale⁶¹⁴.

La dottrina francese propone, allora, di considerare accanto al tasso di DFP, anche l'intensità dell'impatto concreto sulla vita quotidiana, che non è necessariamente proporzionale al tasso medio⁶¹⁵.

Alla luce delle considerazioni svolte si possono trarre le seguenti conclusioni: a) il giudice, non potendo andare ultra *petita*, necessita dell'espressa richiesta della parte per poter liquidare una somma maggiore delle tabelle; b) le liquidazioni non sono uniformi e sono ancorate (soltanto) alla richiesta di parte; c) tale sistema di liquidazione non presenta un adeguato meccanismo di personalizzazione. Infatti, la proposta di integrare il prezzo del punto in base all'intensità dell'impatto concreto sulla vita quotidiana è emblematica di un'incertezza applicativa. Si pensi, al riguardo, a quanto detto in tema di personalizzazione del danno da perdita del danno biologico in Italia, dove l'attenzione al concreto ed effettivo pregiudizio patito dal singolo danneggiato nella sua individualità è massima⁶¹⁶.

In dottrina si afferma che il *rèfèrentiel* ha avuto «il merito di introdurre una certa prevedibilità nelle decisioni giudiziarie e di ridurre le disparità eccessive, ma la sua applicazione meccanica comporta il rischio di rigidità e automatismo che possono snaturare la funzione stessa del giudice: quella di adattare la valutazione al caso concreto [...] viene utilizzato come base dalle parti nelle proprie conclusioni [e] finisce per determinare il contenuto delle domande e, di riflesso, anche delle decisioni, creando una sorta di circolarità normativa di fatto. Infine, l'assenza di distinzione per genere e per aspettativa di vita effettiva può generare disuguaglianze indirette, in contrasto con i principi di equità e di personalizzazione del danno»⁶¹⁷.

⁶¹³ In questi termini si esprime *Ivi*, p. 6.

⁶¹⁴ *Ibidem*. L'A. riporta che: una vittima di 40 anni con un DFP del 60% riceve in media circa 250.000 euro mentre una vittima di 70 anni con lo stesso tasso riceve intorno ai 150.000 euro. La differenza supera il 35-40% anche se la durata residua della vita non differisce sempre in proporzione così marcata.

⁶¹⁵ L'orientamento è riportato da *Ivi*, p. 7, il quale riporta anche il seguente esempio: «una menomazione del 20% può avere conseguenze più gravi per un musicista professionista più che per una persona sedentaria» e conclude sostenendo che ciò dovrebbe riflettersi sulla somma da liquidare.

⁶¹⁶ V. par. 1.2.

⁶¹⁷ Così C. QUÉZEL-AMBURNAZ, *L'indemnisation*, cit., p. 8, il quale aggiunge, secondo una nostra traduzione del testo originario, che la tabella «viene utilizzata».

6. La responsabilità della P.A. per danno non patrimoniale

Prima di procedere a rassegnare le conclusioni finali alla luce della ricerca svolta occorre una breve digressione sull'importanza del tema della liquidazione del danno non patrimoniale (anche) per la Pubblica Amministrazione.

Il risarcimento del danno non patrimoniale, nella realtà giuridica nazionale, si fonda sull'evento di danno e sull'entità delle conseguenze patite dal danneggiato. Anche la liquidazione del danno guarda alla vittima più che all'autore dell'illecito. Non a caso, rientra nella dinamica della responsabilità civile compensativa rimuovere o alleviare il più possibile le conseguenze negative subite in seguito ad un illecito. Un siffatto sistema risarcitorio non si cura particolarmente dell'autore del danno ed infatti assume rilevanza soltanto la sua individuazione, ma senza che la sua individualità possa svolgere un ruolo in sede risarcitoria.

Ne consegue che può essere tenuto al risarcimento direttamente l'autore dell'illecito oppure altro soggetto per conto di costui, si pensi all'assicuratore del danneggiante.

Sino ad ora si è avuto come punto di riferimento la liquidazione di danni causati da soggetti privati e risarciti da costoro o, al più, dai loro assicuratori.

La liquidazione del danno non patrimoniale è un fenomeno che, però, può coinvolgere anche la Pubblica Amministrazione⁶¹⁸.

Solitamente la responsabilità della P.A.⁶¹⁹ evoca il tema della responsabilità da provvedimento illegittimo⁶²⁰ o da comportamento scorretto⁶²¹ come responsabilità connessa alla lesione di un

⁶¹⁸ In base a quanto detto in precedenza non ci si soffermerà particolarmente sulla legittimazione passiva della P.A. nei giudizi di risarcimento del danno non patrimoniale, ma si ritiene opportuno fornire qualche indicazione per evidenziare l'importanza della tematica anche in ottica di efficientamento della P.A. e di riduzione della spesa pubblica.

Sul risarcimento del danno non patrimoniale da parte della P.A. v. C. ORREI, *Gli interessi legittimi e la responsabilità della p.a.*, in P. STANZIONE (diretto da), *Trattato*, cit., p. 303 ss., spec. p. 356 ss.

⁶¹⁹ Le principali forme di responsabilità della P.A. sono quelle da provvedimento favorevole illegittimo, da comportamento scorretto (ad es. danno da ritardo).

Per un approfondimento sulla responsabilità della P.A. ex art. 2050 c.c. v. G.M. RICCIO - G. GIANNONE CODIGLIONE, *Responsabilità da attività pericolose*, in P. STANZIONE (diretto da), *Trattato*, cit., p. 687 ss., spec. p. 724 ss.; ex art. 20251 c.c. v.: D. APICELLA, *Responsabilità da cose in custodia*, *ivi*, p. 833 ss., spec. 866 ss.

⁶²⁰ B. MEOLI, *La responsabilità*, cit., p.178 ss.

⁶²¹ Rientra nella responsabilità c.d. da comportamento la responsabilità da ritardo della P.A., sulla quale v. C. DALIA, *Ritardo nella prestazione e responsabilità del debitore*, in P. STANZIONE (diretto da), *Trattato*, cit., p. 375 ss., spec. p. 404 ss.; C. ORREI, *Gli interessi*, cit., p.319 ss.; T. SICA, *Responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione e "burocrazia difensiva"*, in *Danno resp.*, 2024, I, p. 135 ss., l'A. si sofferma sull'inerzia della P.A. e sui comportamenti volti a tutelare i dipendenti ma, che, di fatto, ostacolano i servizi offerti al cittadino.

interesse legittimo⁶²². Si tratta di danni causati nell'esercizio di attività amministrativa, ossia autoritativa, da parte della P.A.

In questa sede, invece, ci si muove nell'ambito della c.d. capacità di diritto comune (o privato) della Pubblica Amministrazione, che la vede autrice di atti o fatti alla stregua di un privato cittadino senza richiedere l'esercizio del potere amministrativo e quindi senza l'instaurazione di un rapporto giuridico amministrativo⁶²³.

La P.A. in questa sede agisce come un privato e risponde come un privato secondo le regole del Codice civile; infatti, la giurisdizione è del giudice ordinario⁶²⁴.

Pertanto, la condotta lesiva di una situazione giuridica non patrimoniale può essere imputata ad un privato cittadino o anche alla Pubblica Amministrazione.

Sotto il profilo normativo e processuale non vi sono particolari differenze, ma occorre ricordare che la P.A. attinge a fondi pubblici per l'eventuale risarcimento.

È quindi di particolare importanza, anche per la Pubblica Amministrazione, l'analisi e la piena conoscenza dei meccanismi di liquidazione del danno non patrimoniale dal momento che influenzano l'entità dei risarcimenti da corrispondere.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla responsabilità sanitaria ed alle conseguenze per la struttura sanitaria derivanti dall'applicazione retroattiva della TUN⁶²⁵.

La struttura sanitaria, nella maggior parte dei giudizi instaurati presso i tribunali italiani, è una struttura sanitaria pubblica, la quale, quindi, rientra, nella qualificazione di P.A. in senso lato; essa si trova a dover attingere a risorse economiche pubbliche per il risarcimento o anche solo per il pagamento del premio assicurativo.

In questa sede si ritiene che il riferimento alla Pubblica Amministrazione assuma un ruolo chiarificatore e di specificazione sotto il profilo dell'imputabilità del danno rispetto a quanto detto in precedenza. Esso non ha una reale porta innovativa nell'ottica dello studio che si è condotto e, pertanto, ci si limita ai brevi richiami svolti senza proseguire oltre nell'analisi sistematica della responsabilità della P.A. per lesione di interesse legittimo.

⁶²² C. ORREI, *Gli interessi legittimi*, cit., p. 303 ss. in senso più ampio sul ruolo dell'interesse legittimo nell'epoca attuale: A. FEDERICO, *L'uso delle categorie da parte del Costituente: diritti soggettivi e interessi legittimi*, in AA. VV., *Tutela dei diritti e "sistema" ordinamentale*, Napoli, 2012, p. 29 ss.

⁶²³ V. per tutti: M. CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, Bologna, 2024, passim.

⁶²⁴ Con espresso riferimento alla giurisdizione in tema di azione di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A. v. per tutti. Cass., Civ., Sez. Un., 13 aprile 2023, n. 9837, in *DJ*.

⁶²⁵ Sulla quale *supra* par. 2.3.

CONCLUSIONI

Nel tentativo di rassegnare qualche breve conclusione al termine dell'indagine condotta sulla liquidazione del danno non patrimoniale nel diritto italiano, confrontandolo con gli ordinamenti tedesco e francese, si intende soffermare l'attenzione sulle conseguenze applicative e sui risvolti pratici della situazione descritta.

In via preliminare, occorre precisare che nella liquidazione del danno non patrimoniale non si può ragionare per compartimenti stagni. Il presente lavoro si propone l'obiettivo di indagare il *quantum* del danno non patrimoniale; tuttavia è apparso necessario qualche sommario, ma costante, riferimento all'*an* del danno.

È inevitabile che la liquidazione dia per presupposto il riconoscimento della voce di danno e la comparazione svolta ha accentuato tale commistione di concetti.

La ricerca è iniziata partendo dalla constatazione che la liquidazione del danno non patrimoniale pone un problema di ordine sistematico e, forse, ideologico in relazione alla monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale.

Con particolare riferimento allo scenario italiano, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale sono nate come uno strumento innovativo volto a superare una difficoltà teorica e pratica che incontravano gli operatori del diritto in sede di quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale. Esse permettono di raggiungere una standardizzazione ed un'uniformazione dei criteri di liquidazione e di conseguenza anche una prevedibilità delle cifre che saranno liquidate.

Il meccanismo tabellare va incontro alle esigenze di quanti (per lo più vittime ed assicuratori, ma anche ceto forense) lamentano l'incoerenza o l'imprevedibilità dei risarcimenti liquidati dai giudici. Tale finalità è, però, alla luce del lavoro svolto, raggiunta, con riferimento all'ordinamento italiano, solo in parte. Il lavoro non è completo, a parere di chi scrive, per due ordini di ragioni, che sono in parte collegate tra di loro.

Da un lato, la scelta – perché di fatto è stata una scelta e non una fatalità – del legislatore di incentivare la nascita e la proliferazione di tabelle giurisprudenziali, che non hanno e non possono avere valore legale. Solo la legge, infatti, è in grado di portare a termine in modo stabile il percorso di uniformazione e standardizzazione dei risarcimenti.

Dall'altro lato, il rigore, forse eccessivo, con il quale la giurisprudenza ha interpretato il suo ruolo di para-legislatore. L'elaborazione di tabelle giurisprudenziali è attività dalla innegabile utilità pratica e, pertanto, non si esita a definirla senz'altro meritoria, ma sembra che abbia dato vita ad un fenomeno di competizione tra fori.

La dottrina ha efficacemente parlato di «Milano capitale d'Italia»⁶²⁶ e l'affermazione coglie nel segno dal momento che il meccanismo competitivo cui si fa riferimento consiste proprio nella ricerca di una primazia, che non appare dotata di reale utilità pratica. Anzi, sembra andare in controtendenza rispetto alla *ratio* (di equità), che è alla base dell'elaborazione tabellare.

Le tabelle di Milano hanno preso il sopravvento poiché l'Osservatorio civile della Giustizia di Milano per primo si è occupato dell'elaborazione di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale ed ha formulato tabelle che risultano le più complete in sede di quantificazione del danno.

Tuttavia, esse, non avendo valore normativo, non sono le uniche Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale che utilizzano i giudici nazionali.

Si è visto come, anche i tribunali di Venezia e quello di Roma hanno elaborato proprie tabelle e, soprattutto queste ultime, hanno riscosso successo; infatti, ancora oggi la giurisprudenza oscilla tra l'impiego delle tabelle milanesi e quelle romane (si pensi al danno da grave lesione del rapporto parentale).

Per lungo tempo si è ritenuto che la mancanza di uniformità e l'applicazione di differenti tabelle fossero dovuti alla circostanza che non vi erano tabelle legali.

Con l'approvazione della T.U.N. è stata inserita una tabella unica avente valore legale per la liquidazione dei danni non patrimoniali di non lieve entità derivanti da sinistri stradali, nautici e medici.

La Tabella legale permette di applicare il medesimo meccanismo di quantificazione del danno su tutto il territorio nazionale e da ciò consegue la prevedibilità del criterio di liquidazione usato dai giudici e, in una certa qual misura, anche dell'ammontare del risarcimento.

L'entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale dovrebbe aver risolto quelle difficoltà incontrate dalla giurisprudenza in sede liquidatoria sulle quali ci si è interrogati in precedenza.

Tuttavia, ancora, ci si chiede se tale problema si sia risolto in seguito all'entrata in vigore della TUN oppure no.

Con l'intervento della Tabella Unica Nazionale si sono risolti alcuni problemi e ne sono nati altri.

Alla luce dell'ordinanza del Tribunale di Milano con la quale si effettua rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione la questione pare tutt'altro che risolta.

Non si può più parlare di inerzia del legislatore, ma, forse, si può parlare di imprecisione o approssimazione.

Si è tanto lodata la standardizzazione – e non si rinnega tale idea – ma poi nella pratica la si rende inoperante e le si impedisce di spiegare i suoi effetti.

⁶²⁶ M. GAGLIARDI, *Ancora su equità e tabelle: Milano capitale d'Italia (almeno per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona)? Segnali contrastanti in Dir. econ. ass.*, 2011, p. 1568 ss.

I quesiti posti alla Corte di Cassazione dal Tribunale di Milano non permettono di ritenere superata la diatriba circa la necessità di tabelle legali poiché il loro intervento definisce la questione e si inserisce in un reale ed effettivo percorso di uniformazione e standardizzazione solo per gli incidenti stradali, nautici e medici verificatisi dopo il 5 marzo 2025.

Per i sinistri antecedenti o per quelli aventi differente eziologia, la questione – ad oggi - rimane aperta e ciò vanifica, almeno per il momento, la portata stabilizzatrice che sarebbe potuta derivare dall'adozione di tabelle legali.

Solo l'accoglimento della seconda tesi prospettata dal Tribunale di Milano permetterebbe di superare le problematiche in esame, ma a costo di sacrificare l'interpretazione letterale delle norme e di far prevalere un'interpretazione sistematica, che più che sistematica appare ideologica e, quindi, forzata. Tuttavia, in base alla comparazione svolta, occorre soffermarsi anche sulle modalità di liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'ordinamento tedesco e francese.

In primo luogo, si è rilevato che l'ordinamento tedesco si basa su un sistema tabellare privato e, soprattutto, non omogeneo e uniforme. Infatti, vi sono molteplici elaborazioni private, tutte ritenute affidabili e utilizzabili in giudizio. È il giudice che sceglie quella che ritiene più consona al caso di specie.

Inoltre, solo in seguito al drammatico incidente aereo del 2015, l'ordinamento tedesco ha introdotto la disciplina in tema di *Hinterbliebenengeld*, che ha ammesso la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale; lo ha fatto nei limiti di cui alla normativa citata e ricorrendo, sotto il profilo giudiziario, a risarcimenti di entità molto inferiore a quanto viene riconosciuto in Italia per il medesimo pregiudizio.

Infine, non ammette risarcimenti elevati in tema di danno da *shock* e non si occupa del danno biologico in misura rilevante.

I giudici tedeschi dimostrano di non avvertire la liquidazione del danno non patrimoniale come un problema o una questione da risolvere, ma piuttosto la ritengono già risolta in base alle tabelle private. Emblematica al riguardo è l'analisi condotta in tema di danno biologico e calcolo giornaliero dell'indennità.

In quella sede si è visto come il Tribunale Federale si sia limitato a sindacare l'opportunità della scelta effettuata dal giudice di primo grado soprattutto in relazione alla carente motivazione senza affermare un contrasto sistematico.

Il BGH ha chiarito che la gerarchia tra le circostanze specifiche di quantificazione del danno va stabilita caso per caso dal giudice.

Ciò denota una modalità di applicazione, oltre che, come visto, di elaborazione, delle tabelle differente da quella che avviene in Italia.

L'ordinamento francese, dal canto suo, ha provato ad elaborare una nomenclatura legale che garantisse certezza in fase di individuazione dei pregiudizi risarcibili, ma non è riuscito nell'intento e si trova in una situazione di provvisorietà, che appare ancora maggiore di quella italiana.

Da un lato la nomenclatura *Dintihlac* è fonte para-normativa, seguita dalla maggioranza, ma non dalla totalità dei giudici; dall'altro lato ogni ufficio giudiziario adotta differenti *référéntiels*, che valorizzano e rafforzano quel c.d. potere di *appréciation* del giudice, che la dottrina ha definito sovrano⁶²⁷.

Il caso del *préjudice d'affection* e del *déficit fonctionnel permanent* sono emblematici dell'incertezza, che persiste nel diritto francese.

L'analisi della giurisprudenza in tema di *DFP* ha mostrato che⁶²⁸ il sistema del *référéntiel* svolge una funzione di uniformazione, la quale, però, non è realmente operante nella misura in cui riguarda, al più, il singolo ufficio giudiziario e non l'intero territorio nazionale e, inoltre, dà vita a disparità di trattamento non trascurabili tant'è che la dottrina continua a proporre un miglioramento del sistema liquidatorio.

Si ricordi come le principali proposte avanzate dalla dottrina francese sono: integrare il prezzo del punto con l'aspettativa di vita effettiva; distinguere i coefficienti tabellari per genere (uomo-donna); rafforzare la libertà argomentativa del giudice; favorire un approccio più personalizzato del danno.

Dunque, la constatazione che gli ordinamenti giuridici esaminati si muovono tutti nella stessa direzione avvalora la correttezza della scelta effettuata dall'ordinamento italiano – quella del meccanismo tabellare - per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Partendo da qui, allora, si può ritenere che il percorso di uniformazione a livello europeo si trovi in uno stadio piuttosto avanzato.

Infatti, si è visto come la soluzione al problema della quantificazione o monetizzazione del danno non patrimoniale sia stato risolto ricorrendo a tabelle ispirate ai precedenti giurisprudenziali, in quanto applicazioni della più ampia regola di equità alla base di tali forme di pregiudizio.

⁶²⁷ A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La riparazione*, cit., p. 315 ss. Il riferimento è posto in relazione alla facoltà di scelta del giudice del modello liquidatorio in unica soluzione o con rendita; tuttavia, si ritiene di poterlo applicare anche in tale sede dal momento che con tale terminologia si fa (indiretto) riferimento al potere di valutazione discrezionale del giudice nel procedimento liquidatorio.

⁶²⁸ C. QUÉZEL-AMBURNAZ, *L'indemnisation*, cit., p. 8, secondo il quale l'analisi delle decisioni di primo grado compiute dimostra che: il *référéntiel* delle corti d'appello influenza notevolmente anche i tribunali; la maggior parte dei giudici assegna importi vicini o identici a quelli previsti dalla tabella; le deroghe al ribasso sono rare e spesso sono giustificate dal decesso della vittima; le deroghe al rialzo si verificano solo quando l'avvocato formula esplicitamente una domanda superiore; esistono disparità territoriali significative, legate principalmente alle pratiche forensi locali; alle donne sono corrisposte mediamente somme inferiori; il criterio dell'età in modo rigido non riflette adeguatamente la durata effettiva del pregiudizio. Tali conclusioni rappresentano la rielaborazione di una nostra traduzione del testo originario dell'A.

In secondo luogo, però, l'analisi della prassi giurisprudenziale in Italia, Francia e Germania, a fronte delle medesime voci di danno, ha evidenziato profonde differenze tra i diversi ordinamenti

In conclusione, il sistema nazionale ha dimostrato di essere attento – forse è quello più attento - alle esigenze di compensazione della vittima. Si prevede una quantificazione del danno non patrimoniale che parte da un base omogenea e prevedibile, quella indicata dalle tabelle in base alle circostanze ordinarie, e si prosegue valutando le circostanze speciali, che si verificano nel caso di specie.

Le circostanze speciali, che danno vita a personalizzazione, però, non possono essere date per scontate, ma devono essere provate e il giudice si deve limitare a valutare l'adeguatezza della prova senza poterla integrare. Si tratta di un sistema che mira ad orientare l'attività del giudice, ma senza imbrigliarla eccessivamente.

In base all'interrogativo posto come punto di partenza della presente indagine, il sistema italiano è quello che fornisce la risposta migliore; realizza una standardizzazione e uniformazione del risarcimento senza, tuttavia, appiattire la liquidazione ad una meccanica applicazione dei valori tabellari.

Forse è proprio la comparazione con la realtà francese e tedesca che conduce a tale conclusione e che permette di guardare con occhi diversi - quelli di chi apprezza lo sforzo fatto e non indulge nella, sempre più frequente, esterofilia normativa - alla problematica della liquidazione del danno non patrimoniale.

Come si è visto il percorso di uniformazione non è affatto completato e richiede ulteriori sforzi di elaborazione normativa e giurisprudenziale e quindi il lavoro del giurista che studia l'argomento è arduo e tutt'altro che finito.

Le conclusioni rassegnate, tuttavia, possono costituire un punto di partenza per la costruzione di un sistema di liquidazione del danno non patrimoniale realmente compensativo.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- AGNINO F., *Lesione alla integrità psicofisica e personalizzazione del risarcimento*, in *IUS Resp. civ.*, 11 maggio 2018;
- AIDA-CANAC H., *Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation*, Paris, 2011, p. 1497;
- AINA E., *L'utilizzo delle Tabelle nella liquidazione del nuovo danno non patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, p. 101 ss.;
- ALPA G., *Il danno biologico*, Padova, 1993, p. 1 ss.;
- ALPA G., *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, IV, ID. Milano, 1999, 134 ss.;
- ALPA G., *La responsabilità civile. Principi*, Milano, 2018, p. 1 ss.;
- ALPA G., *Danno biologico e diritto alla salute davanti alla Corte di Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1981, p. 1907 ss.;
- APICELLA D., *Responsabilità da cose in custodia*, in P. Stanzone (diretto da), *Trattato*, cit., p. 833 ss., spec. 866 ss.;
- ARGINE S., *La TUN nelle sue prime applicazioni giurisprudenziali: verso una valorizzazione universalistica?*, in *IUS Resp. civ.*, 3 giugno 2025;
- ARGINE S., *La TUN tra certezza del diritto e sostenibilità del sistema*, in *Resp. civ. prev.*, 2025, p. 317;
- ARNTZ T., *Das Schmerzensgeld im Lichte der empirischen Glücksforschung*, in *NJW*, 2017, p. 3329 ss.;
- AUTORINO G., *La responsabilità aquiliana. Il modello atipico dell'art. 2043 c.c.*, in STANZIONE P. (diretto da), *Trattato*, cit., Tomo II, p. 1 ss., spec. 15 ss. ove si affronta il «dualismo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale»;
- AUTORINO G., *Manuale di Diritto di famiglia*, Torino, 2015, passim;
- AUTORINO STANZIONE G., *I Rapporti familiari*, in STANZIONE P., *Manuale*, cit., p. 357 ss.;
- BACACHE B., «*La nomenclature. Une norme?*», in *Gaz. Pal.*, 2011, p. 7 ss.;
- BAGENSTOS S. - SCHLANGER M., *Hedonic damages, Hedonic Adaptation, and Disability*, in *Vanderbilt Law Review*, 2007, p. 745 ss.;
- BALDINI R., «*danno da perdita del rapporto parentale*» o «*danno da perdita del rapporto*»? un possibile contributo dell'approccio tedesco al contenimento delle potenziali derive risarcitorie, in *Resp. civ. prev.*, 2022, p. 2029;
- BANAKAS S., *Topographie et Nomenclature: La réparation du préjudice corporel dans les droits européens*, in *Des spécificités*, cit., p. 272 ss.;

BARBERIO C., *Danno da perdita del rapporto parentale: fra danni in re ipsa e danni presuntivi*, in *Danno resp.*, 2023, p. 195 ss.;

BARCELLONA M., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2008, p. 1 ss.;

BARGELLI E., *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle sezioni unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 117 ss.;

BENEDETTI A. M., *Troppe riforme per un diritto in crisi? La famiglia nell'età del pluralismo complesso*, in *Dir. Succ. fam.*, 2020, p. 393 ss.;

BERNFELD C., *Fiche pratique XV: Le déficit fonctionnel permanent*, in *Gaz. Pal.*, 2009, p. 43 ss.;

BERTI L., *Il nuovo danno parentale: come si valuta e quando si liquida*, Milano, 2023, p. 69 ss.;

BERTI L., *Tabelle milanesi: possono essere applicate anche in caso di lesione del rapporto parentale*, in *IUS Resp. Civ.*, 5 aprile 2023;

BIANCA C. M., *La famiglia*, Milano, 2023, passim;

BIANCA C.M., *La Cassazione si esprime sui danni da perdita della vita*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 504 ss.;

BIANCHI A., *Il danno alla persona secondo le sentenze Travaglino e Rossetti*, in *Danno resp.*, 2018, p. 477;

BILLER-BOMHARDT N. - STEINBOCK M., *Hinterbliebenengeld und Schockschäden*, in *NJW* 2025, p. 113 ss.;

BILOTTA F., *Il risarcimento del danno psichico non esclude il danno morale*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 895 ss.;

BIN R. - PITRUZZELLA G., *Diritto Costituzionale*, Torino, 2025, p. 261 ss., spec. p. 275 ss.;

BOBBIO N., *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, 1938, p. 1 ss.;

BONA M., *Il danno non patrimoniale dei congiunti: edonistico, esistenziale, da lesione del rapporto parentale, alla serenità familiare, alla vita di relazione, biologico, psichico o morale "costituzionalizzato"?* in *Giur. it.*, 2002, p. 953 ss.;

BONA M., *il quantum del danno parentale da lesione de congiunto: no ai punti*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2024, p. 258 ss.;

BONA M., *La bocciatura della T.U.N. 2024: lezione di diritto dal Consiglio di Stato*, in *Resp. Civ. prev.*, 2024, p. 574 ss.;

BONA M., *La tabellazione del danno parentale dopo la proposta milanese: Roma, Milano o altro?* in *Ridare.it*, 28 luglio 2022;

BONA M., *Nuovo leading case della Cassazione: presunzione del danno morale «standard» e decalogo sulle «Tabelle milanesi»*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 123 ss.;

BONA M.; *Danno morale e danno esistenziale*, in MONATERI P.G. (a cura di), *Il danno alla persona*, Torino, 2000, p. 82 ss.;

BONACCORSI F., *Vittima inconsapevole e danno catastrofico*, in *Riv. it. med. leg.*, 2015, p. 285 ss.;

BONILINI G., *Convivenza, matrimonio, unione civile e famiglia*, in *Dir. Succ. fam.*, 2017, III, p. 765 ss.;

BONILINI G., *Il danno non patrimoniale*, Milano 1983, p. 1 ss.;

BOUDOT M., 'Dommage' e 'prejudice' nel progetto di riforma della responsabilità civile. *Precisazioni linguistiche e concettuali*; in *Europa dir. priv.*, 2020, p. 111 ss.;

BOURDOISEAU J., *Les principes de la responsabilité civile et la réparation du dommage corporel*, in *Des spécificités*, cit., p. 72;

BRANDANI S. - NAVONE G., *La liquidazione monetaria del danno non patrimoniale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 374 ss.;

BREDEMEYER D., *Hinterbliebenengeld und Schockschädensersatz: Lösungen für die Praxis*, in *ZEV*, 2017, p. 692;

BRICKMAN P. - COATES D. - JANOFF-BULMAN R., *Lottery winners and accident victims: is happiness relative?*, in *Journal of Personality & Social Psychology*, 1978, p. 917 ss.;

BUFANO E., *L'autonomia del danno morale e la sua liquidazione: c'è vita oltre le Tabelle*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 147 ss.;

BURMANN V.M. - JAHNKE J., *Hinterbliebenengeld - viele Fragen und etliche Antworten*, in *NVwZ*, 2017, p. 407;

BUSE M. - STAUDINGER A., *Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht*, 3, München, 2019;

BUSNELLI F.D., *Il danno alla persona al giro di boa*, in *Danno. resp.*, 2013, p. 237 ss.;

BUSNELLI F.D., *Il danno alla persona: un dialogo incompiuto tra giudici e legislatori*, in VACCA L. a cura di) *Il danno risarcibile*, Napoli, 2007, p. 1 ss.;

BUSNELLI F.D., voce *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, p. 1 ss.;

CAMINITI R. - VISMARA L., *Le novità della Tabella del danno non patrimoniale da perdita o grave lesione del rapporto parentale. Profili comparatistici*, in AA. VV., *Le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale. Profili giurisprudenziali, assicurativi e comparatistici*, Santarcangelo di Romagna, 2022, p. 168;

CANDUZZI S., *Dal vincolo di sangue al vincolo affettivo: la rilevanza della convivenza e del legame biologico nel danno da perdita del rapporto parentale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2021, p. 289 ss.;

CARCATERRA G., voce *Analogia*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, p. 8 ss.;

CASSANO G., *Danno non patrimoniale ed esistenziale: primissime note critiche a Cassazione civile, Sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972*; in *Giur. it.*, 2009, p. 259 ss.;

CASTRONOVO C., *Il danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale*, Milano, 1998, p. 1 ss.;

CASTRONOVO C., *Il danno non patrimoniale dal codice civile al codice delle assicurazioni*, in *Danno resp.*, 2019, p. 15 ss.;

CASTRONOVO C., *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Europa Dir. Priv.*, 2016, p. 293 ss.;

CASTRONOVO C., *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006 p. 1 ss.;

CENDON P. - ZIVIZ P., *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, p. 1 ss.;

CENDON P., *Il prezzo della follia. Lesione della salute mentale e responsabilità civile*, Bologna, 1984, p. 1 ss.;

CHIRIATTI G., *Alla ricerca dell'equità: i danni da premorienza e terminali nelle nuove Tabelle milanesi - Edizione 2018*, in *IUS resp. civ.*, 25 settembre 2018;

CHIRIATTI G., *Il "valore monetario base" nella tabella per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale*, in *IUS resp. civ.*, 6 dicembre 2018;

CHRISTANDL G., *Verso la razionalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale? Brevi osservazioni sulla revisione delle norme sul danno non patrimoniale nel codice civile*, in *Jus*, 2020, p. 245 ss.;

CILENTO A., *Sulle "metamorfosi" del danno non patrimoniale*, in *Dir. Fam. Pers.*, 2005, p. 1200 ss.;

CLARICH M., *Manuale di diritto amministrativo*, Bologna, 2024, p. 1 ss.

CLARIZIA O., *E' risarcibile il danno biologico in ipotesi di apprezzabile lasso di tempo intercorso tra l'evento lesivo e la morte? Il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile "iure hereditatis"? è trasmissibile in ipotesi di morte immediata, il diritto al risarcimento del danno morale?*, in *Foro nap.*, 2016, p. 216 ss.;

COCUCCIO M., *Il danno da uccisione del congiunto*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, p. 1374;

COHEN J.E., *Human Population: The Next Half Century*, in *Science*, 2003, 1172 ss.;

COLACINO G., *Il danno non patrimoniale da lutto parentale, tra vischiosità applicative e prospettive evolutive*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 845;

COLLETTI E., *Tabelle di Milano: l'evoluzione paranormativa dei criteri risarcitori tra adeguamenti e nuove prospettive*, in *Resp. Civ. prev.*, 2023, p. 1317;

COMANDÉ G., *Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze dell'estate di san martino*, in *Danno resp.*, 2019, p. 155 ss.;

COMANDÉ G., *Il danno parentale, la riguadagnata centralità delle tabelle milanesi e l'esigenza...di superarle*, in *Danno resp.*, 2022, p. 554;

COMANDÉ G., *La resilienza delle Tabelle milanesi e la paralisi del Supremo Collegio, in danno res.*, 2021, p. 405 ss.;

CORSARO L., *Tutela del danneggiato e responsabilità civile*, Milano, 2003, p. 1 ss.;

COUNSEIL DE L'EUROPE, *Réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès*, Strasbourg, 1975;

CUCCURU P. - DI GREGORIO V., *Valutazione equitativa del danno, Art. 1226 c.c.*, in NAVARRETTA E. (a cura di) *Codice della responsabilità civile*, Milano, 2021, p. 496 ss.;

D'ADDA A., *Le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale*, in S. PATTI – S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, Torino, 2010, p. 136 ss.;

D'ANTONIO V. - MAIETTA A., *La responsabilità civile in diritto privato comparato*, Roma, 2022;

DE CUPIS A., *Il danno*, I, Milano, 1966, 12;

DE CUPIS A., *Il problema giuridico del «quantum respondeatur»*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, p. 524 ss.;

DE GIORGI M.V., *Il risarcimento dei danni psicologici ai congiunti dell'ucciso*, in *N. Giur. civ. comm.*, 2001, p. 271 ss.;

DE GIOVANNI C., *Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto oggetto del giudizio e liquidazione del danno biologico*, in *IUS resp. civ.*, 15 luglio 2019;

DEPIANTO D.E., *Tort Damages and the (Misunderstood) Money-Happiness Connection*, in *Arizona State Law Journal*, 2012, p. 12;

DEVELAY M., *L'évaluation du dommage corporel: dialogue du juriste et de l'expert*, in QUÉZEL-AMBRUNAZ C. - BRUN P. - CLERC-RENAUD L. (coordinato da), *Des spécificités de l'indemnisation du dommage corporel*, , Bruxelles, 2017, p. 224;

DI FAZZIO G., *Art. 363 bis c.p.c.*, in *Commentario Breve al C.P.C.*, CARPI F. - TARUFFO M. (diretto da), Milano, 2023, p. 1610 ss.;

DI GREGORIO V., *La calcolabilità del danno non patrimoniale*, Torino, p. 4 ss.;

DI GREGORIO V., *Valutazione dei danni, Artt. 1226, 1227, 2056 c.c.*, in NAVARRETTA E. (a cura di), *Codice della responsabilità civile*, cit., p. 1489 ss.;

DI MAJO A., *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: la funzione deterrente*, in *Europa Dir. Priv.*, 2018, p. 289 ss.;

DI MAJO A., *Sopravvive il danno morale?*, in *Corr. Giur.*, 2012, p. 56 ss.;

DI MARZIO M., *Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente*; in *Dir. giur.*, 2008, 526 ss.,

DIENER E. - OISHI S. - LUCAS R.E., *Subjective Well-Being: The science of happiness and Life Satisfaction*, in SNYDER C.R. - LOPEZ S.J., *Oxford Handbook of Positive Psychology*, 2009, p. 187;

DIENER E., *Subjective well-being*, in *Psychological Bulletin*, 1984, p. 542, spec. 547;

DIENER E., *Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index*, in *American Psychologist*, 2000, p. 34 ss.;

DOGLIOTTI M., *Famiglia, Famiglie...*, Torino, 2025, p. 563 ss.;

DREIER T., *Kompensation und Prävention. Rechtsfolgen unerlaubter Handlung im Bürgerlichen, Immateriargüter-und Wettbewerbsrecht*, Tübingen, 2002, p. 1 ss.;

EUROPEAN GROUP ON TORT LAW, *Principles of European Tort Law*, Wien, 2005, p. 175;

FACCI G., *Le Tabelle del Tribunale di Milano, il consenso informato ed il risarcimento dei danni*, in *Corr. Giur.*, 2021, p. 877 ss.;

FANTETTI F.R., *Equità valutativa delle Tabelle milanesi e personalizzazione del ristoro del danno esistenziale*, in *Resp. Civ.*, 2011, p. 646 ss.;

FEDERICO A., *L'uso delle categorie da parte del Costituente: diritti soggettivi e interessi legittimi*, in AA. VV., *Tutela dei diritti e "sistema" ordinamentale*, Napoli, 2012, p. 29 ss.;

FEDERICO A., *La complessità delle relazioni familiari nella giurisprudenza costituzionale*, in MIRABELLI C. (a cura di), *La Costituzione Repubblicana. Fondamenti, principi e valori, tra attualità e prospettive*, Milano, 2010, p. 168 ss.;

FEDERICO M., *Negoziare la convivenza. Note di diritto comparato ed europeo*, in *Jus civile*, p. 528 ss.;

FEOLA M., *Obbligazioni d'informazione e responsabilità per il danno da «esistenza diversamente abile»*, in PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A. – FEOLA M., *Diritto delle obbligazioni*, Napoli, 2020, p. 400 ss.;

FIGONE A., *La convivenza: evoluzione giurisprudenziale e normativa*, in *Fam. Dir.*, 2025, p. 597 ss.;

FOFFA R., *Il danno tanatologico e il danno biologico terminale*, in *Danno resp.*, 2003, p. 1090 ss.;

PORRECA G., *Il danno tanatologico*, in CENDON P. (cura di), *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, Torino, 2008, p. 676;

FRANK R., *Das neue Hinterbliebenengeld*, in *FamRZ*, 2017, p. 1642;

FRANZONI M., *...e alla fine giunsero, le Tabelle di Milano*, in *Danno. resp.*, 2021, p. 411 ss.;

FRANZONI M., *Il danno non patrimoniale del diritto vivente*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 5 ss.;

FRANZONI M., *Il danno risarcibile*, Milano, 2004, p. 1 ss.;

FRANZONI M., *La liquidazione del danno alla persona*, in GALGANO F. (diretto da), *Tratt. Dir. Comm. Pubbl. econom.*, Padova, 1990;

FREDERICK S.- LOEWENSTEIN G., *Hedonic adaption*, in KAHNEMAN D. - DIENER E.- SCHWARZ N., *Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology*, New York, 1999, p. 302;

GAGLIARDI M., *Ancora su equità e tabelle: Milano capitale d'Italia (almeno per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona)? Segnali contrastanti* in *Dir. econ. ass.*, 2011, p. 1568 ss.;

GAGLIARDI M., *Il nuovo sistema del danno non patrimoniale e la “guerra” delle Tabelle*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 931 ss.;

GAMBARO A., *Le funzioni della responsabilità civile tra diritto giurisprudenziale e dialoghi transnazionali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1405 ss.;

GAMBINO A. M., *Il danno non patrimoniale da lesione del diritto d'autore*, in *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, PATTI S. (diretto da), DELLE MONACHE S. (a cura di), Torino, 2010, p. 515 ss.;

GAMBINO A.M., *Convivenze "di fatto" e diritto*, in *Famiglie e convivenze – Nuove tensioni nella società italiana*, D'AGOSTINO F. - SANTOLINI S. (a cura di), Siena, 2007, p. 97 ss.;

GAZZONI F., *Alla ricerca della felicità perduta (psicofavola fantagiuridica sullo psicodanno esistenziale)*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2001, p. 691 ss.;

GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2019, p. 711 ss.;

GELHAAR W., *Die Bemessung des Schmerzensgeldes*, BB, 1966, p. 1317 ss.;

GIANNINI G., *Il metodo milanese per la liquidazione del danno biologico*, in *Resp. Civ. prev.*, 1996, p. 403 ss.;

GIANNONE CODIGLIONE G., *La parabola della retroversione degli utili da violazione del diritto d'autore nell' “angolo morto” della responsabilità civile*, in *Scritti in memoria di Rodolfo Sacco*, MONATERI P.G. – BALESTRIERI M. (a cura di), Torino, p. 787 ss.;

GIANNONE CODIGLIONE G., *Opere dell'ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali*, Torino, 2017, 281 ss.;

GIANNONE CODIGLIONE G., *Tutela risarcitoria dell'integrità psichica e rilevanza del “filtro” tecnologico*, in A. MIRANDA (a cura di), *Modernità del pensiero di G. Criscuoli e Diritto Comparato*, Torino, 2015, p. 203 ss.;

GRÄF S.- REIF S., *«echte» und «unechte» Schockschäden im Lichte der aktuellen BGH-Rechtsprechung*, in *Jus*, 2023, p. 633 ss.;

GRISI G., *Il principio dell'integrale riparazione del danno*, in S. MAZZAMUTO (a cura di), *Le tutele contrattuali e il diritto europeo. Scritti per Adolfo di Majo*, Napoli, 2012, p. 167 ss.;

GRISI G., *Sviluppi sul terreno della liquidazione equitativa del danno e dintorni*, in *Contr. impr.*, 2014, p. 1171 ss.;

GRONDONA M., *La fenomenologia del danno non patrimoniale*, in *Danno resp.*, 2021, p. 614 ss.;

GRONDONA M., *La nuova edizione delle “Tabelle milanesi”: effettività della tutela, equità della liquidazione e centralità dell'argomentazione*, in *Danno. resp.*, 2021, p. 416 ss.;

GRONDONA M., *La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale*, Napoli, 2017, p. 105 ss.;

GUIDI B., *Storia e vicissitudini del danno da morte*, in *Danno resp.*, 2013, p. 1207 ss.;

HACKS S. - WELLNER W. - HÄCKER F., *Schmerzensgeldbeträge*, 31° ed., Bonn, 2012, p. 1 ss.;

HACKS S. - WELLNER W. - KLEIN O. - KOHAK K., *Schmerzensgeldbeträge*, Bonn, 2025;

HAZAN M. - MARTINI F., *Un passaggio verso l'uniformità che chiude l'epoca degli squilibri*, in *Guida dir.*, 8 marzo 2025, n. 8, p. 56 ss.;

HAZAN M., *Il danno parentale (ovvero: la tassonomia dell'incommensurabile)*, in *Danno resp.* 2022, p. 566 ss.;

HAZAN M., *Vittime secondarie e danno esistenziale: l'insostenibile leggerezza dell'essere (e del sentire)*, in *Danno resp.*, 2008, p. 917 ss.;

HENKE H.E., *Die SchmerzensgeldTabelle*, München, 1969, p. 47 ss.;

HUBER C., *Das Hinterbliebenengeld nach § 844 BGB*, in *JuS*, 2018, p. 744;

HUBER C., in HUBER C. - KADNER GRAZIANO T. - LUCKEY J., *Hinterbliebenengeld*, BB, 2018, p. 49 ss.;

HUBERT-BERGMANN D.F., *Hinterbliebenengeld*, Berlin, 2021, p. 1 ss.;

HUGUENEY L., *L'idée de peine privée en droit contemporain, th. Dijon*, in *LGDJ*, 1904, p. 273;

INFANTINO M., *La réparation du dommage corporel en droit italien: les préjudices extrapatrimoniaux*, in Quézel-Ambrunaz C. – Brun P. – Clerc-Renaud L. (coordinato da), *Des spécificités, cit.*, p. 40 ss.

IRTI C., *Il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione: danno in re ipsa?*, in *Giur. it.*, 2019, p. 287ss.;

IRTI N., *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2018, p. 1 ss.;

JAEGER L. - LUCKEY J., *Handbuch schmerzensgeld*, Köln, 2024;

JAEGER L. – LUCKEY J., *Schmerzensgeld*, Köln, 2020;

JAEGER L., *Die taggenaue Berechnung des Schmerzensgeldes – Versuche des 22. Zivilsenat des OLG Frankfurt neue wege bei der Bemessung des Schmerzensgeldes zu beschreiten*, in *VersR* 2021, p. 85;

JOURDAIN P., *Conclusion prospective du colloque «Autour de la nomenclature des préjudices corporels*, in *Gaz. Pal.*, 2014, n. 203fl, p. 36;

KADNER GRAZIANO T., *Schmerzensgeld für Angehörige – Angemessener Ausgleich immaterieller Beeinträchtigungen oder exzessiver Ersatz mittelbarer Schaden?*, in *ZEuP*, 1996, p. 135 ss.;

KAHNEMAN D. - KRUEGER A., *Developments in the Measurement of Subjective Well-Being*, in *Journal of Economic Perspectives*, 2006, p. 3;

KÖTZ H., *Ziele des Haftungsrecht*, in *Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag*, Berlin-New York, 1990, p. 655 ss.;

KUNTZ K., *Schmerzensgeld. Entscheidungssammlung*, München, 1995;

LAGOSTENA BASSI A. - L. RUBINI L., *La liquidazione del danno*, I, Milano, 1974, p. 345 ss.;

LAGOSTENA BASSI A. - RUBINI L., *La liquidazione del danno*, II, Milano, 1977, p. 20 ss.;

LAMBERT-FAIVRE Y., *Le dommage corporel entre l'être et l'avoir*, in *Resp. civ. et assur.*, 1997, p. 5;

LANDINI S., *Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS.UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008*; in *Danno resp.*, 2009, p. 45 ss.;

LANZARA O., *La quantificazione del danno*, in P. Stanzione (diretto da), *Trattato della responsabilità civile*, Trento, 2012, Tomo II, p. 1289 ss.;

LE ROY M. - LE ROY J.D. - BIBAL F. - GUEGAN A., *L'Évaluation du prejudice corporel*, Paris, 2022, p. 28 ss.;

LIGUORI V., *Danno da violazione del diritto all'autodeterminazione, Tabelle di Milano 2021 e limiti di applicabilità*, in *IUS resp. civ.*, 21 giugno 2021;

LINDERBERGH S., *Comparative overview*, in BONA M. - S. LINDERBERGH S. – MEAD P. (a cura di), *Fatal Accidents and Compensation of Secondary victims in Europe*, XPL, London, 2005, p. 428 ss.;

LIPARI N., *Danno tanatologico e categorie giuridiche*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2012, p. 523 ss.;

LLORCA GALIANA J., *El contrato de seguro de responsabilidad civil de la administración concursal*, Valencia, 2025, p. 116 ss.;

LOCATELLI L., *Plurioffensività dell'omissione informativa nel rapporto tra medico e paziente*, in *resp. civ. prev.*, 2020, p. 478 ss.;

LORENZ E., *Immaterieller Schaden und «billige Entschädigung in Geld»*, Berlin, 1984, p. 1 ss..

LUCAS R.E., *Time does not heal all wounds*, in *Psychol. Sci.* 2005, p. 945;

LYUBOMIRSKY S. - SHELDON K.M. - SCHKADE D., *Pursuing happiness: The architecture of sustainable change*, in *Review of General Psychology*, 2005, p. 111;

MAIULLARI G., *Liquidazione ordinaria ed eccezionale del danno da perdita del rapporto parentale e valorizzazione della persona*, in *Danno resp.*, 2023, p. 324 ss.;

MALOMO A., *Personalizzazione del danno alla persona e conseguenziale superamento delle strettoie tabellari*, in *Comp. dir. civ.*, 2021, p. 503 ss.;

MANDRIOLI C. - CARRATA A., *Diritto processuale civile*, Vol. II, Torino, 2025, p. 304;

MARELLA M.R., *Il risarcimento per equivalente e il principio della riparazione integrale*, Padova, 2009, p. 1 ss.;

MAROZZI F., *I Dieci Comandamenti del Dott. Rossetti: muore il 'dinamico relazionale' torna il 'danno morale'*, in *Simlaweb.it*;

MARTINI F., *Cass. n. 11319/2025: in un obiter dictum l'applicazione analogica della T.U.N. ex art. 138 cod. ass. e D.P.R. n. 12/2025*, in *IUS resp. civ.*, 16 maggio 2025;

MARTINO T., *Danno non patrimoniale: unitarietà giuridica e diversità fenomenologica, mezzi di prova e personalizzazione*, in *Danno resp.*, 2025, p. 516 ss.;

MAZARS J., *Props introductifs: Jean-Pierre Dintilhac et sa nomenclature*, colloque «Autour de la nomenclature des préjudices corporels», in *Gaz. Pal.*, 2014, n. 202t0, p. 3;

MAZEAUD H. - MAZEAUD L. - TUNC A., *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile*, Montchrestien, 6a ed., 1965, p. 314 ss.;

MAZZON R., *Il nuovo danno non patrimoniale*, Pisa, 2018, p. 1 ss.;

MENDOLA A., *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 906;

MENTZAKIS E., *Allowing for heterogeneity in monetary subjective well-being valuations*, in *Health Economics*, 2011, p. 331 ss.;

MEOLI B. - SICA S., *Art. 7. Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria*, in STANZIONE P. (a cura di), *Comm. alla legge 8 marzo 2017, n. 24*, Napoli, 2018, p. 109 ss.;

MEOLI B., *La responsabilità civile tra contratto e torto*, in STANZIONE P. (diretto da), *Trattato*, cit., p. 121 ss., spec. p. 154 ss.;

MEZZANOTTE F., “Eventi”, “conseguenze” e “danno” nell’occupazione “sine titolo” di immobile, in *Foro it.*, 2022, c.c. 3666 ss.;

MEZZANOTTE F., *La valutazione equitativa del danno*, Torino, 2022, p. 1 ss.;

MILONE L., *Appunti sulla l. n. 76/2016 (c.d. Cirinnà)*, in *vita not.*, 2017, III, p. 1303 ss.;

MINOZZI A., *Studio sul danno non patrimoniale (danno morale)*, Roma-Milano-Napoli, 1917, p. 1 ss.;

MOLINARI L., *Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale spetta anche alla convivente della madre della vittima*, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, p. 1726 ss.;

MONATERI P. G., *Le Sezioni Unite e le molteplici funzioni della responsabilità civile*, in *N. giur. civ. comm.*, 2017, p. 1410 ss.;

MONATERI P.G. - BELLERO A., *Il «quantum» nel danno alla persona*, Milano, 1984;

MONATERI P.G. - BONA M. - OLIVA U., *Il nuovo danno alla persona*, Milano, 1999, p. 1 ss.;

MONATERI P.G., *Il “quantum” del danno morale e il futuro del danno non patrimoniale a persona*, in *Danno resp.*, 2021, p. 621;

MONATERI P.G., *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 56 ss.;

MONATERI P.G., *Il quantum del risarcimento del danno parentale tra merito e diritto*, in *Danno. resp.*, 2022, p. 545 ss.;

MONATERI P.G., *L’ontologia dei danni non patrimoniali*, in *Danno. resp.*, 2014, p. 1 ss.;

MONATERI P.G., *La responsabilità civile “individualista” e la responsabilità civile di massa: il costo del sistema*, in *Danno resp.*, 2023, p. 5 ss.;

MONATERI P.G., *Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile*, in *Corr. giur.* 2017, p. 437 ss.;

MONATERI P.G., *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, Vol. III, R. SACCO (diretto da), Torino, 1998, p. 19 ss.;

MORNET B., *L’Indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès*, 2024, reperibile su hello-victimes.fr;

MÜLLER G., *Der Anspruch auf Hinterbliebenengeld Aufsatz*, in *VersR*, 2017, p. 321;

MUSIELAK H.J., *Zur gerichtlichen Praxis bei der Bemessung des Schmerzensgeldes*, in *VersR*, 1982, p. 613;

NAPOLITANO C., *Danno biologico terminale e danno morale terminale: due categorie meramente descrittive*; in *Danno. resp.*, 2020, p. 458 ss.;

NAVARRETTA E., *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Milano 1998, p. 1 ss.;

NAVARRETTA E., *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, in *Resp. Civ. prev.*, 2008, p. 500 ss.;

NAVARRETTA E., *Il contenuto del danno non patrimoniale e il problema della liquidazione*, in *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e Tabelle per la liquidazione*, E. NAVARRETTA (a cura di), Milano, 2010, p. 86;

NAVARRETTA E., *Il danno non patrimoniale e la responsabilità extracontrattuale*, in NAVARRETTA E. (a cura di), *Il danno, cit.*, p. 1 ss.;

NAVARRETTA E., *Il danno non patrimoniale tra solidarietà e tolleranza*; in *Resp. Civ.*, 2001, p. 789 ss.;

NAVARRETTA E., *Il danno non patrimoniale*, in PATTI S. - DELLE MONACHE S. (a cura di), *Responsabilità civile, cit.*, p. 1 ss.;

NAVARRETTA E., *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 63 ss.;

NAVARRETTA E., *La «vera» giustizia e il «giusto» responso delle S.U. sul danno tanatologico iure hereditario*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 1420 ss.;

NEGRO A., *Il nuovo danno biologico. Prova, liquidazione, casistica*, Milano, 2011, p. 1 ss.;

OETKER H., in *Münchener Kommentar BGB*, 5, München, 2007, p. 484;

OLIVERI L., *Il rapporto tra danno non patrimoniale e nomofilachia: “croce e delizia”*, in *Danno resp.*, 2021. 53 ss.;

ORLANDI M., *Danno e conseguenza*, in *N. dir. Civ.*, 2023, p. 3 ss.;

ORREI C., *Gli interessi legittimi e la responsabilità della p.a.*, in STANZIONE P. (diretto da), *Trattato*, cit., p. 303 ss., spec. p. 356 ss.;

OSWALD A.J. - POWDTHAVEE N., *Death, Happiness, and the calculation of Compensatory damages*, in POSNER E.A. - SUNSTEIN C.R., *Law and Happiness*, Chicago, 2010, p. 217 ss.;

PAJARDI D.M. - MACRÌ L. - MERZAGORA BETSOS I., *Guida alla valutazione del danno psichico*, Milano, 2006, p. 1 ss.;

PALMIERI A. – PARDOLESI R., *I danni punitivi e le molte anime della responsabilità civile*, in *Foro it.*, 2017, c.c. 2630 ss.;

PALMIERI A., *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà*, in *Foro it.*, 2009, c.c. 123 ss.;

PARDOLESI R. - SIMONE R., *Danno esistenziale (e sistema fragile): «die hard»*, in *Foro it.*, 2009, c.c. 128 ss.;

PARDOLESI R. - SIMONE R., *Doppia dimensione del danno da perdita del rapporto parentale: una proposta pratica*, in *Danno resp.*, 2022, p. 15 ss.;

PARDOLESI R. - SIMONE R., *Le nuove Tabelle milanesi ed il fascino discreto della para normatività*, in *Europa resp.*, 2021, p. 423 ss.;

PARDOLESI R. – SIMONE R., *Guerre tabellari: Milano colpisce ancora?* in *Danno. resp.*, 2022, p. 536 ss.;

PARDOLESI R., *Il futuro del danno non patrimoniale*, in *Danno. resp.*, 2021, p. 628 ss.;

PARZIALE A., *Risarcimento del danno parentale, tra parità di trattamento e specificità del caso concreto: spunti comparatistici per una possibile razionalizzazione*, in *Riv. it. med. leg.*, 2023, p. 480;

PATTI F.P., *Danno da morte, coscienza sociale e risarcimento per i congiunti: verso una riforma del BGB?*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2017, p. 53;

PATTI S., *Danno non patrimoniale e valutazione equitativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 1029 ss.;

PELLECCHIA E., *Danno morale e legittimazione ad agire delle c.d. vittime secondarie in caso di lesioni*, in *Danno resp.*, 2000, p. 1082 ss.;

PELLEGRINI T., *Personalizzazione infra-tabellare del danno da lesione del rapporto parentale*, in *Danno resp.*, 2023, p. 335 ss.;

PERLINGIERI P. - FEMIA P. - PERLINGIERI G., *Critica dell'in claris nom fit interpretatio*, in PERLINGIERI P., *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2021, p. 110;

PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Vol III., *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020, p. 1 ss.;

PERLINGIERI P., *L'onnipresente art. 2059 c.c. e la "tipicità" del danno alla persona*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 479 ss.;

PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 1 ss.;

PERLINGIERI P., *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 119 ss.;

PERON S., *Il risarcimento danni da diffamazione tramite mass media: analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (edizione 2018)*, in *Riv. dir. media*, 2019, p. 335 ss.;

PERRIELLO L. E., *Polifunzionalità della responsabilità civile e atipicità dei danni punitivi*, in *Contr. Impr./Europa*, 2018, p. 432 ss.;

PETTI G.B., *Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della persona*, Torino, 1999, p. 185 ss.;

PIAIA F., *La prima applicazione delle nuove Tabelle milanesi "integrate a punti - edizione 2022" sul danno da perdita del rapporto parentale*, in *Danno. resp.*, 2022, p. 590 ss.;

POLETTI D., *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*; in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 76 ss.;

PONZANELLI G., *Avanti con la presunzione: per una ricostruzione unitaria dell'onere della prova del danno patrimoniale e non patrimoniale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2022, p. 1167;

PONZANELLI G., *Certezze e incertezze nel risarcimento del danno alla persona*, in *Danno. resp.*, 2020, p. 103 ss.;

PONZANELLI G., *Danno da relazione parentale: Tabelle giudiziali, ruolo della Cassazione e uniformità*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 102 ss.;

PONZANELLI G., *Danno non patrimoniale: l'abbandono delle Sezioni Unite di San Martino*, in *Danno. resp.*, 2018, p. 453;

PONZANELLI G., *I problemi posti dalle TUN: no a retroattività, sì a generalità*, in *N. giur. civ. comm.*, 2025, p. 985;

PONZANELLI G., *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 836 ss.;

PONZANELLI G., *La Tabella Unica Nazionale ex art. 138 Codice delle Assicurazioni: il Consiglio di Stato boccia la bozza di Decreto del Governo*, in *Danno. resp.*, 2024, p. 194 ss.;

PONZANELLI G., *Le Sezioni unite e il danno tanatologico*, in *Danno resp.*, 2015, p. 909 ss.;

PONZANELLI G., *Le tabelle milanesi, l'inerzia del legislatore e la supplenza giurisprudenziale*, in *Danno resp.*, 2011, c.c. 956-958;

PONZANELLI G., *Le Tabelle Uniche Nazionali: la difficile strada verso un danno certo, ma sempre giusto*, in *Contr. impr.*, III, 2025, p. 593 ss.;

PONZANELLI G., *Nomofilachia tradita e le tre voci di danno non patrimoniale*, in *Foro it.*, 2013, c. 3433 ss.;

PONZANELLI G., *Quale danno? Quanto danno? E chi lo decide poi?*, in *Danno. resp.*, 2015, p. 71 ss.;

PONZANELLI G., *Riparazione integrale del danno e giustizia costituzionale*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, PERLINGIERI P. - S. GIOVA S. (a cura di), Napoli, 2018;

PONZANELLI G., *Risarcimento giusto e certo tra giudici e legislatori*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 553;

PONZANELLI G., *Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno esistenziale*, in *Danno. resp.*, 2000, p. 693 ss.;

PONZANELLI G., *Sezioni unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*, in *Foro it.*, 2009, c.c. 134 ss.;

PONZANELLI G., *Tabelle Milanesi al vaglio della Cassazione*, in *Danno. resp.*, 2021, 37 ss.;

PONZANELLI G., *Tabelle*, in *N. giur. civ. comm.*, 2017, p. 246;

PORCHY-SIMON S., *L'articulation des postes de préjudice, colloque «Autour de la nomenclature Dintilhac»*, in *Gaz. Pal.*, 2014, n. 203e8, p.2 4;

PORCHY-SIMON S., *Réflexion sur l'autonomie du «droit» du dommage corporel*, in QUÉZEL-AMBRUNAZ C. – BRUN P. – CLERC-RENAUD L. (coordinato da), *Des spécificités*, cit., p. 10 ss.;

POSNER E.A. – SUNSTEIN C.R., *Law and Happiness*, Chicago, 2010, p. 1 ss.;

POWDTHAVEE N.- VAN DER BERG B., *Putting, different price tags on the same health condition: re-evaluating the well-being valuation approach*, in *Journal of Health Economics*, 2011, p. 1032;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Valutazione e liquidazione dei danni alla persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1994, p. 95 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A. - FEOLA M., *La responsabilità civile. Contratto e torto*, Torino, 2014;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Danno dinamico-relazionale, danno morale, danno “da reato” nel sistema polifunzionale delle responsabilità*, in PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A. – FEOLA M., *Diritto delle obbligazioni*, Napoli, 2020, p. 737 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *I “nuovi” danni e le funzioni della responsabilità civile*, in *Danno. resp.*, 2003, p. 461 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Il danno da perdita della vita e il “nuovo statuto” dei danni risarcibili*, in *Danno resp.*, 2014, p. 686 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni unite. Un “De profundis” per il danno esistenziale*, in *Danno resp.*, 2009, p. 32 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Inadempimento, causalità, onere della prova nella responsabilità contrattuale sanitaria*, in PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A. – FEOLA M., *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 311 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Ingiustizia, patrimonialità, non patrimonialità nella teoria del danno risarcibile*, in PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A. – FEOLA M., *Diritto delle obbligazioni*, cit., p. 667 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *L'art. 2059 va in paradiso, per una prima lettura critica delle già menzionate sentenze*, in *Danno. resp.*, 2003, p. 831 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *La morfologia dei “nuovi danni” e le funzioni della responsabilità civile*, in PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A. - FEOLA M., *Diritto delle obbligazioni*, Napoli, 2020 p. 602 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *La riforma della responsabilità sanitaria tra amnesie legislative e deviazioni giurisprudenziali*, in *Danno resp.*, 2023, p. 129 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *La riparazione dei danni alla persona*, Napoli, 1993, P. 1 ss.;

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale: luci ed ombre*. in *Dir. Giust.*, 2008, p. 527 ss.;

PUGLIATTI S., voce *Alterum non laedere*, in *Enc. dir.*, Milano, 1958, p. 98 ss.;

QUÉZEL-AMBRUNAZ C., *L'indemnisation du préjudice d'affection au prisme de la jurimétrie*, in *Lexbase Droit privé*, 2022, p. 1 ss.;

QUÉZEL-AMBRUNAZ C., *L'Indemnisation du Déficit fonctionnel permanent au prisme de la jurimétrie*, in *Lexbase droit privé*, 2021, p. 1 ss.;

QUÉZEL-AMBRUNAZ C., *Pour une évaluation du déficit fonctionnel cohérente avec la définition du handicap*. In *Gaz. Pal.*, 2022, p. 5 ss.;

RAFANELLI S., *Le convivenze di fatto: riflessioni (più o meno critiche) sullo stato dell'arte*, in *stato civ. it.*, 2017, V, p. 603 ss.;

REDAZIONE SCIENTIFICA, *Dibattito sulle Tabelle milanesi edizione 2018*, in *Ridare.it*, 6 settembre 2018;

RESCIGNO P., *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1991;

RICCIO G.M. - GIANNONE CODIGLIONE G., *Responsabilità da attività pericolose*, in STANZIONE P. (diretto da), *Trattato*, cit., p. 687 ss., spec. p. 724 ss.; ex art. 20251 c.c.;

RIDOLFI M., *La fine della tabella di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (o danno da morte)? Conseguenze e riflessi*, in *IUS resp. civ.*, 28 aprile 2021;

RIZZO N., *Le funzioni della responsabilità civile tra concettualizzazioni e regole operative*, in *Resp. Civ. prev.*, 2018, p. 1811 ss.;

ROCCO DI TORREPADULA N., *Il danno liquidabile nelle azioni di responsabilità, tra criteri legali ed equità*, in *Dir. fall. e soc. comm.*, II, 2020, p. 302 ss.;

ROCCO DI TORREPADULA N., *La responsabilità degli amministratori durante la crisi societaria (Scritti)*, Bari, 2018, p. 1 ss.;

ROCCO DI TORREPADULA N., *La responsabilità degli amministratori nel fallimento della società a responsabilità limitata*, in *Il Fall.*, 2006, p. 1464 ss.;

ROCCO DI TORREPADULA N., *Profili di responsabilità degli amministratori di società per azioni durante la crisi*, in *La governance nelle società di capitali*, diretto da VIETTI M., Milano, 2013, p. 271 ss.;

RODOTÀ S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 1 ss.;

ROPPO V., *Responsabilità civile e mercato finanziario*, in *Danno. resp.*, 2002, p. 100;

RORDORF R., *I “danni punitivi” e la natura polifunzionale della responsabilità civile*, in *Danno resp.*, 2023, p. 431 ss.;

ROSSETTI M. - CANNAVÒ G. - MANCINI L. - MASTROROBERTO L., *La prova del danno biologico (La responsabilità civile)*, Milano, 2014, p. 1 ss.;

ROSSETTI M., *Il danno alla salute, biologico, patrimoniale, morale, profili processuali, tabelle per la liquidazione*, Padova, 2009, p. 1 ss.;

ROSSETTI M., *Il danno alla salute*, Milano, 2025, p.50 ss. e 740 ss.;

RUGGIERO F., *Danni civili – Si scrive equità ma si legge prevedibilità; la III Sezione ritorna sulle Tabelle milanesi*, in *N. giur. civ. comm.*, IV, 2021, p. 789 ss.;

SACCO R., *L'arricchimento ottenuto mediante ingiusto. Contributo alla teoria della responsabilità extracontrattuale*, Milano, 1959, 1 ss.;

SALTARELLI A., *Occupazione abusiva d'immobili: danno “in re ipsa” e danno conseguenza*, in *Arch. Loc. cond. imm.*, 2024, p. 106 ss.;

SALVI C., *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Europa dir. priv.*, 2014, p. 522;

SANTARPIA D., *Il risarcimento del danno da premorienza: un altro capitolo della crisi delle Tabelle milanesi?*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, p. 383 ss.;

SAPORITO L., *Patrimonialità e non patrimonialità del danno*, in P. STANZIONE (diretto da), *Trattato*, cit., p. 1125 ss.;

SCALERA A., *Il testimone di Geova e il medico: un rapporto tra luci e ombre*, in *N. giur. civ. comm.*, 2021, p. 3 ss.;

SCALISI V., *Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 129 ss.;

SCALVINI C., *Risarcibilità del danno parentale: la convivenza non è una condicio sine qua non*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2353 ss.;

SCHINTOWSKI H.P. - SCHACH SEDI C. - SCACH SEDI M., *Handbuch Schmerzensgeld*, Köln, 2020.

SCHKADE D.A. - KAHNEMAN D., *Does living in California make people happy? A focusing illusion in judgments of life satisfaction*, in *Psychological Science* 1998, p. 340 ss.;

SCHLESINGER P., *L'ingiustizia del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, p. 336 ss.;

SCHWEPCKE F., *Die "taggenaue Berechnung" des Schmerzensgeldes – ein Fehlgriff?*, in *VersR*, 2023, p. 294 ss.;

SCHWINTOWSKI H.P. - SCHACH SEDI C. - SCACH SEDI M., *Handbuch Schmerzensgeld*, Köln, 2013, p. 1 ss.;

SCODITTI E., *La responsabilità contrattuale del medico dopo la l. n. 24 del 2017: profili di teoria dell'obbligazione*, in *Foro it.*, c. 265 ss.;

SCOGNAMIGLIO C., *Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 740 ss.;

SCOGNAMIGLIO R., voce *Responsabilità civile*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1969, p. 628 ss.;

SELLA M., *I danni non patrimoniali*, Milano, 2010, p. 1 ss.;

SERIO M., *La responsabilità civile in Europa: prospettive di armonizzazione*, in *Europa dir. priv.*, 2014, p. 115 ss.;

SERPETTI DI QUERCARA A., *Risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale: quanto rileva il vincolo di sangue?*, in *Ilfamiliarista.it*, 21 gennaio 2021;

SGANGA C., *Le Sezioni unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini, ed innovazioni del dopo principio*; in *danno resp.*, 2009, p. 50 ss.;

SGANGA C., *Una nuova equità? Le Tabelle di Milano e la cassazione tra ius dicere e ius dare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 1058 ss.;

SICA G., *Responsabilità civile degli amministratori e corporate technologies*, Torino, 2024, p. 10;

SICA S. - D'ANTONIO V. - MIGNACCA G., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, in STANZIONE P. (diretto da), *Trattato cit.*, p. 59 ss.;

SICA S. - D'ANTONIO V., *Il danno risarcibile e le tecniche risarcitorie*, in STANZIONE P., *Manuale di diritto privato*, Torino, 2021, p. 861 ss.;

SICA S. - D'ANTONIO V., *Il sistema della responsabilità civile*, in P. STANZIONE, *Manuale di diritto privato*, Torino, 2006, p. 762 ss.;

SICA S. – SABATINO B., *Art. 1. Sicurezza delle cure in sanità*, in STANZIONE P. (a cura di), *Comm.*, cit., p. 1 ss.;

SICA S., *Art. 82. Diritto al risarcimento e responsabilità*, in D’ORAZIO R. - FINOCCHIARO G. - POLLICINO O. - RESTA G., *Codice della privacy e data protection*, Milano, 2021, p. 886 ss.;

SICA S., *La responsabilità civile per il trattamento illecito dei dati personali*, in *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, a cura di MANTELERO A. - POLETTI D., Pisa, 2018, p. 161 ss.;

SICA S., *La responsabilità civile tra struttura, funzione e “valori” (a proposito di un recente libro)*, in *Resp. Civ. prev.*, 1994, p. 543 ss.;

SICA S., *La responsabilità extracontrattuale*, in STANZIONE P., *Manuale di diritto privato*, 2017, Torino, p. 789 ss.;

SICA S., *Note in tema di sistema e funzione della regola aquiliana*, in *Danno. resp.*, 2002, p. 911 ss.;

SICA T., *Responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione e “burocrazia difensiva”*, in *Danno resp.*, 2024, I, p. 135 ss.;

SIMONE R., *La responsabilità civile non è solo compensazione: punitive damages e deterrenza*, in *Foro it.*, 2017, c.c. 2644 ss.;

SLIZYK A., *Beck’sche SchmerzensgeldTabelle. Von Kopf bis Fuß*, 9° ed., München, 2013, p. 1 ss.;

SPERA D. - CASSANO CICUTO A., *Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: nuova veste grafica e chiarimenti sui criteri orientativi della Tabella edizione 2018*, in *IUS resp. Civ.*, 17 luglio 2018;

SPERA D., *Le più importanti novità nelle nuove Tabelle Milanesi del danno non patrimoniale - edizione 2021*, in *IUS resp. civ.*, 12 marzo 2021;

SPERA D., *Responsabilità civile e danno alla persona*, Milano, 2025, p. 908;

SPERA D., *Tabelle milanesi 2018 e il danno non patrimoniale*, Milano, 2018, p. 1 ss.;

SPERA D., *Uniformità di trattamento e agevole applicazione i segreti del successo dei valori meneghini*, in *Guida dir.*, 2009, p. 18 ss.;

STANZIONE P., *Il danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze di S. Martino*, in *Comp. dir. civ.*, 2019, p. 43;

STANZIONE P., *La responsabilità civile. principi generali*, in P. Stanzione, *Trattato*, cit., p. 38 ss.;

STANZIONE P., *Manuale di diritto privato*, Torino, 2021, p. 707 ss.;

SUNSTEIN C.R., *Illusory losses*, in *Journal of Legal Studies*, 2008, p. 157;

TASSONE B., *Commento sub art. 1226 c.c.*, in GABRIELLI E. (diretto da), *Commentario del Codice Civile, Delle obbligazioni, Artt. 1218-1276*, CUFFARO V. (a cura di), Torino, 2013, p. 253 ss.;

TELLEGEN A. - BOUCHARD T.J. - WILCOX J.K.J.- LYKKEN D.T. – RICH S., *Personality similarity in Twins Reared Apart and Together*, in *Journal of Personality & Social Psychology*, 1988, p. 1031;

TEPLITZKY O., *Neue Tendenzen bei der Schmerzensgeldbemessung*, in *NJW*, 1967, p. 1968;

THIENE A., *Nuovi percorsi della responsabilità civile. Dalla condotta allo status*, Padova, 2006, p. 1 ss.;

TOMARCHIO V., *L'unilateralità del danno non patrimoniale nella prospettiva delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2009, p. 318 ss.;

TOMAS-LECK T., *Hinterbliebenengeld. Zugleich ein Beitrag zur Zivilrechtsordnung als Rechtszuweisungsordnung*, Tübingen, 2023, p. 1 ss.;

TOPPETTI F., *La novità delle tabelle del tribunale di Roma, edizione 2023: il confronto con le tabelle milanesi e con la tabella unica nazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, p. 756;

TORDJMAN E., *Pour une épistémologie de l'expertise médicale: de Galilée aux barèmes médicaux d'invalidité*, in *Gaz. Pal.*, 2019, p. 76 ss.;

TOSI E., *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale. Oggettivazione del rischio e riemersione del danno morale con funzione deterrente-sanzionatoria alla luce dell'art. 82 GDPR*, Milano, 2019, p. 268 ss.;

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Milano, 2017, p. 63 ss.;

TRIMARCHI P., *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962, p. 1 ss.;

TROIANO O., *Il "punto" ... sulle Tabelle milanesi del danno da perdita parentale. Liquidazione equitativa del danno nell'età degli algoritmi*, in *Foro it.*, 2022, c.c. 2975 ss.;

TUNC A., *Fondements et fonctions de la responsabilité civile en droit français*, in *Colloque franco-germano-suisse sur les fondements et les fonctions de la responsabilité civile*, in *Rapports et procès-verbaux des débats présentés par F.-E. Klein, Helbing et Lichtenhahn*, 1973, pp. 1 ss.;

VERRI F. - CARDONE V., *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forma*, Milano, 2013, p. 1 ss.;

VIETRI V., *Evoluzione giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2024, p. 173;

VIEWEG K., *Staudinger BGB-Kommentar*, Berlin, 2015;

VIGLIANISI FERRARO A., *E' risarcibile iure hereditario il danno da morte o il danno (biologico irreversibile) da lesioni mortali?*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2015, p. 285 ss.;

VILLA G., *Ancora sulle "etichette" del danno non patrimoniale*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 315 ss.;

VON JHERING R., *Der zweck im Recht*, Leipzig, 1877, p. 1 ss.;

WAGNER G., *Ersatz immaterieller Schäden: Bestandsaufnahme und europäische Perspektiven*, in *JZ*, 2004, p. 319 ss.;

WAGNER G., *Schadensratz bei Tötung und Angehörigenschmerzensgeld – Die Rückständigkeit des deutschen Recht*, in *ZEuP*, 2015, p. 882;

WENTER M., *Regulierung von Personenschäden im italienischen Recht*, in *ZFS*, 2012, p. 243;

WESTER G., *Les principes de la réparation confrontés au dommage corporel*, Lion, 2021, p. 140;

WIECZOREK B. – SCHÜTZE A., *Zivilprozessordnung und Nebengesetze, Großkommentar*, 5, Berlin/Boston, 2023;

ZAPPATORE F., *La stabile inquietudine del danno non patrimoniale*, in *danno resp.*, 2021, p. 32 ss.;

ZIVIZ P., *La perdita del figlio non ancora nato*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, p. 439 ss.;

ZIVIZ P., *Così è (se vi pare)*, in *resp. civ. prev.*, 2023, p. 511 ss.;

ZIVIZ P., *Danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute: la Cassazione impone una valutazione (in duplice senso) unitaria*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, p. 2025 ss.;

ZIVIZ P., *Danno parentale da lesione alla salute del congiunto: quale tabella?*, in *IUS resp. civ.*, 14 giugno 2023;

ZIVIZ P., *Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale?*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 863 ss.;

ZIVIZ P., *I congiunti come “vittime secondarie” dell’illecito*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 1012 ss.

ZIVIZ P., *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 94;

ZIVIZ P., *Misura per misura (del danno da perdita del rapporto parentale)*, in *Resp. civ. prev.*, III, 2021, p. 815 ss.;

ZIVIZ P., *Perdita della vita come danno conseguenza*, in *studiocataldi.it*;